

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE

**MASSIMARIO 2017
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL
PIEMONTE**



Direzione della Giustizia tributaria

Massimario delle Commissioni Tributarie del Piemonte

periodo 01/08/2016 – 31/07/2017

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
Dott. Vittorio Garino**

**Direttore del Massimario
Dott. Vittorio Garino**

**Dirigente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
Dott.ssa Emanuela Sciaudone**



Direzione della Giustizia tributaria



PRESENTAZIONE
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DEL PIEMONTE

Sono lieto di presentare anche quest'anno agli studiosi e operatori della materia tributaria il Massimario della Regione che contiene una raccolta giurisprudenziale aggiornata su diverse materie con riferimento alle questioni più interessanti e controverse sottoposte alla decisione delle Commissioni Tributarie.

La conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza di merito assume un ruolo sempre più rilevante oltre che in fase giudiziaria con la previsione di un possibile esito del giudizio, anche e soprattutto in sede extragiudiziale per verificare l'opportunità di proporre ricorso e per l'esito della mediazione.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro (magistrati, professori universitari, professionisti) che con entusiasmo e spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione del Massimario della Regione Piemonte, offrendo il contributo della loro cultura, esperienza e tempo a titolo puramente gratuito.

Quest'anno, grazie ai Proff.ri Enrico Marengo e Camillo Sacchetto, e agli Avv.ti Lorenzo Imperato e Maurizio Vecchio ho potuto inserire nel CD, anche spunti di dottrina.

IL PRESIDENTE

Vittorio Garino

RINGRAZIAMENTI DEL DIRETTORE DEL MASSIMARIO

Grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti i componenti dell'Ufficio del Massimario anche quest'anno siamo riusciti a realizzare la raccolta delle massime giurisprudenziali relative alle sentenze più significative emesse dalle Commissioni Tributarie dell'intero Piemonte per il periodo che va dal 1 agosto 2016 al 31 luglio 2017.

Devo in questa occasione esprimere il mio vivo compiacimento e un sentito ringraziamento a tutti coloro che, senza percepire alcun compenso, hanno lavorato per raggiungere un ottimo risultato finale, come spero sarà valutata l'opera dai lettori.

Fervidi ringraziamenti vanno a tutti i selezionatori e ai massimatori, giudici tributari e no, soprattutto a quelli che si sono accollati il maggior numero di massime e che hanno coordinato i gruppi di lavoro.

Un grazie particolarmente sentito al Comitato Scientifico nella sua interezza, il quale in tempi strettissimi ha valutato le massime che giungevano, a volte contemporaneamente in numero consistente, diretto con grande maestria ed efficacia dal professor Sacchetto, che ha dedicato molto del suo tempo per la buona riuscita dell'opera nonostante i suoi molteplici impegni.

Un caloroso elogio infine ai preziosi collaboratori della Segreteria, signora Salamone e signor Giordano, che hanno raccolto tutto il materiale proveniente dai massimatori, lo hanno inviato ai membri del Comitato Scientifico e infine impaginato così come lo potrete consultare, con la valida collaborazione del signor Mastropietro.

*Il Direttore del Massimario
Vittorio Garino*

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

Ufficio del Massimario

Direttore: Dott. Vittorio GARINO

Segreteria di redazione: Sig.ra Rosaria Rita SALAMONE

Sig. Vincenzo GIORDANO

WebMaster & Grafica: Sig. Luigi MASTROPIETRO

Comitato scientifico:

Presidente: prof. Avv. Claudio SACCHETTO

Componente: prof. Avv. Giuseppe VANZ

Componente: prof. Avv. Enrico MARELLO

Componente: prof. Dr. Andrea BALLANCIN

Componente: prof.ssa Avv. Stefania GIANONCELLI

Componente: prof. Dr. Mario GRANDINETTI

Sezione Diritto Tributario Telematico

Componente: prof. Avv. Fabio MONTALCINI

Componente: prof. Avv. Camillo SACCHETTO

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:

dott. Vittorio GARINO *Presidente della CTR per il Piemonte*

dott. Luigi GRIMALDI *Presidente CTP di Torino*

dott. Francesco DONATO *Presidente CTP di Asti*

dott. Antonio MAROZZO *Presidente CTP di Alessandria*

dott.ssa Gabriella MARIANI *Presidente CTP di Biella*

dott. Pier Paolo RIVELLO *Presidente CTP di Cuneo*

dott.ssa Marilinda MINECCIA *Presidente CTP di Novara*

dott. Massimo TERZI *Presidente CTP di Verbania*

dott. Mauro VITIELLO *Presidente CTP di Vercelli*

sig. Luigi MASTROPIETRO *Vicario della CTR del Piemonte*

sig.ra Carmen BORRILLO *Direttore CTP di Torino*

rag. Claudio GIGLI *Direttore CTP di Alessandria*

rag. Maddalena BERTA *Direttore CTP di Asti*

dott. Filippo PIGNATARO *Direttore CTP di Biella*

dott. Angelo LAMBERTI Direttore CTP di Cuneo
dott.ssa Patrizia AMMIRATI Direttore CTP di Novara
dott. Mario TUMBARELLO Direttore CTP di Verbania
dott. Antonio CASTIELLO Direttore CTP di Vercelli
avv. Mauro GHERNER Presidente e referente gruppo di lavoro
“Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino”
dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro
“Contenzioso Tributario” ODCEC di Torino
dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania
dott.ssa Marianna CUGNASCO Referente gruppo ODCEC di
Cuneo

Redattori delle massime:

dott.ssa Yvonne RETROSI Giudice della CTR Piemonte
dott. Luigi MENGHINI Giudice della CTR Piemonte
dott.ssa Caterina COGNO Giudice a.r. della CTP di Torino
dott. Fernando INGROSSO Giudice a.r. della CTR Piemonte
dott. Antonio PUZO Giudice a.r. della C.T.P di Novara
avv. Mauro GHERNER Presidente e referente gruppo di lavoro
“Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino”
dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro
“Contenzioso Tributario” ODCEC di Torino
dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania
dott.ssa Marianna CUGNASCO Referente gruppo ODCEC di
Cuneo

N.B. Il contenuto del volume è pubblicato, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), nella sezione “massimari e rassegna sentenze tributarie”, di libera consultazione.

MASSIMARIO 2017

DELLA

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE**

DEL PIEMONTE

periodo 01/08/2016 – 31/07/2017

ACCERTAMENTO

1. Indagini bancarie - Versamenti - Presunzione Legale
Sentenza n. 1075/38/16, dep. 20/09/2016
2. Costi ritenuti indeducibili in quanto non documentati correttamente
Sentenza n. 1080/7/16, dep. 20/09/2016
3. Diritto tributario internazionale – Lista Falciani
Sentenza n. 1131/1/16, dep. 27/09/2016
4. Valore di terreno edificabile con vincolo pertinenziale-Plusvalenza
Sentenza n. 1143/38/16, dep. 27/09/2016
5. Sottoscrizione dei provvedimenti
Sentenza n. 1175/6/16, dep. 30/09/2016
6. Contraddittorio preventivo - Richiesta di documentazione - Accertamento con adesione
Sentenza n. 1427/5/16, dep. 23/11/2016
7. Operazione ispettiva e produzione del p.v.c.
Sentenza n. 1476/4/16, dep. 09/12/2016
8. Versamenti bancari non correttamente documentati
Sentenza n. 1537/4/16, dep. 19/12/2016
9. Svalutazione a zero di un credito
Sentenza n.1608/3/16, dep. 27/12/2016
10. Accessi, ispezioni e verifiche – Verbale di chiusura delle operazioni

[Sentenza n. 1/5/17, dep. 11/01/2017](#)

11. [Cancellazione dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte](#)
[Sentenza n. 9/1/17, dep. 12/01/2017](#)
12. [Accertamento – Livello minimo di sussistenza](#)
[Sentenza n. 12/1/17, dep. 12/01/2017](#)
13. [Redditometro – Disinvestimenti patrimoniali – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 13/1/17, dep. 12/01/2017](#)
14. [Deducibilità - Principio d'inerenza](#)
[Sentenza n. 21/4/17, dep. 12/01/2017](#)
15. [Contraddittorio preventivo - Accertamento](#)
[Sentenza n. 30/1/17, dep. 13/01/2017](#)
16. [“Vecchio” redditometro – Elementi indiziari](#)
[Sentenza n. 30/1/17, dep. 13/01/2017](#)
17. [Redditometro – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 31/4/17, dep. 13/01/2017](#)
18. [Attività non commerciale A.S.D. – Presupposti - Documentazione](#)
[Sentenza n. 52/2/17 dep. 16/01/2017](#)
19. [Sopravvenienze passive – Presupposti](#)
[Sentenza, n. 83/6/17, dep. 18/01/2017](#)
20. [Componenti negativi – Deducibilità - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia](#)
[Sentenza n. 89/7/17, dep. 19/01/2017](#)
21. [Cancellazione della società - Responsabilità dei soci](#)
[Sentenza n. 101/7/17, dep. 20/01/2017](#)

22. [Incrementi patrimoniali - Scoperto bancario](#)
[Sentenza n. 103/5/17, dep. 20/01/2017](#)
23. [Studi di settore – Elementi](#)
[Sentenza n. 113/5/17, dep. 23/01/2017](#)
24. [Componenti negativi – Prova- Deducibilità](#)
[Sentenza n. 121/3/17, dep. 23/01/2017](#)
25. [Incrementi patrimoniali – Altri indici di capacità contributiva](#)
[Sentenza n. 122/2/17, dep. 23/01/2017](#)
26. [Avviso di accertamento – Responsabilità del socio](#)
[Sentenza n. 126/2/17, dep. 23/01/2017](#)
27. [Associazione sportiva e benefici fiscali – Accertamento delega di firma](#)
[Sentenza n. 129/4/17, dep. 23/01/2017](#)
28. [Accertamento bancario – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 130/2/17, dep. 23/01/2017](#)
29. [Componenti negativi - Deducibilità](#)
[Sentenza n. 134/2/17, dep. 23/01/2017](#)
30. [Accertamento Giochi-Lotterie - Base imponibile - Presupposto territoriale - Presupposto oggettivo](#)
[Sentenza n. 135/38/17, dep. 23/01/2017](#)
31. [Imposta unica sulle scommesse – Soggetto passivo](#)
[Sentenza n. 135/38/17, dep. 23/01/2017](#)
32. [Accertamento sintetico – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 153/2/17, dep. 26/01/2017](#)
33. [Spesa per sponsorizzazioni - Corrispettivo](#)
[Sentenza n. 183/7/17, dep. 03/02/2017](#)

34. [Redditometro - Beni-indice - Presunzioni](#)
[Sentenza n. 193/2/17, dep. 07/02/2017](#)
35. ['Vecchio' redditometro – Onere probatorio](#)
[Sentenza n. 202/3/17, dep. 07/02/2017](#)
36. [Studio di settore - Codice di attività errato - Accertamento annullabile](#)
[Sentenza n. 203/3/17, dep. 07/02/2017](#)
37. [Inattendibilità delle scritture contabili](#)
[Sentenza n. 207/1/17, dep. 08/02/2017](#)
38. [Associazioni sportive dilettantistiche – Cessazione](#)
[Sentenza n. 221/5/17, dep. 09/02/2017](#)
39. [Accertamento induttivo – Società in liquidazione](#)
[Sentenza n. 222/2/17, dep. 09/02/2017](#)
40. ['Vecchio' redditometro – Presunzioni semplici](#)
[Sentenza n. 225/2/17, dep. 09/02/2017](#)
41. [Determinazione del reddito – Coefficienti](#)
[Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017](#)
42. [Accertamento del reddito con metodo sintetico](#)
[Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017](#)
43. [Parametri di riferimento – Presunzione semplice](#)
[Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017](#)
44. [Redditometro – Incrementi patrimoniali](#)
[Sentenza n. 260/2/17, dep. 20/02/2017](#)
45. [Art. 12 l. 212/2000 – Garanzia](#)
[Sentenza n. 261/2/17, dep. 20/02/2017](#)

46. [Accertamento - Istanza di accertamento con adesione](#)
[Sentenza n. 276/5/17, dep. 21/02/2017](#)
47. ['Nuovo' redditometro - Onere della prova](#)
[Sentenza n. 280/7/17, dep. 22/02/2017](#)
48. [Autolavaggio - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia](#)
[Sentenza n. 281/7/17, dep. 22/02/2017](#)
49. ['Vecchio' redditometro – Coniugi – Spese familiari](#)
[Sentenza n. 290/1/17, dep. 22/02/2017](#)
50. [Tributi non armonizzati - Obbligo del contraddittorio – Non sussiste](#)
[Sentenza n. 292/1/17, dep. 22/02/2017](#)
51. ['Vecchio' redditometro - Onere della prova](#)
[Sentenza n. 318/5/17, dep. 23/02/2017](#)
52. [Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati](#)
[Sentenza n. 348/2/17, dep. 28/02/2017](#)
53. [Studi di settore - Valenza probatoria](#)
[Sentenza n. 360/3/17, dep. 28/02/2017](#)
54. [Documentazione extracontabile - Valore probatorio](#)
[Sentenza n. 364/3/17, dep. 28/02/2017](#)
55. [Avviso di Accertamento – TFM -TFR](#)
[Sentenza n. 369/2/17, dep. 06/03/2017](#)
56. [Determinazione del reddito- Inattendibilità delle scritture contabili](#)
[Sentenza n. 371/5/17, dep. 06/03/2017](#)
57. [Avviso di accertamento – Delega](#)



- Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017
58. Avviso di Accertamento - Termine dilatorio
Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017
59. Cancellazione dal registro delle imprese
Sentenza n. 380/6/17, dep. 07/03/2017
60. Accertamento bancario - Onere della prova a carico del contribuente
Sentenza n. 386/7/17, dep. 07/03/2017
61. Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali
Sentenza n. 387/7/17, dep. 07/03/2017
62. Spese valutate dal 'nuovo' redditometro - Prova
Sentenza n. 393/7/17, dep. 07/03/2017
63. Quote di ammortamento – Spese di manutenzione non deducibili
Sentenza n. 396/5/17, dep. 08/03/2017
64. Utilizzo degli elementi acquisiti dalla Lista Falciani
Sentenza n. 404/4/17, dep. 08/03/2017
65. Accertamento bancario - Autorizzazione a procedere
Sentenza n. 414/4/17, dep. 08/03/2017
66. Plusvalenze - Cessioni di terreni edificabili
Sentenza n. 432/3/17, dep. 13/03/2017
67. Ammortamento beni materiali - Insussistenza
Sentenza n. 443/6/17, dep. 16/03/2017
68. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Onere della prova
Sentenza n. 448/5/17, dep. 16/03/2017

69. [Atti emessi dall'Amministrazione - Sottoscrizione degli avvisi di accertamento](#)
[Sentenza n. 455/2/17, dep. 16/03/2017](#)
70. [Studi di settore - Carenza dei presupposti e inapplicabilità della metodologia](#)
[Sentenza n. 461/5/17, dep. 17/03/2017](#)
71. [Avviso di Accertamento – Associazione sportiva](#)
[Sentenza n. 472/2/17, dep. 20/03/2017](#)
72. [Movimentazioni del conto corrente](#)
[Sentenza n. 475/2/17, dep. 20/03/2017](#)
73. [Determinazione dell'avviamento](#)
[Sentenza n. 481/1/17, dep. 22/03/2017](#)
74. [Accertamento - Società Sportiva Dilettantistica](#)
[Sentenza n. 508/4/17, dep. 29/03/2017](#)
75. [Accertamento - Società Sportiva Dilettantistica](#)
[Sentenza n. 508/4/17, dep. 29/03/2017](#)
76. [Avviso di Accertamento - Convenzione Italia/Germania](#)
[Sentenza n. 510/1/17, dep. 29/03/2017](#)
77. [Azione accertatrice - Obblighi dell'amministrazione tributaria](#)
[Sentenza n. 515/1/17, dep. 31/03/2017](#)
78. [Avviso di Accertamento - Statuto del contribuente](#)
[Sentenza n. 516/1/17, dep. 03/04/2017](#)
79. [Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Contabilità inattendibile](#)
[Sentenza n. 520/1/17, dep. 03/04/2017](#)
80. [Agevolazioni A.S.D. - Decadenza](#)

- [Sentenza n. 526/2/17, dep. 03/04/2017](#)
81. [Ricostruzione analitico-induttiva ricavi – Metodologia](#)
[Sentenza n. 527/2/17, dep. 03/04/2017](#)
82. [Società non operative - Presupposti](#)
[Sentenza n. 531/5/17, dep. 05/04/2017](#)
83. [Comportamenti anti-economici del contribuente](#)
[Sentenza n. 533/1/17, dep. 05/04/2017](#)
84. [Accertamento bancario - Dichiarazioni di terzi - Valenza probatoria](#)
[Sentenza n. 556/4/17, dep. 05/04/2017](#)
85. [Avviso di Accertamento – Prestazioni di servizi](#)
[Sentenza n. 557/7/17, dep. 05/04/2017](#)
86. [Avviso di Accertamento - Mandatari](#)
[Sentenza n. 557/7/17, dep. 05/04/2017](#)
87. [Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza](#)
[Sentenza n. 591/3/17, dep. 11/04/2017](#)
88. [Responsabilità del liquidatore](#)
[Sentenza n. 593/3/17, dep. 11/04/2017](#)
89. [Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte](#)
[Sentenza n. 594/3/17, dep. 11/04/2017](#)
90. [A.S.D. - Agevolazioni a favore - Presupposti](#)
[Sentenza n. 600/3/17, dep. 11/04/2017](#)
91. [Verifiche “a tavolino” – Inapplicabilità termine di 60 gg. per presentazione osservazioni](#)
[Sentenza n. 628/2/17, dep. 13/04/2017](#)

92. [Plusvalenza - Cessione di terreno edificabile - Tassazione per competenza](#)
[Sentenza n. 636/3/17, dep. 13/04/2017](#)
93. [Reddito di fabbricati – Titolarità del bene](#)
[Sentenza n. 647/1/17, dep. 14/04/2017](#)
94. [Studi di settore - Valenza probatoria](#)
[Sentenza n. 658/5/17, dep. 18/04/2017](#)
95. [Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Omessa dichiarazione](#)
[Sentenza n. 659/2/17, dep. 18/04/2017](#)
96. [Accertamento analitico-induttivo ricavi - Metodologia](#)
[Sentenza n. 663/2/17, dep. 18/04/2017](#)
97. [Capacità contributiva - Determinazione sintetica del reddito](#)
[Sentenza n. 666/5/17, dep. 18/04/2017](#)
98. [Perdite su crediti – Deducibilità- Documenti necessari](#)
[Sentenza n. 700/5/17, dep. 03/05/2017](#)
99. [Scostamento dagli studi di settore - Prova](#)
[Sentenza n. 710/6/17, dep. 03/05/2017](#)
100. [Costi - Obbligo di documentazione](#)
[Sentenza n. 719/6/17, dep. 04/05/2017](#)
101. [Accertamento sintetico - Elementi indice di capacità contributiva](#)
[Sentenza n. 737/1/17, dep. 05/05/2017](#)
102. [Avviso di Accertamento - Deducibilità di costi](#)
[Sentenza n. 741/1/17, dep. 10/05/2017](#)
103. [Avviso di Accertamento – Società non operative](#)
[Sentenza n. 742/1/17, dep. 10/05/2017](#)





104. Spese deducibili - Percentuale applicabile sul costo complessivo
Sentenza n. 750/6/17, dep. 10/05/2017
105. Omessa contabilizzazione di fatture attive e passive
Sentenza n. 752/6/17, dep. 10/05/2017
106. Società di comodo relativa a impresa agricola
Sentenza n. 753/6/17, dep. 10/05/2017
107. Accantonamenti TFM amministratori - Deducibilità
Sentenza n. 761/4/17, dep. 11/05/2017
108. Ricarico medio - Antieconomicità
Sentenza n. 777/2/17, dep. 12/05/2017
109. Cancellazione della società dal registro delle imprese – Trust - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte
Sentenza n. 807/7/17, dep. 18/05/2017
110. Accertamento con adesione - Mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo
Sentenza n. 820/1/17, dep. 19/05/2017
111. Mancata presentazione della dichiarazione da parte del professionista - Responsabilità
Sentenza n. 839/7/17, dep. 24/05/2017
112. Gestione di macchine da gioco - Documentazione extracontabile - Valore probatorio
Sentenza n. 842/7/17, dep. 24/05/2017
113. Associazione – Qualifica di ente non commerciale
Sentenza n. 846/7/17, dep. 24/05/2017
114. Responsabile del procedimento di accertamento e di riscossione coattiva - Insussistenza

[Sentenza n. 858/4/17, dep. 24/05/2017](#)



115. [Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali](#)
[Sentenza n. 865/1/17, dep. 26/05/2017](#)
116. [Società estinta – Effetto successorio in capo ai soci](#)
[Sentenza n. 888/4/17, dep. 05/06/2017](#)
117. [Restituzione delle provvigioni da parte dell'agente di assicurazioni - Costi](#)
[Sentenza n. 889/4/17, dep. 05/06/2017](#)
118. [Motivazione nell'Avviso di liquidazione](#)
[Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017](#)
119. [Interessi passivi - Deducibilità](#)
[Sentenza n. 913/6/17, dep. 07/06/2017](#)
120. [Accertamento bancario - Versamenti e prelievi - Valenza probatoria](#)
[Sentenza n. 972/3/17, dep. 15/06/2017](#)
121. [A.S.D. - Agevolazioni tributarie – Attività commerciale](#)
[Sentenza n. 988/5/17, dep. 20/06/2017](#)
122. [Soggetti IAS - Omessa contabilizzazione di ricavi](#)
[Sentenza n. 1009/2/17, dep. 22/06/2017](#)
123. [Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza](#)
[Sentenza n. 1034/3/17, dep. 30/06/2017](#)
124. [Costi riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti](#)
[Sentenza n. 1034/3/17, dep. 30/06/2017](#)
125. [Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza](#)
[Sentenza n. 1036/3/17, dep. 30/06/2017](#)

AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI

126. [Accertamento con adesione – Decadenza dal beneficio della dilazione](#)
[Sentenza n. 1055/6/16, dep. 19/08/2016](#)
127. [Agevolazioni per la prima casa - Atto contestuale alla donazione di altro immobile di proprietà](#)
[Sentenza n. 1164/5/16, dep. 29/09/2016](#)
128. [Associazione sportiva dilettantistica - Agevolazioni fiscali – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 62/2/17, dep. 16/01/2017](#)
129. [Operazioni di credito a medio e lungo termine - Esenzione](#)
[Sentenza n. 114/5/17, dep. 23/01/2017](#)
130. [Associazione - Agevolazioni](#)
[Sentenza n. 129/4/17, dep. 23/01/2017](#)
131. [Mancata istanza di sgravio delle sanzioni](#)
[Sentenza n. 525/2/17, dep. 03/04/2017](#)
132. [Beneficio fiscale](#)
[Sentenza n. 525/2/17, dep. 03/04/2017](#)
133. [Imprenditore agricolo professionale - Decadenza dalle agevolazioni fiscali](#)
[Sentenza n. 561/3/17, dep. 05/04/2017](#)
134. [Detrazione per ristrutturazione edilizia](#)
[Sentenza n. 586/7/17, dep. 10/04/2017](#)

135. [Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico - Presupposti](#)
[Sentenza n. 621/6/17, dep. 12/04/2017](#)
136. [Regime fiscale agevolato dei trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati](#)
[Sentenza n. 638/2/17, dep. 13/04/2017](#)
137. [Agevolazioni e benefici](#)
[Sentenza n. 736/1/17, dep. 05/05/2017](#)
138. [Dichiarazione dei redditi congiunta \(coniugi\) - Detrazione di imposta per interventi di risparmio energetico](#)
[Sentenza n. 744/1/17, dep. 10/05/2017](#)
139. [Detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni - Presupposti](#)
[Sentenza n. 911/6/17, dep. 07/06/2017](#)
140. [Agevolazione fiscale - Criterio del "tempus regit actum"](#)
[Sentenza n. 918/4/17, dep. 08/06/2017](#)



CATASTO

141. [Attribuzione della classe catastale - Metodologia](#)
[Sentenza n. 189/2/17, dep. 07/02/2017](#)
142. [Accertamento catastale - Decadenza dal potere accertativo](#)
[Sentenza n. 238/1/17, dep. 15/02/2017](#)
143. [Accertamenti catastali - Immobili "fieristici"](#)
[Sentenza n. 312/3/17, dep. 22/02/2017](#)
144. [Avviso di Liquidazione Imposte ipotecarie-Catastali](#)
[Sentenza n. 374/5/17, dep. 06/03/2017](#)

145. [Parametri OMI](#)
[Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017](#)
146. [Classamento – Beni in categoria D – Motivazione](#)
[Sentenza n. 529/5/17, dep. 04/04/2017](#)
147. [Accertamento catastale – Motivazione sufficiente](#)
[Sentenza n. 694/3/17, dep. 21/04/2017](#)
148. [Categoria catastale – Impianti di risalita](#)
[Sentenza n. 696/3/17, dep. 02/05/2017](#)
149. [Accertamenti catastali - Attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA](#)
[Sentenza n. 928/4/17, dep. 13/06/2017](#)

CONCESSIONI GOVERNATIVE

150. [Imposta unica sulle scommesse – Soggetto passivo](#)
[Sentenza n. 135/38/17, dep. 23/01/2017](#)
151. [Accise – Imposta addizionale provinciale energia elettrica](#)
[Sentenza n. 413/4/17, dep. 08/03/2017](#)
152. [Accise – Energia autoprodotta](#)
[Sentenza n. 845/07/17, dep. 24/05/2017](#)
153. [Accisa – Istanza di rimborso.](#)
[Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017](#)
154. [Accise – Finalità dell'imposta.](#)
[Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017](#)

155. [Accise -Energia Elettrica – Soggetti](#)
[Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017](#)
156. [Elusione imposta di fabbricazione oli minerali - Prescrizione](#)
[Sentenza n. 905/6/17, dep. 07/06/2017](#)



CONTENZIOSO

157. [Atti impugnabili - Diniego dell'Amministrazione Finanziaria all'autotutela](#)
[Sentenza n. 1034/31/16, dep. 02 /08/2016](#)
158. [Legittimazione processuale – Fallimento](#)
[Sentenza n. 1039/4/16, dep. 02/08/2016](#)
159. [Atti impugnabili - pretesa tributaria](#)
[Sentenza n. 1048/22/16, dep. 08/08/2016](#)
160. [Motivi nuovi](#)
[Sentenza n. 1049/22/16, dep. 08/08/2016](#)
161. [Richiesta documenti e informazioni - Produzione tardiva in fase contenziosa](#)
[Sentenza n. 1069/4/16, dep. 14/09/2016](#)
162. [Difetto di giurisdizione - Pignoramento presso terzi](#)
[Sentenza n. 1157/36/16, dep. 28/09/2016](#)
163. [Sentenza ultra petita rispetto alla domanda del ricorrente.](#)
[Sentenza n. 1187/6/16, dep. 05/10/2016](#)
164. [Motivi di impugnazione espressi nel ricorso introduttivo - Ammissibilità di un appello](#)
[Sentenza n. 1402/1/16, dep. 21/11/2016](#)

165. [Tardività dell'impugnazione- Erronea informazione di poste italiane](#)
[Sentenza n. 1402/1/16, dep. 21/11/2016](#)
166. [Mancato rispetto del termine dei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di reclamo/ mediazione](#)
[Sentenza n. 1430/1/16, dep. 24/11/2016](#)
167. [Inammissibilità del ricorso - Rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 2/5/17, dep. 11/01/2017](#)
168. [Sentenza penale di assoluzione - Valenza probatoria nel giudizio tributario](#)
[Sentenza n. 87/7/17, dep. 19/01/2017](#)
169. [Inammissibilità – Mancata procura](#)
[Sentenza n. 95/7/17, dep. 19/01/2017](#)
170. [Inammissibilità – mancata sottoscrizione](#)
[Sentenza n. 95/7/17, dep. 19/01/2017](#)
171. [Impugnabilità - Interpello disapplicativo](#)
[Sentenza n. 97/7/17, dep. 19/01/2017](#)
172. [Accertamento - Elementi acquisiti in sede penale - Validità](#)
[Sentenza n. 99/7/17, dep. 20/01/2017](#)
173. [Liquidazione delle spese di giudizio](#)
[Sentenza n. 124/2/17, dep. 23/01/2017](#)
174. [Processo – Interesse ad agire](#)
[Sentenza n. 145/07/17, dep. 25/01/2017](#)
175. [Interpello disapplicativo – Impugnabilità - Non sussiste](#)
[Sentenza n. 145/7/17, dep. 25/01/2017](#)

176. Documenti non esibiti - Inutilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa
Sentenza n. 179/7/17, dep. 03/02/2017
177. Omessa notifica atto presupposto - Impugnabilità atto consequenziale
Sentenza n. 191/2/17, dep. 07/02/2017
178. Omessa impugnazione nel termine – Atto inoppugnabile
Sentenza n. 224/2/17, dep. 09/02/2017
179. Accertamento con adesione - Termine per la proposizione del ricorso
Sentenza n. 252/1/17, dep. 17/02/2017
180. Processo tributario – Nuove prove
Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017
181. Processo tributario – Parti
Sentenza n. 275/2/17, dep. 21/02/2017
182. Inammissibilità del ricorso – remissione in termini
Sentenza n. 276/5/17, dep. 21/02/2017
183. Motivazione della sentenza - Procedimenti riuniti
Sentenza n. 289/7/17, dep. 22/02/2017
184. Autotutela
Sentenza n. 331/1/17, dep. 24/02/2017
185. Atti impugnabili - Diniego - Revoca Agevolazioni - Rateizzazione
Sentenza n. 346/2/17, dep. 28/02/2017
186. Spese di lite
Sentenza n. 349/2/17, dep. 28/02/2017
187. Iscrizione ipotecaria – Aspetti fiscali

- [Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017](#)
188. [Eccezione di inammissibilità di un appello](#)
[Sentenza n. 379/1/17, dep. 07/03/2017](#)
189. [Valutazione analitica delle risultanze processuali - Potestà del Giudice di appello](#)
[Sentenza n. 382/5/17, dep. 07/03/2017](#)
190. [Appello – Passaggio in giudicato](#)
[Sentenza n. 398/5/17, dep. 08/03/2017](#)
191. [Valutazione delle risultanze processuali](#)
[Sentenza n. 404/4/17, dep. 08/03/2017](#)
192. [Ricorso - Termine per la proposizione](#)
[Sentenza n. 415/4/17, dep. 8/3/2017](#)
193. [Rapporti tra processo penale e processo tributario](#)
[Sentenza n. 430/3/17, dep. 13/03/17](#)
194. [Motivi espressi per relationem ad altro ricorso allegato – Società e soci – Ammissibilità](#)
[Sentenza n. 467/2/17, dep. 20/03/2017](#)
195. [Illegittimità costituzionale e efficacia retroattiva](#)
[Sentenza n. 470/2/17, dep. 20/03/2017](#)
196. [Contenzioso – Atti impugnabili](#)
[Sentenza n. 474/2/17, dep. 20/03/2017](#)
197. [Appello - Produzione di nuovi documenti](#)
[Sentenza n. 515/1/17, dep. 31/03/2017](#)
198. [Processo – Spese di giustizia](#)
[Sentenza n.521/2/17, dep. 03/04/2017](#)
199. [Contenzioso - Revocazione della sentenza](#)

[Sentenza n. 560/7/17, dep. 05/04/2017](#)



200. [Parti nel processo tributario](#)
[Sentenza n. 606/1/17, dep. 12/04/2017](#)
201. [Termini processuali](#)
[Sentenza n. 647/1/17, dep. 14/04/2017](#)
202. [Atti impugnabili – Diniego di autotutela](#)
[Sentenza n. 705/6/17, dep. 03/05/2017](#)
203. [Circolare dell'A.E. interpretativa di una norma tributaria](#)
[Sentenza n. 736/1/17, dep. 05/05/2017](#)
204. [Processo – Spese di giudizio](#)
[Sentenza n. 741/1/17, dep. 10/05/2017](#)
205. [Assenza di certificazione dell'autenticità della firma per procura](#)
[Sentenza n. 820/1/17, dep. 19/05/2017](#)
206. [Accertamento con adesione - Ricorso - Termine per la proposizione](#)
[Sentenza n. 821/1/17, dep. 19/05/2017](#)
207. [Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio](#)
[Sentenza n. 840/7/17, dep. 24/05/2017](#)
208. [Interpello disapplicativo - Impugnabilità](#)
[Sentenza n. 982/2/17, dep. 16/06/2017](#)
209. [Sentenza penale - Valenza probatoria nel giudizio tributario](#)
[Sentenza n. 989/5/17, dep. 20/06/2017](#)

- 210. [Diniego di rimborso - IMU versata da A.T.C.](#)
[Sentenza n. 1127/1/16, dep. 27/09/2016](#)

- 211. [ICI terreni utilizzati come cave](#)
[Sentenza n. 1473/5/16, dep. 07/12/2016](#)

- 212. [Avviso di accertamento TARSU/TIA](#)
[Sentenza n. 116/2/17, dep. 23/01/2017](#)

- 213. [I.C.I. - Distinzione tra valore di un'area e prezzo di compravendita - Insussistenza dell'obbligo di allegazione documenti](#)
[Sentenza n. 124/2/17, dep. 23/01/2017](#)

- 214. [Immobili ATC destinati ad edilizia sociale – Esenzione](#)
[Sentenza n. 212/7/17, dep. 08/02/2017](#)

- 215. [Diniego rimborso IMU](#)
[Sentenza n. 397/4/17, dep. 08/03/2017](#)

- 216. [Diniego rimborso IMU](#)
[Sentenza n. 410/4/17, dep. 08/03/2017](#)

- 217. [IMU - Immobile acquisito in leasing ma non ancora nelle disponibilità del soggetto passivo](#)
[Sentenza n. 760/1/17, dep. 11/05/2017](#)

- 218. [ICI, diniego di rimborso- Terreni agricoli - Termine di decadenza](#)
[Sentenza n. 886/4/17, dep. 05/06/2017](#)

- 219. [Immobili ATC](#)
[Sentenza n. 899/6/17, dep. 07/06/2017](#)

IRAP

- 220. [Ruolo IRAP - Medico convenzionato con P.A.S.L.](#)
[Sentenza n. 1358/5/16, dep. 10/11/2016](#)
- 221. [IRAP - Soggetti passivi](#)
[Sentenza n. 228/5/17, dep. 09/02/2017](#)
- 222. [Rappresentante di commercio - IRAP - Presupposti](#)
[Sentenza n. 241/4/17, dep. 15/02/2017](#)
- 223. [Irap – Soggetti passivi - Commercio al dettaglio di generi di monopolio](#)
[Sentenza n. 545/2/17, dep. 05/04/2017](#)
- 224. [IRAP - Amministratore di società](#)
[Sentenza n. 798/5/17, dep. 15/05/2017](#)
- 225. [Società sportiva - Plusvalenze derivanti dalla cessione di atleti professionisti](#)
[Sentenza n. 825/5/17, dep. 22/05/2017](#)

IRES

- 226. [Costi riconducibili a operazioni inesistenti - Indeducibilità](#)
[Sentenza n. 39/6/17, dep. 13/01/2017](#)
- 227. [Detassazione per investimenti ambientali](#)
[Sentenza n. 240/1/17, dep. 15/02/2017](#)

228. [Sopravvenienza attiva – Assoggettamento ad imposizione](#)
[Sentenza n. 285/1/17, dep. 22/02/2017](#)
229. [Consolidato nazionale](#)
[Sentenza n. 322/5/17, dep. 23/02/2017](#)
230. [Deducibilità dei costi – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 468/2/17, dep. 20/03/2017](#)
231. [Diniego rimborso IRES - Attività amministrativa vincolata](#)
[Sentenza n. 470/2/17, dep. 20/03/2017](#)
232. [Ente ecclesiastico - Attività commerciale con fine di lucro](#)
[Sentenza n. 895/3/17, dep. 06/06/2017](#)



IRPEF

233. [Accertamento – Investimenti e attività estere non dichiarate nel modello RW](#)
[Sentenza n. 1131/1/16, dep. 27/09/2016](#)
234. [Costi - Obbligo di documentazione](#)
[Sentenza n. 11/1/17, dep. 12/01/2017](#)
235. [Richiesta di rimborso ex art. 33 d.l. n. 78/2010 – Spetta](#)
[Sentenza n. 37/4/17, dep. 13/01/2017](#)
236. [Impresa familiare – Criteri di imputazione dei redditi](#)
[Sentenza n. 59/1/17, dep. 16/01/2017](#)
237. [Fondo Pensione - Ritenute operate in eccesso](#)
[Sentenza n. 112/3/17, dep. 20/01/2017](#)
238. [Rettifica delle dichiarazioni dei redditi - Metodologia](#)

- [Sentenza n. 139/7/17, dep. 23/01/2017](#)
239. [Redditi prodotti in Italia – Soggetto non residente](#)
[Sentenza n. 161/1/17, dep. 02/02/2017](#)
240. [Detraibilità delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza](#)
[Sentenza n. 163/1/17, dep. 02/02/2017](#)
241. [Detrazioni per carichi di famiglia - Presupposti](#)
[Sentenza n. 178/7/17, dep. 03/02/2017](#)
242. [Attività commerciali non esercitate abitualmente](#)
[Sentenza n. 206/1/17, dep. 08/02/2017](#)
243. [Impresa familiare - Imputazione dei redditi](#)
[Sentenza n. 223/2/17, dep. 09/02/2017](#)
244. [Componenti negativi di reddito – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 229/5/17, dep. 09/02/2017](#)
245. [Plusvalenza - Principio di cassa](#)
[Sentenza n. 248/1/17, dep. 15/02/2017](#)
246. [Reddito esente – Tassazione separata](#)
[Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017](#)
247. [Locazione con clausola di trasferimento della proprietà - Principio di competenza](#)
[Sentenza n. 267/2/17, dep. 29/03/2017](#)
248. [Prestazione accessoria di tentata vendita - Ritenute su provvigioni](#)
[Sentenza n. 284/1/17, dep. 22/02/2017](#)
249. [Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione](#)
[Sentenza n. 301/1/17, dep. 22/02/2017](#)

250. [Rendita vitalizia - Redditi assimilati](#)
[Sentenza n. 310/3/17, dep. 22/02/2017](#)
251. [T.F.M. amministratori - Deducibilità](#)
[Sentenza n. 326/1/17, dep. 24/02/2017](#)
252. [Cessione di terreni edificabili - Valore Plusvalenza](#)
[Sentenza n. 335/4/17, dep. 24/02/2017](#)
253. [Fondi pensione - Trattamento tributario](#)
[Sentenza n. 355/4/17, dep. 28/2/2017](#)
254. [Quadro RW - Omessa compilazione](#)
[Sentenza n. 395/6/17, dep. 07/03/2017](#)
255. [Diniego rimborso IRPEF](#)
[Sentenza n. 411/5/17, dep.08/03/2017](#)
256. [IRPEF - Rendimento dalla PIA](#)
[Sentenza n. 425/4/17, dep. 09/03/2017](#)
257. [Fondi pensione - Trattamento tributario](#)
[Sentenza n. 436/4/17, dep. 16/03/2017](#)
258. [Redditi prodotti in forma associata - Imputazione ai soci](#)
[Sentenza n. 458/5/17, dep. 17/03/2017](#)
259. [Detrazioni per carichi di famiglia](#)
[Sentenza n. 551/6/17, dep. 05/04/2017](#)
260. [Accontamenti a TFM amministratori – Deducibilità](#)
[Sentenza n. 582/2/17, dep. 10/04/2017](#)
261. [Omessa dichiarazione - Termini](#)
[Sentenza n. 620/6/17, dep. 12/04/2017](#)
262. [Quadro RW - Omessa compilazione](#)
[Sentenza n. 651/1/17, dep. 14/04/2017](#)

263. [Trattamento di fine mandato - Irpef - Tassazione separata](#)
[Sentenza n. 751/6/17, dep. 10/05/2017](#)
264. [Redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero](#)
[Sentenza n. 915/5/17, dep. 08/06/2017](#)
265. [Plusvalenze - Indennità di esproprio](#)
[Sentenza n. 940/1/17, dep. 14/06/2017](#)

IVA

266. [Fatture per operazioni inesistenti – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 1028/4/16, dep. 02/08/ 2016](#)
267. [Riconoscimento deducibilità di costi - Onere della prova in capo al contribuente](#)
[Sentenza n. 1046/22/16, dep. 05/08/2016](#)
268. [Deposito IVA – Condizioni](#)
[Sentenza n. 1053/22/16, dep.18/08/2016](#)
269. [Rimborso IVA - Fallimento](#)
[Sentenza n. 1062/7/16, dep. 05/09/2016](#)
270. [Cessioni all'esportazione - Prova dell'uscita dal territorio dello Stato](#)
[Sentenza n. 1110/1/16, dep. 23/09/2016](#)
271. [Cessioni intracomunitarie non imponibili - Verifica esistenza cessionario comunitario](#)
[Sentenza n. 25/4/17, dep. 13/01/2017](#)
272. [Presupposto soggettivo - Esercizio di arti e professioni](#)

- [Sentenza n. 36/4/17, dep. 13/01/2017](#)
273. [IVA - Fatture per operazioni inesistenti](#)
[Sentenza n. 87/7/17, dep. 19/01/2017](#)
274. [IVA - Sospensione Rimborsi](#)
[Sentenza n. 102/7/17, dep. 20/01/2017](#)
275. [Nota di variazione IVA - Modalità](#)
[Sentenza n. 152/2/17, dep. 26/01/2017](#)
276. [Rimborsi – Controlli d’Ufficio](#)
[Sentenza n. 156/2/17, dep. 26/01/2017](#)
277. [Cessioni e prestazioni accessorie - Detraibilità](#)
[Sentenza n. 282/7/17, dep. 22/02/2017](#)
278. [Istanza di rimborso –Documentazione](#)
[Sentenza n. 295/7/17, dep. 22/02/2017](#)
279. [Rimborso eccedenza detraibile](#)
[Sentenza n. 363/3/17, dep. 28/02/2017](#)
280. [Diniego rimborso IVA](#)
[Sentenza n. 375/5/17, dep. 06/03/2017](#)
281. [Omessa presentazione della dichiarazione IVA -](#)
[Responsabilità](#)
[Sentenza n. 382/5/17, dep. 07/03/2017](#)
282. [Fatture per operazioni inesistenti – Indetraibilità](#)
[Sentenza n. 419/4/17, dep. 09/03/2017](#)
283. [Indetraibilità IVA assolta sugli acquisti](#)
[Sentenza n. 435/38/17, dep. 13/03/2017](#)
284. [Costi riconducibili ad operazioni inesistenti - Indeducibilità](#)
[Sentenza n. 450/5/17, dep. 16/03/2017](#)

285. Imprenditore agricolo - Cessione di terreni edificabili
Sentenza n. 459/5/17, dep. 17/03/2017
286. "Contratto di coassicurazione" e "Clausola di delega"-
Esenzione ed imponibilità
Sentenza n. 568/2/17, dep. 06/04/2017
287. Distruzione beni – Software
Sentenza n. 605/1/17, dep. 12/04/2017
288. Omessa dichiarazione IVA - Indebita detrazione
Sentenza n. 609/6/17, dep. 12/04/2017
289. Cessioni intracomunitarie - Trasferimento dei beni in altro
Stato membro
Sentenza n. 619/6/17, dep. 12/04/2017
290. Frode intracomunitaria nel commercio di autovetture -
Responsabilità solidale
Sentenza n. 631/2/17, dep. 13/04/2017
291. Compravendita di oro - Regime di inversione contabile -
Erroneo utilizzo dell'art. 17 c. 5 d.P.R. 633/1972
Sentenza n. 720/6/17, dep. 04/05/2017
292. Costi deducibili - Obbligo di documentazione
Sentenza n. 731/7/17, dep. 04/05/2017
293. Cessioni di opere d'arte - Abitualità e sistematicità
Sentenza n. 733/7/17, dep. 04/05/2017
294. Leasing finanziario
Sentenza n. 736/1/17, dep. 05/05/2017
295. Onere della prova deduzione di costi ritenuti
dall'Amministrazione inesistenti
Sentenza n. 745/6/17, dep. 10/05/2017

296. [Cessioni all'esportazione - Onere della prova](#)
[Sentenza n. 749/6/17, dep. 10/05/2017](#)
297. [Operazioni oggettivamente inesistenti – Indici](#)
[Sentenza n. 844/7/17, dep. 24/05/2017](#)
298. [Fatturazione consorzi](#)
[Sentenza n. 866/1/17, dep. 26/05/2017](#)
299. [Regime speciale IVA per l'editoria - Presupposti](#)
[Sentenza n. 945/1/17, dep. 14/06/2017](#)
300. [Coassicurazione - Delega alla gestione amministrativa di contratti](#)
[Sentenza n. 1032/3/17, dep. 30/06/2017](#)

NOTIFICAZIONI

301. [Legittimità della notifica per mezzo posta](#)
[Sentenza n. 1058/1/16, dep. 30/08/2016](#)
302. [Notifica di provvedimento all'amministratore della società](#)
[Sentenza n. 1536/4/16, dep. 19/12/2016](#)
303. [Notifica di cartella di pagamento per mezzo del servizio postale](#)
[Sentenza n. 1554/6/16, dep. 19/12/2016](#)
304. [Società cancellate dal registro delle imprese - Notifica](#)
[Sentenza n. 35/4/17, dep. 13/01/2017](#)
305. [Notifica – Enti locali](#)
[Sentenza n. 116/2/17, dep. 23/01/2017](#)

306. [Notifica - Società estinta](#)
[Sentenza n. 126/2/17, dep. 23/01/2017](#)
307. [Relata di notifica - Avviso di Accertamento](#)
[Sentenza n. 129/4/17, dep. 23/01/2017](#)
308. [Soggetti residenti all'estero - Vizi della notifica](#)
[Sentenza n. 188/2/17, dep. 07/02/2017](#)
309. [Notificazione - Irreperibilità relativa e assoluta](#)
[Sentenza n. 239/4/17; dep. 15/02/2017](#)
310. [Notifica cartella – Termini di decadenza](#)
[Sentenza n. 390/7/17, dep. 07/03/2017](#)
311. [Notifica - AIRE](#)
[Sentenza n. 516/1/17, dep. 03/04/2017](#)
312. [Trasferimento della residenza fiscale all'estero - Domicilio fiscale - Residenza fiscale](#)
[Sentenza n. 574/4/17, dep. 06/04/2017](#)
313. [Notifica - Temporanea irreperibilità](#)
[Sentenza n. 606/1/17, dep. 12/04/2017](#)
314. [Notifica – mezzo Posta](#)
[Sentenza n. 671/5/17, dep. 18/04/2017](#)
315. [Notifica - Variazione anagrafica](#)
[Sentenza n. 766/4/17, dep. 11/05/2017](#)
316. [Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata](#)
[Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017](#)

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE

AFFISSIONI



317. [Imposta di Pubblicità – Superficie](#)
[Sentenza n. 110/7/17, dep. 20/01/2017](#)
318. [Messaggio pubblicitario – Cabine foto automatiche](#)
[Sentenza n. 133/2/17, dep. 23/01/2017](#)
319. [Avviso di accertamento Pubblicità](#)
[Sentenza n. 454/2/17, dep. 16/03/2017](#)
320. [Spese di sponsorizzazione e pubblicità](#)
[Sentenza n. 660/2/17, dep. 18/04/2017](#)

REGISTRO

321. [Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni -
Detrazione imposta già versata](#)
[Sentenza n. 1049/22/16, dep. 08/08/2016](#)
322. [Vicende modificative del contratto di finanziamento](#)
[Sentenza n. 1072/7/16, dep. 19/09/2016](#)
323. [Liquidazione dell'imposta complementare di registro -
Imposta ipotecaria - Prescrizione e decadenza](#)
[Sentenza n. 1096/1/16, dep. 22/09/2016](#)
324. [Costituzione di trust - Assoggettamento ad imposta sulle
successioni e donazioni](#)
[Sentenza n.1609/3/16, dep. 27/12/2016](#)

325. [Cessione del diritto di superficie – Determinazione dell'imposta](#)
[Sentenza n. 28/1/17, dep. 13/01/2017](#)
326. [Terreno edificabile - Rettifica valore](#)
[Sentenza n. 125/2/17 dep. 23/01/2017](#)
327. [Scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso - Requisiti](#)
[Sentenza n. 140/7/17, dep. 23/01/2017](#)
328. [Trust - Applicazione dell'imposta](#)
[Sentenza n. 150/2/17, dep. 26/01/2017](#)
329. [Finanziamenti effettuati dai soci - Modalità di tassazione](#)
[Sentenza n. 167/7/17, dep. 03/02/2017](#)
330. [Registro – Pertinenze](#)
[Sentenza n. 214/6/17, dep. 08/02/2017](#)
331. [Operazioni di credito a medio e lungo termine – Esenzione d'imposta](#)
[Sentenza n. 344/1/17, dep. 27/2/2017](#)
332. [Imposta di Registro](#)
[Sentenza n. 372/5/17, dep. 06/03/2017](#)
333. [Costituzione di trust - Applicazione dell'imposta](#)
[Sentenza n. 452/2/17, dep. 16/03/2017](#)
334. [Conferimento di immobili situati in territorio italiano a favore di una società estera – Liquidazione dell'imposta di registro](#)
[Sentenza n. 456/3/17, dep. 16/03/2017](#)
335. [Cessione di azienda- Debiti relativi al personale dipendente- Deducibilità](#)
[Sentenza n. 581/7/17, dep. 10/04/2017](#)

336. Vendita all'incanto - Prezzo di aggiudicazione - Base imponibile
Sentenza n. 630/2/17, dep. 13/04/2017
337. Contratto di espromissione – Estinzione di mutuo altrui – Imposta non dovuta
Sentenza n. 717/5/17, dep. 04/05/2017
338. Natura di un atto giuridico di trasferimento - Imposta di registro
Sentenza n. 721/6/17, dep. 04/05/2017
339. Soggetti passivi - Art. 57 d.P.R. 131/1986
Sentenza n. 778/2/17, dep. 12/05/2017
340. Registro - Beni nella cessione di ramo d'azienda
Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017
341. Registro - Decadenza del potere accertativo
Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017
342. Omissione del contraddittorio
Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017
343. Riqualificazione in cessione di singoli beni soggetti ad imposta
Sentenza n. 962/7/17, dep. 15/06/2017
344. Applicazione imposta - Natura ed effetti giuridici prodotti dall'atto
Sentenza n. 973/3/17, dep. 15/06/2017

RISCOSSIONI

345. [Riscossione frazionata in pendenza di giudizio](#)
[Sentenza n. 151/2/17, dep. 26/01/2017](#)
346. [Cartella esattoriale – Responsabilità dei soci](#)
[Sentenza n.521/2/17, dep. 03/04/2017](#)
347. [Recupero credito erariale in concordato preventivo](#)
[Sentenza n. 759/1/17, dep. 10/05/2017](#)
348. [Cartella di pagamento - Responsabili del procedimento e della cartella](#)
[Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017](#)
349. [Cartella di pagamento - Indicazione degli interessi](#)
[Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017](#)
350. [Cartella di pagamento - Motivazione della cartella esattoriale](#)
[Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017](#)
351. [Cartella di pagamento - Aggio](#)
[Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017](#)
352. [Cartella di pagamento - Altro](#)
[Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017](#)

TARSU

353. [Determinazione tariffa - Base annua](#)
[Sentenza n. 800/5/17, dep. 15/05/2017](#)

TERMINI

- 354. [Raddoppio dei termini - Operazioni inesistenti](#)
[Sentenza n. 1176/6/16, dep. 30/09/2016](#)
- 355. [Termine di decadenza per la registrazione di verbali di società avente effetto patrimoniale](#)
[Sentenza n. 1479/4/16, dep. 09/12/2016](#)
- 356. [Accertamento – Termini – Raddoppio](#)
[Sentenza n. 1/5/17, dep. 11/01/2017](#)
- 357. [Raddoppio dei termini - Decadenza](#)
[Sentenza n. 25/4/17, dep. 13/01/2017](#)
- 358. [Decadenza dei termini](#)
[Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017](#)
- 359. [Termini per l'emissione dell'Avviso di Accertamento - Applicazione del termine dilatorio](#)
[Sentenza n. 367/22/17, dep. 03/03/2017](#)
- 360. [Istanza di rimborso - Prescrizione](#)
[Sentenza n. 373/5/17, dep. 06/03/2017](#)
- 361. [Potere accertativo dell'Ufficio](#)
[Sentenza n. 404/4/17, dep. 08/03/2017](#)
- 362. [Imposta di successione – Termini](#)
[Sentenza n. 417/4/17, dep.08/03/2017](#)
- 363. [Responsabilità solidale del cessionario di azienda per i debiti tributari del cedente](#)
[Sentenza n. 676/5/17, dep. 19/04/2017](#)

364. [Particolare e motivata urgenza per l'emissione dell'avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 731/7/17, dep. 04/05/2017](#)
365. [Prescrizione del debito tributario derivante da tributi locali](#)
[Sentenza n. 739/1/17, dep. 08/05/2017](#)
366. [Termini di decadenza a seguito di sentenza](#)
[Sentenza n. 886/4/17, dep. 05/06/2017](#)
367. [Termine – Rimborso Accisa](#)
[Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017](#)



VARIE

368. [Canone televisivo - Competenza territoriale](#)
[Sentenza 1140/1/16, dep. 27/09/2016](#)
369. [Detrazione di imposta – Procedura concorsuale](#)
[Sentenza n. 231/5/17, dep. 09/02/2017](#)
370. [Contributo per opere stradali - Qualificazione](#)
[Sentenza n. 277/5/17, dep. 21/02/2017](#)
371. [Imposta di successione - Emendabilità degli errori](#)
[Sentenza n. 417/4/17, dep.08/03/2017](#)
372. [Agenzia assicurativa - Rivalsa agenti](#)
[Sentenza n. 538/1/17, dep. 05/04/2017](#)
373. [Liquidazione imposta di successione](#)
[Sentenza n. 1028/1/17, dep. 28/06/2017](#)

VIOLAZIONI

- 374. [Omesso o tardivo versamento - Sanzioni tributarie](#)
[Sentenza n. 1073/38/16, dep. 20/09/2016](#)

- 375. [Irrogazione delle sanzioni](#)
[Sentenza n. 124/2/17, dep. 23/01/2017](#)

- 376. [Sanzioni – Procedura concorsuale](#)
[Sentenza n. 231/5/17; dep. 09/02/2017](#)

- 377. [Compensazioni dei crediti d'imposta - Superamento del limite - Sanzioni](#)
[Sentenza n. 488/7/17, dep. 22/03/2017](#)

- 378. [Associazioni sportive dilettantistiche - Regime sanzionatorio](#)
[Sentenza n. 943/4/17, dep. 14/06/2017](#)

ACCERTAMENTO

1. Indagini bancarie - Versamenti - Presunzione Legale

Sentenza n. 1075/38/16, dep. 20/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Maiorca

Accertamento - Indagini bancarie - Versamenti - Presunzione Legale - Inapplicabile - Art. 32 d.P.R. 600/1973

Nell'ambito delle indagini bancarie effettuate nei confronti di lavoratori autonomi, l'inapplicabilità della presunzione legale nei prelevamenti, come riconosciuto dalla Corte di Costituzionale con sentenza n. 228/2014, deve essere estesa anche ai versamenti, con conseguente spostamento dell'onere della prova in capo all'Amministrazione Finanziaria che sarà dunque chiamata a provare che versamenti e prelevamenti sono indice di maggiore reddito imponibile riconducibile all'attività di lavoro autonomo.

Sentenza 

2. Costi ritenuti indeducibili in quanto non documentati correttamente

Sentenza n. 1080/7/16, dep. 20/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Urru

Avviso di accertamento - Recupero costi indeducibili relativi ad ammortamento di beni ed altre componenti negative in assenza di presentazione di documentazione idonea

L'Amministrazione che verifica la documentazione contabile senza sollevare contestazioni, non può negli anni successivi ritenere insufficiente la documentazione già prodotta in precedenza.

Riferimenti: Statuto dei Diritti del Contribuente

Sentenza 

3. Diritto tributario internazionale – Lista Falciani

Sentenza n. 1131/1/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Diritto tributario internazionale – Cooperazione amministrativa – Scambio di informazioni su richiesta – Lista Falciani – Utilizzabilità dei dati – Irrilevanza della natura illecita dell'acquisizione originaria

I dati contenuti nella cd. lista Falciani sono stati legittimamente acquisiti attraverso la procedura di scambio di informazioni ex Direttiva n. 77/799/CEE; come tali, essi sono utilizzabili nel processo tributario. Non rileva la natura illecita dell'acquisizione originaria dei dati medesimi: nell'ordinamento tributario non esiste infatti alcuna norma analoga a quella di cui all'art. 191 c.p.p. in base a cui le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non siano utilizzabili; pertanto la responsabilità penale dell'autore della lista non incide sulla utilizzabilità della documentazione nel procedimento fiscale.

Riferimenti: Direttiva n. 77/799/CEE; d.l. n. 167/1990, art. 4; art. 191 c.p.p.

Sentenza 

4. Valore di terreno edificabile con vincolo pertinenziale- Plusvalenza

Sentenza n. 1143/38/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

Avviso di accertamento - Plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile e contemporaneamente pertinenziale - Prevalenza del requisito di pertinenza su quello della edificabilità

Un terreno, anche se edificabile, in relazione al vincolo derivante dalla sua dipendenza con un altro immobile, perde la potenzialità derivante dal vincolo urbanistico in considerazione della sua accessorietà al bene principale. Il altre parole ai fini fiscali il valore della pertinenza non è autonomamente determinabile e deriva dalla situazione del terreno a cui è asservito.

Riferimenti: Corte di Cassazione n.19638/2009

Sentenza 

5. Sottoscrizione dei provvedimenti

Sentenza n. 1175/6/16, dep. 30/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Avviso di accertamento contestato per vizio di firma - Sottoscrizione non leggibile - Omessa allegazione della delega

Le questioni poste sulla legittimità di un atto amministrativo scritto di imposizione tributaria in relazione alla sottoscrizione non hanno effetto sulla legittimità dell'atto medesimo ove il contesto dei fatti in cui si inserisce il comportamento dichiarativo sia tale da assicurare la riferibilità della dichiarazione all'Ufficio della quale è titolare.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 9779/2003

Sentenza 

**6. Contraddittorio preventivo - Richiesta di documentazione -
Accertamento con adesione**

Sentenza n. 1427/5/16, dep. 23/11/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Berruti

Avviso di accertamento - Emissione successiva a richiesta di documentazione e seguito da istanza di accertamento con adesione - Nessuna obbligatorietà del contraddittorio preventivo

Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio ove l'Ufficio, prima della notifica del provvedimento, invita parte contribuente a fornire documentazione contabile e/o chiarimenti.

Riferimenti: Corte di Cassazione sentenza n. 24823/2015

Sentenza 

7. Operazione ispettiva e produzione del p.v.c.

Sentenza n. 1476/4/16, dep. 09/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

*Avviso di accertamento - Operazione ispettiva e produzione del p.v.c. -
Regolarità*

Dal contenzioso emerso in secondo grado di giudizio è stato rilevato che il processo verbale di constatazione prodotto dai verificatori contabili/ispettivi risponde sia ai requisiti di legittimità che a quelli di merito.

Sentenza 

8. Versamenti bancari non correttamente documentati

Sentenza n. 1537/4/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Menghini

*Avviso di accertamento - Fotografa professionista con proprio studio -
Versamenti bancari non correttamente documentati*

In sede di appello l'Ufficio chiede di confermare l'avviso di accertamento per l'anno 2009 così come formulato nei confronti della contribuente, fotografa, ma obiettive ragioni addotte in questa sede propendono a presumere che la fotografa esercitasse la sua attività solo nei confronti di matrimoni e che ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, i versamenti bancari, di importi inferiori a precisi clienti di cui alle rispettive fatture, corrispondessero a caparre ricevute in attesa del servizio fotografico con pagamento a saldo o rateale a posteriori, come dimostrato dalla consistente documentazione presentata.

Sentenza 

9. Svalutazione a zero di un credito

Sentenza n.1608/3/16, dep. 27/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Maddalena; Relatore: Mina

Reddito d'impresa - Svalutazione a zero di un credito - Perdita su crediti - Differenze

L'art. 106 Tuir non pone un tetto massimo di svalutazione, onde è che non può escludersi a priori la possibilità della svalutazione al 100% dei crediti, secondo apprezzamenti elaborati dal soggetto contribuente. Ciò non comporta l'assimilazione alla perdita, considerate anche le diverse conseguenze in ordine alla relativa deduzione. A differenza della perdita, la svalutazione viene dedotta nel corso di diversi esercizi.

Ancorché svalutato a zero, il credito non può essere equiparato alla perdita, regolata dalle diverse disposizioni dell'art. 101 Tuir, anche alla luce del fatto che se il credito stesso dovesse essere incassato, verrebbe a costituire una plusvalenza sulla quale la società pagherebbe un'imposta. Ne consegue che non vi sia un danno per il fisco ovvero un'elusione con profitto del contribuente.

Sentenza 

10. Accessi, ispezioni e verifiche – Verbale di chiusura delle operazioni

Sentenza n. 1/5/17, dep. 11/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche – Verbale di chiusura delle operazioni – Funzione – Tutela del contraddittorio preventivo – Contenuto – Contestazioni e osservazioni – Insussistenza – Conseguenze sull'avviso di accertamento – Illegittimità

Il processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo sostanziale di cui all'art. 12, c. 7, l. n. 212/2000 è istituito volto a tutelare l'effettiva operatività del principio del contraddittorio nella fase di accertamento tributario; l'atto deve pertanto contenere contestazioni e/o osservazioni che siano atte ad attivare l'attenzione e le difese del contribuente.

Il PVC che attesti unicamente le modalità di accesso e l'avvenuta acquisizione di documenti da parte dei verificatori non assolve a una funzione vicariale del processo verbale di chiusura, rendendo così illegittimo il successivo avviso di accertamento. (Riforma Comm. trib. prov. Torino, sez. VI, n. 1126/2015).

Riferimenti: Art. 12, c. 7, l. n. 212/2000

Sentenza 

11. Cancellazione dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte

Sentenza n. 9/1/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente

Il liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese è chiamato a rispondere ex art. 36 del d.P.R. n. 602/73 solo se e nei limiti in cui l'Amministrazione possa dimostrare che questi non ha soddisfatto un'obbligazione sorta anteriormente alla cancellazione dalla società (come nel caso di imposta accertata in capo alla società a titolo definitivo o di passaggio in giudicato di sentenza relativa all'accertamento).

Riferimenti: Art. 2495 comma 2 c.c.; art. 36 d.P.R. n. 602/73

Sentenza 

12. Accertamento – Livello minimo di sussistenza

Sentenza n. 12/1/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Curatolo

Accertamento sintetico in base al “vecchio” redditometro

La dichiarazione di un reddito talmente basso da non consentire un livello minimo di sussistenza e da non permettere alcuna possibilità di accumulo di risparmio, in assenza di prove contrarie idonee a giustificare il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, legittima la presunzione, contestata in accertamento, di redditi occultati.

Riferimenti: Art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

13. Redditometro – Disinvestimenti patrimoniali – Onere della prova

Sentenza n. 13/1/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Curatolo

Accertamento sintetico in base al “vecchio” redditometro – Disinvestimenti patrimoniali – Onere della prova

La dimostrazione, da parte del contribuente, che una liquidità sufficiente al sostentamento e mantenimento dei c.d. beni indice sia derivata da disinvestimenti patrimoniali, in uno con la dimostrazione della risalente non redditività della s.n.c. della quale è socio, è idonea a destituire di fondamento l'accertamento di maggiori imposte con il metodo c.d. sintetico.

Riferimenti: Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

14. Deducibilità - Principio d'inerenza

Sentenza n. 21/4/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio d'inerenza

La deducibilità e l'inerenza degli oneri può essere giustificata anche in maniera indiretta se vi è una connessione logica tra i ricavi imponibili e il costo sostenuto per la loro realizzazione (come nel caso di costi relativi a carburanti e lubrificanti, che sono logicamente inerenti all'attività di autotrasporto).

Ritenuta esistente l'inerenza dei costi, in forza del principio sopra enunciato, pur in presenza di fatture prive di parte dei requisiti di legge, le dichiarazioni dei gestori delle stazioni di servizio sono sufficienti a sostenere la veridicità e la validità fiscale delle fatture emesse dagli stessi, in presenza del loro regolare pagamento.

Riferimenti: Art. 109 comma 5 TUIR

Sentenza 

15. Contraddittorio preventivo - Accertamento

Sentenza n. 30/1/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Contraddittorio preventivo - Obbligo generalizzato - Sussistenza

L'eccezione del contribuente relativa al difetto di contraddittorio preventivo è da ritenersi infondata qualora risulti in corso di causa che tra le parti vi furono contatti verbali e per iscritto (quali risposte al questionario inviato dall'Ufficio e altre memorie in sede amministrativa).

Riferimenti: Art. 12 comma 7 l. 212/2000

Sentenza 

16. “Vecchio” redditometro – Elementi indiziari

Sentenza n. 30/1/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Accertamento sintetico in base al “vecchio” redditometro – Elementi indiziari

L'avvenuta dichiarazione, da parte del contribuente, di un reddito inadeguato alla sussistenza in base alla comune esperienza (nella fattispecie 100,00 euro mensili) è elemento fortemente indiziaro della fondatezza della pretesa tributaria, idoneo, insieme alla presenza dei beni-indice individuati nel c.d. “redditometro”, a confermare i rilievi erariali.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

17. Redditometro – Onere della prova

Sentenza n. 31/4/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

Accertamento sintetico in base al “vecchio” redditometro – Onere della prova

Secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 4 del d.P.R. 600/1973, l'Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salvo la prova contraria da parte del contribuente che non può consistere nella mera indicazione di generiche giustificazioni, quali ad esempio la circostanza che il camper di propria proprietà non circoli più da diversi anni, occorrendo, invece, specifiche prove.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

18. Attività non commerciale A.S.D. – Presupposti - Documentazione

Sentenza n. 52/2/17 dep. 16/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Cascini

Esercizio di attività non commerciale – Presupposti art. 148, TUIR

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento, le associazioni sportive e dilettantistiche devono provare di essersi conformate alle clausole previste dall'art. 148, comma 8 del TUIR. In particolare, i requisiti di democraticità associativa e di eleggibilità libera degli organi devono essere validamente documentati anche per anni diversi da quelli sottoposti a controllo.

Sentenza 

19. Sopravvenienze passive – Presupposti

Sentenza, n. 83/6/17, dep. 18/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Festa

Accertamento - Sopravvenienze passive – Presupposti - Art. 101 TUIR

Gli ammanchi perpetrati dall'Amministratore a danno della società non possono essere dedotti in contabilità quali sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR e, quindi, non possono avere riflessi, quali deduzioni di costi, sul reddito di esercizio.

Sentenza 

20. Componenti negativi – Deducibilità - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia

Sentenza n. 89/7/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio d'inerenza - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio

Non sono deducibili, per mancanza d'inerenza, le spese per pedaggi autostradali relativi a viaggi effettuati in giorni festivi, in assenza di prova contraria del contribuente.

In tema di ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, la percentuale di ricarico calcolata dall'Ufficio va ridotta (di circa la metà) in presenza di elementi quali la drastica diminuzione del fatturato aziendale, la chiusura di 3 dei 4 punti vendita, la vendita promozionale su tutta la gamma dei prodotti effettuata nell'ultimo periodo dell'anno, il recesso di alcuni soci, la riduzione del numero dei dipendenti negli anni immediatamente successivi a quello oggetto di accertamento.

Riferimenti : Art. 109 comma 5 TUIR - Artt. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 600/1973 e 54 comma 2 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

21. Cancellazione della società - Responsabilità dei soci

Sentenza n. 101/7/17, dep. 20/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente - Art. 2495 comma 2 c.c.

Non va esclusa la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società cancellata dal registro delle imprese, qualora il bilancio finale di liquidazione presenti dati assolutamente inverosimili, ovvero la società non abbia tenuto le scritture contabili o, ancora, quando l'Ufficio dimostri che i soci hanno percepito somme dalla società prima della sua liquidazione.

Riferimenti: Art. 2495 comma 2 c.c.

Sentenza 

22. Incrementi patrimoniali - Scoperto bancario

Sentenza n. 103/5/17, dep. 20/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Perelli

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Incrementi patrimoniali

Integra idonea prova contraria all'accertamento sintetico l'esistenza di uno scoperto bancario, accordato al contribuente dall'istituto di credito, alla data di acquisto dell'immobile, da cui è scaturito l'incremento patrimoniale contestato.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

23. Studi di settore – Elementi

Sentenza n. 113/5/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Berruti

*Accertamento presuntivo – Studi di settore - Valenza probatoria -
Scostamento minimo tra compensi o ricavi dichiarati e quelli desumibili
dagli studi di settore – Rilevanza*

L'Amministrazione finanziaria, quando agisce nei confronti di un contribuente mediante un provvedimento impositivo fondato sugli Studi di Settore, può supportare l'accertamento anche sulla base di dati ed elementi che potrebbero essere posti anche a fondamento di una ricostruzione sintetica del reddito (come il tenore di vita e le spese sostenute dal contribuente per i propri consumi ed investimenti).

Deve ritenersi grave anche uno scostamento tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quello derivante dall'applicazione degli Studi di Settore pari al 7% rispetto al ricavo minimo ovvero al 13% rispetto al ricavo puntuale.

Riferimenti: Artt. 62-bis d.l. n. 331 del 1993, convertito da l. n. 427 del 1993, e 10 l. n. 146 del 1998

Sentenza 

24. Componenti negativi – Prova - Deducibilità

Sentenza n. 121/3/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Pontone

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio d'inerenza

Costituisce idonea prova del sostenimento di costi di trasporto la produzione dei borderò (documento che contiene il riepilogo delle spedizioni con i relativi dati), dei documenti di trasporto e delle fatture corrispondenti.

Riferimenti: Art. 109 comma 5 TUIR

Sentenza 

25. Incrementi patrimoniali – Altri indici di capacità contributiva

Sentenza n. 122/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Cascini

***Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Incrementi patrimoniali –
Altri indici di capacità contributiva***

Il prestito ricevuto da un familiare deve essere valutato quale spesa per incrementi patrimoniali e come tale genera reddito nella misura di un quinto in ragione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. 600/1973.

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.M. 10 settembre 1992 la determinazione sintetica del reddito può essere effettuata anche con l'utilizzo di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1 del medesimo articolo, il reddito del contribuente può essere accertato anche prendendo in considerazione i canoni corrisposti in virtù di un contratto di "leasing".

Riferimenti: Art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

26. Avviso di accertamento – Responsabilità del socio

Sentenza n. 126/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Insussistenza di responsabilità del socio nelle violazioni della società

L'Ufficio, se emette e notifica al socio un atto impositivo illegittimo in quanto ritenuto, erroneamente, responsabile della violazione in solido con la società, è in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. 602/73.

Riferimenti: artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. 602/73

Sentenza 

27. Associazione sportiva e benefici fiscali – Accertamento delega di firma

Sentenza n. 129/4/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Avviso di Accertamento IRES-IRAP - Associazione sportiva e benefici fiscali - Competenza della Direzione Provinciale del potere di accertamento e del soggetto sottoscrittore - Competenza del Direttore dell'Ufficio di provenienza dell'atto e delega di firma - Titolarità di un determinato potere in presenza di delega di firma

Un'Associazione sportiva dilettantistica calcio, per giovare di vantaggi fiscali, deve provare la mancanza di lucro nell'esercizio dell'attività in armonia con il fine di favorire "l'esercizio esclusivo di attività sportiva e, in particolare, la formazione e la preparazione di squadre di calcio a 5". E' infondata la censura di nullità di un Avviso di Accertamento per difetto di competenza della Direzione Provinciale dal potere di accertamento e di sottoscrizione dell'avviso da parte di persona che non riveste la qualifica di Direttore. E' da riconoscere la competenza del Direttore dell'Ufficio dal quale proviene un atto, nonché la regolarità della sottoscrizione dello stesso, essendo essa apposta in forza dell'attribuzione di una delega di firma. Con la delega di firma, l'organo delegante mantiene la piena titolarità dell'esercizio di un determinato potere, limitandosi a delegare ad altro organo il compito di firmare gli atti di esercizio di esso, onde l'atto firmato dall'organo delegato resta imputato all'organo delegante.

Sentenza 

28. Accertamento bancario – Onere della prova

Sentenza n. 130/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Accertamento bancario - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria

In materia di accertamento bancario, le affermazioni del contribuente in ordine ai ricavi generati dalla dismissione del patrimonio personale devono essere suffragate da dimostrazioni attendibili, ad esempio tenendo ed aggiornando inventari separati dei beni aziendali e di quelli personali; il fatto che questa cautela non sia stata concretamente messa in atto rende inattendibile la composizione e la stessa esistenza dell'asserito patrimonio personale.

Inoltre, la presenza di costi ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, in ambito di accertamenti bancari, deve essere provata in modo preciso e non generico dal contribuente accertato.

Riferimenti: Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

29. Componenti negativi - Deducibilità

Sentenza n. 134/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio d'inerenza

In caso di omessa registrazione in contabilità delle fatture, le dichiarazioni della società fornitrice dei servizi che dovrebbero confermare l'avvenuto pagamento per contanti, redatte a posteriori e solo dopo la richiesta dell'Ufficio, non possono essere considerate idonea prova del sostenimento dei costi.

Riferimenti: Art. 109 comma 5 TUIR

Sentenza 

30. Accertamento Giochi-Lotterie - Base imponibile - Presupposto territoriale - Presupposto oggettivo

Sentenza n. 135/38/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Galasso

Avviso accertamento Giochi-Lotterie - Legittimità - Importi relativi alla base imponibile. - Presupposto della legittimità passiva di applicazione del tributo - Presupposto territoriale di applicazione del tributo - Presupposto oggettivo di applicazione del tributo

L'eccezione di illegittimità dell'Avviso di accertamento è infondata allorché il contribuente ha avuto copia del P.V.C. e, in attuazione del principio del contraddittorio, ha avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa presentando deduzioni.

Per contestare l'inesattezza degli importi relativi alla base imponibile deve essere fornito il dettaglio delle scommesse raccolte, al fine di determinare l'esatta aliquota, e contestare immediatamente la circostanza.

Sussiste il presupposto della soggettività passiva del tributo in quanto il contribuente non si limita a mettere a disposizione dei clienti degli strumenti telematici, ma prende parte all'operazione contrattuale della scommessa attraverso molteplici operazioni (acquisizione dati, trasmissione all'operatore, emissione della ricevuta, raccolta delle somme, pagamento delle vincite), partecipando pertanto al rischio di impresa, proprio in virtù del fatto che la propria retribuzione dipende da quantità e tipologia delle scommesse accettate. Ritenendo l'attività esercitata per conto di terzi, (anche se il soggetto è straniero) il contribuente rimane obbligato in solido al pagamento dell'imposta controversa, in quanto "soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata da MEF-AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere" ex L. 220/2010, art. 1, c. 66.

Sussiste il presupposto territoriale di applicazione del tributo trattandosi di disciplina codicistica di offerta al pubblico, che, secondo il dettato dell'art. 1336 c.c., quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta. La proposta è la scommessa e l'accettazione la giocata, sicché la territorialità non può che essere italiana, in quanto il contratto tra le parti si

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

perfeziona in Italia con il pagamento della scommessa e l'emissione dello scontrino.
(sentenza Consiglio di Stato n. 4905/2002 e sent. Cassazione n. 3501/2009)

Relativamente al presupposto oggettivo, l'eccezione con cui il contribuente contesta il riconoscimento dell'attività di raccolta scommesse quale fatto generatore dell'imposta, è infondata per le stesse ragioni di sussistenza della soggettività passiva.

Sentenza 

31. Imposta unica sulle scommesse – Soggetto passivo

Sentenza n. 135/38/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Galasso

Assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse - Legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, l. 20/2010

L'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse è in linea con i principi del TFUE ed è proprio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sezione, con la sentenza del 22/1/2015, causa C-463/13- che evidenzia espressamente che tutti gli operatori del settore debbono esercitare la loro attività sul mercato alle stesse identiche condizioni.

È infondata l'ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, in quanto il costruito normativo di settore costituisce un unicum organico costituzionalmente orientato e rispettoso delle direttive comunitarie in materia.

E' principio consolidato quello secondo cui l'imposta in oggetto non interferisce con l'IVA, ma è alternativa a questa imposta, incidendo su una base imponibile differente, sottratta proprio all'imposizione IVA.

La norma interpretativa di cui all'art. 1, c.66, l. 20/2010, interviene sul d.Lgs.504/1998 e chiarisce che per soggetto passivo debba intendersi "... chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere". In materia di riordino, specifica l'ambito di applicazione e i soggetti passivi, in quanto l'imposta unica è comunque dovuta ancorché la raccolta di gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione.

Riferimenti: art. 1, c.66, l. 20/2010; d.Lgs.504/1998

Sentenza 

32. Accertamento sintetico – Onere della prova

Sentenza n. 153/2/17, dep. 26/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Accertamento sintetico in base al “vecchio” redditometro - Onere della prova

In tema di assolvimento dell'onere probatorio incombente sul contribuente, costituisce prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 38, c. 4, d.P.R. 600/1973 la dimostrazione del sostenimento delle spese da parte di terzi. In particolare, si ritiene correttamente assolto l'onere probatorio laddove il contribuente abbia offerto la prova documentale di aver ottenuto un rimborso delle spese sostenute nell'utilizzo dell'autovettura di sua proprietà nell'esercizio dell'attività di amministratore.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

33. Spesa per sponsorizzazioni - Corrispettivo

Sentenza n. 183/7/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Briccarello

Comportamenti antieconomici del contribuente - Mancata remunerazione fattori produttivi - Sindacabilità da parte del Fisco

Non è sindacabile, sotto il profilo della congruità, la spesa per sponsorizzazioni, sostenuta da un'associazione sportiva dilettantistica, qualora non sia contestata l'effettività delle prestazioni promozionali e queste ultime consistano nell'esposizione di striscioni in luoghi ben visibili, che permettano di ottenere risultati brillanti e di gestire squadre giovanili sempre più numerose. Inoltre, non rileva la circostanza che il corrispettivo pattuito per una sponsorizzazione sia maggiore rispetto ad un'altra, se è ipotizzabile una maggiore disponibilità di budget dello sponsor, un maggior interesse per l'utilizzo del mezzo pubblicitario, una maggiore sensibilità alle tematiche della diffusione dello sport tra i giovani.

Riferimenti: Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 600/1973 - Art. 54 comma 2 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

34. Redditometro - Beni-indice - Presunzioni

Sentenza n. 193/2/17, dep. 07/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro

Nel 'redditometro', il dato obiettivo e certo della disponibilità di determinati beni o del sostenimento di specifiche spese legittima l'Ufficio all'imputazione del reddito calcolato in base ai coefficienti ministeriali, senza necessità di ulteriori indagini o attività istruttorie, salva la prova contraria spettante al contribuente. L'Ufficio è, pertanto, tenuto unicamente a dimostrare il possesso dei beni-indice di ricchezza, mentre spetta al contribuente dimostrare che quel reddito non è a lui imputabile o comunque non è assoggettabile a tassazione. Rileva solo l'idoneità o meno della prova offerta dal contribuente al superamento della presunzione legale posta dalla norma a favore dell'ente accertatore. In particolare, il contribuente deve dimostrare il percepimento di indennizzi, eredità, donazioni o vincite, nonché l'utilizzo di finanziamenti, di redditi soggetti a ritenute alla fonte o di redditi agrari tassati in base alle rendite catastali.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

35. 'Vecchio' redditometro – Onere probatorio

Sentenza n. 202/3/17, dep. 07/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Pontone

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro

Laddove l'Ufficio intenda avvalersi dello strumento dell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600 dovrà giustificare il ricorso a metodi induttivi o sintetici o comunque l'automatismo cui è ricorso. L'accertamento a mezzo di redditometro si fonda su presunzioni e, quindi, il solo possesso di beni indicatori di capacità contributiva non è sufficiente a sorreggere la pretesa impositiva. È l'Ufficio che deve farsi carico dell'onere probatorio e, quindi, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata dopo il contraddittorio con il contribuente, nonché l'esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

36. Studio di settore - Codice di attività errato - Accertamento annullabile

Sentenza n. 203/3/17, dep. 07/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Pontone

Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia - Valore probatorio

L'erronea indicazione, da parte del contribuente, del codice di attività economica esercitata e la conseguente applicazione di uno studio di settore sbagliato rende annullabile l'avviso di accertamento, poiché inficia la credibilità dell'attività accertativa svolta, invalidando i risultati.

Riferimenti: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

37. Inattendibilità delle scritture contabili

Sentenza n. 207/1/17, dep. 08/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Accertamento induttivo - Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili

Qualora le scritture di magazzino siano inattendibili, i dati contabili indicati nello studio di settore risultino non corretti e non sia stata fornita dalla società una prova attendibile dei finanziamenti soci ricevuti, è lecito presumere che tali finanziamenti siano, in realtà, liquidità proveniente da vendite non fatturate.

Riferimenti: Artt. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

38. Associazioni sportive dilettantistiche – Cessazione

Sentenza n. 221/5/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Rinaldi

*Accertamento - Associazioni sportive dilettantistiche - Cessazione dell'ente -
Art. 2495 c.c. - Non applicabilità - Sussiste*

In tema di cancellazione delle A.S.D. non è possibile applicare analogicamente le norme dettate per le società di persone, sia in ragione della diversità tra le due fattispecie che per la presenza di una specifica disciplina prevista per le associazioni sportive.

Sentenza 

39. Accertamento induttivo – Società in liquidazione

Sentenza n. 222/2/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rinaldi

Accertamento induttivo - Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili

Per determinare la percentuale di ricarico occorre considerare la circostanza che la società avesse iniziato la liquidazione - che rappresenta di per sé indice di una contrazione del ricarico -. In tal caso, non è legittimo assumere come riferimento la percentuale di ricarico massima dello studio di settore.

Riferimenti: Artt. 39, secondo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

40. 'Vecchio' redditometro – Presunzioni semplici

Sentenza n. 225/2/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

L'applicazione dei parametri di riferimento costituisce solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale e, per trovare efficace applicazione ai fini del recupero d'imposta, deve essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato.

Sentenza 

41. Determinazione del reddito – Coefficienti

Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Ragionevolezza dei coefficienti adottati per determinazione del reddito

Qualora le risultanze dell'applicazione dei coefficienti determinati ex lege siano valutati dall'Ufficio in relazione alla specifica situazione del contribuente e di quanto dallo stesso adottati a titolo probatorio, è superata l'eccezione di irragionevolezza dei coefficienti utilizzati.

Sentenza 

42. Accertamento del reddito con metodo sintetico

Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Accertamento del reddito con metodo sintetico – Onere della prova

“L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. Sez. 5, sent. n. 21142/2016 e n. 20588/2005). Peraltro, i calcoli effettuati dall'A.F. negli atti impositivi non possono basare la pretesa tributaria unicamente sulle tabelle contenute nel D.M. 19/9/1992 e s.m.i..

Riferimenti: D.M. 19/9/1992 e s.m.i.; Cass. Sez. 5, sent. n. 21142/2016, n. 20588/2005, n. 12346/2012, n. 17804/2012; n. 4166/2013

Sentenza 

43. Parametri di riferimento – Presunzione semplice

Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Parametri di riferimento e capacità reddituale del soggetto verificato – Presunzione semplice

L'applicazione dei parametri di riferimento costituisce solo presunzione semplice di maggior capacità reddituale e, per trovare efficace applicazione ai fini del recupero d'imposta, deve essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato.

Sentenza 

44. Redditometro – Incrementi patrimoniali

Sentenza n. 260/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro – Incrementi patrimoniali

In tema di accertamento sintetico l'applicazione dei parametri di riferimento costituisce solo una presunzione semplice di maggior capacità reddituale e, per trovare efficace applicazione ai fini del recupero d'imposta, deve essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

45.Art. 12 l. 212/2000 – Garanzia

Sentenza n. 261/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Avviso di accertamento – Art. 12 l. 212/2000 – Garanzia estesa nei confronti del terzo – Non sussiste

In tema di accertamento tributario, le garanzie previste dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali" e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica e non si estendono al terzo, a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento.

Riferimenti: art. 12 della legge n. 212/2000

Sentenza 

46. Accertamento - Istanza di accertamento con adesione

Sentenza n. 276/05/17, dep. 21/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Rinaldi

Avviso di accertamento - Termine di proposizione dell'istanza di accertamento con adesione - Perentorio

Se alla data di proposizione dell'istanza di accertamento con adesione il termine perentorio di 60 giorni è già trascorso, l'accertamento diventa definitivo.

Sentenza 

47. 'Nuovo' redditometro - Onere della prova

Sentenza n. 280/7/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Accertamento sintetico - 'Nuovo' redditometro - Onere della prova

La disponibilità di risorse liquide bancarie nei due anni precedenti non è idonea ad inficiare la validità dell'accertamento sintetico fondato sulla titolarità di beni-indice di capacità contributiva (abitazione adibita a residenza di 350 mq, tre immobili uso magazzino, terreni agricoli ed un'autovettura). Costituisce elemento idoneo a rafforzare la tesi dell'Ufficio in ordine all'esistenza di proventi reddituali non dichiarati il fatto che il contribuente non abbia giustificato, non solo le spese di mantenimento dei suddetti beni, ma anche quelle riferibili alle altre imprescindibili esigenze di vita (generi alimentari, vestiario, consumi vari).

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 24 dicembre 2012

Sentenza 

48. Autolavaggio - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia

Sentenza n. 281/7/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

*Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Metodologia -
Valore probatorio*

La ricostruzione presuntiva dei ricavi d'impresa può essere legittimamente fondata anche sulla valutazione dei consumi unitari di determinate materie sussidiarie o beni di consumo. Pertanto, è legittimo l'accertamento analitico-induttivo effettuato nei confronti di una società esercente l'attività di autolavaggio, che si basi sul consumo dei metri cubi dell'acqua fatturata per un certo periodo, rapportato su base annuale. Nel caso di specie, l'Ufficio aveva espunto dal totale dei litri d'acqua annuale consumata la quantità d'acqua non destinata all'autolavaggio e, conosciuta l'erogazione di acqua in litri per gettone, aveva ricostruito il numero di gettoni venduti e, conseguentemente, i ricavi presuntivamente ritratti dalla società.

Riferimenti: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

49. 'Vecchio' redditometro – Coniugi – Spese familiari

Sentenza n. 290/1/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Michelone

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro – Coniugi – Spese familiari

E' ragionevole ritenere che il coniuge del contribuente accertato contribuisca per metà alle spese familiari. Pertanto, solo la parte eccedente delle predette spese deve essere assunta ai fini dell'accertamento sintetico. Quanto precede vale anche qualora il contribuente accertato non dimostri in modo specifico di essere entrato nella disponibilità materiale della liquidità del coniuge.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

50. Tributi non armonizzati - Obbligo del contraddittorio – Non sussiste

Sentenza n. 292/1/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

*Accertamento – Art. 12, comma 7, l. 212/2000 – Obbligo del contraddittorio
– Non sussiste*

In tema di tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato a carico dell'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio procedimentale mediante la redazione di un processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Sentenza 

51. 'Vecchio' redditometro - Onere della prova

Sentenza n. 318/05/17, dep. 23/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Perelli

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Onere della prova

Una volta acclarato il possesso dei beni-indice, deve ritenersi in re ipsa la dimostrazione di una capacità contributiva e il contribuente può vincere tale presunzione unicamente provando la provenienza delle somme, necessarie per il mantenimento del possesso dei beni, da cespiti non soggetti ad imposizione o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

52. Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati

Sentenza n. 348/2/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati

In caso di avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione di utili extra-contabili ai soci non può operare qualora il maggiore imponibile accertato in capo alla società derivi esclusivamente dal disconoscimento della deducibilità di alcuni costi effettivamente sostenuti.

Riferimenti: Art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

53. Studi di settore - Valenza probatoria

Sentenza n. 360/3/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Mina

Accertamenti da studi di settore- Valenza probatoria

In materia di accertamento basato sulle risultanze dello studio di settore, lo scostamento dei ricavi, in misura non marginale, valutato unitamente alle risultanze contabili dell'azienda ed ai costi personali sostenuti, a fronte di una redditività irrisoria, dà luogo ad una presunzione idonea a spostare l'onere della prova a carico del contribuente.

Riferimenti: Artt. 62-bis d.l. n. 331 del 1993, convertito da l. n. 427 del 1993, e 10 l. n. 146 del 1998

Sentenza 

54.Documentazione extracontabile - Valore probatorio

Sentenza n. 364/3/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Steinleitner

Maggiori ricavi - Documentazione extracontabile - Valore probatorio

E' legittimo l'accertamento di maggiori ricavi fondato su testimonianze raccolte nel corso di un processo civile, nonché su un'agenda contenente l'annotazione degli incassi e, ancora, su un accredito non riconducibile allo scudo fiscale, invocato dal contribuente, ma intervenuto in data incompatibile con gli accrediti medesimi e per un valore inferiore. In tal caso, il contribuente non può lamentare l'omessa considerazione di costi da parte dell'Ufficio, essendo suo onere fornirne la prova.

Riferimenti: Artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

55. Avviso di Accertamento – TFM -TFR

Sentenza n. 369/2/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Bonino

Riconoscimento TFM - Accantonamento

Non si può pacificamente equiparare il TFM erogato nei confronti degli amministratori al TFR erogato ai lavoratori dipendenti. Per i lavoratori dipendenti il codice civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto debba essere riconosciuto alla conclusione del rapporto, mentre invece non sussiste alcuna disposizione normativa che preveda analogo vincolo al termine del rapporto di collaborazione degli amministratori. Prevale quindi la sola volontà delle parti che conservano anche la facoltà di determinare la quota accantonabile nell'apposito fondo.

Sentenza 

56. Determinazione del reddito- Inattendibilità delle scritture contabili

Sentenza n. 371/5/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Accertamento induttivo - Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili

E' illegittimo l'accertamento induttivo fondato su un ridotto numero di documenti fiscali (tre fatture d'acquisto) utilizzati dall'Ufficio per la determinazione del reddito imputabile al contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione, qualora la fattura di maggior valore si riferisca all'annualità precedente e le altre due all'acquisto di attrezzature non correlate alla produzione di ricavi.

Riferimenti: Artt. 39 comma 2 lett. d) d.P.R. 600/1973 e 55 comma 2 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

57. Avviso di accertamento – Delega

Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Massaglia

Allegazione della delega all'atto impositivo - Omessa sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario della carriera direttiva

Non è necessaria l'allegazione della delega all'atto impositivo, essendo sufficiente la produzione della stessa in sede giurisdizionale in caso di contestazione circa la sua esistenza (Cass. n. 14195 e 14626 del 2000, n. 10513 del 2008). La nullità degli atti impositivi per omessa sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario della carriera dirigenziale o da altro da questi delegato non è sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Capo di un Ufficio rappresenta comunque il soggetto capace di manifestare all'esterno la volontà dell'Ufficio stesso per il tramite della sottoscrizione degli atti. La contestazione al riguardo dell'appartenenza al ruolo dirigenziale, è stata definitivamente e chiaramente risolta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17/3/2015, che, in linea con la giurisprudenza di legittimità, afferma, in termini inequivoci, come la questione relativa alla validità degli incarichi dirigenziali non si rifletta sulla funzionalità dell'Agenzia delle Entrate, né sull'idoneità degli atti emessi ad esprimere all'esterno la volontà dell'Amministrazione Finanziaria. Ne consegue che la legittimità degli atti sottoscritti dal personale incaricato di funzioni dirigenziali è fuori discussione.

Sentenza 

58. Avviso di Accertamento - Termine dilatorio

Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Massaglia

Emanazione dell'Avviso di Accertamento e termine dilatorio - Processo Verbale di Constatazione e termine dilatorio

La garanzia di cui all'art. 12, c.7, l. 212/2000, consistente nel rispetto del termine dilatorio per l'emissione dell'Avviso di accertamento, opera esclusivamente nelle ipotesi di accertamento emesso a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, artistiche e professionali (Cass. n. 8399/2013; n. 16354/2012, n. 14026/2012). La stessa sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte del 29 luglio 2013, n. 18184, nel risolvere il contrasto interpretativo palesatosi tra le sezioni della medesima Corte Suprema circa le conseguenze dell'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'Avviso di accertamento decorrente dal rilascio al contribuente del processo verbale di constatazione, fa riferimento specifico alle fattispecie di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, verosimilmente intendendo escludere le altre forme di controllo. Le peculiari garanzie poste dall'art. 12 della l. 212/2000, tra cui l'osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'atto impositivo dalla notifica del processo verbale di verifica, sono dirette a tutelare il contribuente sottoposto ad un'attività che comporta una presenza prolungata dei Militari della Guardia di Finanza e/o dei funzionari dell'Ufficio presso le sedi del soggetto verificato. Proprio in conseguenza dell'invasività delle attività di verifica, queste ultime sono destinate a concludersi con processi verbali complessi nei quali, oltre a prendersi atto delle operazioni compiute e delle dichiarazioni rese dalla parte verificata, sono espresse valutazioni di ordine contabile ed extracontabile che preludono alla successiva emanazione dell'atto di accertamento, che spesso ne riproduce i contenuti. Risulta pertanto evidente l'interesse della parte sottoposta a verifica, cui è notificato il Processo Verbale di Constatazione, ad usufruire di un termine dilatorio allo scopo di replicare e presentare osservazioni a fronte delle constatazioni formulate dai verificatori, interesse che manca qualora il contribuente sia stato sottoposto a un'attività di controllo che non presenti le caratteristiche degli accessi, ispezioni e verifiche. D'altra parte le prove, le eccezioni e gli elementi di giudizio possono comunque essere prodotti in sede di contenzioso, non

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

prefigurandosi allora alcun pregiudizio del legittimo interesse all'illustrazione delle proprie ragioni.

Sentenza 

59. Cancellazione dal registro delle imprese

Sentenza n. 380/6/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

*Accertamento - Cancellazione dal registro delle imprese - Art. 28
d.Lgs.175/2014 - Norma di natura sostanziale - Norma non retroattiva -
Sussiste*

Il disposto dell'art. 28, comma 4, d.Lgs.n.175/2014, in forza del quale, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese, recando disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata, non può avere effetto retroattivo e quindi è applicabile solo a quelle società che hanno chiesto la cancellazione dal registro delle imprese successivamente all'entrata in vigore della norma in esame.

Sentenza 

60. Accertamento bancario - Onere della prova a carico del contribuente

Sentenza n. 386/7/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Accertamento bancario - Assoggettamento a tassazione o irrilevanza reddituale delle operazioni - Onere della prova a carico del contribuente

In materia di indagini finanziarie è legittima l'estensione del controllo ai conti correnti di terzi, familiari e conviventi che partecipano all'attività d'impresa.

In caso di particolari legami dell'intestatario del conto corrente con il soggetto controllato, come appunto la convivenza, la rettifica ex art. 32 del d.P.R. 600/73 è legittima, qualora l'intestatario del conto non provi, in concreto, che le movimentazioni bancarie recuperate non siano riferibili alla maggiore capacità contributiva del soggetto accertato.

Riferimenti: Artt. 32 primo comma n. 2) d.P.R. 600/1973 e 51 secondo comma n. 2) d.P.R. 633/1972

Sentenza 

61. Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali

Sentenza n. 387/7/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali - Operatività della presunzione di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione

La natura procedimentale dell'art. 12 c. 2 del d.l.78/2009 attribuisce al contribuente l'onere di dimostrare che gli investimenti esteri, detenuti in paradisi fiscali, non derivano da redditi evasi e non dichiarati in Italia. La norma in questione non introduce alcuna modifica della natura sostanziale del rapporto tributario, incidendo esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova dell'evasione fiscale, strutturandola in una presunzione legale relativa (art. 2728 c.c.) quindi non impedendo certo la prova contraria.

Riferimenti: Art. 12 comma 2 l. 78/2009

Sentenza 

62. Spese valutate dal 'nuovo' redditometro - Prova

Sentenza n. 393/7/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Maiorca

Accertamento sintetico - Spese valutate dal 'nuovo' redditometro - Prova

In base alle modifiche apportate dall'art. 22 d.l. 78/2010 alla disciplina sull'accertamento sintetico, al contribuente è attribuita la possibilità di fornire una prova contraria libera. Dal testo novellato dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 è, infatti, scomparso il pregresso riferimento alla necessità che l'ammontare dei redditi oggetto di prova contraria risulti da "idonea documentazione".

Riferimenti : Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 24 dicembre 2012

Sentenza 

63. Quote di ammortamento – Spese di manutenzione non deducibili

Sentenza n. 396/5/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Rinaldi

Accertamento - Termini - Quote di ammortamento - Spese di manutenzione non deducibili - Decadenza - Legittimità

Il recupero a tassazione di quote di ammortamento relative a spese di manutenzione non deducibili è pienamente legittimo anche se tali spese sono state sostenute in annualità d'imposta non più accertabili per il decorso dei termini di decadenza dell'accertamento.

Riferimenti: Art. 43 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

64. Utilizzo degli elementi acquisiti dalla Lista Falciani

Sentenza n. 404/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

***Accertamento - Utilizzo degli elementi acquisiti dalla Lista Falciani -
Provvedimento relativo ai dati ottenuti attraverso un illecito***

La Suprema Corte, con sentenze n. 16950/2015 e n. 16951/2015, ha consentito l'utilizzo degli "elementi comunque acquisiti (da Lista Falciani)" secondo i canoni tipici della prova per presunzioni, considerato che questi elementi non sono predeterminati né predeterminabili per legge.

La stessa Corte di Giustizia, in più occasioni, in materia fiscale, ha riconosciuto "l'utilizzazione processuale di prove illegalmente acquisite non costituisce di per se stessa violazione, dovendosi valutare se l'intero giudizio, nel suo complesso e nel concreto, sia improntato al giusto processo" (Khan vs Regno Unito 35394/97).

E' legittimo il provvedimento relativo ai dati ottenuti attraverso un illecito allorquando il contribuente sia posto nella condizione di conoscere preventivamente i fondamenti della pretesa e abbia avuto ampia possibilità di contestare l'operato dell'Ufficio e le presunzioni da esso adottate, con l'ulteriore potestà di esprimere le proprie ragioni con l'impugnazione del provvedimento, essendo garantito, in tal modo, il diritto alla difesa.

Sentenza 

65. Accertamento bancario - Autorizzazione a procedere

Sentenza n. 414/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

*Accertamento bancario – Obbligo di mostrare l'autorizzazione a procedere –
Non sussiste*

L'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non specifica in alcun modo l'obbligo in capo all'Ufficio di mostrare all'interessato l'autorizzazione a procedere per i controlli in esame. Una simile attestazione è finalizzata alla sola fase istruttoria dell'accertamento e la sua omessa pubblicizzazione non costituisce alcun limite al diritto alla difesa della parte interessata.

Sentenza 

66.Plusvalenze - Cessioni di terreni edificabili

Sentenza n. 432/3/17, dep. 13/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Pontone

Accertamento - Plusvalenze - Cessioni di terreni edificabili

L'astratta edificabilità di un'area, ancorché prevista da strumenti urbanistici in itinere e non ancora attuati, differenzia un terreno edificabile da un suolo agricolo. Costituisce, dunque, plusvalenza tassabile quella derivante dalla cessione di un terreno potenzialmente edificabile.

Riferimenti: Art. 67 comma 1 lett. b) TUIR

Sentenza 

67. Ammortamento beni materiali - Insussistenza

Sentenza n. 443/6/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Ammortamento beni materiali – Presupposti - Insussistenza

I beni ammortizzabili devono essere suscettibili di deperimento e consumo dopo un certo numero di anni, sì da necessitare sostituzione quando non risultino più funzionali allo scopo per il quale sono stati acquistati.

Non è, pertanto, ammortizzabile il costo di dipinti di arredo delle pareti di un albergo, asseritamente rivolti a valorizzare il bene aziendale in funzione del target di clientela servita, in quanto tali dipinti non perdono il loro pregio nel tempo, ma semmai lo incrementano, con la conseguenza che i correlati costi di acquisto vanno, piuttosto, annoverati tra gli investimenti patrimoniali della società.

Riferimenti: Art. 102 TUIR

Sentenza 

68. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Onere della prova

Sentenza n. 448/5/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Mainiero

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Presupposti - Onere della prova

E' legittimo il recupero a tassazione del credito per ricerca e sviluppo correlato al costo dei dipendenti non presenti in azienda durante il periodo della ricerca. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare che quei dipendenti abbiano svolto attività di ricerca all'esterno, presso la sede di altre aziende o presso i fornitori.

Riferimenti: Art. 1 commi 280-283 l. 296/2006

Sentenza 

69. Atti emessi dall'Amministrazione - Sottoscrizione degli avvisi di accertamento

Sentenza n. 455/2/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Massaglia

Avviso di Accertamento - La Consulta sulla riferibilità degli atti emessi dall'Amministrazione - La Suprema Corte sui principi di conservazione dell'atto amministrativo - La disciplina della sottoscrizione degli avvisi di accertamento

E' il legislatore che ha previsto la possibilità di effettuare accertamenti sulla base delle risultanze degli studi di settore e di stabilire come lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati, rispetto a quelli presunti dallo studio di settore per la specifica attività svolta, costituisca già di per sé un valido elemento su cui fondare l'accertamento, prevedendo, quindi, le modalità di utilizzo dello strumento in sede di accertamento.

La Consulta riprende e fa proprio l'orientamento della Cassazione in tema di riferibilità degli atti emessi dall'Amministrazione, così come desumibile dalle sentenze della Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, n. 220/2014; n. 17044/2013, n. 18515/2010 e sezione civile n. 17400/2012, affermando, in termini inequivoci, come la questione relativa alla validità degli incarichi dirigenziali non si rifletta sulla funzionalità dell'Agenzia delle Entrate, né sull'idoneità degli atti emessi ad esprimere all'esterno la volontà dell'Amministrazione Finanziaria. Ne consegue che la legittimità degli atti sottoscritti dal personale incaricato di funzioni dirigenziali è fuori discussione.

La Suprema Corte ha fatto applicazione dei principi di conservazione dell'atto amministrativo di certezza del diritto, laddove chiarisce che, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato.

L'inesistenza di un atto amministrativo non può quindi discendere dalla carenza o illegittimità della sottoscrizione, ma solo dall'assoluta non riferibilità dello stesso alla Pubblica Amministrazione emittente. Peraltro, è ritenuto che non possa tollerarsi nell'Amministrazione pubblica un vuoto di potere, in quanto occorre individuare, in ogni momento, un'autorità con la funzione di decidere e provvedere (Consiglio di Stato 14/5/1968 n. 303).

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

Gli artt. 5, comma 6 del regolamento di amministrazione dell'Agencia delle Entrate e 42 del d.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento, si limitano a prevedere che tali atti siano sottoscritti dai direttori provinciali o da impiegati dagli stessi delegati, senza richiedere la qualifica dirigenziale né del delegante, né del delegato.

Sentenza 

70. Studi di settore - Carenza dei presupposti e inapplicabilità della metodologia

Sentenza n. 461/5/17, dep. 17/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Mainiero

Accertamento presuntivo - Studi di settore - Carenza dei presupposti e inapplicabilità della metodologia

E' illegittimo l'avviso di accertamento fondato sullo scostamento dagli studi di settore e non anche su altri elementi, ancorché la pretesa sia stata ridotta all'esito del contraddittorio con il contribuente.

Riferimenti: Artt. 62-bis d.l. 331/1993 e 10 l. 146/1998

Sentenza 

71. Avviso di Accertamento – Associazione sportiva

Sentenza n. 472/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Attività svolte da un'Associazione Sportiva dilettantistica - Democraticità interna a un'Associazione sportiva dilettantistica

Un'Associazione Sportiva dilettantistica i cui ricavi siano confluiti sui cc/cc dell'associazione e dai quali non risultino prelevate somme, quali utili da distribuire ai soci, manifesta un comportamento tale da farla comprendere a pieno titolo fra gli enti non commerciali di cui al comma 4 dell'art. 149 del TUIR. Una marginale mancanza di democraticità interna a un'Associazione Sportiva dilettantistica è inidonea a confutare il regime agevolato fruito dalla stessa.

Sentenza 

72. Movimentazioni del conto corrente

Sentenza n. 475/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Movimentazioni del conto corrente - Presunzioni - Ripartizione dell'onere probatorio

Presupposto dell'utilizzabilità delle presunzioni poste dall'art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600/1973 è la qualifica di imprenditore del contribuente titolare del c/c oggetto di accertamento.

Da questa considerazione discende che vi è una ripartizione dell'onere probatorio: compete al contribuente imprenditore dimostrare che delle movimentazioni del c/c si è tenuto conto nella dichiarazione dei redditi, compete all'Ufficio dare dimostrazione che il contribuente è un imprenditore. In altre parole, la presunzione opera sul quantum debeatur e non già sull'accertamento dell'an.

Sentenza 

73. Determinazione dell'avviamento

Sentenza n. 481/1/17, dep. 22/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Cessione d'azienda - Determinazione dell'avviamento

L'Ufficio deve basare la rideterminazione del valore dell'avviamento su fatti concreti, riferiti al caso specifico, e non può limitarsi ad utilizzare i parametri generici fissati dall'art. 2 comma 4 d.P.R. 460/92.

Riferimenti: Artt. 51 d.P.R. 131/1986 e 2 comma 4 d.P.R. 460/1996

Sentenza 

74. Accertamento - Società Sportiva Dilettantistica

Sentenza n. 508/4/17, dep. 29/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Cipolla

Società Sportiva Dilettantistica - Modus operandi e requisiti previsti dal TUIR

Una Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata non può agire con un modus operandi tipico degli Enti che perseguono uno scopo di lucro, per cui non le sono consentiti alcuni tipi di operazioni, l'indiretta distribuzione di utili effettuata con il pagamento di prestazioni professionali e le modalità di procacciamento di clienti (sito internet, agenti pubblicitari, Pagine Bianche, ecc.).

Essa deve possedere i requisiti previsti dall'ottavo comma dell'art. 148, TUIR e, per l'effetto, non può beneficiare delle agevolazioni previste dal terzo comma della medesima norma.

Sentenza 

75. Accertamento - Società Sportiva Dilettantistica

Sentenza n. 508/4/17, dep. 29/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Cipolla

*Avviso Accertamento Ires-Irap-Iva - Società Sportiva Dilettantistica:
Assunzione di importanti decisioni*

Una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata deve assumere, collegialmente in ambito assembleare, le decisioni importanti di natura economica di notevole entità quali: contratti di locazione, acquisti di ramo d'azienda, acquisti di crediti commerciali.

Sentenza 

76. Avviso di Accertamento - Convenzione Italia/Germania

Sentenza n. 510/1/17, dep. 29/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Maddalena; Relatore: Verde

Norme contenute nelle Convenzioni - Applicazione artt. 24, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia/Germania del 18/10/89 e 89, c.2, del TUIR - Mod. OCSE e redazione dei trattati internazionali

Le norme contenute nelle convenzioni prevalgono su quelle interne in quanto si tratta di materia speciale che deroga a quella generale – art. 75 d.P.R. 600/73- salvo che le seconde siano più favorevoli al contribuente – art. 169 TUIR. Da una lettura sistematica in senso letterale della Convenzione Italia-Germania del 18/10/89, (artt. 10, titolato dividendi, e 24, titolato disposizioni per evitare la doppia imposizione), emerge con evidenza che la prima disposizione (par. 1 e 2) stabilisce il principio per il quale i dividendi sono tassati nello Stato in cui risiede il percipiente, facendo salva una limitata potestà impositiva dello Stato alla fonte (chiara regolamentazione della doppia imposizione giuridica), mentre la seconda (par. 2 lett. b), ricorrendo le condizioni previste, esenta totalmente dalla tassazione, nello Stato italiano, i dividendi pagati da società tedesche (palese regolamentazione della doppia imposizione economica). Quanto sopra esclude la pretesa di applicazione dell'art. 89, c.2, del TUIR, stante che la sua operatività viene neutralizzata dall'applicazione dell'art. 24, par. 2, lett. b). Il Mod. OCSE, che pone linee guida per l'eliminazione del fenomeno della doppia imposizione di uno stesso reddito o patrimonio, non costituisce fonte di diritto internazionale e non è vincolante per gli Stati nella redazione dei trattati internazionali.

Sentenza 

77. Azione accertatrice - Obblighi dell'amministrazione tributaria

Sentenza n. 515/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Curatolo

Accertamento - Obblighi dell'amministrazione tributaria - Principio di uguaglianza, capacità contributiva, imparzialità

L'azione accertatrice della P.A. deve essere condotta nel rispetto scrupoloso del diritto di uguaglianza (art. 3 Cost.); di ricerca, con ogni mezzo legale stabilito dalla normativa, della capacità contributiva (art. 53 Cost.) effettiva del singolo contribuente; nell'osservanza del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che naturalmente delle norme di normazione primaria (del TUIR, dell'IVA, dell'accertamento).

Sentenza 

78. Avviso di Accertamento - Statuto del contribuente

Sentenza n. 516/1/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Contraddittorio e Statuto del contribuente

Non è da ritenersi violato lo Statuto dei diritti del contribuente per mancanza di previo PVC qualora il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato con l'invio di un questionario: “ in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG e IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino” (Cass. Sez. Un. 9/12/2015, n. 24823).

Sentenza 

79. Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Contabilità inattendibile

Sentenza n. 520/1/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

Accertamento - Ricostruzione analitico-induttiva ricavi - Contabilità inattendibile

L'amministrazione finanziaria può procedere alla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, quando rileva una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile. Nel caso di specie il contribuente aveva effettuato nella contabilità delle registrazioni senza logica, quali l'iscrizione di una posta per fatture da emettere senza nessuna giustificazione; inoltre la condotta era da considerarsi antieconomica per avere l'imprenditore dichiarato un reddito al di sotto della pensione sociale.

In assenza di indicazione nelle fatture e ricevute rilasciate dei prezzi, della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione, è legittima la ricostruzione dei ricavi sulla base dei prezzi stimati dall'amministrazione finanziaria.

Sentenza 

80. Agevolazioni A.S.D. - Decadenza

Sentenza n. 526/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rinaldi

Associazioni sportive e dilettantistiche - Agevolazioni a favore - Presupposti

Va dichiarata la decadenza dalle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche nei confronti dell'ente che abbia tenuto il libro dei soci in maniera sommaria ed approssimativa, al punto da non permettere l'individuazione del numero degli associati, ovvero che abbia redatto in modo vago i verbali d'assemblea, senza indicare il nominativo dei partecipanti.

La dichiarazione resa da due soci in ordine alla regolare convocazione delle assemblee e alla partecipazione alle stesse deve ritenersi liberamente valutabile e, come tale, può ritenersi inattendibile ogniqualvolta essa appaia generica, in quanto non indica le concrete modalità di convocazione, ovvero risulti irrilevante, poiché promana da un numero esiguo di soci.

Non può, infine, considerarsi sufficiente per fruire dell'agevolazione la mera indicazione, nello Statuto, dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, qualora manchi la prova, gravante sul contribuente, del concreto esercizio della stessa.

Riferimenti: Art. 2 l. n. 398 del 1991

Sentenza 

81. Ricostruzione analitico-induttiva ricavi – Metodologia

Sentenza n. 527/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rinaldi

*Ricostruzione analitico-induttiva ricavi – Metodologia – Studio di settore –
Valore presuntivo – Sussiste*

In tema di ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi, la percentuale di ricarico calcolata dall'Ufficio può discostarsi da quella indicata dallo studio di settore, che ha valore solo presuntivo, e deve essere accertata in base alla situazione specifica del contribuente.

Sentenza 

82. Società non operative - Presupposti

Sentenza n. 531/5/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Berruti

Società non operative (c.d. di comodo) - Presupposti

I motivi formali, su cui l'Ufficio basa il diniego relativo ad un interpello proposto per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo, devono cedere alla sostanza costituita dai fatti che rappresentano e documentano inequivocabilmente una fattispecie di oggettiva impossibilità, quale la mancanza di un'autorizzazione necessaria all'inizio dell'attività.

Riferimenti: Art. 30 l. n. 724 del 1994

Sentenza 

83. Comportamenti anti-economici del contribuente

Sentenza n. 533/1/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Menghini

Comportamenti anti-economici del contribuente - Mancata remunerazione dei fattori produttivi - Sindacabilità da parte del Fisco

Non integra una condotta anti-economica la vendita a stock di autoveicoli dalla quale il contribuente ritragga un utile complessivo, ancorché la vendita dei singoli veicoli risulti sottocosto.

Riferimenti: Art. 39 comma 1 lett. d) TUIR - Art. 54 comma 2 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

84. Accertamento bancario - Dichiarazioni di terzi - Valenza probatoria

Sentenza n. 556/4/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Accertamento bancario - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria

Le dichiarazioni di terzi, attestanti l'esistenza di prestiti e la conseguente restituzione, non sono ritenute sufficienti ad incidere sulla presunzione prevista dall'art. 32, d.P.R. 600 del 1973, in assenza di ulteriori elementi di prova più concreti, costituendo "atti sostitutivi di notorietà" assimilabili a testimonianze precluse dall'art. 7, d.Lgs.546 del 1992.

Riferimenti: Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

85. Avviso di Accertamento – Prestazioni di servizi

Sentenza n. 557/7/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Prestazioni di servizi effettuate all'estero

La prestazione di servizi resa da un'impresa nazionale ad un soggetto comunitario, effettuata all'estero, è da considerarsi non imponibile ai fini IVA per l'insussistenza del requisito territoriale.

Sentenza 

86. Avviso di Accertamento - Mandatari

Sentenza n. 557/7/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Mandatari senza rappresentanza: prestazione di servizi

“Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario” (art. 3, c.3, d.P.R. 633/72).

Nel caso in cui un soggetto passivo, che agisca a proprio nome ma per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio.

Sentenza 

87. Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza

Sentenza n. 591/3/17, dep. 11/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Caputo

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni a seguito di transazione per un evento accidentale che ha comportato il decesso di un cliente all'interno dei locali di una attività commerciale sono deducibili dal reddito di impresa se congrue nell'importo, in quanto, in assenza di polizza assicurativa, tali componenti negativi di reddito devono considerarsi inerenti e funzionali alla continuazione dell'attività commerciale.

Riferimenti: Art. 109, comma 5, TUIR

Sentenza 

88. Responsabilità del liquidatore

Sentenza n. 593/3/17, dep. 11/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Caputo

*Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci -
Art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973*

La responsabilità del liquidatore ex art. 36 comma 3 d.P.R. 602/1973 può essere individuata laddove risulti per tabulas (ossia da sentenza passata in giudicato) la distribuzione a sé ed ai soci di somme riportate nel bilancio finale di liquidazione, senza previo soddisfacimento dei debiti tributari.

Sentenza 

89. Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte

Sentenza n. 594/3/17, dep. 11/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Caputo

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente

In caso di ripartizione di residui attivi di bilancio a seguito della procedura di liquidazione di una società di persone, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, prevista ai fini civilistici e fiscali dagli artt. 2495 c.c. e dall'art.36 d.P.R. 602/1973, prescinde dalla colpa del liquidatore, discendendo dalla circostanza pacifica dell'aver ricevuto beni e/o denaro in sede di liquidazione in pendenza di debiti tributari certi. Detta responsabilità è comunque limitata per legge agli importi ricevuti in sede di liquidazione e non si estende quindi alla totalità del credito erariale.

Riferimenti: Art. 2495, comma 2, c.c.

Sentenza 

90.A.S.D. - Agevolazioni a favore - Presupposti

Sentenza n. 600/3/17, dep. 11/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Mina

Associazioni sportive e dilettantistiche - Agevolazioni a favore - Presupposti

Ai fini della sussistenza del requisito della democraticità nella gestione di una associazione sportiva dilettantistica è sufficiente che i soci abbiano diritto di partecipare alle assemblee e ne siano avvertiti, senza che si possano trarre argomenti a sostegno della decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991 dalla mancata, ancorché diffusa, partecipazione dei soci alle stesse.

Riferimenti: Art. 2 l. n. 398 del 1991

Sentenza 

91. Verifiche “a tavolino” – Inapplicabilità termine di 60 gg. per presentazione osservazioni

Sentenza n. 628/2/17, dep. 13/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Avviso accertamento - Collaborazione tra amministrazione e contribuenti – Verifiche “a tavolino” – Termine di 60 gg. per presentazione osservazioni ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 – Inapplicabilità

La doglianza relativa al mancato rispetto dei 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento è priva di fondamento, in quanto la formalizzazione dei rilievi con apposito verbale di constatazione è prevista solo nell'ipotesi in cui l'organo "istruttore" (della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate) è distinto da quello "accertatore". In tale ipotesi, infatti, si rende necessario formalizzare le risultanze dell'attività istruttoria in un atto autonomo e prodromico all'accertamento, atto che sarà appunto oggetto di vaglio successivo da parte dell'organo "accertatore". Per contro, nei casi in cui l'organo "istruttore" coincide con quello che emana il provvedimento accertativo non vi è alcuna esigenza di formalizzare in un atto apposito le risultanze dell'istruttoria, come desumibile dalla portata degli artt. 32, 33 e 39 del d.P.R. n. 600/73 nonché degli artt. 51, 52 e 54 del d.P.R. n. 633/72.

Sentenza 

92.Plusvalenza - Cessione di terreno edificabile - Tassazione per competenza

Sentenza n. 636/3/17, dep. 13/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Pontone

Cessione di terreno edificabile - Determinazione della plusvalenza

Il passaggio di proprietà di un terreno edificabile si perfeziona all'atto della stipula dell'atto notarile per cui le somme incassate a titolo di acconto in annualità precedenti assurgono compiutamente a rango di corrispettivi solo al momento della vendita.

La tassazione dell'eventuale plusvalenza, determinata complessivamente sugli importi incassati in acconto e in sede di rogito, deve essere pertanto interamente tassata, per competenza, nell'anno di imposta in cui si trasferisce il bene.

Riferimenti: Art. 68, comma 1, TUIR

Sentenza 

93. Reddito di fabbricati – Titolarità del bene

Sentenza n. 647/1/17, dep. 14/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Accertamento - Reddito di fabbricati – Titolarità del bene

L'accertamento del reddito di fabbricati derivante da canoni di locazione non può limitarsi ad una valutazione esclusivamente quantitativa, ma preliminarmente deve riguardare il profilo soggettivo del percipiente. Pertanto, deve essere eseguito in considerazione dell'effettiva titolarità del bene attribuendo a ciascun quotista la parte di reddito virtualmente (in difetto di effettiva percezione) spettante.

Sentenza 

94. Studi di settore - Valenza probatoria

Sentenza n. 658/5/17, dep. 18/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Perelli

Accertamento analitico-induttivo - Studi di settore - Valenza probatoria

E' legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sullo scostamento dagli studi di settore reiterato nel tempo e su altre anomalie, quali: i) la registrazione di elevati corrispettivi in un mese, notevolmente superiori a quelli conseguiti nei restanti mesi, ii) la mancata dichiarazione dei costi sostenuti per l'affitto del negozio, iii) la ridotta percentuale di ricarico, sensibilmente inferiore a quella normalmente applicata dalle aziende di settore, iv) la circostanza per cui sulla base dei ricavi dichiarati - al netto dei contributi previdenziali, del canone di locazione e delle spese per utenze - il contribuente avrebbe avuto a disposizione un reddito insufficiente per fronteggiare le proprie esigenze di vita.

Riferimenti: Art. 62-bis d.l. 331/1993 convertito dalla l. 427/1993 e art. 10 l. 146/1998

Sentenza 

95. Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Omessa dichiarazione

Sentenza n. 659/2/17, dep. 18/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Accertamento - Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Omessa dichiarazione

In materia di accertamento parziale, la presentazione del modello 770 da parte del sostituto d'imposta non rappresenta la prova dell'effettivo conseguimento del reddito da parte del contribuente, ma un mero elemento indiziario che deve essere supportato da ulteriore documentazione.

Riferimenti: Art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

96. Accertamento analitico-induttivo ricavi - Metodologia

Sentenza n. 663/2/17, dep. 18/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Accertamento analitico-induttivo ricavi - Metodologia - Valore probatorio

L'Ufficio, qualora fondi l'accertamento in capo a una società a ristretta base proprietaria sulla affermata antieconomicità della gestione per sproporzione fra i costi registrati e il reddito dichiarato, al fine di valutare se la gestione contrasti effettivamente con una logica imprenditoriale deve tenere in considerazione anche le retribuzioni o i compensi eventualmente corrisposti ai soci.

Riferimenti: Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

97. Capacità contributiva - Determinazione sintetica del reddito

Sentenza n. 666/5/17, dep. 18/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Mainero

Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

In materia di determinazione sintetica del reddito, deve rigettarsi l'eccezione formulata dal contribuente in ordine ad un'eccepita violazione della privacy, in quanto bisogna ritenere che il dover concorrere alla spesa pubblica in proporzione o in ragione della propria capacità contributiva sia preminente rispetto alla privacy del soggetto contribuente. In altri termini, vi deve essere un bilanciamento d'interessi tra quello privato alla riservatezza della propria sfera giuridica e quello dell'Amministrazione finanziaria volto al fine del raggiungimento dell'interesse generale.

Sentenza 

98. Perdite su crediti – Deducibilità- Documenti necessari

Sentenza n. 700/5/17, dep. 03/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli - Relatore: Menghini

*Reddito d'impresa - Perdite su crediti - Deducibilità - Certezza e precisione -
Art. 101, comma 5, TUIR*

I documenti atti a provare le perdite su crediti possono essere rappresentati da: i) lettere di incarico alla riscossione del credito ii) attestati delle agenzie di recupero circa l'impossibilità di svolgere il loro compito iii) atti riguardanti interventi coercitivi previsti dalla legge iv) transazioni a vario titolo quali la rinuncia del credito (totale o parziale).

Sentenza 

99. Scostamento dagli studi di settore - Prova

Sentenza n. 710/6/17, dep. 03/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Buzzi

Accertamento mediante studi di settore - Carenza dei presupposti - Conseguenze - Inapplicabilità della metodologia - Artt. 62-bis d.l. n. 331 del 1993 e 10 l. n. 146 del 1998

La prova finalizzata a giustificare lo scostamento dagli studi di settore, per essere considerata valida, deve essere oggettiva ed esogena rispetto alla volontà del soggetto; a tal fine, non rileva il mero riferimento alle particolari modalità di svolgimento dell'attività, che dipendono essenzialmente dalla volontà del contribuente.

Sentenza 

100. Costi - Obbligo di documentazione

Sentenza n. 719/6/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Buzzi

Reddito imponibile - Costi - Obbligo di documentazione - Art. 109 TUIR

Va riformata la sentenza che abbia affermato la deducibilità di costi risultanti da scontrini sulla scorta di elementi meramente indiziari e/o criteri di tipo equitativo, quali il richiamo al c.d. buon senso o all'importo esiguo dell'imposta recuperata dall'Ufficio. A tale conclusione si giunge tanto per il divieto di decisione secondo equità in ambito tributario, tanto per lo specifico e stringente obbligo di documentazione di cui all'art. 109 TUIR.

Sentenza 

101. Accertamento sintetico - Elementi indice di capacità contributiva

Sentenza n. 737/1/17, dep. 05/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Rinaldi

Accertamento - Accertamento sintetico - Elementi indice di capacità contributiva - Presunzione di maggior reddito - Condizioni di legittimità - Fattispecie

In materia di accertamento sintetico delle persone fisiche ex art. 38, c. 4, d.P.R. n. 600/1973, non costituisce elemento indice di capacità contributiva la mera titolarità di un bene immobile per sua natura non utilizzabile (in quanto inagibile) e che per condizioni oggettive non richieda spese di mantenimento. Per contro, è legittima la presunzione dell'esistenza di un adeguato reddito per il mantenimento di una autovettura e di un motociclo, pur nei fatti non utilizzabile per impossidenza di idonea patente di guida, in difetto di prova contraria da parte del contribuente che le relative spese siano state sostenute da terzi.

Riferimenti: d.P.R. n. 600/1973, art. 38, c. 4

Sentenza 

102. Avviso di Accertamento - Deducibilità di costi

Sentenza n. 741/1/17 , dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Garino

P.V.C. e l. 212/2000 - Deducibilità spese per omaggi - Deducibilità spese per pasti - Registrazione spese sanitarie - Acquisto cespiti e rimanenze finali

Relativamente al P.V.C. il richiamo alla l. 212/2000 vale nei casi di accesso ai locali dell'azienda, per cui, correttamente, l'Ufficio provvede, in mancanza, all'emissione dell'Avviso di Accertamento entro i sessanta giorni dalla richiesta di notizie. Le spese per omaggi sono possibili in qualunque periodo dell'anno, ma devono essere inerenti ad attività promozionali per l'incremento dell'attività dell'azienda. Le spese per pasti sono tutte non deducibili se non è dimostrata la loro inerenza, specie se sostenute in luoghi di vacanza e se i documenti fiscali risultano senza l'indicazione del cliente. La doppia registrazione di spese sanitarie va detratta dalla deduzione dei costi, in mancanza di specifica giustificazione. Gli scooter acquistati per l'attività dell'azienda devono essere indicati tra le rimanenze finali.

Sentenza 

103. Avviso di Accertamento – Società non operative

Sentenza n. 742/1/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Società non operative - Art. 30 l. 724/94

E' legittima l'applicazione dell'art. 30 della l. 724/94 che prevede un reddito minimo tassabile per le società non operative, qualora il contribuente non dimostri le eccezionali circostanze oggettive che non hanno consentito l'effettiva redditività dell'azienda.

Sentenza 

104. Spese deducibili - Percentuale applicabile sul costo complessivo

Sentenza n. 750/6/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Avviso di accertamento - Spese deducibili per la manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione degli automezzi - Percentuale applicabile sul costo complessivo - Riduzione della percentuale dichiarata dalla contribuente (svolgente attività edilizia e autotrasporto per conto terzi) dal 25% al 5%

Le spese per la manutenzione ex art. 102 c. 6 TUIR sono deducibili dal reddito di impresa nel limite del 5% e le eccedenze vanno dedotte in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Tale limite però è portato al 25% nel caso in cui i soggetti passivi svolgano attività di autotrasporto per conto terzi, iscritti all'albo di cui alla l. 298/1974. In questo caso le eccedenze sono deducibili in quote costanti nei tre periodi di imposta successiva.

Riferimenti: D.M. 13/07/1981; art. 102 c. 6 TUIR; l. 298/1974

Sentenza 

105. Omessa contabilizzazione di fatture attive e passive

Sentenza n. 752/6/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Avviso di accertamento - Recupero di componenti positivi di reddito non regolarmente fatturate

L'omessa contabilizzazione di fatture relative ad acquisti e vendite costituisce un illecito fiscale anche se tali vendite non sono andate a buon fine. Resta onere del contribuente produrre documentazione idonea a dimostrare che la merce di eguale valore e composizione è stata restituita (come documento di trasporto). Analogamente l'irregolarità rilevata, in assenza di corretta contabilizzazione, non consente la deduzione dei costi sostenuti.

Sentenza 

106. Società di comodo relativa a impresa agricola

Sentenza n. 753/6/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Avviso di accertamento - Art. 30 l. 724/1994 - Impresa agricola

Di fronte a una società che presenta dati di bilancio inferiori ai parametri l'Amministrazione ha proceduto in via automatica all'applicazione del regime fiscale per le società di comodo. Tale conclusione però non può essere svincolata dall'esame della presenza di una oggettiva situazione atta a provare l'operatività dell'impresa. A maggior ragione per le società agricole ove la produttività è connessa a fattori climatici e di mercato non gestibili dall'imprenditore che, come nel caso in esame, a fronte di scelte dimostrate sbagliate, non ha conseguito, pur con investimenti di risorse, risultati economici positivi. Pertanto l'accertamento, per essere fondato, deve basarsi non su rilevazioni astratte ma sull'esame puntuale della contabilità, delle situazioni variabili e delle specifiche condizioni in cui opera la società contribuente.

Anche in considerazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11/06/2012 che, pur se in vigore in un periodo successivo a quello in esame, ha previsto la disapplicazione della l. 724/1994 per le imprese agricole. Indicazione procedimentale che può ritenersi applicabile anche ai periodi precedenti.

Riferimenti: Provvedimento Direttore A.E. del 11/06/2012

Sentenza 

107. Accantonamenti TFM amministratori - Deducibilità

Sentenza n. 761/4/17, dep. 11/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

Accantonamenti TFM amministratori - Deducibilità - Presupposti - Art. 107 TUIR

L'accantonamento del trattamento di fine mandato previsto per gli amministratori non può essere rimesso alla libertà negoziale delle parti, ma deve essere determinato, analogamente a tutti gli accantonamenti erogati a seguito dello svolgimento pluriennale di un'attività di lavoro dipendente o autonomo, in una quota parte del compenso così come disposto dall'art. 105 del TUIR.

Sentenza 

108. Ricarico medio - Antieconomicità

Sentenza n. 777/2/17, dep. 12/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Accertamento mediante ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi - Metodologia - Valore probatorio - Artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

È legittimo l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, della percentuale di ricarico medio per ricostruire i ricavi non dichiarati dal contribuente, a fronte di una situazione palesemente antieconomica, nella quale la percentuale applicata al costo del venduto delle merci sia risultata inferiore al livello minimo previsto dallo specifico studio di settore.

Sentenza 

**109. Cancellazione della società dal registro delle imprese – Trust -
Soggetto tenuto al pagamento delle imposte**

Sentenza n. 807/7/17, dep. 18/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Cascini

Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente - Art. 2495, comma 2, c.c.

Il Trust, costituito con l'attivo formalmente risultante dal bilancio finale di liquidazione, i cui beneficiari sono i soci della società cessata, risponde dell'obbligazione tributaria sorta in capo alla stessa società cessata.

Sentenza 

110. Accertamento con adesione - Mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo

Sentenza n. 820/1/17, dep. 19/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

Istanza accertamento con adesione – Mancata partecipazione da parte del proponente – Abuso del processo – Sussiste

Se, dopo avere presentato l'istanza di accertamento con adesione, il contribuente non si premura di prendere attivamente parte alla fase del contraddittorio amministrativo, dimostrando di avere ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione al solo scopo di lucrare una proroga del termine per la proposizione del ricorso, utilizzando uno strumento per un fine diverso da quello suo proprio, si ha violazione della regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che si risolve in abuso del processo.

Sentenza 

**111. Mancata presentazione della dichiarazione da parte del professionista -
Responsabilità**

Sentenza n. 839/7/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Maiorca

*Accertamento - Mancata presentazione della dichiarazione da parte del
professionista - Responsabilità del contribuente - Sussiste*

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono essere assolti dal contribuente con il mero affidamento delle incombenze a un professionista, richiedendosi anche un'attività di controllo e di vigilanza sul loro effettivo adempimento, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento all'incarico ricevuto.

Sentenza 

**112. Gestione di macchine da gioco - Documentazione extracontabile -
Valore probatorio**

Sentenza n. 842/7/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Briccarello

*Accertamento - Documentazione extracontabile - Valore probatorio - Artt. 39
d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972*

E' legittimo l'accertamento di maggiori ricavi derivanti dalla gestione di macchine da gioco, basato sui dati trasmessi, telematicamente, dai concessionari delle apparecchiature. A fronte dell'accertamento compiuto dall'Ufficio, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria circa l'insussistenza di tali maggiori ricavi; detta prova contraria non può essere integrata da mere argomentazioni sull'insufficienza o inattendibilità dei dati impiegati dall'Amministrazione Finanziaria.

Sentenza 

113. Associazione – Qualifica di ente non commerciale

Sentenza n. 846/7/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Cascini

Accertamento – Associazione – Qualifica di ente non commerciale

La gestione commerciale di un ente associativo può emergere dai siti internet per alberghi e ristoranti ove le recensioni dei clienti diano concreta evidenza di una gestione commerciale dell'attività.

Sentenza 

114. Responsabile del procedimento di accertamento e di riscossione coattiva - Insussistenza

Sentenza n. 858/4/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

Responsabile del procedimento - Obbligo di distinta indicazione di un responsabile del procedimento di accertamento e di un responsabile per il procedimento di riscossione coattiva - Insussistenza - Art. 29 d.l. n. 78/2010

Per la validità dell'accertamento c.d. imposablesativo non è richiesta l'indicazione di due distinti responsabili (uno per il procedimento di accertamento, l'altro per il procedimento di eventuale riscossione coattiva), tenuto conto che né l'art. 29 del d.l. n. 78/2010 né altre norme prescrivono che l'avviso di accertamento c.d. imposablesativo debba indicare due distinti responsabili.

Sentenza 

115. Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali

Sentenza n. 865/1/17, dep. 26/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Verde

Accertamento - Investimenti e attività finanziarie detenuti nei paradisi fiscali - Operatività della presunzione di costituzione mediante redditi sottratti a tassazione - Art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009

L'art. 12 del d.l. n. 78/2009 - secondo il quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione si presumono costituiti, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione - costituisce norma di natura sostanziale e, pertanto, non può essere applicata retroattivamente.

Riferimenti: art. 12 del d.l. n. 78/2009

Sentenza 

116. Società estinta – Effetto successorio in capo ai soci

Sentenza n. 888/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Accertamento – Società estinta – Effetto successorio in capo ai soci

In caso di cessazione di una società di persone si verifica un effetto successorio in capo ai soci per tutte le pendenze riguardanti la società.

Sentenza 

**117. Restituzione delle provvigioni da parte dell'agente di assicurazioni
- Costi**

Sentenza n. 889/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

*Accertamento - Reddito di impresa - Deducibilità dei costi - Inerenza -
Onere della prova*

La restituzione delle provvigioni da parte dell'agente di assicurazioni alla società per la risoluzione anticipata dei contratti equivale a sostenere un costo inerente all'attività svolta. Spetta all'ufficio dimostrare la falsità e/o la natura di perdite sui crediti.

Riferimenti: art. 101, comma 5 del TUIR

Sentenza 

118. Motivazione nell'Avviso di liquidazione

Sentenza n. 890/4/17; dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Registro - Motivazione avviso di liquidazione

Non sussiste difetto di motivazione in assenza di contestazione dei fatti a base di una controversia e se l'avviso di liquidazione contiene le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è scaturita l'imposizione.

Sentenza 

119. Interessi passivi - Deducibilità

Sentenza n. 913/6/17; dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Interessi passivi - Deducibilità - Presupposti e limiti - Artt. 96 e 98 TUIR

Le commissioni passive che svolgono funzione di remunerazione del finanziamento ottenuto dal contribuente rientrano tra quelle di cui all'art. 96 del TUIR e soggiacciono alle limitazioni ivi previste per la loro deducibilità. Diversamente, qualora tali commissioni rappresentino oneri accessori per la ristrutturazione del finanziamento o per prestazioni di servizi, le stesse non rientrano in tale previsione e sono correttamente dedotte dalla base imponibile.

Riferimenti: Artt. 96 e 98 TUIR

Sentenza 

120. Accertamento bancario - Versamenti e prelievi - Valenza probatoria

Sentenza n. 972/3/17; dep. 15/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Mina

Accertamento bancario - Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria (Art. 32 d.P.R. n. 600/1973)

Non è supportato dalle presunzioni previste dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per le indagini finanziarie e va, quindi, annullato l'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio recuperi a tassazione, nei confronti di un professionista, maggiori compensi, pari alla differenza tra il saldo dei movimenti bancari dell'anno accertato e i compensi dichiarati nell'ultimo quinquennio.

Riferimenti: art. 32 d.P.R. n. 600/1973

Sentenza 

121. A.S.D. - Agevolazioni tributarie – Attività commerciale

Sentenza n. 988/5/17, dep. 20/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi

*Associazione sportiva dilettantistica - Determinazione della base imponibile
- Criteri - Art. 2, comma 5, l. n. 398 del 1991*

L'iscrizione al CONI non è condizione sufficiente per ottenere le agevolazioni tributarie previste dalle leggi 398/1991 e 133/1999. Peraltro, l'adozione di strategie commerciali, di abbonamenti ridotti per specifici servizi, di iscrizioni temporanee, di offerte di servizi rivolti alla clientela e non ai soli soci sono tutti elementi che riconducono alla gestione di una palestra con scopi commerciali e non più associativi.

Sentenza 

122. **Soggetti IAS - Omessa contabilizzazione di ricavi**

Sentenza n. 1009/2/17, dep. 22/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Soggetti IAS adopter - Omessa contabilizzazione di ricavi in relazione a risultati "attendibilmente stimati" - IAS/IFRS 18

In base all'art. 1 comma 61 l. n. 244 del 2007, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è applicabile anche ai periodi d'imposta antecedenti all'anno 2007 di entrata in vigore della riforma sugli IAS.

Ai soggetti IAS adopter non si applica l'art. 109 TUIR per effetto dell'art. 2 commi 1 e 6 D.M. 48/2009, secondo il quale assumono esclusiva rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio.

Sentenza 

123. Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza

Sentenza n. 1034/3/17, dep. 30/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza - Art. 109, comma 5, TUIR

Non sono deducibili, per mancanza d'inerenza, i costi sostenuti dal contribuente per spese telefoniche ad uso promiscuo, per spese eccessive connesse all'acquisto di mobili e per ristorazione, sopportate in concomitanza con il matrimonio del figlio, per spese connesse ad indennità chilometriche afferenti beni non iscritti tra i cespiti.

Sentenza 

124. Costi riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti

Sentenza n. 1034/3/17, dep. 30/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Reddito d'impresa - Costi riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti - Indeducibilità - Art. 109 TUIR

E' legittimo il recupero a tassazione di costi per operazioni inesistenti, rappresentati da fatture emesse da un evasore totale e caratterizzate da scarsa analiticità nella descrizione (in quanto prive dell'indicazione del numero delle ore di manodopera, della tariffa oraria e del materiale utilizzato) in assenza di prova contraria offerta dal contribuente.

Sentenza 

125. Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza

Sentenza n. 1036/3/17, dep. 30/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Steinleitner

Reddito d'impresa - Componenti negativi - Deducibilità - Principio di inerenza- Art. 109, comma 5, TUIR

La valutazione dell'inerenza al reddito aziendale, ai fini del riconoscimento della deducibilità degli interessi passivi, deve essere effettuata anche sotto i profili dell'economicità e della congruità della gestione aziendale.

Nel caso in cui si riscontri che gli interessi passivi in questione derivano da un'operazione finanziaria che non è sorretta da criteri di logica economica, bensì dalla sola finalità elusiva di trasferire materia imponibile in una diversa nazione, gli stessi devono ritenersi non inerenti.

Sentenza 

AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI

126. Accertamento con adesione – Decadenza dal beneficio della dilazione

Sentenza n. 1055/6/16, dep. 19/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Tirone

Accertamento con adesione – Decadenza dal beneficio della dilazione – Riscossione – Irrogazione della sanzione per omesso versamento - Illegittimità

L'accertamento con adesione, oggetto di un accordo sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio impositore, si perfeziona con il pagamento delle somme in esso pattuite, che deve aver luogo entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento, ovvero, in caso di dilazione, con il pagamento della prima rata, da eseguirsi sempre entro il predetto termine di venti giorni, e con la eventuale prestazione di idonea garanzia per il pagamento delle rate successive alla prima, garanzia rappresentata da polizza fideiussoria o da fideiussione bancaria o di un consorzio di garanzia collettiva dei fidi. Una volta perfezionato, nei termini che precedono, l'accertamento con adesione, l'ufficio impositore non può pretendere dal contribuente o dal garante nulla di più delle rate insolute ed è illegittima l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.Lgs. n. 471 del 1997, recante "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", la quale prevede il pagamento di una sanzione pari al 30% delle imposte non versate nei termini previsti.

Riferimenti: Artt. 7, 8 e 9 d.Lgs. 218/1997 – Art. 13 d.Lgs. 471/1997

Sentenza 

127. Agevolazioni per la prima casa - Atto contestuale alla donazione di altro immobile di proprietà

Sentenza n. 1164/5/16, dep. 29/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Rinaldi

Imposta di registro - Esenzioni e agevolazioni - Agevolazione prima casa - Elusione fiscale - Condizioni - Assenza di ragione economicamente apprezzabile che giustifichi l'operazione - Prova - Mancata dimostrazione - Non elusività dell'operazione

In materia di tributo di registro, non costituisce fattispecie elusiva la donazione di un immobile (contratto poi risolto consensualmente e seguito dalla vendita dell'immobile a terzi) e il contemporaneo acquisto di altro immobile da adibire a prima casa, qualora l'Amministrazione non offra dimostrazione dell'assenza, nell'atto negoziale, di una ragione economicamente apprezzabile che giustifichi l'operazione (nella fattispecie, la ragione economicamente apprezzabile è stata ricondotta all'autonoma necessità di consentire la vendita dell'immobile, altrimenti impedita ex art. 560 c.p.c.) (Conferma Comm. trib. prov. Torino, sez. XI, sentenza n. 244/11/14).

Riferimenti: R.D. n. 262/1942, art. 560; d.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

Sentenza 

128. Associazione sportiva dilettantistica - Agevolazioni fiscali – Onere della prova

Sentenza n. 62/2/17, dep. 16/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Associazione sportiva dilettantistica - Determinazione della base imponibile - Criteri

In tema di agevolazioni fiscali riconosciute dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), incombe sul contribuente l'onus probandi relativo ai requisiti prescritti ai fini del godimento del regime tributario di favore. In particolare, spetta all'associazione la dimostrazione dello svolgimento dell'attività sportiva senza scopo di lucro, e le concrete modalità di esercizio del rapporto associativo, anche attraverso la documentazione relativa alle quote associative.

Riferimenti: Art. 2, comma 5, l. n. 398 del 1991

Sentenza 

129. **Operazioni di credito a medio e lungo termine - Esenzione**

Sentenza n. 114/5/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Berruti

Operazioni di credito a medio e lungo termine - Esenzione ai fini delle imposte indirette - Presupposti

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 601/1973, l'esenzione ai fini delle imposte indirette per operazioni di credito a medio e lungo termine deve riconoscersi non solo per quelle operazioni destinate ad immettere nuovo credito nel circuito economico, ma anche per quelle operazioni inerenti ad un credito già concesso che non determinano creazione di nuova finanza, quali la rinegoziazione di precedenti operazioni di finanziamento.

Riferimenti: Art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973

Sentenza 

130. Associazione - Agevolazioni

Sentenza n. 129/4/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Abuso di struttura associativa e perdita del beneficio della tassazione

L'abuso di una struttura associativa per svolgere attività commerciale, realizzata con cospicui introiti derivanti da contratti di sponsorizzazione, ma in assenza di apporto finanziario a titolo di quota associativa e con struttura inidonea a conseguire gli scopi istituzionali, comporta la perdita del beneficio della detassazione del reddito conseguito.

Sentenza 

131. Mancata istanza di sgravio delle sanzioni

Sentenza n. 525/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Istanza di sgravio – Non presentata – Decadenza dal beneficio

La mancata presentazione di un'apposita istanza di sgravio delle sanzioni nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di sgravio della cartella relativa all'IRPEF, da parte dell'Ufficio, determina l'impossibilità di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni al 10% in un momento successivo.

Sentenza 

132. Beneficio fiscale

Sentenza n. 525/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Beneficio fiscale - Minusvalenze latenti - Scansione temporale dei versamenti

L'imposta sostitutiva, nonché la relativa opzione per il c.d. affrancamento, sono regolate da una disciplina speciale, ovvero da una normativa autonoma con efficacia limitata nel tempo, la quale, per attribuire un beneficio fiscale, sgravando dal pagamento di un'imposta, deve richiedere, necessariamente, una previsione espressa. Al contrario, né nel d.l. n. 138/2011, né nel decreto MEF attuativo del 13/12/2011, né dalla circolare del 28/3/2012 n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – è prevista in maniera espressa la possibilità di compensare le minusvalenze “latenti” (ovvero maturate, ma non ancora realizzate effettivamente alla data del 31/12/n). La scansione temporale dei versamenti deve rispettare le scadenze secondo le istruzioni di cui al modello UNICO, posto che secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.Lgs. n.471/1997, c. 1, “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento del conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione (...) è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo”.

Sentenza 

133. Imprenditore agricolo professionale - Decadenza dalle agevolazioni fiscali

Sentenza n. 561/3/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Caputo

Registro - Imprenditore agricolo professionale - Agevolazioni a favore - Presupposti

La decadenza dalle agevolazioni fiscali, riservate all'imprenditore agricolo professionale, conseguente alla concessione in affitto di un terreno agricolo prima del decorso del quinquennio, può essere contestata - con apposito avviso di liquidazione - entro il termine perentorio di 3 anni dalla registrazione del contratto d'affitto ex art. 76 d.P.R. 131/1986. L'attuale disciplina di settore, contenuta nel d.Lgs.99/2004, ha, infatti, superato la precedente normativa di cui all'art. 7 l. 604/1954, che prevedeva un termine prescrizione di 20 anni per l'accertamento dei requisiti agevolativi.

Riferimenti: Art. 1 d.Lgs.99/2004

Sentenza 

134. Detrazione per ristrutturazione edilizia

Sentenza n. 586/7/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Reddito imponibile - Detrazione per oneri - Spese di ristrutturazione

In materia di detrazione per ristrutturazione edilizia, l'obbligo di trasmissione al COP della comunicazione di inizio lavori, previsto dall'art. 1 del D.M. 18.12.1998 n. 41, abrogato dall'art. 7, c. 2 lett-q), del d.l. n. 70/2011, può ritenersi assolto anche qualora la suddetta comunicazione sia stata effettuata con un giorno di ritardo.

Riferimenti: Art. 15, comma 1, lett. b) TUIR

Sentenza 

135. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico - Presupposti

Sentenza n. 621/6/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Reddito imponibile - Detrazioni per oneri - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico - Presupposti

La detrazione per il risparmio energetico non spetta qualora risulti in giudizio che le date delle fatture e i pagamenti relativi ai lavori sono ampiamente antecedenti alla data di invio della documentazione all'Enea, a nulla valendo che la parcella del professionista incaricato della certificazione di risparmio energetico sia stata saldata successivamente.

Riferimenti: Art. 1, comma 1, l. n. 449 del 1997 e art. 1 commi 344-347 l. n. 296 del 2006

Sentenza 

136. Regime fiscale agevolato dei trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

Sentenza n. 638/2/17, dep. 13/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Imposta di registro - Regime fiscale agevolato dei trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati - Presupposti

In materia di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 388/2000 - ai sensi del quale i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento, a condizione che l'utilizzo edificatorio dell'area avvenga entro cinque anni dalla data del trasferimento - ha carattere soggettivo e riguarda unicamente il primo acquirente.

Costituisce, pertanto, causa di revoca della suddetta agevolazione, l'alienazione del terreno da parte del primo acquirente, a nulla rilevando che le opere edificatorie siano state realizzate dal secondo acquirente nel quinquennio.

Riferimenti: Art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000

Sentenza 

137. Agevolazioni e benefici

Sentenza n. 736/1/17, dep. 05/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

Agevolazioni e benefici in deroga al regime ordinario

In merito alle norme di carattere agevolativo occorre riferirsi alla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “va ricordato che per le norme che riconoscono agevolazioni e benefici in deroga al regime ordinario non è consentito dall’art. 14 preleggi, il ricorso all’analogia (Cass. n. 13502/1991) e che le relative disposizioni sono, per loro natura, di stretta interpretazione secondo l’orientamento costante di questa Sezione (Cass. n. 4501 e n. 5270 del 2009, n. 5394 e n. 7438/2010). L’interpretazione estensiva di disposizioni eccezionali o derogatorie, rispetto ad una avente natura di regola, se pure in astratto non preclusa (Sez. Un. N. 21493/2010) deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intende attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti ad individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata, altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Cass. n. 9205/1999)”. (Cass. sent. 25 marzo 2011, n. 6925).

Sentenza 

138. Dichiarazione dei redditi congiunta (coniugi) - Detrazione di imposta per interventi di risparmio energetico

Sentenza n. 744/1/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Adempimenti previsti per usufruire delle agevolazioni fiscali - Art. 1 c. 348 l. 296/2006 - Recupero della detrazione ritenuta illegittima - Certificazione presentata fuori termine in relazione agli interventi normativi successivi (invio delle certificazioni all'Enea)

Le modalità per ottenere il beneficio come statuito dal comma 348 l. 296/2006 non sono state mutate dalle successive disposizioni del Decreto Ministeriale 9/02/2007, che hanno modificato le modalità di fruizione che riguardavano altri commi, in quanto di rango inferiore alla suddetta norma primaria. Conseguentemente la prestazione patrimoniale connessa alla detrazione di imposta deve fondarsi sul principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione e non sulla disciplina derivante da disposizioni di rango inferiore.

Riferimenti: art. 1 c. 344, 345, 346, 347, 348 e 349 l. 296/2006 - D.M. 9/02/2007

Sentenza 

139. Detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni - Presupposti

Sentenza n. 911/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Retrosi

Reddito imponibile - Detrazioni per oneri - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico - Presupposti

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449/97 vigente ratione temporis nell'anno di imposta 2009, per avvalersi delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni, è necessario trasmettere al Centro Operativo di Pescara tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari sulle quali sono stati eseguiti i lavori. Al riguardo, il contribuente non può invocare l'abrogazione di tale onere, attuata dall'art. 7 del d.l. n. 70/2011, in quanto detta norma è entrata in vigore solo dal 14 maggio 2011 e non è, dunque, applicabile a posizioni precedenti.

Riferimenti: Art. 1, comma 1, l. n. 449 del 1997 e art. 1 commi 344-347 l. n. 296 del 2006

Sentenza 

140. Agevolazione fiscale - Criterio del "tempus regit actum"

Sentenza n. 918/4/17, dep. 08/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pisanu

Reddito imponibile - Detrazioni per oneri - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - Presupposti

Le detrazioni fiscali sono regolate dalle norme da individuarsi secondo il principio generale valevole per la successione delle leggi nel tempo e, dunque, in base al criterio del "tempus regit actum". A nulla rileva che la disciplina sopravvenuta successivamente abbia modificato, per gli anni successivi, le condizioni di ammissione alla medesima agevolazione fiscale eliminando, per quel che concerne il caso di specie, l'obbligo di preventiva comunicazione di inizio lavori. In mancanza di una speciale disciplina transitoria, non è infatti possibile attribuire a quei nuovi requisiti un'efficacia retroattiva tale da rendere non operative le formalità richieste nel momento in cui è stata avanzata la richiesta di ammissione alla detrazione fiscale.

Riferimenti: Art. 1, comma 1, l. n. 449 del 1997 e art. 1 commi 344-347 l. n. 296 del 2006

Sentenza 

CATASTO

141. Attribuzione della classe catastale - Metodologia

Sentenza n. 189/2/17, dep. 07/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Bonino

Accertamenti catastali - Categorie ordinarie - Attribuzione della classe

Per un corretto classamento, l'Ufficio dovrebbe compiere un sopralluogo per constatare le condizioni reali dell'immobile, anziché procedere a un classamento, riferendosi ad altre unità immobiliari, senza dimostrare che le stesse siano effettivamente omogenee con quella in questione.

Riferimenti: R.D.L. n. 652 del 1939

Sentenza 

142. Accertamento catastale - Decadenza dal potere accertativo

Sentenza n. 238/1/17, dep. 15/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Pozzo

Atti di accertamento catastale - Decadenza dal potere accertativo

I termini previsti dal D.M. 701 del 1994 sono ordinatori e non perentori; per la messa in atti della modifica della rendita proposta dal contribuente il termine da osservare è di un anno dalla presentazione della dichiarazione Docfa, ma lo stesso termine non si applica per la notifica al contribuente della modifica eventualmente effettuata.

Riferimenti: Art. 1, c. 3, D.M. n. 701 del 1994

Sentenza 

143. **Accertamenti catastali - Immobili “fieristici”**

Sentenza n. 312/3/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Accertamenti catastali - Categorie ordinarie - Attribuzione della classe

L’ “immobile fieristico”, nel quale sono svolte manifestazioni di promozione economica ovvero culturale e sportiva e spettacoli in genere, ha carattere commerciale, ciò che esclude l’attribuzione della categoria catastale. La categoria catastale è prevista soltanto per immobili considerati, nella sostanza, extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili; e poiché gli immobili “fieristici” in parola hanno una destinazione diversa rispetto alle categorie ABC, gli stessi debbono essere inquadrati nella speciale cat. D/3.

Riferimenti: R.D.L. n. 652 del 1939

Sentenza 

144. **Avviso di Liquidazione Imposte ipotecarie-Catastali**

Sentenza n. 374/5/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Inadeguatezza del prezzo dichiarato in atto di compravendita - Rettifica del prezzo dichiarato - Mancata allegazione e produzione dell'atto di riferimento

Il prezzo dichiarato in atto di compravendita potrebbe essere ritenuto inadeguato qualora gli immobili fossero collocati nell'ambito di un'area destinata ad un mix di insediamenti produttivi, attività economiche, servizi pubblici e privati, attività direzionali, commercio e residenza, oltre ad essere ubicati a poca distanza da un centro storico, in corrispondenza di un interscambio del trasporto pubblico e in presenza di un'importante offerta di parcheggi. La rettifica in aumento del prezzo dichiarato può essere operata dall'Ufficio sulla base di atto similare di riferimento il quale, anche se anteriore, e quindi, ai sensi dell'art. 51, c.3, d.P.R. 131/1986 potenzialmente idoneo a costituire valido termine di riferimento, riguardi analoghi immobili nell'ambito dello stesso fabbricato e della stessa area. La mancata allegazione e produzione dell'atto di riferimento è priva di pregio allorquando esso sia noto alle parti e sia richiamato dall'Ufficio nei suoi tratti essenziali.

Sentenza 

145. Parametri OMI

Sentenza n. 376/2/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Massaglia

Valore degli immobili - Parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.)

I parametri elaborati dall'O.M.I. (Osservatorio del Mercato Immobiliare), pubblicati con cadenza semestrale, individuano, per ogni ambito territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, minimo o massimo, per unità di superficie, riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea. Restano esclusi quindi gli immobili di particolare pregio o degrado o che, comunque, presentano caratteristiche non ordinarie per la zona di appartenenza. Essi esprimono pertanto un preciso riferimento ai valori immobiliari correnti in una determinata zona.

Il valore degli immobili può variare sensibilmente a seconda della zona di ubicazione, a seconda del periodo di cessione e in base alle rifiniture e caratteristiche tecniche e la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, enunciato il principio secondo cui la sentenza che risolve una situazione fattuale in uno specifico periodo d'imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro (Cass. n. 10478/2014; n. 20907/2014).

Sentenza 

146. **Classamento – Beni in categoria D – Motivazione**

Sentenza n. 529/5/17, dep. 04/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi

Catasto – Classamento – Beni in categoria D – Motivazione accertamento – Sufficienza del rinvio alla stima dell’Ufficio e alla indicazione dei dati oggettivi – Sussiste

In caso di accertamento per classamento in cat. D e attribuzione di rendita è più che sufficiente ai fini motivazionali il rinvio alla stima dell’Ufficio e la mera indicazione dei dati oggettivi che, raffrontati a quanto esposto nella DOCFA, rendono conto delle ragioni della classificazione. La stima diretta effettuata dall’Ufficio è atto conosciuto o conoscibile dalla società e costituisce presupposto del classamento che in sé altro non è che la riproduzione dei dati catastali e della enunciazione della rendita.

Sentenza 

147. Accertamento catastale – Motivazione sufficiente

Sentenza n. 694/3/17, dep. 21/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Atti di accertamento catastale - Insufficienza della motivazione

La motivazione dell'atto di riclassamento mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa e a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, l'effettiva sussistenza dei dati è da verificarsi in sede contenziosa ed attiene non all'idoneità della motivazione dell'atto, ma al merito della controversia. Di conseguenza, l'avviso che contiene la correzione della proposta di classamento formulata dal contribuente è da ritenersi sufficientemente motivato mediante il semplice riporto delle indicazioni catastali e della stima sintetica, posto che il contribuente, a seguito della trasmissione del Docfa, era già pienamente a conoscenza dei dati sulla cui base l'Amministrazione ha stabilito il classamento.

Riferimenti: Art. 7 l. 212 del 2000

Sentenza 

148. Categoria catastale – Impianti di risalita

Sentenza n. 696/3/17, dep. 02/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Steinleitner

Accertamenti catastali - Attribuzione della categoria – Impianti di risalita

E' corretta la categoria catastale D/6 attribuita dall'Ufficio agli impianti di risalita per sciatori. Deve, infatti, escludersi l'inquadramento nella categoria E/1, prospettato dal contribuente, stante l'appurata funzionalità alle piste sciistiche degli impianti di risalita, ai sensi del disposto dell'articolo 2, comma 40 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale".

Sentenza 

149. Accertamenti catastali - Attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA

Sentenza n. 928/4/17, dep. 13/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Borgna

Accertamenti catastali - Qualificazione, classificazione e classamento delle particelle

L'attribuzione di classamento definitivo ai sensi dell'art. 1 del D.M. 701/1994 che si limiti a confermare la dichiarazione di variazione presentata dalla stessa proprietà e dal tecnico da questa incaricato tramite procedura DOCFA non richiede l'effettuazione di sopralluoghi, accessi e verifiche, in quanto la predetta dichiarazione di variazione contiene atti grafici, dati e notizie tali da consentire direttamente l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale.

Sentenza 

CONCESSIONI GOVERNATIVE

150. Imposta unica sulle scommesse – Soggetto passivo

Sentenza n. 135/38/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Galasso

Assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse - Legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 66, lett. b), Legge di Stabilità 2011 (l.20/2010)

L'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse è in linea con i principi del TFUE ed è proprio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, III Sezione, con la sentenza del 22/1/2015, causa C-463/13- che evidenzia espressamente che tutti gli operatori del settore debbono esercitare la loro attività sul mercato alle stesse identiche condizioni.

E' infondata l'ipotesi di illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, in quanto il costruito normativo di settore costituisce un unicum organico costituzionalmente orientato e rispettoso delle direttive comunitarie in materia.

E' principio consolidato quello secondo cui l'imposta in oggetto non interferisce con l'IVA, ma è alternativa a questa imposta, incidendo su una base imponibile differente, sottratta proprio all'imposizione IVA.

La norma interpretativa di cui all'art. 1, c.66, l. 20/2010, interviene sul d.Lgs. 504/1998 e chiarisce che per soggetto passivo debba intendersi "... chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere ...". In materia di riordino, specifica l'ambito di applicazione e i soggetti passivi, in

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

quanto l'imposta unica è comunque dovuta ancorché la raccolta di gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza di concessione.

Sentenza 

151. Accise – Imposta addizionale provinciale energia elettrica

Sentenza n. 413/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Accise – Imposta addizionale provinciale energia elettrica – Rimborso

L'imposta addizionale dell'accisa sull'energia elettrica riscossa dalle Province fino alla sua abrogazione deve essere rimborsata perché si pone in contrasto con la direttiva comunitaria 2008/118/CE.

Sentenza 

152. Accise – Energia autoprodotta

Sentenza n. 845/07/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Cascini

Accise – Energia autoprodotta – Esenzione – Sussiste

L'art. art. 52, comma 3, lettera b) del TUA) collega l'esenzione dalle accise all'energia "consumata dalle imprese di autoproduzione".

Solo l'energia autoprodotta e direttamente consumata risulta beneficiare dell'agevolazione in parola.

Sentenza 

153. Accisa – Istanza di rimborso

Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Ammissibilità dell'istanza di rimborso per traslazione dell'imposta

L'istanza di rimborso per traslazione dell'imposta e indebito arricchimento è ammissibile qualora l'Ufficio, sul quale incombe l'onere di provare l'avvenuta traslazione dell'imposta, non fornisca alcuna prova in tal senso, posto che, quando l'energia elettrica costituisce materia prima, il fenomeno della traslazione è inapplicabile (Cass. Civ. 12510/02).

Sentenza 

154. Accise – Finalità dell'imposta

Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Accise - Imposte indirette con finalità specifiche

L'Italia si è adeguata alla Direttiva 2008/118/CE della Commissione Europea, secondo la quale gli Stati membri possono applicare, a prodotti sottoposti ad accisa, altre imposte indirette aventi finalità specifiche. E' da escludere qualsiasi finalità specifica dell'imposta sulle accise poiché nelle Premesse al Decreto Legge il legislatore ha previsto testualmente che l'introduzione dell'imposta è dovuta alla "straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale", individuando pertanto un esclusivo scopo di bilancio.

Sentenza 

155. **Accise -Energia Elettrica – Soggetti**

Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso delle accise

L'art. 14, c.2, d.Lgs.504/95 non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati a chiedere il rimborso delle accise indebitamente pagate e, quindi, deve ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta (Cass. SS.UU. 6589/09), a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente sia il soggetto passivo d'imposta o il consumatore finale.

Sentenza 

156. Elusione imposta di fabbricazione oli minerali - Prescrizione

Sentenza n. 905/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Berti

Imposte doganali - Elusione imposta di fabbricazione oli minerali - Prescrizione

L'elusione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, attuata mediante la commissione di reato, integra condotta fraudolenta e, pertanto, il diritto alla riscossione dell'imposta e degli accessori, sorto sotto la vigenza del RDL 28/02/1939, n. 334, si prescrive in 30 anni ai sensi dell'art. 19, c. 3, del medesimo decreto, senza che sia applicabile, quale ius superveniens, l'art. 15 del d.Lgs.26/10/1995, n. 504.

Sentenza 

CONTENZIOSO

157. Atti impugnabili - Diniego dell'Amministrazione Finanziaria all'autotutela

Sentenza n. 1034/31/16, dep. 02/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego dell'Amministrazione Finanziaria a procedere in via di autotutela - Limiti

La competenza a giudicare le controversie relative a provvedimenti di rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a procedere ad autotutela è devoluta alla giurisdizione tributaria, in virtù del carattere generale *ratione materiae* da essa assunto. Il Giudice tributario è competente a stabilire se, nell'ipotesi sottoposta alla sua attenzione, il rifiuto sia effettivamente impugnabile. La proposizione o la riproposizione di motivi e valutazioni di merito sull'accertamento divenuto definitivo è inammissibile, mentre possono essere valutati dal Giudice tributario eventuali profili di illiceità del comportamento dell'Amministrazione.

Riferimenti: Art. 19 d.Lgs.n.546/1992

Sentenza 

158. Legittimazione processuale – Fallimento

Sentenza n. 1039/4/16, dep. 02/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Cipolla

Processo tributario - Legittimazione processuale – Fallimento

L'art. 43 R.D. n. 267/1942 stabilisce che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di quest'ultimo di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore. A questa regola, tuttavia, fa eccezione il caso in cui vi sia uno stato di inerzia del curatore. Il fallito ha l'onere di provare l'effettiva esistenza di tale inerzia. In assenza di tale prova il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.

Riferimenti: Art. 43 R.D. n. 267/1942

Sentenza 

159. Atti impugnabili - Pretesa tributaria

Sentenza n. 1048/22/16, dep. 08/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Processo tributario - Atti impugnabili - Comunicazione di irregolarità - Ammissibilità

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.Lgs.n.546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini per errore scusabile. L'avviso bonario contiene elementi dai quali è ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva, dato che l'atto si atteggia come una vera e propria liquidazione dell'imposta, che incide sulla posizione patrimoniale del contribuente.

Riferimenti: Art. 19 d.Lgs.546/1992

Sentenza 

160. Motivi nuovi

Sentenza n. 1049/22/16, dep. 08/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidenter: Masia; Relatore: Palmieri

Processo tributario – Impugnazione silenzio rifiuto – Divieto di proposizione di motivi nuovi – Insussistente

In sede di impugnazione del silenzio – rifiuto all’istanza di rimborso, è ammissibile e non costituisce un motivo nuovo, la proposizione, tramite la memoria prevista dall’art. 32 del d.Lgs.546/1992, di argomentazioni non svolte nel ricorso introduttivo, senza modifica delle censure ivi proposte, allorquando tali argomentazioni riguardino i motivi del rifiuto, che sono portati a conoscenza solo con l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria.

Riferimenti: Artt. 24 e 32 d.Lgs.546/1992

Sentenza 

161. Richiesta documenti e informazioni - Produzione tardiva in fase contenziosa

Sentenza n. 1069/4/16, dep. 14/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Accertamento - Richiesta documenti e informazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria - Produzione tardiva in fase contenziosa - Inutilizzabilità - Artt. 32 d.P.R. 600/1973

Una volta definiti i poteri di indagine dell'Amministrazione Finanziaria nella propria attività accertativa, parte contribuente non può utilizzare, nemmeno nella fase contenziosa, qualsiasi tipo di notizia o documento che non sia stato messo a disposizione dell'Ufficio nell'ambito di tale attività. Le informazioni tardive sono ammissibili solo nei casi in cui le medesime non fossero utilizzabili prima per cause di forza maggiore, che devono essere evidenziate e provate nell'ambito del ricorso introduttivo.

Sentenza 

162. Difetto di giurisdizione - Pignoramento presso terzi

Sentenza n. 1157/36/16, dep. 28/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Buzzi

Atti di pignoramento presso terzi - Impugnazione presso le Commissioni Tributarie

Gli atti di esecuzione forzata (successivi alla notifica di Cartella di pagamento), indipendentemente dalla causa che ha generato la pretesa, non rientrano nella classificazione dei tributi di ogni genere e specie, restano quindi esclusi dalla giurisdizione tributaria e sono competenza del Giudice Ordinario.

Riferimenti: art. 2 d.Lgs 546/1992, art. 50 d.P.R. 602/1973

Sentenza 

163. Sentenza ultra petita rispetto alla domanda del ricorrente

Sentenza n. 1187/6/16, dep. 05/10/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Berti

Ricorso del contribuente - Contestazione sull'erronea qualificazione degli indici di capacità contributiva - Domanda subordinata di riduzione dell'imponibile

Nel caso in cui il ricorrente, nell'opporsi all'accertamento basato sul cd redditometro, proponga in subordine all'annullamento del provvedimento una soluzione fornendo una specifica indicazione percentuale, il giudice competente non può decidere determinando una percentuale di abbattimento ancora più vantaggiosa per il contribuente.

Riferimenti: art. 112 c.p.c.

Sentenza 

**164. Motivi di impugnazione espressi nel ricorso introduttivo -
Ammissibilità di un appello**

Sentenza n. 1402/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Verde

***Impugnazione di sentenza - Riproposizione dei medesimi motivi espressi nel
primo grado di giudizio - Ammissibilità***

La riproposizione di motivi espressi nel ricorso introduttivo non può essere considerata causa di inammissibilità dell'appello ex art. 53 d.Lgs 546/1992 in quanto, nel processo tributario, la domanda disattesa dai primi giudici può essere riproposta integralmente in quanto esprime, con la completezza delle questioni sollevate, il dissenso del contribuente. Infatti nel processo di appello, parte appellante non è limitata alla fissazione di vizi specifici essendo ammissibile anche il solo obbiettivo del riesame della causa nel merito.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 28057/2008.

Sentenza 

165. Tardività dell'impugnazione- Erronea informazione di poste italiane

Sentenza n. 1402/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Verde

Impugnazione tardiva di avviso di accertamento - Richiesta di remissione nei termini

Anche se il contribuente è incorso in errore nell'impugnazione di un provvedimento per causa di informazione sbagliata addebitabile alle Poste Italiane, le conseguenze negative del fatto non sono idonee a costituire motivo per ritenere tempestivo il ricorso introduttivo, restando la responsabilità del servizio reso estranea al processo tributario. In ogni caso, in presenza di un simile evento, è onere dell'interessato conservare la documentazione attestante l'errore, come la ricevuta della avvenuta consegna, non essendo sufficiente il solo richiamo a quanto esposto nel sito internet delle Poste. Infatti, anche se non imposto dalle norme, è onere del ricevente applicare la diligenza del buon padre di famiglia per tutelare i propri interessi.

Sentenza 

166. Mancato rispetto del termine dei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione

Sentenza n. 1430/1/16, dep. 24/11/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Processo - Mancato rispetto del termine dei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione

Per le cause di valore inferiore ai 2000 euro, il mancato rispetto della procedura ex art. 17 bis d.Lgs. 546/1992, ovvero l'inoltro del ricorso prima della scadenza dei 90 giorni senza alcuna risposta da parte dell'Amministrazione, non ha effetto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima. Ovvero la violazione della norma deflattiva del contenzioso non può privare il contribuente dei diritti costituzionali di opposizione a un atto amministrativo.

Riferimenti: Corte Costituzionale sentenza n. 98/2014, art. 24 Costituzione

Sentenza 

167. Inammissibilità del ricorso - Rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento

Sentenza n. 2/5/17, dep. 11/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Perelli

Definizione delle sanzioni a seguito di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento o liquidazione ai sensi dell'art. 15 d.Lgs. n. 218 del 1997 - Inammissibilità del ricorso successivamente proposto

In caso di acquiescenza prestata all'avviso di rettifica e liquidazione e alla cartella di pagamento, atti notoriamente impugnabili autonomamente, non è ammissibile la successiva richiesta di rimborso. Il ricorso avverso il diniego opposto dall'Ufficio deve pertanto ritenersi inammissibile posto che la disciplina generale prevista per i rimborsi dall'art. 38 d.P.R. 602/73 non può essere richiamata per il pagamento effettuato in seguito a un atto impositivo autonomamente impugnabile.

Sentenza 

168. Sentenza penale di assoluzione - Valenza probatoria nel giudizio tributario

Sentenza n. 87/7/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Sentenza penale di assoluzione - Valenza probatoria nel giudizio tributario

Non assume valore dirimente la sentenza con la quale il giudice penale abbia dichiarato l'estraneità del socio rispetto ai fatti di causa, qualora si tratti di giudizio al quale l'Amministrazione Finanziaria non ha preso parte.

Sentenza 

169. Inammissibilità – Mancata procura

Sentenza n. 95/7/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della procura

La mancata allegazione della procura da parte del contribuente, materializza un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non emergendo alcun dato sicuro sull'effettivo conferimento della procura e sulla data della stessa. Tale "sanzione" trova la sua ratio nel principio secondo cui, colui che è preposto alla difesa, deve possedere i requisiti professionali enunciati dall'art. 12, c.2, d.Lgs.546/92.

Sentenza 

170. Inammissibilità – Mancata sottoscrizione

Sentenza n. 95/7/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Inammissibilità del ricorso per mancata sottoscrizione

Nel processo tributario è causa di inammissibilità del ricorso la mancata sottoscrizione sia dell'originale depositato presso la Commissione, sia della copia notificata a controparte, indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la sottoscrizione dell'originale (Cass. Civ. Sez. Trib. Sent. n. 18543/2003)

Sentenza 

171. Impugnabilità - Interpello disapplicativo

Sentenza n. 97/7/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Interpello disapplicativo - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste

La risposta resa dal Direttore Regionale all'istanza di interpello ha natura di mera promessa amministrativa o di un pre-atto amministrativo, non suscettibile di per sé di incidere direttamente nella sfera giuridica del contribuente, che resta quindi libero di disattenderla. Deve essere, pertanto, escluso un interesse attuale del destinatario ad impugnare la risposta resa dall'Amministrazione finanziaria sull'interpello c.d. disapplicativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso eventualmente proposto dall'istante.

Riferimenti: Art. 19 d.Lgs.n.546 del 1992

Sentenza 

172. Accertamento - Elementi acquisiti in sede penale - Validità

Sentenza n. 99/7/17, dep. 20/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

*Accertamento - Reddito d'impresa - Costi - Elementi acquisiti in sede penale
- Validità*

Va respinta la tesi dell'Amministrazione Finanziaria circa l'inesistenza delle operazioni fatturate, in presenza di elementi contrari, acquisiti in sede penale, pienamente utilizzabili nel processo tributario ovvero di dichiarazioni dei fornitori e dei lavoratori in ordine all'effettività delle prestazioni; o di documentazione fotografica attestante la natura delle attività svolte, ovvero di fatturato da ritenersi congruo.

Riferimenti: Art. 109 TUIR

Sentenza 

173. Liquidazione delle spese di giudizio

Sentenza n. 124/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Processo - Liquidazione delle spese di giudizio - Liquidazione complessiva delle spese legali - Insussistenza del vizio di ultrapetizione

La liquidazione delle spese di giudizio rientra tra i poteri discrezionali del Giudice, con due soli limiti e, cioè, condannare al rimborso delle spese a favore della parte vincitrice o compensare le stesse (Cass. n. 12070 del 27/10/1999). La normativa di riferimento è quella contenuta negli artt. 15 del d.Lgs.n.546/92 e 91 e 92, c.p.c., da cui si evince che il principio di soccombenza è innanzitutto basato sulla causalità: è dichiarata soccombente la parte che ha dato causa al processo. E' poi possibile la compensazione delle spese di lite, che il Giudice può disporre quando ritiene ricorrano le motivazioni previste dalla legge. (Cass., Sez. III, sent. n. 3438 del 22/2/2016).

E' legittimo liquidare un importo complessivamente dovuto a titolo di spese legali, senza distinguere le rispettive spettanze per diritti ed onorari, posto che il nuovo tariffario professionale forense, in vigore già dal 2012, in quanto introdotto con D.M. 140/2012, tabella A (Avvocati), abolisce la tradizionale distinzione tra diritti ed onorari nella determinazione del compenso dovuto al difensore. Non costituisce vizio di ultrapetizione la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da una C.T., in punto spese di lite. La decisione sulla misura dell'applicazione della tariffa professionale forense, nei limiti della normativa medesima, non può che essere rimessa alla sola decisione discrezionale del Giudice.

Sentenza 

174. Processo – interesse ad agire

Sentenza n. 145/7/17, dep. 25/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Carenza di interesse a ricorrere

In presenza di una risposta negativa dell'A.F. all'istanza di interpello e fino all'emanazione (eventuale) dell'atto impositivo con cui si accerti il comportamento del contribuente difforme dal parere in precedenza reso, la lesione alla sfera giuridica privata è solo potenziale e non immediata. Conseguentemente, in tale fase, non è neanche ipotizzabile la proposizione di un'impugnazione per carenza dell'interesse a ricorrere, dal momento che il contribuente non conseguirebbe nessuna utilità dal possibile annullamento della risposta. L'eventuale pregiudizio potrà verificarsi solo con l'emanazione dell'atto impositivo, avverso il quale è infatti ammessa la tutela giurisdizionale.

Sentenza 

175. Interpello disapplicativo – Impugnabilità - Non sussiste

Sentenza n. 145/7/17, dep. 25/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnabilità – Non sussiste

L'interpello disapplicativo non può essere impugnato, in quanto lo stesso non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.Lgs n. 546/92. Il diniego reso dall'Amministrazione finanziaria in sede di risposta ad interpello non è riconducibile all'ipotesi prevista alla lettera h) dell'art. 19 del d.Lgs n. 546 del 1992, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione.

Infatti, nella procedura di interpello, non esiste alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'Amministrazione finanziaria, e, quindi, essendo il contribuente libero di agire, la risposta negativa dell'Amministrazione finanziaria non è impugnabile avanti la Commissione Tributaria Provinciale, perché il diniego è considerato un "mero parere".

Sentenza 

176. Documenti non esibiti - Inutilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa

Sentenza n. 179/7/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Menghini

Accessi ispezioni e verifiche - Documenti non esibiti - Inutilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa

La ratio della norma di cui all'art. 32 c. 4 d.P.R. 600/1973 si esplicita non solo nel rispetto dei principi di collaborazione e reciproco affidamento indicati nello Statuto dei Diritti del Contribuente, ma anche nella ragionevole considerazione che l'omessa presentazione (nel caso di specie delle fatture) al momento del confronto significa la loro inesistenza e che i passi successivamente intrapresi sono il frutto di un aggiustamento formale, privo del requisito della fondatezza.

Riferimenti: Artt. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

177. Omessa notifica atto presupposto - Impugnabilità atto consequenziale

Sentenza n. 191/2/17, dep. 07/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Processo Tributario - Omessa notifica atto presupposto - Impugnabilità atto consequenziale - Sussiste

La mancata notifica dell'accertamento presupposto è un vizio che attiene esclusivamente all'accertamento stesso e può essere fatto valere solo nei confronti dell'amministrazione che lo ha emesso, nella specie l'Agenzia delle Entrate, che deve essere chiamata in giudizio, non potendo il concessionario rispondere dei vizi connessi ad attività compiute dall'ente creditore.

Qualora il contribuente voglia eccepire la mancata notifica dell'atto presupposto, l'eccezione deve essere proposta nel ricorso avverso l'atto consequenziale (la cartella esattoriale) entro il termine di decadenza di 60 giorni dal ricevimento.

Sentenza 

178. Omessa impugnazione nel termine – Atto inoppugnabile

Sentenza n. 224/2/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Istanza restituzione di somme – Silenzio-rigetto - Ricorso avverso il rifiuto tacito - Inammissibilità

L'omessa impugnazione di una cartella di pagamento nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento dell'imposta richiesta con l'atto di riscossione non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito.

Riferimenti: Art. 19, comma 1, lett. g), d.Lgs.n.546 del 1992

Sentenza 

179. Accertamento con adesione - Termine per la proposizione del ricorso

Sentenza n. 252/1/17, dep. 17/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Ricorso - Termine per la proposizione - Perentorietà - art. 21, comma 1, d.Lgs. n. 546 del 1992

L'utilizzo strumentale dell'istanza di accertamento con adesione, finalizzato esclusivamente ad ottenere la sospensione del termine per proporre ricorso, determina l'inammissibilità del ricorso proposto oltre i 60 giorni previsti dall'art. 21, comma 1, d.Lgs n. 546 del 1992.

Riferimenti: art. 21, comma 1, d.Lgs n. 546 del 1992

Sentenza 

180. Processo tributario – Nuove prove

Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Prove e documenti nel processo tributario

Nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte non dimostri di non averle potuto fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. sent. n. 16916/2005; Sez. Unite n. 8203/2005; n. 16959/2012).

Sentenza 

181. Processo tributario – Parti

Sentenza n. 275/2/17, dep. 21/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Bonino

Inammissibilità dell'appello dell'A.E. relativamente alla tardività della notifica della cartella di pagamento

Non essendo l'A.E. legittimata a contraddire in merito alla tardività della notifica della cartella di pagamento, l'appello che essa propone è inammissibile, posto che detta legittimazione è riconosciuta soltanto all'Agente alla riscossione.

Sentenza 

182. Inammissibilità del ricorso – Remissione in termini

Sentenza n. 276/5/17, dep. 21/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Rinaldi

Decisione di inammissibilità del ricorso assunta dal Collegio - Accoglimento istanza di remissione in termini

La decisione di inammissibilità del ricorso assunta dal Collegio anziché dal Presidente di sezione ai sensi dell'art. 27 d.Lgs.546/1992, non comporta alcuna differenza sostanziale e procedurale e, posto che la trattazione in camera di Consiglio riguarda anche il fumus, non si verifica una menomazione dei diritti di difesa (Cass. n. 23085 del 27/11/2006).

L'istanza di remissione in termini è accoglibile soltanto se viene indicata una causa di forza maggiore che abbia impedito di rispettare il termine di decadenza.

Sentenza 

183. Motivazione della sentenza - Procedimenti riuniti

Sentenza n. 289/7/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Processo tributario - Vizi della sentenza - Mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato - Art. 112 c.p.c.

A seguito della riunione dei ricorsi, si determina processualmente un unico procedimento che dà luogo a un unico provvedimento. Quando il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente in ordine a questioni legate tra loro da un vincolo di consequenzialità necessaria, la motivazione dell'accoglimento della questione principale (ad es. l'avviso di liquidazione) può inglobare le argomentazioni afferenti alla questione dipendente (ad es. la riscossione in pendenza di giudizio).

Riferimenti: Art. 112 c.p.c.

Sentenza 

184. Autotutela

Sentenza n. 331/1/17, dep. 24/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Curatolo

Autotutela - Dovuta - Diniego - Illegittimità

Poiché il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti si svolge nell'ambito di norme di relazione involgenti "diritti soggettivi" dei cittadini, il margine operativo dell'A.F. è ridotto, perché impatta su diritti, su cui solo le norme primarie possono incidere. Per questi motivi è legittimo il potere di revoca, esercitato dall'A.F., di un precedente atto di annullamento in autotutela, qualora quest'ultimo sia stato emesso in violazione di una norma primaria.

Riferimenti: Art. 19 d.Lgs n. 546 del 1992

Sentenza 

185. Atti impugnabili - Diniego - Revoca Agevolazioni - Rateizzazione

Sentenza n. 346/2/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Processo - Comunicazione di rigetto - Atti impugnabili - Risposta alla richiesta di disapplicazione - Atto di diniego e diritto di difesa

Diversamente dagli atti autonomamente impugnabili, la comunicazione di rigetto, ovvero di declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di disapplicazione, non ha natura di provvedimento impositivo, espressione della potestà tributaria, riconosciuta dall'ordinamento giuridico, in capo all'Amministrazione Finanziaria.

I giudici di legittimità, pur ammettendo un'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.Lgs.546/92, hanno ritenuto impugnabili, a prescindere dal nomen iuris, anche gli atti non espressamente indicati nella disposizione, a condizione però, che la loro funzione e gli effetti prodotti corrispondano con i tipi normativamente previsti.

Deve pertanto trattarsi di provvedimenti che manifestino una compiuta e definita pretesa impositiva, idonei a suscitare, nel destinatario, un interesse meritevole di tutela giudiziaria.

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito come non siano impugnabili i provvedimenti aventi carattere generale che non si riflettano, immediatamente, sulla situazione tributaria del soggetto passivo, né lo vincolino alla tenuta di una determinata condotta.

Nella risposta alla richiesta di disapplicazione non sono ravvisabili i tratti tipici dell'atto impositivo, ma solo quelli di un provvedimento prodromico rispetto ad esso.

L'atto di diniego non è un atto autonomamente impugnabile, ma sindacabile esclusivamente "in via differita", come normalmente accade per i provvedimenti istruttori e preparatori.

A garanzia del diritto di difesa del soggetto passivo, l'art. 19 d.Lgs. 546/1992 permette alla parte di proporre le proprie doglianze, contro l'atto non autonomamente impugnabile, mediante la presentazione di apposito ricorso avverso il provvedimento autonomamente impugnabile, rappresentato dall'eventuale avviso di accertamento che l'Ufficio potrà emettere, qualora il soggetto passivo non si conformi alle determinazioni contenute nel diniego dell'Amministrazione Finanziaria.

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

Riferimenti: 19 d.Lgs.546/1992

Sentenza 

186. Spese di lite

Sentenza n. 349/2/17; dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Processo tributario – Spese di lite - Principi di soccombenza virtuale

I Giudici di Primo grado applicano i principi di soccombenza virtuale espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274 del 12 luglio 2005 che ha statuito: “... il processo tributario è in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile o amministrativo – al principio di responsabilità per le spese di giudizio, come dimostrano l’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l’art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell’atto, nel caso dell’Amministrazione, o l’acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio. L’intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all’ipotesi di ritiro dell’atto impugnato, che ricorre nel giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l’ipotesi di annullamento o riforma dell’atto, in via di autotutela, nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura impugnatoria”.

Sentenza 

187. Iscrizione ipotecaria – Aspetti fiscali

Sentenza n. 376/2/17, dep.06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Massaglia

Inconferenza dell'iscrizione ipotecaria con gli aspetti fiscali

Il valore al quale è iscritta un'ipoteca da parte di un Istituto di credito per la concessione di un mutuo, è inconferente alle problematiche di ordine fiscale, poiché l'iscrizione di ipoteca dipende da considerazioni di natura creditizia, che fanno riferimento alle caratteristiche del finanziamento in termini di entità e di durata. L'Istituto di credito mutuante copre, di norma, con l'iscrizione di ipoteca, oltre al credito in linea capitale, anche gli interessi, che, ovviamente, dipendono dalle condizioni di mercato e dalla durata del mutuo, in quanto deve tutelarsi per il pagamento delle rate future, che sono comprensive di quota capitale e di quota interesse.

Nel caso di mutui di lunga o lunghissima durata, pertanto, l'entità complessiva del credito da garantire con l'iscrizione ipotecaria può essere anche di molto superiore al prezzo dell'immobile al momento della stipula del mutuo e per questo motivo non può in alcun modo costituire la base di considerazioni che attengano agli aspetti fiscali della compravendita.

Sentenza 

188. Eccezione di inammissibilità di un appello

Sentenza n. 379/1/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Verde

Processo – Inammissibilità per mancanza di motivi specifici di appello

L'eccezione dell'Ufficio di inammissibilità di un appello, in quanto privo di motivi specifici di impugnazione, non può essere accolta, stante che, nel processo tributario, la riproposizione a supporto dell'appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal d.Lgs.546/1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza e, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, trattasi di mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (sentenza SS.UU. n. 28057/2008 e ordinanza n. 14908/2014; Caas. N. 16682 del 4/2/2016 e 9/8/2016).

Sentenza 

189. Valutazione analitica delle risultanze processuali - Potestà del Giudice di appello

Sentenza n. 382/5/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Menghini

Processo - Valutazione analitica delle risultanze processuali - Potestà del Giudice di appello

Non è obbligo del Giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali, né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, egli si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione (Corte di Cassazione nn. 3989/2003, 6765/2002 e 9384/1995).

E' nella potestà del Giudice di appello, nell'eventuale presenza di carenza di motivazione o di fraintendimento delle questioni mosse, integrare o correggere le ragioni espresse dai primi Giudici, senza che ciò costituisca forzatamente la riforma della sentenza impugnata.

Sentenza 

190. Appello – Passaggio in giudicato

Sentenza n. 398/5/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Rinaldi

Illegittimità dell'avviso di accertamento - Legittimità dell'appello successivo al passaggio in giudicato intervenuto dopo la sentenza di primo grado

E' illegittimo l'avviso di accertamento che rechi la pretesa tributaria del pagamento di una somma che è stata accertata in via definitiva nei confronti di altro soggetto. Non è violato l'art. 57 d.Lgs.546/92 qualora il passaggio in giudicato sia intervenuto successivamente a una sentenza appellata, posto che, detta circostanza, non poteva essere oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado.

Sentenza 

191. Valutazione delle risultanze processuali

Sentenza n. 404/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Processo - Valutazione delle risultanze processuali - Potestà del Giudice di appello

Non è obbligo del Giudice competente esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali, né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, egli si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione (Corte di Cassazione nn. 3989/2003, 6765/2002 e 9384/1995).

In presenza di carenze espositive o erronea qualificazione dei fatti, è nella potestà del Giudice di appello integrare, in base ai motivi riproposti dalla parte interessata, le motivazioni addotte dai primi giudici ed eventualmente correggere, motivando, le conclusioni a cui sono giunti. In ogni caso, le eventuali carenze riscontrate non possono autonomamente determinare la fondatezza dell'appello.

Sentenza 

192. Ricorso - Termine per la proposizione

Sentenza n. 415/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Processo tributario - Ricorso - Termine per la proposizione - Perentorietà

In presenza di contestazione in ordine al rispetto dei termini di impugnazione, è onere del ricorrente produrre la documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei medesimi. In questo contesto, pur volendo superare (nello spirito della sostanzialità del processo tributario) l'omessa allegazione al ricorso introduttivo della dimostrazione dell'intervenuta sospensione dei termini a seguito di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, resta comunque in capo al ricorrente l'onere di produrre tale documentazione almeno nel secondo grado di giudizio. A tal fine, non costituisce documentazione idonea quella priva di sottoscrizione delle parti (e dei loro difensori) e dell'indicazione del ricevimento da parte dell'Ufficio.

Riferimenti: Art. 21, comma 1, d.Lgs.n.546 del 1992

Sentenza 

193. Rapporti tra processo penale e processo tributario

Sentenza n. 430/3/17, dep. 13/03/17

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Pontone

Rapporti tra processo penale e processo tributario

L'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., in luogo della formulazione della richiesta di archiviazione, non è ancora una sentenza definitiva di condanna e non può - da solo - costituire prova dei fatti contestati con l'avviso di accertamento tributario.

Sentenza 

194. Motivi espressi per relationem ad altro ricorso allegato – Società e soci – Ammissibilità

Sentenza n. 467/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Processo tributario - Ricorso – Motivi espressi per relationem ad altro ricorso allegato – Ammissibilità

In caso di accertamento nei confronti di una società di persone, con conseguente rideterminazione dell'Irap e dell'Iva in capo alla società e dell'Irpef in capo ai soci, questi ultimi possono allegare al proprio ricorso quello proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento societario, quale parte integrante del ricorso stesso, non sussistendo in tale ipotesi alcuna violazione dell'art. 18 del d.Lgs.546/1992. Invero, le ragioni di doglianza e i motivi di impugnazione esplicitati in sede di ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato alla società debbono poter essere fatti propri anche dal socio, nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito di partecipazione societaria.

Riferimenti: Art. 18 d.Lgs n. 546 del 1992

Sentenza 

195. Illegittimità costituzionale e efficacia retroattiva

Sentenza n. 470/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Processo - Illegittimità costituzionale e efficacia retroattiva - Controversia in pendenza di giudizio - Effetti della pronuncia di incostituzionalità

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, ha svolto un'analisi molto approfondita, giungendo alle seguenti considerazioni:

“.....l'art. 81, comma 16, 17, 18 è privo di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata”;

“ Si riscontra, pertanto, un conflitto logico interno alle disposizioni impugnate, le quali, da un lato, intendono ancorare la maggiorazione di aliquota al permanere di una determinata situazione di fatto e, dall'altro, configurano un prelievo strutturale destinato ad operare ben oltre l'orizzonte temporale della peculiare congiuntura.”

“Un ulteriore profilo di inadeguatezza e irragionevolezza è connesso alla inidoneità della manovra tributaria in giudizio a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire”.

L'illegittimità costituzionale è pertanto dichiarata esplicitamente: tuttavia, nel pronunciarla, la Corte ha ricordato di aver già affermato il principio che “l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte; esso, tuttavia, non è privo di limiti”. Per l'art. 81 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, alla base della controversia in discussione, ha stabilito, per considerazioni relative alla salvaguardia dell'equilibrio del Bilancio dello Stato, la non retroattività della propria decisione.

Va peraltro rilevato che nelle proprie motivazioni la Corte ha sostenuto che “Anzitutto è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i « rapporti esauriti».....Pertanto, il principio della retroattività vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida”.

Le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale al riguardo delle “situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili” e dei “rapporti esauriti” consentono di ritenere che una controversia non sia esaurita qualora sia pendente un giudizio di appello.

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

Per valutare gli effetti della pronuncia di incostituzionalità su un giudizio in corso, derivante da fatti anteriori al giorno successivo alla pubblicazione della decisione, non si considera la sentenza della Corte per il suo effetto abrogativo, che opera ex nunc, in quanto il Giudice, nel continuare il giudizio dopo la decisione della Corte Costituzionale, viene a trovarsi di fronte ad un avvenuto accertamento della illegittimità della legge, il quale, proprio per tale suo carattere, oltre che per la sua definitività, opera invece ex tunc.

Sentenza 

196. Contenzioso – Atti impugnabili

Sentenza n. 474/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Impugnabilità dell'atto di pignoramento

L'atto di pignoramento presso terzi è atto non impugnabile avanti le Commissioni Tributarie. Esso non compare nell'elenco di cui all'art. 19 d.Lgs.546/92 e ciò per la ragione assorbente che è atto di esecuzione forzata che viene espressamente esclusa dalla giurisdizione tributaria dall'art. 2 d.Lgs.546/92. L'impugnazione va quindi effettuata secondo le procedure previste dal p.c.p. avanti al giudice ordinario, per l'opposizione agli atti esecutivi ovvero per l'opposizione all'esecuzione, legittimato a verificare la legittimità del titolo esecutivo e, quindi, anche la corretta notificazione degli atti presupposti, quali le cartelle di pagamento.

Sentenza 

197. Appello - Produzione di nuovi documenti

Sentenza n. 515/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Curatolo

Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Limiti di ammissibilità

E' ammissibile la produzione di nuova documentazione in sede di appello se non altera né il petitum, né la causa petendi, ma rappresenta semplicemente un supporto del diritto azionato.

Sentenza 

198. Processo – Spese di giustizia

Sentenza n. 521/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Parziale accoglimento del ricorso introduttivo - Spese di giudizio – Sussiste

Anche in caso di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, è legittima l'attribuzione delle spese esposte in una sentenza di primo grado, ivi compreso il quantum, essendo la sentenza impugnata di rigetto totale dei ricorsi riuniti.

Sentenza 

199. Contenzioso - Revocazione della sentenza

Sentenza n. 560/7/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Revocazione della sentenza - Caratteristiche della revocazione - Omissione di specifici elementi nella sentenza

L'errore di fatto che può dar luogo a revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c., soggiace – secondo la giurisprudenza (Cassazione Civile Sez. I, n. 4295/1.03.2005, Cass. Civ. Sez. Trib. n. 24204/17.11. 2011) – a ben precisi limiti, poiché consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che si sostanziano nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito.

L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa costituisce categoria nella quale rientra anche l'ipotesi di omesso esame di un motivo di ricorso, ma a condizione che si sia trattato di un effettivo errore di fatto e di un fatto processuale, che cioè risulti evidente dalla decisione che il giudice non ne ha neppure percepito la deduzione (Consiglio di Stato Sez. III, n. 932/15.02.2013). Sull'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione si è pronunciata anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 1/10.01.2013), che, ne ha individuato le seguenti caratteristiche:

- a) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente, alla stregua di un fatto documentalmente provato;
- b) deve attenersi ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- c) deve essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; l'errore deve altresì apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (in tal senso, già Cass. 5 luglio 2004 n. 12283; Cass. civile lav. 15 gennaio 2009, n. 844).

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

Secondo la Suprema Corte, l'errore di fatto deve consistere in un errore di semplice ed immediata rilevabilità. Questo deve essere desumibile direttamente dal testo della sentenza senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cass. n. 844/2009). Se dal contenuto del ricorso per revocazione è desumibile un omesso esame, da parte dei giudici di merito, di specifici elementi, ciò costituisce piuttosto un difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia, denunciabile in Cassazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e non un'ipotesi di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.

Sentenza 

200. Parti nel processo tributario

Sentenza n. 606/1/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Processo tributario – Vizi propri della cartella – Estromissione Agenzia delle Entrate – Sussiste

Nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabile, cioè nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Se la controversia è relativa esclusivamente alla notifica della cartella esattoriale ovvero un atto proprio del concessionario della riscossione deve essere dichiarata l'estromissione dell'Agenzia delle Entrate.

Sentenza 

201. Termini processuali

Sentenza n. 647/1/17, dep. 14/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Processo tributario – Termini di decadenza

I termini processuali di decadenza delle facoltà delle parti sono predisposti per disciplinare una rigorosa scansione dei tempi processuali e sono pertanto insensibili a differimenti dovuti ad iniziativa di parte per proprio impedimento, evento che attiene all'impossibilità della parte ad essere presente all'udienza ma che a nulla rileva ai fini dell'osservanza da parte della stessa degli adempimenti che l'ordinamento processuale le impone.

Sentenza 

202. Atti impugnabili – Diniego di autotutela

Sentenza n. 705/6/17, dep. 03/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Buzzi

Processo tributario – Atti impugnabili – Diniego di autotutela su atto definitivo

Avverso l'atto con il quale l'Amministrazione rifiuta di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile una autonoma tutela giurisdizionale. Il diniego di autotutela è impugnabile solo per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto stesso, soprattutto se connessi all'esistenza di un pubblico interesse dell'amministrazione all'annullamento dell'atto definitivo.

Sentenza 

203. Circolare dell'A.E. interpretativa di una norma tributaria

Sentenza n. 736/1/17, dep. 05/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

Processo - Atti impugnabili - Circolare dell'A.E. interpretativa di una norma tributaria

“La circolare dell’Agenzia delle Entrate interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici), per il giudice e per la stessa autorità che l’ha emanata. Ne consegue che tale atto non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né davanti al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad esso”. (Cass. 21 marzo 2014 n. 6699)

Sentenza 

204. Processo – Spese di giudizio

Sentenza n. 741/1/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Garino

Spese di giudizio – Distinzione tra onorari e Diritti – Non necessita

Non vi sono motivi per la compensazione delle spese di giudizio e, per le stesse, la Commissione non deve distinguere tra onorari e diritti, in considerazione della precisa formazione del loro calcolo in base alle norme vigenti.

Sentenza 

205. Assenza di certificazione dell'autenticità della firma per procura

Sentenza n. 820/1/17, dep. 19/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

Processo tributario – Assenza di certificazione dell'autenticità della firma per procura – Nullità – Non sussiste

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticità della firma apposta per procura sul ricorso non è causa di nullità, non essendo l'invalidità dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la predetta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (consistente nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata.

Sentenza 

**206. Accertamento con adesione - Ricorso - Termine per la
proposizione**

Sentenza n. 821/1/17, dep. 19/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

*Processo tributario - Ricorso - Termine per la proposta - Perentorietà -
Art. 21, comma 1, d.Lgs. n.546 del 1992*

Il termine per la proposta del ricorso ex art. 21 del d.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546 è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, solo se il contribuente che abbia presentato l'istanza abbia partecipato attivamente alla fase del contraddittorio amministrativo.

In caso contrario, configurandosi una violazione dei principi di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, l'istanza di accertamento con adesione deve essere considerata come non proposta, con il conseguente accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato ex art. 21 del d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Riferimenti: art. 21 del d.Lgs.31 dicembre 1992, n. 546

Sentenza 

207. Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio

Sentenza n. 840/7/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Maiorca

Processo Tributario – Accertamento – Società di persone – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio – Estinzione del processo – Sussiste

Nel caso di accertamento nei confronti di società di persone tutti i soci sono litisconsorti necessari. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo qualora la parte onerata dell'integrazione del contraddittorio rimanga inattiva.

Sentenza 

208. Interpello disapplicativo - Impugnabilità

Sentenza n. 982/2/17, dep. 16/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Interpello disapplicativo - Impugnabilità - Non sussiste - Art. 19 d.Lgs. n. 546 del 1992

L'interpello disapplicativo non è impugnabile, in quanto non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19, d.Lgs. n. 546 del 1992. Nello specifico il diniego reso dall'Amministrazione finanziaria in sede di risposta ad un interpello non è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lett. h) dell'art. 19, d.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione. Infatti, nelle procedure di interpello, non esiste alcun obbligo per il contribuente di conformarsi alla risposta dell'Amministrazione finanziaria. In presenza di una risposta negativa dell'Amministrazione all'istanza di interpello e fino all'emanazione (eventuale) dell'atto impositivo con cui si accerti il comportamento del contribuente difforme dal parere in precedenza reso, la lesione alla sfera giuridica privata è solo potenziale e non immediata.

Sentenza 

209. Sentenza penale - Valenza probatoria nel giudizio tributario

Sentenza n. 989/5/17, dep. 20/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi

Sentenza penale di assoluzione - Valenza probatoria nel giudizio tributario

La sentenza penale non esplica effetti di giudicato nel giudizio tributario qualora l'assoluzione - perché il fatto non sussiste - sia intervenuta per l'equivocità delle dichiarazioni rese dai testimoni e per l'insufficienza degli indizi sulla fittizietà delle operazioni in contestazione, non sussistendo in questo caso una prova assolutamente certa dell'estraneità del contribuente alla frode.

Sentenza 

IMU ICI

210. Diniego di rimborso - IMU versata da A.T.C.

Sentenza n. 1127/1/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Istanza di rimborso IMU presentata dall'Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord - Diniego (A.T.C.) da parte del Comune competente

Nella proliferazione delle cause riguardanti il rimborso dell'IMU versata dall'A.T.C. per gli immobili posseduti devono prevalere, sui requisiti soggettivi e oggettivi proposti dalla richiedente, i principi basilari del diritto tributario: esclusività, tassatività e tipicità delle fattispecie correlate al principio della stretta interpretazione delle norme di riferimento.

Sentenza 

211. ICI terreni utilizzati come cave

Sentenza n. 1473/5/16, dep. 07/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Mainiero

Avviso di accertamento ICI - Terreno adibito ad attività estrattive

I terreni adibiti ad attività estrattive, non rientrano nei presupposti per l'applicazione dell'ICI, non essendo configurabili come fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli o terreni adibiti ad attività produttive o commerciali. E ciò in considerazione del fatto che tali superfici non producono un reddito dominicale.

Riferimenti: Corte Costituzionale Ord. n. 285/2000, art. 18 R.D. 1572/1931

Sentenza 

212. Avviso di accertamento Tarsu/Tia

Sentenza n. 116/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Natura impositiva di Tarsu-Tia e superficie tassabile - Accordi su contenziosi e potere impositivo dell'ente locale - Determinazione delle superfici e della loro destinazione d'uso per la Tarsu - Superficie accertata e risultanze peritali

Vi sono forti somiglianze tra TARSU e TIA (Corte Costituzionale sent. n. 238 del 24/7/2009), tanto che anche per quest'ultima viene affermata la natura impositiva non strettamente legata alla quantità di rifiuti prodotta e all'effettuazione del servizio di smaltimento, rimanendo il principale presupposto impositivo l'occupazione/detenzione di locali o aree a prescindere dalla produzione di rifiuti speciali o tossici dei quali vi sia lo smaltimento da parte degli occupanti e non del servizio comunale. L'art. 62, c.3, d.Lgs.507/1993 espressamente prevede in punto determinazione della superficie tassabile. Gli accordi su contenziosi per accertamenti pendenti, stipulati tra contribuente e ente locale, anche per la loro finalità transattiva, non possono limitare il potere impositivo per gli anni successivi, posto che il potere impositivo si configura anche come un dovere per l'Amministrazione che, ove ravvisi doverlo esercitare per una nuova valutazione sia della fattispecie impositiva, sia a seguito di più approfondite misurazioni, non può trovare un limite in accordi di annualità precedenti e ciò per l'indiscutibile autonomia di ogni anno d'imposta, oltre che del dovere di accertare maggiori imposte. Ai fini TARSU, le superfici e la loro destinazione d'uso non possono essere accertate sulla base delle sole planimetrie, ma la loro determinazione deve essere effettuata con sopralluoghi dell'ente impositivo, ovvero affidata ad un CTU. L'assenza di errori di metodo o di calcolo e l'indicazione precisa e puntuale dei rilievi eseguiti consentono di apprezzare l'esito proposto da un CTU, nonostante la superficie tassabile accertata sia di molto inferiore alle risultanze peritali.

Sentenza 

**213. I.C.I. - Distinzione tra valore di un'area e prezzo di compravendita
- Insussistenza dell'obbligo di allegazione documenti**

Sentenza n. 124/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Avviso di Accertamento I.C.I. - Distinzione tra valore di un'area e prezzo di compravendita - Insussistenza dell'obbligo di allegazione di una perizia estimativa - Insussistenza dell'obbligo di allegazione delle deliberazioni - Insussistenza dell'obbligo di allegazione per criteri accolti nella deliberazione della G.C.

Il corretto parametro di riferimento di un'area non è dato dal prezzo di vendita di un immobile, ma dal valore venale in comune commercio di un'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, c. 5, d.Lgs.n.504/92, tenendo in considerazione la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, ad un Avviso di accertamento non necessita allegare una perizia estimativa dell'area in esame, qualora essa sia già in possesso del contribuente e da questi conosciuta. L'obbligo di allegazione delle deliberazioni relative agli anni di accertamento non sussiste per gli atti a contenuto normativo, perché tali provvedimenti, generali e astratti, rivolti cioè ad una categoria potenzialmente indeterminata di soggetti, si hanno per giuridicamente conosciuti o, quantomeno, conoscibili, con l'esaurimento dell'iter procedurale di adozione e cioè con la pubblicazione degli stessi nelle forme di legge. Cass. n. 5756 del 16/3/2005: "L'obbligo di allegazione imposto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente riguarda necessariamente un atto non conosciuto e non altrimenti conoscibile dal contribuente, mentre per atti generali come le deliberazioni, soggette a pubblicità legale, la loro conoscibilità è presunta". Non sussiste l'obbligo di allegazione di alcun documento all'Avviso di accertamento allorché i valori e i criteri metodologici adottati siano stati accolti nella deliberazione della Giunta Comunale.

Sentenza 

214. Immobili ATC destinati ad edilizia sociale – Esenzione

Sentenza n. 212/7/17, dep. 08/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

IMU – Immobili ATC destinati ad edilizia sociale – Esenzione – Sussiste

Gli immobili di proprietà dell'ATC destinati all'edilizia sociale sono da ritenersi esenti dall'IMU in quanto l'ATC è ente pubblico non economico che svolge attività non commerciale di ricettività /assistenziale a prezzi inferiori al 50% rispetto alla media dei prezzi di mercato.

Sentenza 

215. Diniego rimborso IMU

Sentenza n. 397/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

L'IMU negli Enti per l'edilizia residenziale pubblica - Attività svolta dagli ATC - Condizioni richieste per il diritto di esenzione IMU - Abrogazione esenzione IMU agli IACP

Gli immobili degli Enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, destinati ad alloggi sociali, sono assoggettati all'IMU con diritto alla detrazione di 200 euro (Art. 13, c.10, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni l. n. 214 del 22/12/2012). L'attività svolta dall'ATC non è attività ricettiva così come prevista dall'art. 7, c.1, lett. i) d.Lgs.n.504/1992, la quale consiste in attività ricettiva di accoglienza e di servizi offerti e svolti nei confronti di determinate categorie svantaggiate. La ricettività sociale cui l'art. 7 si riferisce, quindi, non è, né può essere, quella svolta dall'ATC che è, comunque, un'attività di locazione locali. L'art. 7, c.1, lett. i) del d.Lgs.504/1992, in considerazione anche della natura derogatoria e quindi in stretta interpretazione delle norme di esenzione IMU, esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il possesso e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Occorre, pertanto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, che gli immobili siano posseduti dall'ente non commerciale, utilizzatore, cioè che vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene) ed ente che utilizza l'immobile stesso. La necessaria coincidenza tra ente rientrante nella categoria dell'art. 73, c.1, lett. c) del TUIR nella sua veste di proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene e come tale soggetto passivo ICI) ed ente che utilizza l'immobile stesso è, quindi, requisito imprescindibile (Cass. n. 2821/2012 e n. 4502/2012). Solo al realizzarsi della duplice condizione "soggettiva ed oggettiva" potrebbe riconoscersi il diritto all'esenzione. Il d.l. 27/5/2008 n. 93, all'art. 1, c.3, ha affermato espressamente che gli immobili oggetto di assegnazione da parte degli istituti case popolari dovessero essere esenti, ma tale disposizione è stata abrogata, con decorrenza 1/1/2012, dall'art. 13, c.14, lett. a) del d.l. 6/12/2011 n. 201, convertito nella l. 22/12/2011 n. 214. Vi è quindi previsione legislativa di abrogazione della norma di esenzione.

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

L'abrogazione della disposizione di esenzione diretta degli IACP o ATC fatta nella legge 22/12/2011 è ulteriore elemento per ritenere che l'interpretazione restrittiva sia quella più conforme al dettato legislativo e alla volontà del legislatore.

Ed ancora: il d.l. 6/12/2011, n. 201, al comma 10, ultima parte ha stabilito che: “la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977, n. 616”.

Tale agevolazione, che evidenzia per altra via l'inesistenza di esenzione, è stata inserita definitivamente, dopo le modifiche al d.l. 201/2011, dall'art. 1, c.707, lett. d), ultimo capoverso, l. 27/12/2013 n. 147 a decorrere dal 1/1/2014, norma non più modificata.

Ovviamente, se è concessa un'agevolazione, non vi può essere l'esenzione.

Sentenza 

216. Diniego rimborso IMU

Sentenza n. 410/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

Abrogazione esenzione IMU agli IACP

Con decorrenza dall'1/1/2012, fu abrogata dall'art. 13, c.14, lettera a) del d.l. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, la disposizione prevista dal d.l. 27/5/2008, n. 93, all'art. 1, c. 3, che affermava espressamente che gli immobili oggetto di assegnazione da parte degli istituti case popolari dovessero essere esenti IMU.

Il d.l. 6/12/2011, n. 201, al comma 10, ultima parte, ha stabilito che: "...la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977, n. 616".

Tale agevolazione, che evidenzia, per altra via, l'inesistenza di esenzione, è stata inserita definitivamente, dopo le modifiche al d.l. 201/2011, dall'art.1, c.707, lett. d), ultimo capoverso, l. 27/12/2013 n. 147 a decorrere dall'1/1/2014, norma non più modificata.

Alle ATC spettano quindi le riduzioni di canone e non le esenzioni totali.

Sentenza 

217. IMU - Immobile acquisito in leasing ma non ancora nelle disponibilità del soggetto passivo

Sentenza n. 760/1/17, dep. 11/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Avviso di accertamento - Omesso parziale pagamento dell'IMU di un immobile dato in locazione finanziaria

Nel caso di cessione in leasing di un immobile l'acquirente diventa soggetto passivo dell'IMU non dalla data di stipulazione del contratto ma dalla data in cui effettivamente lo stesso prende possesso del bene, in quanto la normativa IMU tende a privilegiare la disponibilità del bene. In altre parole l'imposta sugli immobili non è connessa al concetto civilistico del possesso ma a quello sostanziale di esercizio del possesso medesimo. Ciò in analogia con l'art. 1 c. 672 l. 147/2013 che in punto TASI prevede, come periodo di locazione, quello intercorrente tra la data del contratto di locazione finanziaria e la data di consegna del bene al locatore.

Riferimenti: D.M. 30/10/2012

Sentenza 

218. ICI, diniego di rimborso- Terreni agricoli - Termine di decadenza

Sentenza n. 886/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

*Tributi locali – Imposta comunale sugli immobili – Terreni agricoli – Non
debenza del tributo – Rimborso – Termine di decadenza – Decorrenza*

Il termine quinquennale di decadenza del diritto al rimborso delle somme versate a fini ICI su terreni, resi edificabili mediante variante parziale al PRG e in seguito resi nuovamente agricoli con sentenza del Consiglio di Stato, decorre non dalla data di versamento del tributo bensì dalla data -successiva- di deposito della sentenza con cui il contribuente ha perso il proprio diritto alla edificabilità del terreno.

Riferimenti: l. n. 296/2006, art. 1, c. 164

Sentenza 

219. Immobili ATC

Sentenza n. 899/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Buzzi

IMU - Immobili ATC - Esenzione - Non sussiste

Agli immobili degli IACP (ora A.T.C) non spetta l'esenzione prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera 19, la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

Sentenza 

IRAP

220. Ruolo IRAP - Medico convenzionato con P.A.S.L.

Sentenza n. 1358/5/16, dep. 10/11/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Perelli

*Tributi regionali - Imposta Regionale sulle Attività Produttive -
Presupposto soggettivo - Autonoma organizzazione - Medici convenzionati -
Condizioni - Condivisione di ambulatorio e di segretaria part-time -
Insussistenza del presupposto - Non debenza del tributo*

In materia di presupposto soggettivo I.r.a.p., non sussiste autonoma organizzazione ex art. 2 d.Lgs.n.446-1997 qualora un medico pediatra convenzionato con l'ASL svolga la propria professione presso un ambulatorio condiviso con altri medici, avvalendosi di una segretaria part-time, addetta alla ricezione dei pazienti e alla fissazione degli appuntamenti telefonici.

Riferimenti: Art. 2 d.Lgs.n.446/1997; Cass. civ., sent. n. 9451/2016

Sentenza 

221. IRAP - Soggetti passivi

Sentenza n. 228/5/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Mainiero

IRAP - Soggetti passivi - Lavoratori autonomi – Presupposti

Ai fini Irap non rileva l'attività svolta da un fisioterapista prevalentemente presso strutture ospedaliere e, in via secondaria, presso la propria abitazione. Il professionista, infatti, non si avvale di una struttura organizzata di persone e cose, ma esclusivamente del suo lavoro, che svolge con le proprie mani, spostandosi con la propria automobile, che adopera in modo promiscuo.

Riferimenti: Art. 2, comma 1, d.Lgs.n.446 del 1997

Sentenza 

222. Rappresentante di commercio- IRAP - Presupposti

Sentenza n. 241/4/17, dep. 15/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

IRAP - Soggetti passivi - Mediatori, agenti di commercio e promotori finanziari - Presupposti

La presenza di un locale adibito a deposito di beni di terzi, anche di ampia superficie (nella fattispecie un magazzino di 130 mq utilizzato per custodire resi di riviste e pubblicazioni oggetto dell'attività di rappresentante di commercio) non è, di per sé sola, sufficiente ad integrare il requisito della c.d. "autonoma organizzazione".

Riferimenti: Art. 2, comma 1, d.Lgs n. 446 del 1997

Sentenza 

223. Irap – Soggetti passivi - Commercio al dettaglio di generi di monopolio

Sentenza n. 545/2/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Irap - Soggetti passivi – Imprenditori- Presupposti

L'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) ha natura di attività d'impresa che, in quanto tale, è autonomamente organizzata ed è, quindi, assoggettata ad Irap.

Riferimenti: Art. 2 comma 1 d.Lgs.446/1997

Sentenza 

224. Irap - Amministratore di società

Sentenza n. 798/5/17, dep. 15/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Mainiero

Irap – Soggetti passivi – Amministratore di società

Non sono soggetti ad Irap i redditi derivanti dagli uffici di amministratore sindaco o revisore di società. Nel caso di specie l'amministratore aveva dimostrato di avere svolto la sua attività nella propria abitazione senza avvalersi della struttura organizzativa della società di cui era amministratore.

Sentenza 

225. Società sportiva - Plusvalenze derivanti dalla cessione di atleti professionisti

Sentenza n. 825/5/17, dep. 22/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Menghini

IRAP - Determinazione della base imponibile - Plusvalenze derivanti dalla cessione di atleti professionisti - Art. 5, commi 1 e 5, d.Lgs. n.446 del 1997

Dev'essere assoggettata ad Irap la plusvalenza derivante dal contratto con cui una società sportiva rinuncia ai propri diritti sull'atleta in favore di un'altra in cambio di un corrispettivo.

Riferimenti: Art. 5, commi 1 e 5, d.Lgs n. 446 del 1997

Sentenza 

IRES

226. Costi riconducibili a operazioni inesistenti - Indeducibilità

Sentenza n. 39/6/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Reddito d'impresa - Costi riconducibili a operazioni inesistenti - Indeducibilità

Nel caso di operazioni inesistenti, appare pienamente legittimo il disconoscimento da parte dell'Ufficio della deducibilità di componenti negativi di reddito, per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 109 TUIR.

Se non superati dalla dimostrazione certa della regolarità delle operazioni effettuate da parte del contribuente (sul quale grava il relativo onere probatorio) rappresentano indici di inattendibilità - dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza che dimostrano in modo certo l'inesistenza delle operazioni - la circostanza che i soggetti con cui sono intercorse le operazioni risultino essere evasori totali, privi di scritture contabili e di struttura organizzativa e il cui titolare sia individuato quale lavoratore dipendente di ditte operanti nel settore, nonché l'individuazione di anomale movimentazioni finanziarie.

Riferimenti: Art. 109 TUIR

Sentenza 

227. Detassazione per investimenti ambientali

Sentenza n. 240/1/17, dep. 15/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Pozzo

IRES - Investimenti ambientali - Detassazione della quota di reddito delle piccole e medie imprese - Presupposti

La circostanza che l'impresa venda a terzi l'energia proveniente da fonti rinnovabili non osta alla fruizione della detassazione per investimenti ambientali ex art. 6 della l. 388/2000, non prevedendo la norma che detti investimenti debbano essere unicamente volti al funzionamento dell'azienda.

Riferimenti: Art. 6, commi da 3 a 19, l. n. 388 del 2000

Sentenza 

228. Sopravvenienza attiva – Assoggettamento ad imposizione

Sentenza n. 285/1/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Michelone

*Accertamento – Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Sopravvenienza -
Sussiste*

La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, comma 1, si realizza in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione ed indipendentemente dal sopraggiungere di eventi gestionali straordinari o comunque imprevedibili, una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, come liberazione di riserve, con il conseguente assoggettamento ad imposizione con riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.

Riferimenti: art. 55, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Sentenza 

229. Consolidato nazionale

Sentenza n. 322/5/17, dep. 23/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Berruti

IRES - Consolidato nazionale - Rettifica del reddito complessivo globale dichiarato dalla consolidante

E' da ritenersi regolare l'apporto dei debiti al consolidato di gruppo pur in assenza di una originaria e formale dichiarazione di volontà in tal senso da parte della società consolidata, qualora detta volontà sia stata successivamente resa con una dichiarazione integrativa e risulti avvalorata dal successivo comportamento concludente della società e del gruppo.

Riferimenti: Art. 118 TUIR

Sentenza 

230. Deducibilità dei costi – Onere della prova

Sentenza n. 468/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Reddito di impresa – Deducibilità dei costi – Onere della prova del contribuente

È a carico del contribuente l'onere di dimostrare i presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive.

Sentenza 

231. Diniego rimborso IRES - Attività amministrativa vincolata

Sentenza n. 470/2/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Diniego rimborso IRES - Attività amministrativa vincolata

Nel caso in cui i presupposti soggettivi e oggettivi necessari per l'imposizione abbiano determinato l'esposizione e il versamento dell'imposta, l'Ufficio non ha alcun supporto normativo per accogliere la domanda di rimborso. In detta situazione trattasi infatti di attività amministrativa vincolata, in cui, all'organo amministrativo deputato al controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria, non è consentita alcuna autonomia decisionale né l'Amministrazione può svolgere alcuna valutazione di merito di fronte ad un atto emanato in sede legislativa.

Sentenza 

232. Ente ecclesiastico - Attività commerciale con fine di lucro

Sentenza n. 895/3/17, dep. 06/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Pontone

Ires - Ente ecclesiastico riconosciuto avente fine di religione e di culto - Svolgimento di attività commerciale con fine di lucro - Sottoposizione agli obblighi tributari - Art. 7, comma 3, l. n. 121 del 1985

Le attività diverse da quelle di religione o di culto poste in essere dagli enti ecclesiastici soggiacciono al regime tributario ordinario, salvo che sussista un rapporto di strumentalità diretta rispetto al fine di culto, poiché la natura religiosa dell'ente non esclude, di per sé, l'assoggettabilità al regime tributario ordinario. Pertanto, gli immobili di proprietà degli enti religiosi non rientranti in tale ambito, in quanto utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, non possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 6 d.P.R. 601/73 (comportante la riduzione del 50% dell'aliquota Ires).

Sentenza 

IRPEF

233. Accertamento – Investimenti e attività estere non dichiarate nel modello RW

Sentenza n. 1131/1/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Accertamento – Presunzioni – Investimenti e attività estere non dichiarate nel modello RW – Presunzione di origine evasiva delle consistenze estere – Natura procedimentale della presunzione – Sussistenza – Applicabilità retroattiva – Legittimità

L'art. 12 d.l. n. 78/2009, che non opera nei confronti dei delegati detentori di fiches che non siano possessori effettivi delle stesse, ha natura procedimentale, e come tale è suscettibile di applicazione retroattiva. La norma, infatti, introduce una presunzione legale relativa, finalizzata ad un più rapido accertamento dell'imposta dovuta in presenza di violazioni già tali secondo la normativa vigente. (Conferma Comm. trib. prov. Novara, sez. I, sentenza nn. 300/1/14 e 301/1/14).

Riferimenti: d.l. n. 78/2009, art. 12. Cass. civ., sez. V, sentenza n. 8605/2015

Sentenza 

234. Costi - Obbligo di documentazione

Sentenza n. 11/1/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Reddito d'impresa - Costi - Obbligo di documentazione - Art. 109 TUIR

Ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'Iva mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati.

Se vengono presentati documenti, non contestati dall'Ufficio, che fanno ritenere il costo effettivamente sostenuto, deve considerarsi realizzato il requisito della certezza e quindi va confermata la deducibilità dello stesso.

Riferimenti: Art. 109 TUIR

Sentenza 

235. **Richiesta di rimborso ex art. 33 d.l. n. 78/2010 – Spetta**

Sentenza n. 37/4/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pisanu

Riscossione – Ritenute alla fonte – Compensi ai dipendenti con qualifica dirigenziale – Aliquota addizionale sui bonus e stock options – Applicabilità – Dirigenti di holding di gruppi industriali – Presupposto soggettivo – Insussistenza – Spettanza del diritto al rimborso – Sussistenza

L'art. 33 d.l. n. 78/2010 introduce, rispetto alle ritenute alla fonte operate sui compensi attribuiti, sotto forma di bonus e stock options in misura eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione, ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, una aliquota addizionale del 10%, al fine di correggere gli effetti economici potenzialmente distorsivi che tali strumenti realizzano rispetto alla stabilità del mercato inerente al settore dell'intermediazione finanziaria. L'aliquota addizionale non opera nei confronti di coloro i quali rivestano un ruolo dirigenziale di vertice in una holding di un grande gruppo industriale: questi ultimi sono infatti soggetti sostanzialmente privi di un potere di destabilizzazione dell'economia, perché la loro attività è rivolta nei confronti delle attività produttive del gruppo e non a una attività finanziaria rivolta al pubblico.

Riferimenti: Art. 33, d.l. n. 78/2010

Sentenza 

236. Impresa familiare – Criteri di imputazione dei redditi

Sentenza n. 59/1/17, dep. 16/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

Impresa familiare – Criteri di imputazione dei redditi a ciascun familiare

In tema di tassazione dell'impresa familiare, il maggior reddito accertato va attribuito in via esclusiva al titolare dell'impresa e non pro quota agli altri familiari partecipanti agli utili.

Riferimenti: Art. 5, comma 4, TUIR

Sentenza 

237. Fondo Pensione - Ritenute operate in eccesso

Sentenza n. 112/3/17, dep. 20/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Diniego di rimborso relativo a ritenute operate in eccesso dal Fondo Pensione

Qualora sia provato con certezza che i contributi versati al Fondo pensione, in costanza del rapporto lavorativo, siano effettivamente a carico del lavoratore e non del datore di lavoro, il Fondo è tenuto ad applicare all'imponibile la deduzione dei contributi versati, pari al 4% della retribuzione imponibile (in base alla normativa vigente).

In caso di prestazione pensionistica erogata in forma capitale per sopravvenuta impossibilità del Fondo a proseguire l'erogazione in forma di rendita, trova applicazione l'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 917/86, per cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Anche in questo caso trova applicazione la tassazione agevolata su una base imponibile ridotta all'87,50%, così come nei casi di prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica (art. 48-bis, comma 1, lett. d) del TUIR nella versione in vigore *ratione temporis*).

Sentenza 

238. Rettifica delle dichiarazioni dei redditi - Metodologia

Sentenza n. 139/7/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

IRPEF - Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro

In tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, l'interpretazione letterale e logica del comma 4 dell'articolo 38 d.P.R. 600/73 - laddove dispone che l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva normativamente predeterminati, “quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per 2 o più periodi d'imposta” - porta a ritenere che è sufficiente a giustificare tale accertamento la pura e semplice non congruità dei redditi - in relazione agli elementi indice del D.M. 10992 (così detto redditometro) - per almeno 2 periodi d'imposta: indipendentemente dalla circostanza che anche per l'altro periodo o gli altri periodi diversi da quello in considerazione siano stati emessi e notificati avvisi di accertamento in rettifica, poiché questo requisito non è richiesto dalla norma in commento.

Riferimenti: Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992

Sentenza 

239. Redditi prodotti in Italia – Soggetto non residente

Sentenza n. 161/1/17, dep. 02/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Applicazione dell'imposta ai non residenti

Al fine di individuare il paese in cui sono imponibili i redditi prodotti in Italia da un libero professionista residente in Francia, va tenuto conto del fatto che il requisito discriminante dell'esistenza nello stato di produzione di una "base fissa per l'esercizio dell'attività" è stato espunto dall'art. 14 del modello OCSE contro le doppie imposizioni.

Pertanto, qualora la specifica convenzione bilaterale in esame (nella fattispecie quella tra Italia e Francia) abbia mantenuto tale requisito, ma non provveda ad una sua definizione autonoma, si deve fare riferimento, adattandolo, al concetto di «stabile organizzazione» proprio dell'attività di impresa, come delineato dall'art. 5 della suddetta convenzione ovvero «una sede fissa di affari in cui l'impresa [qui il professionista] esercita in tutto o in parte la sua attività».

La prova positiva della ricorrenza di tale requisito incombe sull'Amministrazione finanziaria. A tale fine non è sufficiente allegare che il professionista francese abbia preso in locazione un immobile sul suolo italiano, senza fornire la prova che in detto locale il professionista svolgesse la sua attività.

Riferimenti: Art. 23 TUIR

Sentenza 

240. Detraibilità delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza

Sentenza n. 163/1/17, dep. 02/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Reddito imponibile - Detraibilità delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza - Presupposti e limiti

Tenuto conto del fondamentale diritto alla tutela della salute della persona, le spese mediche che un soggetto necessita nei casi di grave invalidità sono considerate deducibili dal reddito imponibile, anche se non direttamente imputabili a prestazioni svolte da personale infermieristico o paramedico, non avendo il legislatore prescritto – ai fini della loro deducibilità – tale requisito.

Riferimenti: Art. 15, comma 1, lett. i- septies TUIR

Sentenza 

241. Detrazioni per carichi di famiglia - Presupposti

Sentenza n. 178/7/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Briccarello

Irpef - Detrazioni per carichi di famiglia - Presupposti - Art. 12 TUIR

Seppure con il raggiungimento della maggiore età venga meno il regime di affidamento, lo stesso non rileva per le disposizioni patrimoniali in tema di detrazioni per carichi di famiglia, che permangono fino al raggiungimento dell'autonomia economica del figlio o, comunque, fino alla modifica delle condizioni poste in essere con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Sentenza 

242. Attività commerciali non esercitate abitualmente

Sentenza n. 206/1/17, dep. 08/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Pozzo

***Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente -
Prove***

In caso di compravendita occasionale di opere d'arte, la sussistenza di un esercizio abituale di attività di impresa deve essere supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti, non rilevando la semplice movimentazione finanziaria riferita alla vendita e all'acquisto di un dipinto. Tantomeno può configurarsi un reddito diverso, poiché la plusvalenza da vendite di opere d'arte non è contemplata dall'art. 67 del Tuir.

Riferimenti: Art. 67, comma 1, lett. i) TUIR

Sentenza 

243. Impresa familiare - Imputazione dei redditi

Sentenza n. 223/2/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rinaldi

***Impresa familiare - Criteri di imputazione dei redditi a ciascun familiare -
Art. 5, comma 4, TUIR***

Deve confermarsi il giudizio di inesistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali per difetto del requisito di prevalenza di cui all'art. 5, comma 4 TUIR, nel caso in cui il coniuge svolga altra attività di lavoro dipendente per 32 ore settimanali, posto che, con riferimento alla valutazione del requisito della prevalenza richiesto dalla legge, l'unico criterio oggettivo è la considerazione e la valutazione del tempo che il familiare può materialmente dedicare all'impresa.

Riferimenti: Art. 5, comma 4, TUIR

Sentenza 

244. Componenti negativi di reddito – Onere della prova

Sentenza n. 229/5/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Mainiero

*Accertamento – Componenti negativi di reddito – Onere della prova
incombe sul contribuente*

I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o a beni dai quali derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Oltre al principio dell'inerenza deve essere rispettato anche il principio di competenza, dimostrando con chiarezza e con precisione che i pagamenti sono riferiti a quelle determinate prestazioni effettuate in quel periodo.

Sentenza 

245. Plusvalenza - Principio di cassa

Sentenza n. 248/1/17, dep. 15/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Pozzo

Determinazione del reddito - Plusvalenza - Principio di cassa

In presenza di una plusvalenza dichiarata, ma non integralmente realizzata a causa dello stato di insolvenza dell'acquirente dell'azienda, il principio della capacità contributiva comporta l'applicazione del criterio di cassa, avendo ottenuto il contribuente i benefici della plusvalenza unicamente per la parte incassata.

Riferimenti: Art. 54, comma 1, TUIR

Sentenza 

246. Reddito esente – tassazione separata

Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Destinazione del reddito esente o soggetto a tassazione separata

Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto, in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa dal d.P.R. n. 600/73, art. 38, c.6, non “riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato” (Cass. n. 6813/2009; n. 23785/2010; n. 4183/2013). Siffatto principio, tuttavia, è stato da ultimo superato dalla Suprema Corte (Cass. 6396/2014) che ha invece ritenuto che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente, circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata, agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi.

Sentenza 

247. Locazione con clausola di trasferimento della proprietà - Principio di competenza

Sentenza n. 267/2/17, dep. 29/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Reddito d'impresa - Componenti positivi - Ricavi - Principio di competenza

L'art. 109, comma 2, lett. a) del d.P.R. 917/86, il quale, per la locazione con clausola di trasferimento della proprietà, anticipa il momento impositivo all'esercizio nel quale viene concluso il contratto, non è applicabile al caso in cui la clausola suddetta vincoli una sola delle parti del contratto, lasciando libera l'altra parte di scegliere se procedere o meno con l'esercizio del diritto.

Riferimenti: Art. 109, comma 1, e comma 2 lett. a) d.P.R. 917/86

Sentenza 

248. Prestazione accessoria di tentata vendita - Ritenute su provvigioni

Sentenza n. 284/1/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Michelone

Ritenute su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari

Non integra un contratto d'agenzia, ma un contratto di trasporto con prestazione accessoria di tentata vendita, l'accordo in base al quale una parte si obblighi a distribuire i prodotti deperibili dell'altra, senza svolgere, in autonomia, l'attività di promozione e procacciamento di clientela in una determinata zona, ancorché permanga un'alea connessa alla cessione.

Riferimenti: Art. 25-bis d.P.R. 600/1973

Sentenza 

249. Dichiarazione integrativa - Termine di presentazione

Sentenza n. 301/1/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente - Termine di presentazione - Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

La dichiarazione integrativa può essere presentata ai sensi dell'art. 2, comma 8 del d.P.R. n. 322/98 e cioè entro gli stessi termini entro cui l'Ufficio può effettuare la sua azione di controllo e verifica, stante il fatto che il comma 8 bis pare funzionale all'utilizzo della compensazione, anziché al rimborso.

Riferimenti: Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998

Sentenza 

250. Rendita vitalizia - Redditi assimilati

Sentenza n. 310/3/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Pontone

Lavoro dipendente - Redditi assimilati - Rendite e assegni

Una rendita vitalizia, anche se percepita quale contropartita della cessione di quote societarie, concorre a formare, ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile del cedente nei singoli periodi di imposta. Il corrispettivo percepito sotto forma di vitalizio è assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. h) d.P.R. 917/86.

Riferimenti: Art. 50, comma 1, lett.h), i) TUIR

Sentenza 

251. T.F.M. amministratori - Deducibilità

Sentenza n. 326/1/17, dep. 24/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

T.F.M. amministratori - Accantonamenti - Deducibilità - Presupposti

La quota annuale debitamente accantonata nel fondo di trattamento di fine mandato per gli amministratori di società (TFM), in assenza di espresse norme limitative, inesistenti nel sistema e certo non rinvenibili in virtù di un'inesistente (e comunque vietata) analogia con le norme dettate per il ben diverso istituto del TFR dei dipendenti, è deducibile integralmente e per competenza dal reddito di impresa. L'accantonamento al fondo di trattamento di fine mandato altro non è che un compenso differito e, come tale, la misura di esso è sovranamente — ed insindacabilmente dall'Amministrazione finanziaria — stabilita dall'assemblea dei soci giusta il disposto dell'art. 2389 c.c.

Riferimenti: Art. 107 TUIR

Sentenza 

252. Cessione di terreni edificabili - Valore Plusvalenza

Sentenza n. 335/4/17, dep. 24/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Plusvalenze - Cessione di terreni edificabili - Determinazione

Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 448/2001, in caso di pagamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione di un terreno ad utilizzazione edificatoria, ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata in occasione della successiva vendita del terreno, deve considerarsi, come valore iniziale, il valore periziato, anche qualora il terreno venga ceduto ad un prezzo inferiore a tale valore. Invero, il disconoscimento del costo rivalutato comporterebbe una duplicazione di imposta. Nessun rilievo può essere, peraltro, attribuito alla rettifica, eventualmente operata ai fini dell'imposta di registro, posto che per la determinazione della plusvalenza di cui all'art. 68 del d.P.R. 917/1986 si deve avere riguardo unicamente alla differenza tra prezzo di acquisto (o valore rivalutato) e corrispettivo percepito.

Riferimenti: Art. 68, commi 1 e 2, TUIR

Sentenza 

253. Fondi pensione - Trattamento tributario

Sentenza n. 355/4/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Cipolla

Accertamento Irpef - Fondi pensione - Trattamento tributario

Il quinto comma dell'art. 23 del d.Lgs n. 252/2005 opera una distinzione tra prestazioni pensionistiche complementari accumulate e non erogate alla data del primo gennaio 2007 e prestazioni pensionistiche complementari erogate alla data del primo gennaio 2007. Con riferimento alle prime, la norma dispone che si dia luogo all'attività di riliquidazione dell'imposta sul reddito prevista dal primo comma, secondo periodo, dell'art. 20 del T.U.I.R. Con riferimento alle seconde, la norma stabilisce che, qualora gli uffici finanziari non abbiano provveduto alla data del primo gennaio 2007 all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi del primo comma, secondo periodo, dell'art. 20 del T.U.I.R., dopo tale data non è più consentita l'attività di riliquidazione dell'imposta sul reddito prevista da quest'ultima norma.

Riferimenti: Art. 11 d.Lgs.n.252 del 2005

Sentenza 

254. Quadro RW - Omessa compilazione

Sentenza n. 395/6/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Tirone

Dichiarazione dei redditi - Quadro RW (trasferimenti da e per l'estero di danaro, titoli, valori immobiliari) - Omessa compilazione

L'omessa compilazione del quadro RW, in assenza di debito d'imposta, non integra la fattispecie di violazione meramente formale - che si verifica nel caso in cui la violazione, pur integrando la fattispecie astratta, non leda, in concreto, l'interesse giuridico tutelato dalla norma - in quanto tale condotta si pone in violazione delle norme poste a presidio dell'attività di controllo fiscale.

Riferimenti: d.l. n. 167 del 1990, convertito in l. n. 227 del 1990

Sentenza 

255. Diniego rimborso IRPEF

Sentenza n. 411/5/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Menghini

*Aliquote fiscali su rendimenti derivanti da fondi di previdenza e/o da TFR -
l. 212/2000: principi di collaborazione e di reciproco affidamento*

In caso di iscrizione al fondo di previdenza in epoca antecedente al 28/4/1993, con erogazione prima del 2000, le somme che provengono dalla liquidazione del rendimento devono essere assoggettate all'aliquota del 12,50% ex art. 6 l. 482/1985, mentre le somme derivanti dagli accantonamenti versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, erogate in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, sono assoggettate all'aliquota prevista dagli artt. 16 c.1 lett. a) e 17 del TUIR. In ossequio ai principi di collaborazione e di reciproco affidamento espressi dalla l. 212/2000, ad un ricorrente non è richiesta l'esibizione di particolari certificazioni qualora siano recuperabili in relazione ad accordi remoti e ad una pluralità di soggetti, ma è sufficiente la produzione di elementi di valutazione compatibili con la sostanzialità del processo tributario

Sentenza 

256. IRPEF - Rendimento dalla PIA

Sentenza n. 425/4/17, dep. 09/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Aliquota fiscale - Rendimento relativo alle prestazioni erogate dalla PIA - Individuazione del rendimento di polizza

Al rendimento relativo alle prestazioni erogate dalla PIA e maturato fino al 31/12/2012, si applica l'aliquota del 12,5% prevista dalla l. n. 482 del 1985, art. 6. (vedi sentenza n. 13642/2011 Sezioni Unite Corte di Cassazione). Il mero rendimento di polizza è individuato dall'art. 6 della l. 26 del settembre 1985, norma che indica che il rendimento è costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi (non vi è alcun riferimento al rendimento imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato). Per effetto dell'implicita equiparazione derivante dalla deroga dell'art. 18, comma 1, d.Lgs.124/1993, i "rendimenti" prodotti dalla gestione dei "vecchi fondi" non potevano perdere la loro caratteristica di rendimenti di natura finanziaria, ancorché di origine assicurativa, a condizione che ricorresse quel minimo comune denominatore da tempo individuato nell'adozione da parte degli stessi Fondi delle "riserve matematiche" e di sistemi tecnico-finanziari della capitalizzazione, tipici delle imprese assicuratrici.

Sentenza 

257. Fondi pensione - Trattamento tributario

Sentenza n. 436/4/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Fondi pensione - Trattamento tributario

L'atto, con cui l'Amministrazione ridetermina l'aliquota di imposta in forza di un diverso sistema di calcolo relativamente alle somme erogate da un fondo pensionistico, non può ascriversi alla mera correzione di errori materiali o di calcolo come previsto dall'art. 36 bis d.P.R. 600/73, bensì ad una vera e propria attività di riliquidazione, alla quale osta la presenza di una norma di legge (nella fattispecie l'art. 23 comma 5 d.Lgs.252/2005) che espressamente la escluda per le prestazioni erogate precedentemente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti: Art. 11 d.Lgs.n.252 del 2005

Sentenza 

258. Redditi prodotti in forma associata - Imputazione ai soci

Sentenza n. 458/5/17, dep. 17/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli - Relatore: Mainiero

Redditi prodotti in forma associata - Imputazione ai soci - Irrilevanza effettiva distribuzione utili

E' legittimo l'avviso di accertamento fondato sulla presunzione di maggiori ricavi non dichiarati in presenza di prelievi in conto utili effettuati dai soci, superiori all'utile dichiarato dalla società.

Riferimenti : Art. 5 TUIR

Sentenza 

259. Detrazioni per carichi di famiglia

Sentenza n. 551/6/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Tirone

***Reddito imponibile - Detrazioni per carichi di famiglia - Presupposti. Art. 12
TUIR***

In tema di riparto tra genitori delle detrazioni per figli a carico, il raggiungimento della maggior età non fa venir meno gli effetti economici dell'affidamento del figlio che, salvo accordo tra le parti, continua ad essere disciplinato, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, dalle statuizioni economico-patrimoniali dell'autorità giudiziaria.

Sentenza 

260. Accontamenti a TFM amministratori – Deducibilità

Sentenza n. 582/2/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Rinaldi

IRPEF – Accontamenti a TFM amministratori – Deducibilità

L'accantonamento correlato al trattamento di fine mandato degli amministratori non può essere determinato liberamente essendo assoggettato al limite quantitativo previsto per il TFR dei lavoratori dipendenti ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 1 TUIR, dell'art. 105 comma 1 TUIR e dell'art. 2120 c.c.

Sentenza 

261. Omessa dichiarazione - Termini

Sentenza n. 620/6/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Buzzi

Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Omessa dichiarazione

La locuzione “omessa dichiarazione” recata dall'art 43 del d.P.R. n. 600/1973 deve intendersi quale astensione da un comportamento richiesto in forza di un obbligo e non quale semplice assenza di un determinato comportamento. Di conseguenza, la facoltà di presentare la dichiarazione per il contribuente esonerato ex art. 1, c. 4, lett c) del d.P.R. 600/1973, non integra di per sé un obbligo e pertanto la sua omissione non legittima l'applicazione del più ampio termine di cinque anni di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti: Art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

262. Quadro RW - Omessa compilazione

Sentenza n. 651/1/17, dep. 14/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Rinaldi

Dichiarazione dei redditi - Quadro RW (trasferimenti da e per l'estero di danaro, titoli, valori immobiliari) - Omessa compilazione

Integra un mandato alla riscossione dei proventi da polizze assicurative estere conferito ad un intermediario italiano - che esonera dall'obbligo della compilazione del quadro RW della dichiarazione ex art. 4 comma 4 d.l. 167/1990 - la sottoscrizione di una "autorizzazione di pagamento dei premi". La normativa sul monitoraggio fiscale non richiede, infatti, formule specifiche per il mandato ed esclude, quindi, la responsabilità fiscale del contribuente che sottoscrive formule standard, predisposte dall'intermediario, il quale solo potrebbe, al limite, essere chiamato a rispondere per inidoneità o ambiguità delle formule stesse.

Riferimenti: d.l. 167/1990 convertito in l. 227/1990

Sentenza 

263. **Trattamento di fine mandato - Irpef - Tassazione separata**

Sentenza n. 751/6/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Imposte sui redditi – Tassazione separata – Trattamento di fine mandato – Somma iscritta in bilancio – Individuazione del limite di deducibilità – Libera determinazione delle parti – Esclusione – Applicabilità della disciplina in materia di TFR

In materia di tassazione del T.F.M. (trattamento di fine mandato), non è rimessa alla libera disponibilità delle parti l'individuazione del limite di deducibilità della somma accantonata iscritta in bilancio. Se infatti il contratto tra società e amministratore è rimesso alla libera trattativa dei contraenti, con la conseguenza che il T.F.M. è rilevato contabilmente secondo gli accordi delle parti, a fini fiscali esso soggiace alla disciplina dettata in materia di trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

Riferimenti: d.P.R. n. 917/1986: art. 17; art. 105, c. 1 e 4. R.D. n. 262/1942: art. 2120

Sentenza 

264. Redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero

Sentenza n. 915/5/17, dep. 08/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Berruti

Redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto - Imponibilità - Esclusione (Art. 3, comma 3, lett. c TUIR)

L'assenza di rischio di impresa, la continuità della prestazione, la forma di retribuzione e il fatto che il rapporto di lavoro posto in essere tra il contribuente e una società estera preveda precisi orari di lavoro e obblighi di rispetto degli orari medesimi, nonché la necessità per il lavoratore di preventiva giustificazione delle assenze costituiscono indici di subordinazione e di soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Nel caso di specie, quindi, il reddito ritratto dal contribuente va qualificato come reddito da lavoro subordinato; ne consegue che l'applicazione e il rispetto della Convenzione bilaterale italo-turca contro le doppie imposizioni comporta (ex art. 15 della Convenzione stessa) che i redditi da lavoro subordinato siano tassati "soltanto" (come si esprime la convenzione) nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Sentenza 

265. Plusvalenze - Indennità di esproprio

Sentenza n. 940/1/17, dep. 14/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Plusvalenze - Indennità di esproprio - Art. 11, comma 7, l. n. 413 del 1991

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, sono da assoggettare all'IRPEF le plusvalenze conseguite al di fuori dell'attività d'impresa a titolo di indennità di esproprio o di cessioni volontarie relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche e ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, rimanendo escluse da tale previsione le zone di tipo E (cioè i terreni agricoli) ed F (cioè le attrezzature e gli impianti di interesse generale). Nel caso di specie, trattandosi di terreni ceduti all'Enel, destinati dal PRG in zona F2 riguardante le "attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse generale", è stata esclusa la formazione di plusvalenze tassabili.

Sentenza 

IVA

266. Fatture per operazioni inesistenti – Onere della prova

Sentenza n. 1028/4/16, dep. 02/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

Accertamento IVA - Costi indeducibili - Fatture per operazioni inesistenti - Art. 109 d.P.R. 917/1986 - Art. 19 d.P.R. 633/1972

In sede di contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da cui discende l'accertamento di un maggior reddito per indebita deduzione dei costi ritenuti inesistenti e la contestazione di indebita detrazione della relativa IVA, l'amministrazione finanziaria deve provare non l'esistenza di un ragionevole sospetto in ordine all'inesistenza dell'operazione economica, ma l'inesistenza dell'operazione. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni purché dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. n.23065 dell'11/11/2015).

Sentenza 

267. Riconoscimento deducibilità di costi - Onere della prova in capo al contribuente

Sentenza n. 1046/22/16, dep. 05/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Tirone

Accertamento reddito di impresa - Ripartizione dell'onere della prova - Riconoscimento deducibilità di costi - Detraibilità dell'IVA - Onere della prova in capo al contribuente

L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'imposta pretesa e quindi il reddito o i ricavi, mentre il contribuente che voglia portare in deduzione un costo o in detrazione l'imposta corrispondente deve provare di averlo sostenuto e che esso sia inerente all'attività imprenditoriale svolta, ovvero direttamente collegabile e strumentale ad essa. Tuttavia ad integrare la prova richiesta non basta l'annotazione in contabilità delle fatture, ma occorre che esse consentano di identificare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione".

Riferimenti: Art. 109 d.P.R. 917/1985

Sentenza 

268. Deposito IVA – Condizioni

Sentenza n. 1053/22/16, dep. 18/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

IVA – Deposito IVA – Condizioni

Il requisito dell'introduzione nel deposito IVA, previsto dall'art. 50 bis del d.l. 331/1993, come interpretato in via autentica dall'art. 34, comma 44, del d.l. 179/2012, si realizza anche con la loro collocazione nel piazzale interno ad una zona recintata e controllata, in zona contigua e funzionale alle attività di deposito. La sosta nell'area limitrofa al deposito non fa venir meno il regime sospensivo previsto dall'art. 50 bis d.l. 331/1993 e, pertanto, l'adempimento degli obblighi lva da parte dell'imprenditore al momento dell'estrazione della merce dal deposito deve far ritenere l'lva definitivamente assolta.

Riferimenti: Art. 50 bis d.l. 331/1993

Sentenza 

269. Rimborso IVA - Fallimento

Sentenza n. 1062/7/16, dep. 05/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Rimborso IVA – Causa di sospensione – Fallimento – Opponibilità crediti erariali – Cessione del credito dal fallito

È legittima la cessione pro soluto di un credito Iva da parte di un soggetto fallito ai sensi dell'art. 5, c.4-ter d.l. n.70/1988, convertito in legge 13.5.1988, n.154.

Il credito erariale sorto prima del fallimento ha carattere concorsuale e deve essere oggetto di domanda di ammissione al passivo, secondo l'esclusiva disciplina di cui agli artt.52 e segg. l. Fall. e non è rilevante il termine di autoliquidazione e versamento delle imposte.

Nel caso in cui l'Erario non proceda all'insinuazione al passivo, ex art. 93 l. fall., del credito sorto prima del fallimento, esso non è opponibile al fallimento ed il rimborso IVA non può essere sospeso.

Riferimenti: Artt.52 e 93 R.D. 267/1942; Art. 5 d.l. n.70/1988

Sentenza 

270. Cessioni all'esportazione - Prova dell'uscita dal territorio dello Stato

Sentenza n. 1110/1/16, dep. 23/09/2016

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

IVA - Cessioni all'esportazione - Esenzione - Prova dell'uscita dal territorio dello Stato - Art. 8 d.P.R. 633/1972

L'elenco dei documenti che devono essere forniti, ai sensi dell'art. 8 della Legge IVA, per provare l'uscita dal territorio dello Stato dei beni oggetto di cessioni all'esportazione, ai fini di legittimamente operare in regime di esenzione da imposta, non deve essere inteso in senso prescrittivo, ma dispositivo, con possibilità per il contribuente di fornire detta prova con altri mezzi di prova.

Riferimenti: Art. 8 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

**271. Cessioni intracomunitarie non imponibili - Verifica esistenza
cessionario comunitario**

Sentenza n. 25/4/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

***IVA - Cessioni intracomunitarie non imponibili - Verifica esistenza
cessionario comunitario - Onere per il cedente***

In materia di frodi c.d. carousel, al fine di stabilire se il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si iscriveva in un’evasione d’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni”, rilevano elementi quali la sistematicità dei rapporti intrattenuti con le cartiere e la familiarità con i responsabili delle medesime. In particolare, data la consistenza di tali fatti, è onere del contribuente produrre prove atte a sostenere l’effettiva estraneità agli illeciti o, quantomeno, provare di aver tenuto un comportamento di ragionevole diligenza.

Riferimenti: Artt. 41, comma 1, e 50, commi 1 e 2, d.l. n. 331 del 1993

Sentenza 

272. Presupposto soggettivo - Esercizio di arti e professioni

Sentenza n. 36/4/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

IVA - Presupposto soggettivo - Esercizio di arti e professioni - Abitualità delle prestazioni

L'attività del contribuente che opera attraverso il mercato della rete Internet con interventi non episodici, continuati nel tempo e caratterizzati dalla presentazione di offerte di vendita di una particolare tipologia di oggetti (nella fattispecie soldatini e statuette in metallo) e da ricerche volte all'acquisto di merce analoga configura un sistema organizzato di procacciamento di un reddito.

In tale contesto, non è rilevante l'assenza di un locale commerciale e di una organizzazione imprenditoriale, cui la rete ampiamente sopperisce, ma sono determinanti i volumi che hanno caratterizzato l'attività svolta, quali incassi e numero di articoli movimentati, indipendentemente dalla produttività economica.

Riferimenti: Art. 5 d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

273. IVA - Fatture per operazioni inesistenti

Sentenza n. 87/7/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

IVA - Fatture per operazioni inesistenti - Assoggettabilità

Il soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti non è sottratto ad ogni obbligo tributario per il solo fatto che i ricavi simulati sono in realtà inesistenti. Secondo la normativa tributaria recata dall'art. 21 comma 7 d.P.R. 633/1972, l'IVA è difatti dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso. La fatturazione fittizia ingenera inoltre una presunzione di corrispondente vantaggio economico: la condotta fraudolenta non verrebbe, infatti, realizzata, se mancasse la prospettiva di un fine di lucro, tanto più consistente, in ragione del rischio corso dal contribuente.

Riferimenti: Artt. 19 e 21 comma 7 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

274. IVA - Sospensione Rimborsi

Sentenza n. 102/7/17, dep. 20/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

IVA - Sospensione di un rimborso in fase fallimentare

Il provvedimento di sospensione di un rimborso non incide sull'esistenza del credito che verrà riconosciuto (o meno) in funzione della verifica che l'Ufficio deve svolgere in relazione al credito IVA emerso durante la fase fallimentare e al debito emerso sia prima che durante la suddetta fase. (Cass. n. 5723/2016)

Sentenza 

275. Nota di variazione IVA - Modalità

Sentenza n. 152/2/17, dep. 26/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

IVA - Variazioni dell'imponibile o dell'imposta - Nota di variazione - Modalità

La corretta applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 (a cui fa esplicito rinvio il successivo art. 26) alle note di credito dello sconto richiede che venga indicata: la natura e la qualità di sconto della somma portata dalla nota di credito (richiamando il contratto che lo prevede); la percentuale dello sconto praticato e l'importo complessivo del volume d'affari in relazione al quale viene applicato; nonché l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

Riferimenti: Art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

276. Rimborsi – Controlli d'Ufficio

Sentenza n. 156/2/17, dep. 26/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

IVA - Rimborsi – Controlli d'Ufficio

Una volta annullato il provvedimento di diniego del rimborso a seguito delle produzioni effettuate dal contribuente, è legittima la nuova valutazione delle risultanze cui proceda l'Ufficio, individuando nuovi o diversi motivi che ostino al rimborso; viceversa l'Ufficio incorrerebbe in una omissione di atti di ufficio. Rimangono impregiudicate le ragioni del contribuente che potranno essere fatte valere sia in via amministrativa, riproponendo un'istanza di autotutela, che in via giurisdizionale.

Sentenza 

277. Cessioni e prestazioni accessorie - Detraibilità

Sentenza n. 282/7/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

IVA - Cessioni e prestazioni accessorie – Qualificazione - Detraibilità

Perché un'operazione possa essere qualificata accessoria alla principale, è necessario che sia posta in essere tra gli stessi soggetti. Non è, dunque, condivisibile la tesi dell'Ufficio, che considera indetraibile l'Iva assolta da una società per la prestazione di servizi professionali fatturati da soggetti terzi per l'assistenza nella fase di trattativa per la cessione di una partecipazione a un'altra società (operazione esente da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. 633/1972).

Riferimenti: Art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

278. Istanza di rimborso – Documentazione

Sentenza n. 295/7/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Cascini

IVA - Istanza di rimborso - Richiesta documentazione - Mancata produzione - Diniego - Illegittimità

Qualora la documentazione necessaria per esperire i controlli sulla effettiva debenza di un rimborso Iva sia in possesso dell’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia delle Entrate non può richiederla al contribuente, in virtù di quanto disposto dall’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente.

E’ pertanto illegittimo il diniego di rimborso fondato sull’affermata mancata produzione della documentazione da parte del Contribuente.

Riferimenti: Art. 38-bis d.P.R 633 del 1972

Sentenza 

279. Rimborso eccedenza detraibile

Sentenza n. 363/3/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Steinleitner

IVA - Rimborso eccedenza detraibile - Presupposti

In caso di rimborso Iva chiesto per l'effettuazione di operazioni attive con aliquota media inferiore rispetto a quella sulle operazioni passive, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a del d.P.R. n. 633/72, nel calcolo dell'aliquota media vanno computate anche le operazioni effettuate in regime di 'inversione contabile', ai sensi degli artt. 17, commi 5, 6 e 7 e 17 ter del d.P.R. n. 633/72.

Riferimenti: Art. 30, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

280. Diniego rimborso IVA

Sentenza n. 375/5/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Inesistenza di una stabile organizzazione - Diniego dell'Ufficio al rimborso IVA

Una situazione di fatto, ampiamente significativa dell'inesistenza di una stabile organizzazione di un'azienda, è ostativa alla richiesta di rimborso IVA. Il diniego dell'Ufficio al rimborso IVA trova ampia giustificazione se la dichiarazione IVA è resa da una società con l'indicazione del solo codice fiscale e del codice di attività, non potendo assurgere al ruolo e funzione di dichiarazione principale, posto che in essa mancano del tutto gli elementi identificativi del credito vantato.

Sentenza 

281. Omessa presentazione della dichiarazione IVA - Responsabilità

Sentenza n. 382/5/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Menghini

Accertamento IVA - Omessa presentazione della dichiarazione IVA - Responsabilità derivanti da omessa presentazione della dichiarazione IVA - Iva determinata con metodo induttivo o con esame della documentazione

L'omessa presentazione della dichiarazione IVA legittima l'Ufficio a procedere al recupero del tributo ritenuto evaso con l'applicazione delle sanzioni relative all'evasione d'imposta e alla mancata effettuazione degli adempimenti (ex art. 5 d.Lgs.471/1997).

In caso di omissione nella presentazione di una dichiarazione, la responsabilità dell'intermediario – professionista - non può essere presa in considerazione, ma è il contribuente che deve farsi carico della censura nell'ambito della corretta giurisdizione, mentre, in ambito fiscale, è il Collegio che, dopo aver sentito le parti, deve pronunciarsi unicamente sulle questioni che vedono la responsabilità del solo contribuente sia in punto evasione, sia in punto sanzioni.

In caso di omessa dichiarazione IVA, la CTP non viola l'art. 19 d.P.R. 633/1972 allorquando, invece di basarsi sul metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio, esamina la documentazione contabile presentata dal contribuente relativamente ad operazioni di cui l'Ufficio stesso non ne contesta la veridicità. In tal caso quindi l'IVA a debito può essere compensata, mentre l'omessa dichiarazione può essere fondamento soltanto per la sanzionabilità dell'inadempienza.

Sentenza 

282. Fatture per operazioni inesistenti – Indetraibilità

Sentenza n. 419/4/17, dep. 09/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

IVA - Reddito d'impresa - Fatture per operazioni inesistenti – Indetraibilità

Non integrano prove sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'operazione le sole dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica, in assenza di ulteriori elementi, che possano conferire il carattere della gravità, precisione e concordanza alla presunzione di maggiore imponibile.

Riferimenti: Artt. 19 e 21 comma 7 d.P.R. 633/1972

Sentenza 

283. Indetraibilità IVA assoluta sugli acquisti

Sentenza n. 435/38/17, dep. 13/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Urru

Indetraibilità IVA assoluta sugli acquisti - Inerenza attività di impresa e/o assenza di operazioni attive

Il diritto alla detrazione è parte integrante del regime IVA e non può essere negato in presenza di requisiti minimi, quali l'acquisto da parte di un soggetto passivo di beni e servizi da utilizzare nell'ambito dello svolgimento della propria attività d'impresa soggetta ad IVA. Allorquando il committente (nel caso di specie si trattava di una società di distribuzione di una nota marca di abbigliamento) si accollì dei costi di produzione a lui non direttamente imputabili, essendo riconducibili all'attività d'impresa del proprio fornitore/produttore, l'IVA relativa a detti costi è per il primo (committente) detraibile, trattandosi di un aggiustamento del prezzo di acquisto, dovuto alle mutate condizioni di mercato.

Riferimenti: Art. 19 d.P.R. n 633 del 1972

Sentenza 

284. Costi riconducibili ad operazioni inesistenti - Indeducibilità

Sentenza n. 450/5/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Iva - Costi riconducibili ad operazioni inesistenti - Indeducibilità - Art. 109 TUIR

Una società che non risulti disporre di una struttura funzionale allo svolgimento delle attività corrispondenti al proprio oggetto sociale, che sostenga spese irrisorie per il consumo di energia elettrica, che non documenti gli interventi fatturati, che emetta fatture prive di indicazioni atte ad individuare la qualità e quantità dei servizi resi e che regolarmente ritiri in contanti, dal proprio conto corrente bancario, le somme percepite, diminuite di una quota presumibilmente connessa al compenso per la falsa fatturazione, ha natura di cartiera. E' onere della società che contabilizzi costi per operazioni intercorse con una siffatta cartiera provare che tali spese siano dovute per servizi oggettivamente esistenti.

Riferimenti: Art. 109 TUIR

Sentenza 

285. Imprenditore agricolo - Cessione di terreni edificabili

Sentenza n. 459/5/17, dep. 17/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Mainiero

Iva - Imprenditore agricolo - Cessione di terreni edificabili - Rilevanza

La cessione di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1 d.P.R. 633/1972, poiché deve ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa.

Riferimenti: Art. 34, comma 5, d.P.R. 633 del 1972

Sentenza 

286. “Contratto di coassicurazione” e “Clausola di delega”- Esenzione ed imponibilità

Sentenza n. 568/2/17, dep. 06/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Contratto di coassicurazione - Delega alla gestione amministrativa di contratti gestiti in coassicurazione - Commissioni - Esenzione IVA - Inapplicabilità

Il “contratto di coassicurazione” e la “clausola di delega” rappresentano operazioni distinte e indipendenti. Per l’effetto, mentre il contratto di coassicurazione è esente dall’IVA, in quanto caratterizzato da un rapporto in cui una parte (l’assicuratore) si impegna a procurare all’altra (l’assicurato) una certa garanzia a fronte di specifici rischi in cambio della corresponsione di un premio, la clausola di delega è da ritenersi imponibile poiché integra una prestazione di mandato che non viene resa in favore dell’assicurato, per il quale non è previsto alcun beneficio diretto (e al quale non è richiesto alcun corrispettivo), ma nei confronti delle altre coassicuratrici.

Riferimenti : Art. 10, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

287. Distruzione beni – Software

Sentenza n. 605/1/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore Michelone

Iva – Distruzione beni – Software - Prova

Le procedure disciplinate dall'art. 2, c. 4 del d.P.R. n. 241/1997, atte a dimostrare l'avvenuta distruzione dei beni vincendo così la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del medesimo decreto, mal si adattano alla dimostrazione della distruzione di un bene immateriale quale è un programma software. Non è dato comprendere, infatti, come possa distruggersi un insieme di istruzioni informatiche installate su un computer.

Deve pertanto ritenersi che per la distruzione del software non debba essere seguita la procedura indicata dal citato d.P.R. n. 241/1997, potendo farsi riferimento ad altri fatti idonei a vincere la suddetta presunzione.

Sentenza 

288. Omessa dichiarazione IVA - Indebita detrazione

Sentenza n. 609/6/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Buzzi

Omessa dichiarazione IVA - Eccedenza di credito - Indebita detrazione nell'anno successivo

La dichiarazione IVA è da considerarsi esistente solo qualora contenga un esatto dato numerico dell'imposta detraibile, a nulla rilevando l'invio all'Ufficio di un mero "modulo di dichiarazione". La dichiarazione IVA priva di specifica quantificazione dell'imposta deve pertanto reputarsi omessa e non suscettibile di successiva "integrazione".

Riferimenti : Art. 30, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

289. Cessioni intracomunitarie - Trasferimento dei beni in altro Stato membro

Sentenza n. 619/6/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Buzzi

IVA - Cessioni intracomunitarie - Effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro - Onere della prova

Qualora il cedente italiano fatturi merci a un cessionario comunitario che a sua volta le cede a soggetto extra UE si configura l'ipotesi di cui all'art 8 c. 1 lett. a) d.P.R. n.633/1972 quando il cedente italiano spedisce le merci all'estero su incarico del cessionario comunitario; in tale ipotesi non vi è dubbio che la non imponibilità dell'operazione soggiace al requisito formale/sostanziale della documentazione della operazione doganale di esportazione che viene effettuata a cura dello stesso cedente nazionale. Si configura, invece, l'ipotesi di cui all'art 41 del d.l. n. 331/1993 quando il cedente italiano spedisce o consegna la merce al cessionario comunitario che successivamente effettuerà, a propria cura, la spedizione/esportazione al destinatario extra UE. In tale ipotesi la cessione non imponibile del primo cedente non necessita della produzione della prova della avvenuta esportazione fuori dall'UE poiché il titolo di non imponibilità risiede nella natura di cessione intracomunitaria dell'operazione.

Riferimenti: Art. 41 d.l. n. 331 del 1993

Sentenza 

**290. Frode intracomunitaria nel commercio di autovetture -
Responsabilità solidale**

Sentenza n. 631/2/17, dep. 13/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

*Responsabilità solidale nel pagamento dell'IVA - Frode intracomunitaria nel
commercio di autovetture*

Il cessionario di autoveicoli deve ritenersi responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA, se il prezzo d'acquisto corrisposto dal cedente al fornitore comunitario risulti inferiore al prezzo di rivendita al cessionario italiano e quest'ultimo non sia in grado di giustificare la vendita sottocosto (ad esempio per scopi promozionali), trattandosi di un'operazione antieconomica, che trova la sua unica giustificazione nella preordinazione, da parte del cedente, di non versare l'IVA percepita dal cessionario.

Riferimenti: Art. 60-bis d.P.R. 633/1972

Sentenza 

291. Compravendita di oro - Regime di inversione contabile - Erroneo utilizzo dell'art. 17 c. 5 d.P.R. 633/1972

Sentenza n. 720/6/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Avviso di accertamento sul recupero IVA - Acquisti di oro da privati e successiva vendita a operatori professionali - Erroneo utilizzo del reverse charge

La compravendita di oro nel settore dell'usato (prodotti finiti) non si configura come attività professionale ex art. 1 c. 3, l. 7/2000. Ne consegue che l'attività commerciale svolta rientra nel regime IVA (regime di margine) previsto per il commercio di beni usati. Per poter utilizzare il regime di inversione contabile resta in capo a parte contribuente dimostrare che i prodotti acquisiti hanno perso la loro funzione naturale e sono considerati rottami (nel settore dell'oro destinati alla fusione o alla trasformazione).

Riferimenti: art. 17 c. 5 d.P.R. 633/1972; Risoluzione 905/E

Sentenza 

292. Costi deducibili - Obbligo di documentazione

Sentenza n. 731/7/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Cascini

IVA - Costi - Obbligo di documentazione - Art. 109 TUIR

La prova da fornire circa la sussistenza dei requisiti di deducibilità dei costi risultanti da fatture deve avere carattere di concretezza e precisione. A tal fine non è sufficiente l'indicazione dei luoghi e dei committenti presso i quali sarebbero stati eseguiti i lavori fatturati, né la generica indicazione del rispetto del *modus operandi* tipico del mondo artigianale o del peculiare settore d'impresa.

Sentenza 

293. Cessioni di opere d'arte - Abitualità e sistematicità

Sentenza n. 733/7/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Impresa commerciale - Nozione fiscale - Art. 55 TUIR

Le cessioni di opere d'arte effettuate da un privato collezionista, se poste in essere con abitualità e con sistematicità per più periodi di imposta e per importi rilevanti, sono soggette ad imposizione tributaria a titolo di redditi di impresa.

Ai fini IVA, trattandosi di oggetti d'arte, in luogo dell'ordinaria determinazione dell'imposta, trova applicazione il regime alternativo del margine. In tal caso l'Iva deve essere analiticamente calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei singoli beni e quello di acquisto, maggiorato dei costi accessori di riparazione, con l'applicazione dell'aliquota IVA non sull'intero prezzo di vendita, ma solo sull'utile (margine).

Sentenza 

294. Leasing finanziario

Sentenza n. 736/1/17, dep. 05/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Michelone

Atto di Contestazione IVA - Leasing finanziario nel settore nautico - Applicazione della norma antielusiva - Legittimità dell'acquisizione di un bene in leasing - Agevolazione nel contratto di leasing per i mezzi di trasporto - Imposta per locazione dei mezzi di trasporto

Il contratto di leasing finanziario del settore nautico non è da ritenersi atipico, per cui le ragioni tra finanziatori ed acquirenti non sono da ritenersi regolate in maniera diversa rispetto a quelle di altri contratti di leasing (come, ad esempio, quella del leasing immobiliare).

Il “divieto di abuso del diritto” si traduce in un principio generale antielusivo e, in merito, la Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che, per l'applicazione della norma antielusiva “occorre il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione (...), dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla “fraudolenza”, che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo” (al riguardo Corte di Giustizia sentenza 17 luglio 1997, in causa c-28/95). L'onere di dimostrare la concorrente ricorrenza di tali condizioni incombe all'A.F. che invochi l'applicazione di detta norma antielusiva (Cass. 20 luglio 2007 n. 16097 e 6 settembre 2006 n. 19227).

Non è possibile lamentare che l'acquirente di un bene in leasing avrebbe dovuto far ricorso ad altri strumenti di pagamento (ovvero versare in unica soluzione il prezzo concordato di acquisto) non essendo ravvisabile nell'ordinamento positivo siffatto obbligo (art. 41 Cost. , c.1).

Applicando l'interpretazione letterale della norma oggetto del contratto di leasing, affinché si possa godere del beneficio, dovrebbe esserci un bene di trasporto già realizzato e non uno in fase di realizzazione, essendo stato in tal senso chiaro il legislatore (“contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto”).

Nel regime vigente per la locazione dei mezzi di trasporto l'imposta è dovuta se il mezzo è destinato all'utilizzo nel territorio dell'Unione europea (nel qual caso l'imposta sarà versata allo Stato presso il quale è utilizzato il veicolo) e in ogni caso qualora il locatore sia residente in uno dei Paesi membri dell'Unione europea.

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

Rimuovendo quest'ultima condizione (non richiesta dalle Direttive comunitarie in materia) l'articolo 37 del testo della Commissione riporta la disciplina a regole uniformi in tutta l'Unione europea, evitando possibili esiti distorsivi derivanti dalla disciplina di altri paesi confinanti ed eliminando altresì una condizione soggettiva non funzionale al corretto operare del meccanismo impositivo, salvaguardato in ogni caso allorché il veicolo sia destinato all'utilizzo all'interno dell'Unione europea.

Sentenza 

295. Onere della prova deduzione di costi ritenuti dall'Amministrazione inesistenti

Sentenza n. 745/6/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Buzzi

Avviso di accertamento ex art. 109 TUIR e 41 bis d.P.R. 600/1973 - Costi ritenuti derivanti da operazioni inesistenti - Onere della prova

Le irregolarità in capo al soggetto emittente delle fatture (evasore totale) non esimono l'Amministrazione dal provare (ex art. 2697 cc) la fondatezza della pretesa e contestualmente, in presenza di elementi presuntivi coi requisiti previsti, è parimenti onere di parte contribuente provare l'effettività dei costi sostenuti (tramite documentazione e richiamo a fatti oggettivamente consistenti).

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 1650/2010

Sentenza 

296. Cessioni all'esportazione - Onere della prova

Sentenza n. 749/6/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Buzzi

IVA - Cessioni all'esportazione - Onere della prova - Art. 8 d.P.R. n. 633/72

Ai sensi dell'art. 346 del Testo Unico delle Leggi Doganali, l'onere della prova dell'esportazione è assolto, ogniqualvolta il contribuente produca documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione (come le bolle di consegna autenticate dall'Autorità Statale del Paese extra-comunitario) o dalla Dogana estera (come le bolle doganali con timbro di uscita della Dogana del Paese comunitario) ovvero esibisca documenti di trasporto internazionali.

Sentenza 

297. Operazioni oggettivamente inesistenti – Indici

Sentenza n. 844/7/17, dep. 24/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Briccarello

IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti – Indici

I seguenti elementi rappresentano indizi ben precisi della inesistenza e fittizietà delle operazioni sottese alle fatture emesse:

- assenza di una struttura aziendale idonea all'esercizio di un'attività commerciale;
- mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e omesso rispetto degli obblighi di tenuta della contabilità e di effettuazione dei versamenti di imposte e contributi previdenziali;
- assenza di atti concernenti contratti di appalto, leasing e/o licenze tali da far presumere l'esistenza di un'effettiva attività organizzata;
- riscontro, dall'esame dell'elenco clienti-fornitori, della mancanza pressoché totale di fatture di acquisto;
- assenza di spese relative ad utenze telefoniche, energia elettrica e gas e di qualsivoglia altro costo di gestione normalmente sostenuto per l'esercizio di attività imprenditoriale;
- fatture con descrizioni del tutto generiche e che non riportano il costo della manodopera, l'orario e le modalità di calcolo del corrispettivo pattuito;
- riscontro, in sede di analisi di conti correnti, di comportamenti che rappresentano una modalità tipica nel caso di operazioni inesistenti, quali versamenti effettuati al fine di dimostrare il pagamento delle fatture e contestuale prelevamento o cambio di assegni dello stesso importo effettuato per restituire le somme incassate dal "presunto" cliente.

Sentenza 

298. Fatturazione consorzi

Sentenza n. 866/1/17, dep. 26/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Verde

IVA - Fatturazione consorzi - Compensazione ricavi con la consorziata

Qualora il consorzio, avendo ricevuto l'affidamento di un lavoro o di un servizio, fatturi al committente il valore pattuito per le prestazioni, ma riceva dall'impresa consorziata, che le ha eseguite, una fattura per un importo inferiore, si è in presenza di un'indebita, occulta, compensazione tra i ricavi del consorzio (che devono, invece, essere integralmente ribaltati alla consorziata) ed il rimborso delle spese da esso sostenute

Sentenza 

299. Regime speciale IVA per l'editoria - Presupposti

Sentenza n. 945/1/17, dep. 14/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

***IVA - Regime speciale per l'editoria – Presupposti - Art. 74, comma 1, lett. c),
d.P.R. n. 633 del 1972***

Al fine dell'individuazione del momento impositivo nel regime speciale IVA per l'editoria, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 74, primo comma lett. c del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale "l'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite".

Il momento impositivo va quindi individuato in quello della "consegna o spedizione", con ciò dovendosi intendere la perdita della disponibilità dei beni, salva l'ipotesi in cui i beni, anche se consegnati a terzi, restino ancora nella sfera giuridico-patrimoniale dell'editore per essere stati consegnati in base ad uno dei titoli non traslativi della proprietà.

In base a quanto precede non appare corretto riconoscere il momento impositivo nel trasferimento dei prodotti da parte dell'editore al proprio concessionario distributore in base ad un contratto estimatorio, dovendo invece tale momento individuarsi nel successivo atto di cessione ai rivenditori da parte del concessionario.

Riferimenti: art. 74, primo comma lett. c del d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

300. Coassicurazione - Delega alla gestione amministrativa di contratti

Sentenza n. 1032/3/17, dep. 30/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Contratto di coassicurazione - Delega alla gestione amministrativa di contratti - Commissioni - Esenzione IVA - Inapplicabilità

Nell'ambito dei rapporti di coassicurazione, le commissioni versate dalle imprese coassicuratrici all'impresa delegataria in funzione di una "clausola di delega", con cui, nella prassi, la massa dei coassicuratori ceda ad uno di essi la gestione dei distinti rapporti giuridici derivanti da coassicurazione, sono assoggettabili ad IVA in quanto si tratta di prestazioni di servizi ulteriori e diverse rispetto alle operazioni propriamente assicurative.

Infatti, sono esenti dal pagamento dell'IVA ex art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 unicamente le prestazioni tipiche del contratto assicurativo, e non già tutte quelle prestazioni che presentano un mero collegamento economico o strumentale con l'obbligazione principale.

Riferimenti: art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

NOTIFICAZIONI

301. Legittimità della notifica per mezzo posta

Sentenza n 1058/1/16, dep. 30/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Notifica di cartella di pagamento in assenza del destinatario - Mancata compilazione della relata di notifica

La notifica di provvedimenti fiscali con raccomandata con ricevuta di ritorno non richiede l'intermediazione di un ufficiale giudiziario e pertanto, in assenza di una apposita disciplina, si applica quanto previsto per le la consegna di plichi raccomandati dal servizio postale nazionale. Non solo, l'atto si deve ritenere consegnato al destinatario se giunge al suo indirizzo a meno che l'interessato non provi di essere stato posto, senza sua colpa, nella condizione di non poterlo ricevere. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, a conferma della legittimità dell'operazione, si impone al Concessionario di conservare per cinque anni la copia dell'atto e dell'avviso di ricevimento.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 7184/2016; art. 1335 c.c.; art. 26 d.P.R. 602/1973

Sentenza 

302. Notifica di provvedimento all'amministratore della società

Sentenza n. 1536/4/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Cipolla

Avviso di accertamento - Notifica non nella sede della società ma alla residenza del suo amministratore

Premesso che ex art. 60 d.P.R. 600/1973 le notifiche degli avvisi di accertamento (e altri atti) devono essere fatte nelle mani del contribuente o presso il suo domicilio fiscale, le notifiche nei confronti delle persone giuridiche, se non eseguite presso la sede delle stesse, possono essere fatte presso la persona fisica che le rappresenta, al suo domicilio e dimora abituale purché nella notifica sia precisato il suo ruolo svolto nella società. Se manca tale indicazione la notifica non si perfeziona.

Riferimenti: art. 145 c.p.c.

Sentenza 

303. Notifica di cartella di pagamento per mezzo del servizio postale

Sentenza n. 1554/6/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Berti

Cartella di pagamento notificata per mezzo del servizio postale -Validità della notifica

Se il destinatario del provvedimento sostiene che il medesimo non è stato notificato, è fatto obbligo al Concessionario della Riscossione di esibire, su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione, la ricevuta di ritorno della raccomandata e la copia della cartella. Il mancato rispetto di uno dei due documenti determina la nullità della notifica. In questo contesto è onere del Concessionario conservare entrambi gli atti per cinque anni.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 11708/20111, art. 26 c. 4 d.P.R. 602/1973.

Sentenza 

304. Società cancellate dal registro delle imprese - Notifica

Sentenza n. 35/4/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Società cancellate dal registro delle imprese – Notifica - Vizi della notifica

E' legittima ed efficace la notifica dell'accertamento effettuata presso la sede legale della società, in caso di consegna dell'atto all'agente postale avvenuta prima della cancellazione della società medesima dal registro delle imprese, ancorché la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza successivamente alla cancellazione.

Riferimenti: Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

305. Notifica – Enti locali

Sentenza n. 116/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Notifiche operate dagli Enti locali

Gli Enti locali, per tutti i tributi di loro competenza, hanno la possibilità di notificare gli accertamenti anche a mezzo posta con raccomandata A/R, il che costituisce un nuovo procedimento di notificazione in deroga alle norme di cui agli artt. 137 e seguenti del c.p.c. e quindi anche dell'art.149 c.p.c. Secondo tale nuovo procedimento l'ente locale può notificare direttamente e, quindi, senza la preventiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o al messo comunale, avvalendosi del servizio postale. Si tratta di deroga al generale e ordinario procedimento di notificazione e non necessita quindi di alcuna relazione di notificazione.

Sentenza 

306. Notifica - Società estinta

Sentenza n. 126/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Illegittimità di notifica al socio di società estinta

E' illegittima la notifica al socio di una società estinta, in assenza di qualsiasi legittimazione passiva dello stesso in quanto non percettore di alcuna somma derivante dal bilancio finale di liquidazione. Il riferimento è all'art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 d.Lgs.n.6/2003, che, al secondo comma, recita: "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società". Detto principio trova conferma nella sentenza della Cass. a SSUU n. 6071 del 12/3/2013.

Sentenza 

307. Relata di notifica - Avviso di Accertamento

Sentenza n. 129/4/7, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Regolarità della mancata allegazione di relata con notifica a mezzo del servizio postale

La mancata allegazione della relazione di notifica all'atto notificato a mezzo del servizio postale, comporta una mera irregolarità, se poi l'atto è regolarmente impugnato.

Sentenza 

308. Soggetti residenti all'estero - Vizi della notifica

Sentenza n. 188/2/17, dep. 07/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Bonino

Atti riguardanti soggetti residenti all'estero - Vizi della notifica

L'art. 60, comma 1, lett. e)-bis del d.P.R. 600/1973 prevede che la notifica degli atti tributari possa essere effettuata all'indirizzo estero comunicato dal contribuente mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità. Pertanto, le notifiche effettuate all'indirizzo estero di residenza del contribuente si possono perfezionare, in caso di mancato ritiro del plico da parte del destinatario, anche con la compiuta giacenza.

Riferimenti: Art. 60 d.P.R. n. 600/1973

Sentenza 

309. Notificazione - Irreperibilità relativa e assoluta

Sentenza n. 239/4/17, dep. 15/02/2017

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

Disciplina della notificazione - Irreperibilità relativa e assoluta - Regolarità della notifica in caso di variazione dell'indirizzo all'anagrafe - Nullità della notifica e illegittimità dell'iscrizione a ruolo

La notificazione può essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60 lett e) del d.P.R. 600/1973, sostitutivo nel procedimento tributario dell'art. 143 cpc, e non dell'art. 140, solo quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (Cass. n. 19847/2005, 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587,4654 e 5100 del 1997). In base all'art. 140 cpc (richiamato dall'art. 60, lett. e) del d.P.R. 600/1973) è necessario che “il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 cpc, sicché tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche” (Cass.-Sez.1, sent. n. 13183/2004, conforme Sez. L. sent. n. 14817/2005). Ne discende che il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 60 lett. e) del d.P.R. 600/1973 presuppone sempre e comunque che, nel luogo di residenza la notifica deve ritenersi nulla qualora l'ufficiale giudiziario non fornisca nella relata alcuna indicazione in ordine alle ricerche ed indagini compiute per accertare la residenza del destinatario” (Sez. 1, sent. n. 3799/1997). (Cass. ord. n. 24260/2014). L'irreperibilità relativa è un'impossibilità momentanea di eseguire la notifica a mani del destinatario, perché fisicamente e temporaneamente assente nel luogo di residenza. L'irreperibilità assoluta si ha quando nel luogo della notifica non si trova traccia del destinatario, né è possibile rintracciarlo usando l'ordinaria diligenza. Irreperibilità assoluta non vuol dire non conoscere l'indirizzo del soggetto nei cui confronti si sta cercando di eseguire la notifica. Al fine di giustificare la regolarità della notifica, non rileva la considerazione che il contribuente abbia, successivamente, variato il proprio indirizzo all'anagrafe. Anzi, proprio la variazione, evidenzia la regolarità di cittadino

Massimario 2017 C.T.R. Piemonte

“non irreperibile”. Ritenuta la nullità della notifica, non può dirsi sanato il vizio per via della costituzione in giudizio, in quanto, il momento in cui la costituzione è avvenuta, la decadenza dall'azione tributaria si era già verificata. Dalla nullità della notifica, consegue che è assolutamente illegittima l'iscrizione a ruolo successiva.

Riferimenti: Cass. Sez. 5, n. 7523/16

Sentenza 

310. Notifica cartella – Termini di decadenza

Sentenza n. 390/7/17, dep. 07/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Briccarello

Riscossione – Notifica cartella – Termini di decadenza

I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25 del d.P.R. n. 602/1973 si applicano sia al debitore principale, sia ai coobbligati. Ne consegue che nell'ipotesi in cui le cartelle siano state notificate entro i suddetti termini di decadenza all'obbligato principale, ma oltre tale termine al coobbligato (nel caso di specie cessionario dell'azienda), queste ultime devono essere annullate per tardività della notificazione. In sostanza la notificazione al debitore principale non ha alcun effetto interruttivo nei confronti del coobbligato.

Sentenza 

311. Notifica - AIRE

Sentenza n. 516/1/17 dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Iscrizione all'AIRE - Sanatoria di una notificazione nulla

L'iscrizione all'AIRE comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe dei residenti sul territorio. La nullità di una notificazione è sanabile ed è sanata in caso di avvenuta proposizione del ricorso di prime cure da parte del contribuente, anche se detta iniziativa, in via principale, è tesa ad eccepire l'inesistenza o la nullità della notificazione, in quanto, con la proposizione del ricorso, si dimostra di aver potuto esercitare le proprie difese già precedentemente predisposte con la risposta al questionario.

Sentenza 

312. Trasferimento della residenza fiscale all'estero - Domicilio fiscale - Residenza fiscale

Sentenza n. 574/4/17, dep. 06/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Notifica - Trasferimento della residenza fiscale all'estero - Residenza: art. 2, c.2, TUIR - Cancellazione dall'anagrafe e iscrizione all'AIRE - Determinazione del luogo di residenza normale - Domicilio fiscale - Residenza fiscale - Avviso di Accertamento in relazione al previo contraddittorio

La Corte di Cassazione (Cass. n. 12311/2016) in tema di trasferimento della residenza fiscale all'estero: "Ai fini della determinazione del luogo della residenza normale si riconosce la preminenza dei legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato" ricomprendendo il luogo ove vi siano interessi patrimoniali

In tema di residenza, l'art. 2, c.2, del TUIR recita: "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del c.c."

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all'AIRE non costituiscono un requisito sufficiente per determinare la residenza al di fuori del territorio dello Stato, allorché il soggetto abbia ancora nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come "sede principale degli affari ed interessi economici, non risultando determinante, a tal fine, il carattere soggettivo ed elettivo della scelta dell'interessato, ma dovendosi temperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi, per cui il centro principale degli interessi del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi" (Cassazione Civile, Sentenza n. 5385/2012).

Nel caso in cui un soggetto non abbia legami personali e professionali concentrati in un solo Stato, ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire la presenza fisica del soggetto sul territorio dello Stato, la disponibilità di un'abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali, il luogo in cui siano

preminenti gli interessi patrimoniali, i legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali (Sentenze C-262/99 – Louloudakis contro Stato ellenico - e C-156/04 - Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica ellenica).

A tal fine devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato, sia la loro durata e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, sulla base dei presupposti evidenziati dall'art. 7 della direttiva 83/182/CEE, si presume che la residenza normale sia quella del luogo in cui tali legami sono prevalentemente radicati, purché tale persona vi ritorni regolarmente – Sentenza C-528/14 (X contro Staatssecretaris van Financien) -.

Un soggetto conserva il domicilio fiscale in Italia anche quando, prescindendo dalla sua presenza nel territorio italiano, mantenga in Italia il centro dei suoi interessi e dei suoi affari (Cass. n. 12259/2010).

La residenza fiscale si individua nel luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed effettivi della persona, identificabili nella sede principale dei suoi affari e degli interessi economico-patrimoniali (Cass. Civ. n. 12311/2016; n. 9723/2015).

“Deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori del territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi in Italia. Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui (...) emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari e interessi” (Cass. n. 6501 del 31/3/2015 e documento di prassi dell'A.F. n. 9/E del 26/1/2001).

Sentenza 

313. **Notifica - Temporanea irreperibilità**

Sentenza n. 606/1/17, dep. 12/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Notifica atti impositivi - Temporanea irreperibilità - Trasferimento in luogo sconosciuto - Differente disciplina - Sussiste

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

Riferimenti: art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; art. 140 c.p.c.

Sentenza 

314. Notifica – Mezzo Posta

Sentenza n. 671/5/17, dep. 18/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Berruti

Data di notifica di un atto spedito a mezzo posta

Il termine per verificare la tempestività della notificazione di un Avviso di Accertamento spedito a mezzo post, coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente (Cass. n. 315/2010; n. 26053/2011; n. 11457/2012). Il principio è stato enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 477/2002 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e della l. 20/11/1982 n. 800, art. 4, c.3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario.

Riferimenti: art. 4 c. 3 l. 20/11/1982 n. 800; art. 149 c.p.c.

Sentenza 

315. **Notifica - Variazione anagrafica**

Sentenza n. 766/4/17, dep. 11/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Cipolla

Efficacia della notifica in caso di variazione anagrafica - Notifica tramite servizio postale

La notifica dell'Avviso di accertamento, avvenuta a mezzo di posta raccomandata nel precedente luogo di residenza , prima che fossero decorsi trenta giorni dall'effettuazione della variazione anagrafica, è pienamente efficace.(art. 60, c.3, d.P.R. 600/1973). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione (ultimo comma art. 60 d.P.R. 600/1973).

Riferimenti: art. 60 del d.P.R. 600/73

Sentenza 

316. Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata

Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

L'art. 26 del d.P.R. 602/73 stabilisce chiaramente quali siano le modalità imposte dalla legge in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Trattasi di una particolare modalità di notifica idonea a derogare alla procedura ordinaria prevista per la notifica degli atti processuali a mezzo del servizio postale. La Cassazione, con sentenza n. 14327/09, ha precisato che la notifica è disciplinata dal citato articolo 26, norma che ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. 43/1988 che, per la notifica degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. 600/73.

Riferimenti: art. 26 del d.P.R. 602/73; art. 127 del d.P.R. 43/1988; art. 60 del d.P.R. 600/73

Sentenza 

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

317. Imposta di Pubblicità – Superficie

Sentenza n. 110/7/17, dep. 20/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

*Determinazione della superficie tassabile - Calcolo della tariffa -
Commisurazione dell'imposta di pubblicità - Superfici utili alla
determinazione dell'imposta di pubblicità*

“L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti” (Art. 7, c.1, d.Lgs.507/1993). Per la pubblicità basata su insegne, cartelli, locandine e altri strumenti analoghi, la tariffa deve essere calcolata in base alla superficie occupata (Art. 12 d.Lgs.507/1993). “Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta e oggettivamente inidonea a essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta deve essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio. (Cass. n. 1161/2008).” Le superfici dei fascioni in cui non sono presenti scritte, non possono essere utilizzate per determinare il tributo.

Sentenza 

318. Messaggio pubblicitario – Cabine foto automatiche

Sentenza n. 133/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Massaglia

Imposta sulla pubblicità – Messaggio pubblicitario – Cabine foto automatiche

Una cabina fotografica automatica non può essere considerata sede secondaria dell'attività e, come tale, le scritte su di essa riportate che la contraddistinguono hanno natura pubblicitaria e non di insegna.

Tali conclusioni sono in linea con il più recente orientamento della Corte di Cassazione (sent. 27497/2014, confermata da ord. 13023/2015 che richiama sent. 27503/2014) che ha messo in luce come l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 7, comma 1 bis, primo periodo, del d.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli esposti sui distributori automatici, raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio, sia perché tali distributori non possono considerarsi "sede" di svolgimento dell'attività commerciale sia perché detti pannelli, in quanto mezzi pubblicitari raffiguranti il marchio del prodotto, non possono essere considerati insegne di esercizio.

Sentenza 

319. Avviso di accertamento Pubblicità

Sentenza n. 454/2/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Massaglia

Mezzi pubblicitari di un Istituto di vigilanza - Esenzione dell'imposta sulla pubblicità - Apposizione di marchi sugli automezzi - Regolamento della Questura relativamente agli automezzi di un Istituto di vigilanza - Finalità di un logo di un Istituto di vigilanza

I mezzi pubblicitari di un Istituto di vigilanza, che strutturalmente sarebbero idonei a trasmettere un messaggio pubblicitario, ma che non vengono apposti sul mezzo allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, come prevede l'art. 5 d.Lgs.507/1993, agiscono in assolvimento di un preciso e stringente obbligo di legge dettato per motivi di ordine pubblico, che è assorbente rispetto a qualsiasi altra finalità. L'assenza di scopo promozionale, chiaramente esplicitato dall'art. 5 d.Lgs.507/1993, esclude quindi il presupposto impositivo, in analogia con quanto disposto su una fattispecie assai simile (insegne, targhe e simili). L'art. 17 d.Lgs.507/93 dispone l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità qualora l'esposizione dei pubblicitari sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. La previsione dell'art. 13 d.Lgs.597/93, norma specifica per gli automezzi, limita a due i marchi che possono essere apposti. Il Regolamento della Questura di Torino indica la necessità che gli automezzi di un Istituto di vigilanza non siano confondibili con quelli degli organi di Polizia e assoggetta l'uso di contrassegni identificativi a forme e dimensioni che devono essere approvate dal Questore. Nulla viene detto sul numero di tali contrassegni, ma la loro identificabilità e la loro non confondibilità con i mezzi di polizia, necessariamente richiede che ogni lato di prospettiva del mezzo debba essere contrassegnato. L'apposizione del logo di un Istituto di vigilanza risponde ad una finalità di sicurezza e non pubblicitaria: qualora gli automezzi ne fossero privi, non sarebbero idonei a svolgere efficacemente l'attività di prevenzione.

320. Spese di sponsorizzazione e pubblicità

Sentenza n. 660/2/17, dep. 18/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

IVA – Spese di sponsorizzazione e pubblicità - Distinzione - Rilevanza ai fini della detrazione forfettaria

In merito alla questione della corretta sussunzione delle sponsorizzazioni tra le spese di rappresentanza o le spese di pubblicità, il cui onere della prova grava in capo al contribuente, si devono qualificare come spese di pubblicità le sponsorizzazioni poste in essere per incrementare il mercato delle forniture di prodotti per manutenzione per gli autoveicoli partecipanti alle gare automobilistiche, attraverso una campagna pubblicitaria effettuata nei confronti di potenziali clienti diretti.

Riferimenti: Artt. 19 e 74, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

Sentenza 

REGISTRO

321. Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni - Detrazione imposta già versata

Sentenza n. 1049/22/16, dep. 08/08/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidenter: Masia; Relatore: Palmieri

Imposta sul reddito - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni - Scomputo dell'imposta sostitutiva versata in forza di una precedente rivalutazione - Seconda rivalutazione ad opera dell'erede - Legittimità

Qualora il contribuente, a seguito del perfezionamento di una prima rivalutazione dei terreni, voglia avvalersi di norme successive per rideterminare nuovamente il valore dei medesimi può detrarre l'imposta già versata dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, ovvero chiederne il rimborso, in base al principio generale espresso dall'art. 163 del d.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui l'imposta sostitutiva sia stata originariamente versata da soggetto diverso. l'importo relativo all'imposta. La rivalutazione afferisce i terreni e non è un diritto esclusivo e non trasmissibile del soggetto che l'ha effettuata. Pertanto, qualora la seconda rivalutazione imponga la rideterminazione della base imponibile, per il pagamento dell'imposta sostitutiva, quale differenza tra il valore di perizia e quello antecedente alla prima rivalutazione, è inevitabile applicare le disposizioni dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 (comma 2 lettere ee; ff), anche se la seconda rivalutazione è effettuata dall'erede del proprietario che ha effettuato la prima. Diversamente si incorrerebbe in un'interpretazione contraria ai principi costituzionali espressi dell'art. 53 Cost. e alla violazione del divieto della doppia imposizione di cui all'art. 163 del TUIR.

Riferimenti: Art. 1 l. 448/2001– Art. 163 d.P.R. 917/1986

Sentenza 

322. Vicende modificative del contratto di finanziamento

Sentenza n. 1072/7/16, dep. 19/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Urru

Imposta di registro – Operazioni di finanziamento – Vicende modificative del contratto di finanziamento – Espromissione - Art. 15 del d.P.R. 601/1973

L'espromissione con cui il contribuente si assume l'obbligazione di un precedente atto di mutuo in favore di un terzo soggetto, rappresenta una vicenda modificativa del contratto di finanziamento. L'art. 15 del d.P.R. 601/1973 prevede che le operazioni relative ai finanziamenti a medio lungo termine e tutti i provvedimenti inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque in qualsiasi momento prestate in relazione ai finanziamenti, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, salvo fatto la debenza nella misura prevista. Il Legislatore ha scelto, quindi, di assumere a riferimento l'operazione di finanziamento complessivamente intesa unitamente a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti all'operazione medesima, prendendo in considerazione anche le vicende dell'esecuzione, modificazione ed estinzione, quali l'espromissione.

Riferimenti: art. 15 del d.P.R. 601/1973

Sentenza 

323. Liquidazione dell'imposta complementare di registro - Imposta ipotecaria - Prescrizione e decadenza

Sentenza n. 1096/1/16, dep. 22/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Imposta di registro - Liquidazione e riscossione - Imposte agevolate - Prescrizione e decadenza - Art. 76 d.P.R. n. 131/1986 - Art. 7, quinto comma, l. n. 604/1954

Occorre distinguere il termine (di tre anni) entro cui deve essere esperita la liquidazione dell'imposta complementare di registro e della connessa ed accessoria imposta ipotecaria, fissato a pena di decadenza dall'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, dal termine il termine prescrizione (di 20 anni) stabilito dall'art. 7, quinto comma, l. n. 604/54, per recuperare le imposte "dovute" nella misura ordinaria, in luogo di quelle agevolate, per effetto della decadenza dalle agevolazioni conseguite. Tale termine ventennale decorre dalla data di registrazione dell'atto. Se e soltanto se la liquidazione dell'imposta avviene entro il termine triennale, ex art.76 cit., allora si può parlare di "credito tributario" cristallizzato e consolidato, per il quale l'Amministrazione Finanziaria ha 20 anni di tempo dalla registrazione per recuperare l'importo delle imposte in misura ordinaria "dovute".

I termini per operare le liquidazioni delle imposte e delle tasse, per effettuare gli accertamenti delle imposte e tasse sono fissati a termini di decadenza. Al contrario, i crediti tributari, definiti per diverse ragioni di definitività dell'atto (ad es. per mancata impugnazione o per conclusione definitiva dell'iter processuale), si prescrivono in 10 anni e, eccezionalmente, per la citata vecchia legge del 1954 citata, in 20 anni.

Riferimenti: art. 76 d.P.R. n. 131/1986; l. n. 604/54

Sentenza 

324. Costituzione di trust - Assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni

Sentenza n.1609/3/16, dep. 27/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Maddalena; Relatore: Mina

Costituzione di trust - Assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni - Legittimità

Il trust realizza a pieno la costituzione di un vincolo di destinazione, atto, di schietta natura liberale, essendo rivolto dal genitore a beneficio della futura prole, che, per espressa disposizione della legge 286/2006 secondo cui "E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione... " comporta il versamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il momento impositivo si identifica con quello del conferimento dei beni al trust, negozio sufficiente a determinare la segregazione del patrimonio.

Riferimenti: legge 286/2006

Sentenza 

325. Cessione del diritto di superficie – Determinazione dell'imposta

Sentenza n. 28/1/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Imposta di registro - Esenzione – Applicabilità

Le esenzioni dall'imposta di registro previste dall'art. 2 della legge 1° dicembre 1981 n. 692, in quanto norme di favore, soggiacciono al principio di stretta interpretazione e pertanto non sono estensibili ai casi non espressamente previsti. Quindi, non essendo contemplato, nell'ambito del suddetto articolo, il caso della cessione del diritto di superficie, tale beneficio non può trovare applicazione in siffatta ipotesi.

Riferimenti: legge 692/1981

Sentenza 

326. Terreno edificabile - Rettifica valore

Sentenza n. 125/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Registro - Trasferimento di terreno edificabile - Rettifica valore

In tema di imposte derivanti da compravendita immobiliare, la valutazione di un terreno edificabile deve essere effettuata secondo il criterio del “valore venale in comune commercio” di cui all’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, vale a dire secondo le concrete ed obiettive qualità esistenti al momento della stipula del relativo atto di compravendita. A tale scopo, potrà ritenersi valido parametro valutativo il riferimento ad immobili con analoghe caratteristiche e condizioni sulla base di indicazioni fornite dai Comuni, anche ai fini del calcolo dell’ICI.

Riferimenti: Artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

327. Scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso - Requisiti

Sentenza n. 140/7/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Imposta di registro - Scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso - Omessa registrazione - Registrazione d'ufficio

Si considera formato per corrispondenza ogni forma di scrittura privata unilaterale che, incrociandosi con un'analogica scrittura proveniente dalla controparte, realizzi l'accordo contrattuale. La forma epistolare, pertanto, può ritenersi tale qualora rechi la sola firma del mittente. Laddove, invece, rechi la sottoscrizione oltre che del mittente, anche del destinatario, si viene a costituire una vera e propria scrittura privata.

Riferimenti: Artt. 10 e 15 del d.P.R. n 131 del 1986

Sentenza 

328. Trust - Applicazione dell'imposta

Sentenza n. 150/2/17, dep. 26/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Cascini

Trust - Costituzione - Applicazione dell'imposta

L'attuale formulazione dell'art. 2, comma 47, l. 286/2006 evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court gli atti che costituiscono vincoli di destinazione, fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dall'imposta sulle successioni e donazioni (prevista dal medesimo comma).

Con riferimento all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in relazione alla costituzione di un trust, sussiste il difetto di legittimazione passiva del beneficiario, non potendo lo stesso essere considerato soggetto passivo d'imposta poiché, all'atto della costituzione del trust, non si verifica nessun trasferimento o beneficio immediato, risultando lo stesso titolare di una semplice aspettativa.

Riferimenti: Art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito da l. n. 286 del 2006

Sentenza 

329. Finanziamenti effettuati dai soci - Modalità di tassazione

Sentenza n. 167/7/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Briccarello

Imposta di registro - Enunciazione di atti non registrati - Modalità di tassazione - Art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

Qualora la delibera societaria menzioni i pregressi finanziamenti effettuati dai soci al solo fine di dare atto dell'intervenuta rinuncia ai relativi crediti in funzione dell'aumento o della ricostituzione del capitale sociale, non risultano integrati i presupposti per la tassazione degli atti enunciati ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986, in quanto gli effetti di tali atti sono cessati in virtù della predetta rinuncia.

Riferimenti: Art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

330. Registro – Pertinenze

Sentenza n. 214/6/17, dep. 08/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone - Relatore: Buzzi

Imposta di registro - Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze - Presupposti

Rilevato che le pertinenze soggiacciono alla disciplina prevista per il bene al cui servizio ed ornamento sono destinate, ai fini dell'imposta di registro, sono da ritenersi pertinenziali i terreni compresi in un unico complesso immobiliare turistico-ricettivo, sito in un piccolo borgo e destinati a servizio ed ornamento del centro ricettivo-congressuale.

Riferimenti: Art. 24 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

331. Operazioni di credito a medio e lungo termine – Esenzione d'imposta

Sentenza n. 344/1/17, dep. 27/2/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Imposta di registro - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Esenzione ai fini delle imposte indirette - Presupposti

Il regime agevolativo di cui all'art. 15 del d.P.R. 601/1973 è predisposto al fine di esentare dal pagamento dell'imposta di registro le operazioni che hanno ad oggetto la creazione di provvista per nuove disponibilità finanziarie e non genericamente tutte le operazioni che trovano, in qualche modo, la loro causa in un finanziamento, quale la rinegoziazione di un contratto di mutuo in precedenza concesso con allungamento della durata.

Riferimenti: Art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973

Sentenza 

332. Imposta di Registro

Sentenza n. 372/5/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Imposta di Registro nella cessione d'azienda

In caso di cessione dell'intero Capitale Sociale è legittima l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 che prevede l'imposta di registro in misura proporzionale (3%), trattandosi di vera e propria cessione d'azienda.

Riferimenti: Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

333. Costituzione di trust - Applicazione dell'imposta

Sentenza n. 452/2/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Massaglia

Imposta sulle successioni e donazioni - Costituzione di trust - Applicazione dell'imposta

L'imposta di cui all'art. 2 del d.l. 262/06 comma 47 è istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli, non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale.

Riferimenti: Art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito da l. n. 286 del 2006

Sentenza 

334. Conferimento di immobili situati in territorio italiano a favore di una società estera – Liquidazione dell'imposta di registro

Sentenza n. 456/3/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Imposta di registro - Conferimento di immobili situati in territorio italiano a favore di una società estera - Autoliquidazione - Errori od omissioni - Natura dell'imposta di registro

Il conferimento di immobili situati in territorio italiano a favore di una società con sede estera, ma di fatto amministrata e diretta in Italia, comporta la riqualificazione dell'operazione quale conferimento immobiliare effettuato nei confronti di società italiana, con conseguente liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, anziché in misura fissa.

Riferimenti: Art. 42 comma 1 d.P.R. 131/1986

Sentenza 

**335. Cessione di azienda - Debiti relativi al personale dipendente-
Deducibilità**

Sentenza n. 581/7/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Imposta di registro - Cessione di azienda - Rettifica del valore

I debiti relativi al personale dipendente (ovvero TFR e ratei per ferie e permessi) sono strettamente connessi al ramo d'azienda ceduto e, pertanto, costituiscono, ai sensi dell'art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986, una passività deducibile ai fini della determinazione del valore del ramo d'azienda oggetto di cessione.

Riferimenti: Art. 52 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

336. Vendita all'incanto - Prezzo di aggiudicazione - Base imponibile

Sentenza n. 630/2/17, dep. 13/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Imposta di registro - Base imponibile - Aggiudicazione immobile pubblico incanto - Prezzo di aggiudicazione

La base imponibile dell'imposta di registro in caso di vendita all'incanto è costituita dal prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 44 d.P.R. n. 131/1986, e non dal valore dell'immobile, in quanto il controllo dell'autorità giudiziaria esclude in radice la possibilità di una differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello effettivamente pagato.

Riferimenti: Art. 44 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

337. Contratto di espromissione – Estinzione di mutuo altrui – Imposta non dovuta

Sentenza n. 717/5/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Berruti

Imposta di registro - Contratto di mutuo - Registrazione d'ufficio - Artt. 10 e 15 d.P.R. 131/1986

Non è soggetto ad imposta di registro il contratto di espromissione con il quale una parte si impegna ad estinguere il mutuo altrui, in quanto non comporta l'erogazione di un nuovo finanziamento.

Sentenza 

338. Natura di un atto giuridico di trasferimento - Imposta di registro

Sentenza n. 721/6/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Tirone

Avviso di liquidazione - Trasferimento di ramo di azienda, dissimulato secondo l'Ente impositore, come quota, soggetto a tassa di registro proporzionale e non a tassa fissa

In presenza di più negozi riguardanti la cessione di quote di una società, le finalità espresse dai contraenti devono essere valutate alla luce della loro valenza elusiva, ovvero deve essere accertato che gli effetti giuridici degli atti collegati non abbiano una giustificazione diversa dal perseguimento del vantaggio fiscale. Sul punto è dirimente la verifica delle funzionalità della società; in sintesi, se la cessione riguarda una azienda già operativa, il trasferimento di un ramo comporta la confusione della parte ceduta col patrimonio dell'acquirente e quindi giustifica l'applicazione della tassa proporzionale, mentre se la società è di nuova costituzione la cessione è finalizzata a evitare tale confusione di patrimonio e quindi non è finalizzata al vantaggio fiscale.

Riferimenti: art. 20 d.P.R. 131/1986

Sentenza 

339. Soggetti passivi - Art. 57 d.P.R. 131/1986

Sentenza n. 778/2/17, dep. 12/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Imposta di registro - Soggetti passivi - Parti contraenti – Solidarietà - Art. 57 d.P.R. 131/1986

L'obbligo solidale al pagamento dell'imposta di registro di cui all'art. 57 d.P.R. 131/1986 non grava sulle parti della stessa causa, quando si tratta di giudizi riuniti o solo contestualmente instaurati (nel caso esaminato, l'attore nel processo civile aveva richiesto in restituzione due distinti importi a due differenti soggetti, sulla base di due diverse cambiali, intentando un unico giudizio per economia processuale).

Riferimenti: Art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

340. Registro - Beni nella cessione di ramo d'azienda

Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Integrazione di beni nella cessione di ramo d'azienda. Interpretazione degli atti soggetti a registrazione

Qualora si realizzi un processo di integrazione da una prima cessione del ramo di azienda della cedente al successivo passaggio di beni rimasti in prima istanza esclusi, le singole operazioni devono essere interpretate come un'unica espressione della volontà dei contraenti di trasferire il ramo d'azienda. Ai sensi dell'art. 20 d.P.R.131/1986, all'Ufficio è consentito di interpretare gli atti soggetti a registrazione in base alla natura e agli effetti giuridici in presenza di un oggettivo collegamento strutturale e funzionale tra gli atti stipulati tra le parti (Cass. n. 6835/2013).

Riferimenti: Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

341. Registro - Decadenza del potere accertativo

Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Registro – Decadenza del potere accertativo

Per stabilire la decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione , il riferimento non può essere al momento di un accordo provvisorio, bensì a quello in cui esso è divenuto definitivo con un atto integrativo registrato.

Sentenza 

342. Omissione del contraddittorio

Sentenza n. 890/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

Registro - Omissione del contraddittorio – Non sussiste

Il contraddittorio preventivo ha un senso laddove ci sia qualcosa da dire. Nell'ambito dell'imposta di registro, oltre a non esserci alcuna disposizione in tal senso, l'Ufficio opera in base ai dati forniti dalla stessa controparte e, ove ravvisi un illecito di natura elusiva, opera con i poteri attribuiti dalle norme del d.P.R. 131/1986 senza recare alcuna limitazione al diritto di difesa di controparte, la quale è posta in condizione di conoscere i fondamenti della pretesa, i fatti di riferimento e l'interpretazione svolta. Tutti elementi che, un eventuale incontro preventivo, non avrebbero potuto in alcun modo delimitare o modificare l'assunto impositivo.

La Suprema Corte (n. 24823/2015), in considerazione delle decisioni della Corte di Giustizia Europea (causa C-276/12), ha ribadito come (anche in campo dei tributi armonizzati) non debba prevalere un criterio assoluto di legittimità, ma una concreta valutazione degli effetti che l'omesso contraddittorio ha avuto sulla definizione della pretesa fiscale.

Sentenza 

343. Riqualificazione in cessione di singoli beni soggetti ad imposta

Sentenza n. 962/7/17, dep. 15/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Cascini

Imposta di registro - Cessione d'azienda - Riqualificazione in cessione di singoli beni soggetta ad imposta - Art. 2, terzo comma, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972

Nel campo della cessione di impianti televisivi, per configurare un'ipotesi di cessione frazionata di azienda, rilevante ai fini dell'imposta di registro, occorre aver riguardo alla complementarietà dei diversi atti di trasferimento, alla sequenza temporale degli stessi (nel caso di specie si trattava di due vendite di impianti radiotelevisivi che si erano susseguite a distanza di pochi mesi l'una dall'altra) nonché all'espresso disposto normativo (art. 27 d.Lgs.n.177 del 2005) secondo il quale si ha cessione di beni e non già di azienda soltanto in caso di trasferimento di mere attrezzature televisive.

Riferimenti: art. 27 d.Lgs.n.177 del 2005

Sentenza 

344. Applicazione imposta - Natura ed effetti giuridici prodotti dall'atto

Sentenza n. 973/3/17, dep. 15/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Mina

Registro - Applicazione imposta - Natura ed effetti giuridici prodotti dall'atto - Modalità di tassazione - Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

L'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 permette di riqualificare i negozi giuridici in base al reale scopo, alla causa ed agli interessi perseguiti dalle parti. Tale procedimento non è tuttavia corretto laddove gli atti stipulati tra le parti abbiano consentito alle stesse di raggiungere effetti giuridici diversi da quelli che sarebbero conseguiti all'adozione dei negozi individuati dall'Ufficio a seguito della riqualificazione. Nel caso in esame, non appare corretta la riqualificazione di un contratto di affitto di terreni in un atto costitutivo del diritto di superficie, poiché nel contratto di affitto figurava una clausola di "ripristino", volta a impedire, nei confronti dell'affittuario, gli effetti tipici di cui all'art. 953 cod. civ., in base al quale ove il diritto di superficie si costituisca per un tempo determinato, scaduto il termine, il diritto si estingue e quanto edificato sul suolo diventa di proprietà del proprietario del suolo.

Riferimenti: Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

Sentenza 

RISCOSSIONI

345. Riscossione frazionata in pendenza di giudizio

Sentenza n. 151/2/17, dep. 26/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Cascini

Riscossione provvisoria - Iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza di processo - Presupposti e modalità di calcolo delle somme

Quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del d.l. 40/2010 relativo all'applicazione, anche alle decisioni della Commissione Tributaria Centrale, dell'art. 68 del d.Lgs.546/1992, sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio, non può che essere riferito a tutte le fattispecie, ivi inclusa quella di cui all'art. 19 del d.Lgs.472/1997 sulla riscossione frazionata delle sanzioni, che rinvia al suddetto art. 68 commi 1 e 2.

Riferimenti: Art. 68 d.Lgs n. 546 del 1992; art. 19 del d.Lgs.472/1997

Sentenza 

346. Cartella esattoriale – Responsabilità dei soci

Sentenza n.521/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Obbligazioni a carico dei soci - Responsabilità dei soci - Cartella esattoriale notificata ad un socio

L'art. 2291 c.c. fa carico ai soci di rispondere alle obbligazioni sorte in data anteriore al loro recesso. La previsione di responsabilità di un socio uscente è prevista dall'art. 2290 c.c., a mente del quale quando “il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”. In caso di società costituita nella forma di società in nome collettivo, non opera la norma di cui all'art. 7, c.1, d.l. n. 269/2003.

L'Avviso di Accertamento impugnato da un socio, non lo esime dalla notifica di una cartella esattoriale, in quanto quest'ultima gli è notificata in qualità di socio coobbligato al pagamento, posto che l'atto impositivo presupposto non è stato impugnato dal legale rappresentante e, per questo motivo, si è reso definitivo.

Riferimenti: art. 7, c.1, d.l. n. 269/2003

Sentenza 

347. Recupero credito erariale in concordato preventivo

Sentenza n. 759/1/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Pozzo

Cartella di pagamento in pendenza di procedura concorsuale - Ruolo straordinario

In presenza di un fondato pericolo di non poter riscuotere il credito definito prima della fase concorsuale, l'Erario può legittimamente esercitare il proprio diritto al recupero fiscale. Il contribuente può validamente opporsi se è in grado di provare l'esistenza del presupposto di forza maggiore.

Riferimenti: art. 11 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

348. Cartella di pagamento - Responsabili del procedimento e della cartella

Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Responsabili del procedimento e della cartella

L'indicazione dei responsabili del procedimento e dell'attività di cartellazione non implica che gli stessi debbano dare spiegazioni al contribuente, ma, di norma, sono soggetti responsabili degli Uffici che coordinano le attività, per cui è del tutto irrilevante accertare che il designato responsabile abbia materialmente compilato ciascun singolo atto

Sentenza 

349. Cartella di pagamento - Indicazione degli interessi

Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Indicazione degli interessi – Necessità della quantificazione – Non sussiste

Non è da ritenersi omessa l'indicazione degli interessi di mora allorquando è evidenziato che devono essere calcolati per ogni giorno di ritardo ed è indicata la loro decorrenza, mentre il tasso annuo è determinato con provvedimento generale.

Sentenza 

350. Cartella di pagamento - Motivazione della cartella esattoriale

Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Obbligo della motivazione della cartella esattoriale – Art. 7 l. 212/00 - Non sussiste

Il primo comma dell'art. 7 della l. 212/2000 si riferisce all'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non opera nei confronti degli Agenti per la Riscossione, mentre il secondo comma, prevede che questi ultimi indichino:

- a) l'Ufficio presso il quale si possono ottenere informazioni;
- b) l'Organo o l'autorità amministrativa presso cui si possono chiedere informazioni;
- c) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere per gli atti impugnabili.

Riferimenti: art. 7 l. 212/00

Sentenza 

351. Cartella di pagamento - Aggio

Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Misura dell'aggio

L'aggio di riscossione è il corrispettivo previsto per il servizio di riscossione. La misura della remunerazione è stata determinata con D.M. del 17/11/2006 che ha stabilito la misura dell'aggio a carico del debitore nel 4,65% delle somme iscritte a ruolo, sempre che il pagamento avvenga entro 60 giorni.

Riferimenti: D.M. 17/11/2006

Sentenza 

352. Cartella di pagamento - Altro

Sentenza n. 909/6/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Festa

Liquidazione della nuova imposta in presenza di somme già versate

L'Ufficio, nel liquidare la nuova imposta , in seguito alla revoca delle agevolazioni, deve tener conto delle somme già versate, altrimenti si concretizza una duplicazione d'imposta.

Sentenza 

TARSU

353. Determinazione tariffa - Base annua

Sentenza n. 800/5/17, dep. 15/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Mainiero

TARES - Determinazione tariffa - Autorizzazioni occupazione suolo annuali - Rilevanza giorni di effettiva presenza - Non sussiste

Nel caso di titolarità di autorizzazioni di occupazione suolo annuali, per sei giorni settimanali, la tariffa TARES deve essere quella su base annua, a prescindere dall'effettiva presenza in loco durante l'anno.

Sentenza 

TERMINI

354. Raddoppio dei termini - Operazioni inesistenti

Sentenza n. 1176/6/16, dep. 30/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Puccinelli; Relatore: Retrosi

Avviso di accertamento - Rilevazione di operazioni inesistenti - Obbligo di denuncia - Raddoppio dei termini

La contabilizzazione di fatture riferite ad operazioni inesistenti costituisce un reato perseguibile penalmente ed è obbligo in capo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, che rilevano il reato nell'esercizio dei loro funzioni, procedere a denuncia per iscritto senza che sia necessario individuare la persona responsabile. Inoltre tale denuncia deve essere trasmessa, senza ritardo, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Per effetto di tale situazione l'Amministrazione, anche se non è attore nelle indagini svolte, procede col raddoppio dei termini per gli accertamenti del recupero fiscale e lo comunica a parte contribuente attraverso l'avviso di accertamento.

Riferimenti: art. 43 d.P.R. 600/1973; art. 331 c.p.c.; l. 74/2000

Sentenza 

**355. Termine di decadenza per la registrazione di verbali di società
avente effetto patrimoniale**

Sentenza n. 1479/4/16, dep. 09/12/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

*Avviso di liquidazione - Omessa registrazione di verbali di assemblee aventi
effetto sullo stato patrimoniale della società - Termine quinquennale*

Il termine quinquennale di decadenza dell'Amministrazione a fronte di una mancata trascrizione ex art. 9 della Tariffa d.P.R. 131/1986 di una delibera (assimilabile a una scrittura privata non autenticata) non si riferisce alla data in cui l'Ente impositore è venuto a conoscenza della omissione, ma alla data in cui il diritto è stato esercitato.

Riferimenti: art. 76 c. 1 e art. 15 lett. c), d) ed e) d.P.R. 131/1986

Sentenza 

356. Accertamento – Termini – Raddoppio

Sentenza n. 1/5/17, dep. 11/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

*Accertamento – Termini – Raddoppio – Inoltro della notizia di reato
all’Autorità Giudiziaria – Sufficienza*

Affinché possa operare il raddoppio dei termini per l'accertamento, all'Ufficio competente l'inoltro all'Autorità Giudiziaria della notizia di reato e non l'individuazione degli elementi costitutivi del reato.

Sentenza 

357. Raddoppio dei termini - Decadenza

Sentenza n. 25/4/17, dep. 13/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Accertamento - Termini - Decadenza

Il legislatore con il d.Lgs.128/2015, nel modificare gli artt. 43 del d.P.R. 600/73 e 57 del d.P.R. 633/72, ha previsto che il raddoppio dei termini non operi qualora la denuncia sia trasmessa oltre la scadenza ordinaria e ha introdotto una clausola di salvaguardia che fa salvi i provvedimenti “notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Con la legge di stabilità 2016, il Legislatore ha nuovamente rivisitato la norma, ampliando il termine ordinario per la notifica dell’avviso di accertamento, ma nulla ha disposto riguardo al periodo di salvaguardia di cui al d.Lgs.128/2015, che pertanto deve ritenersi tuttora sussistente.

Riferimenti: Art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

Sentenza 

358. Decadenza dei termini

Sentenza n. 259/2/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Valero

Prolungamento dei termini di accertamento

Non sussiste un'intervenuta decadenza dal potere di accertamento qualora l'Ufficio operi nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni prescritte ex art. 43 d.P.R. 600/73.

L'omessa dichiarazione legittima il prolungamento dei termini.

Sentenza 

**359. Termini per l'emissione dell'Avviso di Accertamento -
Applicazione del termine dilatorio**

Sentenza n. 367/22/2017, dep. 03/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Bonadies; Relatore: Tirone

*Termini per l'emissione dell'Avviso di Accertamento - Ambito di
applicazione del termine dilatorio - Processo verbale di chiusura delle
operazioni - Violazione del termine dilatorio*

L'art. 12, 7° c., l. 27/7/2000 n. 212, impone all'Amministrazione Finanziaria di concedere al contribuente il termine di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni prima di emettere l'avviso di accertamento, al fine di consentirgli di comunicare eventuali osservazioni o richieste nel proprio interesse, che dovranno essere valutate dagli uffici impositori: essi potranno quindi accoglierle o disattenderle motivatamente. Il rispetto del termine dilatorio potrà essere motivatamente omesso solo in "casi di particolare e motivata urgenza".

L'ambito di applicazione del termine dilatorio è rappresentato dalle verifiche che abbiano comportato un accesso o un'ispezione nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente.

Il termine dilatorio si applica quindi alle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 52, 1° c. del d.P.R. 633/1972, richiamato dall'art. 33, 1° c., del d.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e dall'art. 53 bis del d.P.R. 131/86 in materia di imposta di registro, mentre non si applica nelle verifiche fiscali che non abbiano comportato alcun accesso o ispezione presso l'azienda del contribuente, ma siano state effettuate presso l'ufficio fiscale, in base a notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi o dal contribuente stesso, a seguito della compilazione di questionari o in seguito a colloqui (c.d. "verifiche a tavolino"). Queste ultime, infatti, a differenza delle prime, non comportano alcuna intrusione nei luoghi di pertinenza del contribuente.

Il legislatore ha disposto che, in caso di verifica, la quale abbia comportato un accesso o un'ispezione nei locali aziendali, il procedimento di verifica si concluda con il processo verbale di chiusura delle operazioni. Questo deve contenere la contestazione delle violazioni accertate dall'ufficio, al fine di mettere il contribuente in condizione di formulare nei 60 giorni successivi alla consegna, le proprie eventuali osservazioni e richieste, che potrebbero indurre l'Ufficio, ove accolte, a rivedere le proprie conclusioni. Non basta quindi lasciar decorrere il termine di 60

giorni dall'ultimo accesso, se il contribuente non è stato messo in condizione di conoscere le conclusioni dell'Ufficio e quindi, le violazioni accertate.

Si deve quindi affermare il principio che, in tutti i casi in cui la verifica abbia comportato anche un solo accesso nei locali aziendali, l'ufficio accertatore è tenuto a consegnare il verbale di chiusura delle operazioni, presupposto del decorso del termine dilatorio e che la sua mancanza comporti un ulteriore profilo di nullità.

Circa il mancato rispetto del termine dilatorio la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18184/13, ha ritenuto che la violazione rappresenta una deviazione intollerabile dal modello normativo perentoriamente stabilito dall'art. 12, 7° c., l. 212/2000. Tale modello, estrinsecazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente, di derivazione costituzionale e comunitaria, configura, secondo la Suprema Corte, il contraddittorio endoprocedimentale quale indispensabile strumento di tutela del contribuente e garanzia del miglior esercizio della potestà impositiva.

Sentenza 

360. Istanza di rimborso - Prescrizione

Sentenza n. 373/5/17, dep. 06/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Istanza di rimborso - Prescrizione - Termine decennale - Applicabilità Artt. 2934 e 2946 c.c.

Il rimborso delle imposte versate in eccesso, richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, soggiace al termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. Il lasso di tempo ultradecennale intercorso tra il sollecito di parte e la data di deposito del ricorso avverso il tacito diniego dell'Ufficio determina la prescrizione del diritto.

Sentenza 

361. Potere accertativo dell'Ufficio

Sentenza n. 404/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Menghini

Potere accertativo dell'Ufficio – Raddoppio dei termini

La decadenza del potere accertativo dell'Ufficio ex art. 12, c.2, d.l. 78/2009, è superata dalla legittimità del raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Il citato art. 12 non pone alcun vincolo alle presunzioni anche in ambito penale, restando comunque vincolante, per il prolungamento di termini, la rilevazione (con sicurezza) da parte del pubblico ufficiale di “elementi del reato da denunciare”.

La Corte di Cassazione Penale, pur in presenza dell'autonomia dei due diversi procedimenti, “non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori” (Cass. n. 37071/2012).

In merito all'applicabilità dell'art. 43, c.3, d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, la norma prevede che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal d.Lgs.10 marzo 200 n. 74, in termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione”. Successivamente, il legislatore ha precisato il periodo temporale di azione per gli Enti accertatori e l'art. 2, c.1, del d.Lgs.128/2015 ha stabilito che: “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in cui è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria”.

Sentenza 

362. Imposta di successione – Termini

Sentenza n. 417/4/17, dep.08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

Imposta di successione – Termini per la dichiarazione di successione e dei documenti allegati – Prima dell'avviso di accertamento - Tempestivo

Secondo consolidato orientamento della suprema Corte (ex multis Sez. VI – 5 n. 24098/2015; Sez. V n. 4626/2009; Sez. V n. 11143/2006; Sez. V n. 8972/2002) in tema di imposta di successione, la presentazione dell'inventario, prescritto dall'art. 9, secondo comma, del d.Lgs.n.346/1990, oltre il termine fissato dall'art. 31 del medesimo decreto non inficia la sua valenza probatoria. Infatti, il termine di sei mesi dalla data di apertura della successione per presentare la dichiarazione di successione e gli allegati, non è previsto espressamente dalla legge come perentorio, né può ritenersi tale, non essendo sanzionata specificatamente la sua inosservanza, ma solo l'omissione della dichiarazione. Anzi, essendo previsto dall'art. 33 del citato decreto che essa possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine, purché prima della notifica dell'accertamento d'ufficio, consegue che è consentita la regolarizzazione della dichiarazione, se questa sia stata presentata prima dell'accertamento, anche se la documentazione non sia stata interamente prodotta.

Sentenza 

363. Responsabilità solidale del cessionario di azienda per i debiti tributari del cedente

Sentenza n. 676/5/17, dep. 19/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Saluzzo; Relatore: Berruti

Cessione di azienda - Responsabilità in solido del cessionario per il pagamento delle imposte e delle sanzioni - Art. 14 d.Lgs. n.472 del 1997

Il provvedimento con il quale viene contestata la responsabilità solidale del cessionario di azienda per i debiti tributari del cedente ex art. 14 d.Lgs.472/1997 non è soggetto al termine di decadenza previsto, per gli avvisi di accertamento, dall'art. 43 del d.P.R. 600/7, non trattandosi di atto impositivo.

Sentenza 

364. Particolare e motivata urgenza per l'emissione dell'avviso di accertamento

Sentenza n. 731/7/17, dep. 04/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso - Relatore: Cascini

Accertamento - Collaborazione tra Amministrazione e contribuenti - Avviso di accertamento - Emanazione non prima di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura della verifica- Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

Il prolungarsi delle indagini penali a carico del contribuente e l'attesa dell'autorizzazione del P.M. all'utilizzo dei dati raccolti in sede amministrativa integrano le ragioni di particolare e motivata urgenza che giustificano il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12 comma 7 della l. 212/2000 per l'emissione dell'avviso di accertamento.

Sentenza 

365. Prescrizione del debito tributario derivante da tributi locali

Sentenza n. 739/1/17, dep. 08/05/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Cartella di pagamento- ICI non versata - Notifica dopo il termine ordinario

Per i tributi comunali, le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento, essendo titoli di natura propria degli atti amministrativi non si applica la conversione del termine di prescrizione dal breve (di cinque anni ex art. 2953 cc) a quello ordinario (di dieci anni ex art. 2946).

Riferimenti: Corte di Cassazione SS.UU. n. 23397/2016

Sentenza 

366. Termini di decadenza a seguito di sentenza

Sentenza n. 886/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Menghini

ICI – Rimborso – Termini di decadenza a seguito di sentenza

Qualora sia stata dichiarata con sentenza la non edificabilità di un terreno, il termine di decadenza per proporre istanza di rimborso ICI decorre dalla data del deposito della relativa sentenza, così come previsto dall'art.164, l. 296/2006.

Sentenza 

367. Termine – Rimborso Accisa

Sentenza n. 891/4/17, dep. 05/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Galasso

Decadenza della richiesta di rimborso dell'accisa

Il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento e non da quella dei consumi presi in considerazione dalla relativa fattura.

Sentenza 

VARIE

368. Canone televisivo - Competenza territoriale

Sentenza 1140/1/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente Germano Cortese; Relatore Pozzo

Natura del canone televisivo - Competenza territoriale della Commissione Tributaria

Il canone televisivo è un'imposta e non una tassa in quanto non corrisponde a un corrispettivo per un servizio reso e il presupposto risiede nel possesso di un apparecchio radio-televisivo e non al suo utilizzo. La Commissione Tributaria competente è determinata dalla sede dell'Ufficio incaricato dei controlli e non dalla residenza del contribuente

Riferimenti: Corte Costituzionale n. 146/1939; l. 112/2004

Sentenza 

369. Detrazione di imposta – procedura concorsuale

Sentenza n. 231/5/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Limitazione alle detrazioni d'imposta

In caso di somme non percepite dal contribuente, una strada percorribile consiste in una nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633/72, ma tale rimedio non è applicabile in quanto il diritto alla detrazione di imposta è limitato alle ipotesi di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose. Il rimedio quindi sussiste in astratto, ma non è percorribile perché il dato formale dichiarativo della sua esperibilità (la chiusura della procedura e l'accertamento della non capienza del passivo), pur assolutamente certo, intervenendo in ritardo, penalizza il contribuente.

Sentenza 

370. Contributo per opere stradali - Qualificazione

Sentenza n. 277/5/17, dep. 21/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Rinaldi

Contributo in conto esercizio percepito e non dichiarato - Mera elargizione - Art. 85 comma 1 lett. b) TUIR

I contributi erogati dagli enti territoriali per la realizzazione di opere autostradali non sono qualificabili come corrispettivi, in quanto il rapporto intercorrente con la società concessionaria non ha natura contrattuale, essendo disciplinato dalla legge (art. 5 l. 531/1982). Ciò esclude il carattere sinallagmatico del contributo, che si configura come una mera elargizione di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi generali.

Sentenza 

371. Imposta di successione - Emendabilità degli errori

Sentenza n. 417/4/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

***Emendabilità degli errori commessi nella dichiarazione di successione -
L'Inventario nella dichiarazione di successione***

Con sentenza n. 2229/2015 la Corte di Cassazione ha ammesso l'emendabilità degli errori commessi dal contribuente non solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, ma anche dopo l'eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell'onere della prova in giudizio. La Suprema Corte ha statuito in tal senso richiamando sia il principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell'obbligazione tributaria, sia i principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente. L'art. 9 c.2 del d.Lgs.346/1990 si limita a precisare la necessità che l'inventario sia redatto con le formalità previste dagli art. 769 e segg. c.p.c., ma non prevede che esso sia redatto entro il termine di cui all'art. 485 c.c. o eventualmente dell'art. 487 c.c., riguardando tali disposizioni la specifica ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario ed essendo esse mirate al contemperamento dei contrapposti interessi privatistici dell'erede e dei creditori del de cuius.

Sentenza 

372. Agenzia assicurativa - Rivalsa agenti

Sentenza n. 538/1/17, dep. 05/04/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Curatolo

Reddito di impresa – Deducibilità costi – Rivalsa agenti

E' concettualmente errata l'assimilazione della rivalsa agenziale all'avviamento e, quale conseguenza di tale assimilazione, sul piano tributario, alla deduzione del relativo costo frazionato in 18 quote annuali.

Sentenza 

373. Liquidazione imposta di successione

Sentenza n. 1028/1/17, dep. 28/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Pozzo

Dichiarazione di successione - Liquidazione imposta- Art. 33 d.Lgs. n.346 del 1990

L'imposta di successione va commisurata al valore del legato così come definito in sede civile, senza che rilevi l'originaria dichiarazione di successione, riportante un importo maggiore, trattandosi di dichiarazione emendabile.

Sentenza 

VIOLAZIONI

374. Omesso o tardivo versamento - Sanzioni tributarie

Sentenza n. 1073/38/16, dep. 20/09/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Maiorca

Sanzioni tributarie - Omesso o tardivo versamento - Rimborso non dovuto - Illegittimità - Art. 3 d.Lgs. 472/1997 - art. 13 d.Lgs. 471/1997

Il principio di stretta legalità dettato dall'art. 3 del decreto legislativo 472/1997 che regola il sistema delle sanzioni tributarie preclude all'Ufficio di applicare la sanzione prevista per l'omesso versamento, totale o parziale, dell'imposta all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto, per l'evidente diversità delle due fattispecie e quindi per la palese impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi.

Sentenza 

375. Irrogazione delle sanzioni

Sentenza n. 124/2/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Valero

Irrogazione delle sanzioni: Art. 17 d.Lgs. 472/97

I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni tributarie sono regolati dal d.Lgs. n.472/1997 agli artt. 16 e 17. Quest'ultimo articolo prevede una procedura abbreviata rispetto a quella prevista dalla precedente disposizione, la quale consente di omettere la notifica dell'atto di contestazione, dando la facoltà all'Ente impositore di irrogare la sanzione con atto contestuale all'Avviso di accertamento o di rettifica. In caso di applicazione dell'art. 17, essendo la debenza del tributo e della sanzione tributaria strettamente collegate, si procede in modo unitario, per cui non è ravvisabile alcun difetto di motivazione.

Sentenza 

376. Sanzioni – Procedura concorsuale

Sentenza n. 231/5/17; dep. 09/02/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente e Relatore: Pasi

Iniquità delle sanzioni su somme non percepite - Sanzioni non dovute se determinate dai meccanismi delle procedure concorsuali

Appare assolutamente iniqua l'irrogazione di sanzioni per un omesso versamento di imposte per una somma non percepita e che è del tutto certo che il soggetto non potrà mai conseguire, in quanto non potranno mai essere soddisfatti tutti i creditori privilegiati, per cui il creditore chirografario sarà escluso da qualsivoglia riparto. Il danno certo e incolpevole di dover versare una cospicua somma a titolo di un'imposta non ricevuta e che non verrà mai recuperata, rende la sanzione non dovuta, posto che la stessa ha origine nei meccanismi delle procedure concorsuali, notoriamente inadeguati, per la loro durata, a tutelare le posizioni dei creditori.

Sentenza 

**377. Compensazioni dei crediti d'imposta - Superamento del limite -
Sanzioni**

Sentenza n. 488/7/17, dep. 22/03/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Cascini

***Sanzioni per compensazioni oltre il limite fissato dall'art. 25 d.Lgs.n. 241 del
1997 - Presupposti***

In ipotesi di superamento del limite massimo fissato dall'art. 25 del d.Lgs. n. 241 del 1997 per le, si realizza un'ipotesi di mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dall'art. 13 del d.Lgs n. 471/97, così come accade ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione in assenza dei presupposti.

Riferimenti: Art. 13 d.Lgs.n.471 del 1997

Sentenza 

378. Associazioni sportive dilettantistiche - Regime sanzionatorio

Sentenza n. 943/4/17, dep. 14/06/2017

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Borgna

Accertamento - Associazioni sportive dilettantistiche - Nuovo regime sanzionatorio

L'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 non è più applicabile in quanto è stato abrogato dall'art. 19 del d.Lgs.n. 158/2015. Pertanto, la sanzione della perdita del regime agevolativo di cui al citato art. 25 è stata sostituita da quella prevista dall'art. 11 del d.Lgs.n. 471/1997.

Riferimenti: Art. 25, comma 5, l. n. 133/1999; art. 19 d.Lgs.n.158/2015; art. 11 d.Lgs.n. 471/1997

Sentenza 

MASSIMARIO 2017

DELLE

**COMMISSIONI TRIBUTARIE
PROVINCIALI**

DEL PIEMONTE

periodo 01/08/2016 – 31/07/2017

ACCERTAMENTO

1. Inattendibilità scritture contabili - Elementi
Sentenza n. 175/2/16, dep. 01/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
2. Sottoscrizione - Delega specifica
Sentenza n. 1314/8/16, dep. 02/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
3. Valenza delle motivazioni derivanti da Wikipedia
Sentenza n. 80/2/16, dep. 22/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
4. Accertamento - Prova
Sentenza n. 184/1/16, dep. 23/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
5. Intimazione pagamento - Sottoscrizione
Sentenza n. 289/6/16, dep. 29/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
6. Costo fidejussioni a garanzia società partecipate
Sentenza n. 1435/1/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
7. Accertamento parziale e accertamento definitivo
Sentenza n. 228/1/16, dep. 21/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
8. Motivazione per relationem
Sentenza n. 190/1/16, dep. 22/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
9. Saldo negativo di cassa - Presunzione
Sentenza n. 191/1/16, dep. 22/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
10. Verifiche di c/c bancari – Esibizione di documenti

Sentenza n. 194/2/16, dep. 26/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti



11. Dichiarazioni rese da terzi
Sentenza n. 196/2/16, dep. 26/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
12. Operazioni inesistenti - Onere della prova
Sentenza n. 196/2/16, dep. 26/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
13. Incasso spese liquidate in sentenza - Omessa fatturazione
Sentenza n.198/1/16, dep. 29/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
14. Mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie
Sentenza n. 242/2/16, dep. 04/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
15. Motivazione – Presupposti di fatto
Sentenza n. 1532/3/16, dep. 04/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
16. Accertamento nullo – Manca atto di delega alla firma
Sentenza n. 325/2/16, dep. 10/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
17. Sponsorizzazioni - Spese di pubblicità
Sentenza n. 356/1/16, dep. 14/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
18. Contraddittorio – Condizioni
Sentenza n. 259/1/16, dep. 18/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
19. Avviso Accertamento ante tempus - “Particolare e motivata urgenza”
Sentenza n. 62/1/16, dep. 20/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
20. Ricavi imponibili - Onere della prova a carico dell’ Agenzia Entrate
Sentenza n. 62/1/16, dep. 20/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania

21. Cessione immobile - Imposta sostitutiva
Sentenza n. 1654/3/16, dep. 25/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
22. Costi deducibili – InerENZA- Onere della prova
Sentenza n. 270/1/16, dep. 26/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
23. Accertamento – Luogo dell’istruttoria
Sentenza n. 212/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
24. Prove documentali - Data certa
Sentenza n. 1683/5/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
25. Quote di costo imputate a consorziate - InerENZA
Sentenza n. 1752/2/16, dep. 04/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
26. Accertamento redditi di lavoro autonomo - Accesso nei locali
Sentenza n. 355/1/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
27. Redditi di capitale detenuti all’estero
Sentenza n. 1742/10/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
28. Accertamento - Locazione di immobile a familiare
Sentenza n. 386/1/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
29. Contabilità regolare - Presunzioni
Sentenza n. 221/1/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
30. Società non operative – Avviso di accertamento
Sentenza n. 379/2/16, dep. 14/11//2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
31. Valenza indagini bancarie ai fini dell’accertamento del reddito imponibile
Sentenza n. 94/2/16, dep. 15/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli



32. Contraddittorio preventivo – Delega di firma
Sentenza n. 394/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
33. Motivazione avviso - Plusvalenza da contratto di lease back
Sentenza n. 361/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
34. Violazione diritto di contraddittorio
Sentenza n. 361/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
35. Disconoscimento status ente non commerciale
Sentenza n. 223/1/16, dep. 23/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
36. Prove – Presunzioni
Sentenza n. 1891/9/16, dep. 24/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
37. Motivazione – Obbligo di analisi documentazione prodotta in sede di contraddittorio
Sentenza n. 1907/4/16, dep. 29/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
38. Avviso di recupero IVA nullo - Accertamento annullato e riemesso
Sentenza n. 369/2/16, dep. 01/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
39. Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria
Sentenza n. 1920/1/16, dep. 05/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
40. Sottoscrizione dell'accertamento
Sentenza n. 309/2/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
41. Strumenti finanziari posseduti all'estero - Prove
Sentenza n. 1941/3/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino

42. Società estinta - Responsabilità del liquidatore - Condizioni e limiti
Sentenza n. 1947/8/16, dep. 07/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
43. Società di fatto - Presupposti per l'accertamento del reddito d'impresa
Sentenza n. 445/1/16, dep. 09/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
44. Rettifica dei ricavi – Motivazione – Attività di panificazione - Onere della prova
Sentenza n. 316/1/16, dep. 12/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
45. Corrispettivi versati per operazioni inesistenti - Regolarità delle scritture contabili - Elementi probatori
Sentenza n. 319/1/16, dep. 12/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
46. Società estinta - Responsabilità dei soci
Sentenza n. 1961/6/16, dep. 12/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
47. Sottoscrizione dell'accertamento – Delega - Costi deducibili - Onere della prova
Sentenza n. 327/1/16, dep. 13/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
48. Omessa dichiarazione - Nota di credito
Sentenza n. 394/1/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
49. Firma del funzionario
Sentenza n. 398/2/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
50. Obbligo del Contraddittorio – Non sussiste
Sentenza n. 398/2/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
51. Contraddittorio - Elementi legittimanti le rettifiche
Sentenza n. 399/2/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella



52. Soppravvenienza attiva prescrizione fatture
Sentenza n. 32/7/17, dep. 11/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
53. Accertamento - Associazione dilettantistica
Sentenza n. 33/7/17, dep. 11/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
54. Inerenza dei costi
Sentenza n. 34/1/17, dep. 12/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
55. Componenti negative del reddito - Scrittura privata - Onere della prova
Sentenza n. 1/1/17, dep. 17/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
56. Irap - Limiti di responsabilità del socio accomandante
Sentenza n. 2/2/17, dep. 19/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
57. Docfa - Variazione rendita
Sentenza n. 52/6/17, dep. 19/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
58. Fatture inesistenti – Documentazione probatoria
Sentenza n. 8/3/17, dep. 23/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
59. Motivazione per relationem- Dichiarazione rese da terzi – Onere probatorio su fatture per operazioni inesistenti
Sentenza n. 10/2/17, dep. 24/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
60. Associazione sportiva dilettantistica - Onere della prova
Sentenza n. 10/5/17, dep. 25/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
61. Accertamento – Motivazione - Deducibilità dei costi
Sentenza n. 12/1/17, dep. 31/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
62. Presunzione distribuzione utili in società a ristretta base societaria

- Sentenza n. 12/2/17, dep. 01/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
63. Dichiarazione redditi priva di contenuto - Omessa
Sentenza n. 17/3/17, dep. 03/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
64. Avviso accertamento Ires-Iva-Irap - Obbligo emissione P.V.C.
Sentenza n. 17/3/17, dep. 03/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
65. Prestazioni generiche - Invalidità delle fatture
Sentenza n. 17/3/17, dep. 03/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
66. Non obbligatorietà del contraddittorio
Sentenza n. 7/3/17, dep. 03/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
67. A.S.D. - Responsabilità dei debiti
Sentenza n. 128/3/17, dep. 06/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
68. Antieconomicità - Sopravvenienza passiva da rinuncia al credito -
Prova
Sentenza n. 135/3/17, dep. 06/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
69. Mancata produzione documenti - Validità accertamento
Sentenza n. 28/1/17, dep. 09/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
70. Maggiori ricavi - Sopravvenienza attiva
Sentenza n. 14/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
71. Maggior valore di un immobile - Motivazione
Sentenza n. 23/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
72. Riserva venatoria - accertamento
Sentenza n. 25/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella

73. [Sottoscrizione e contraddittorio](#)
[Sentenza n. 34/1/17, dep. 20/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
74. [Accertamento reddito d'impresa - Fittizietà del trust](#)
[Sentenza n. 36/1/17, dep. 20/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
75. [Registro - Contraddittorio endoprocedimentale](#)
[Sentenza n. 40/1/17, dep. 02/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
76. [Accertamento con adesione - Procedura](#)
[Sentenza n. 45/1/17, dep. 02/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
77. [Fornitore evasore totale - Prove](#)
[Sentenza n. 286/3/17, dep. 03/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
78. [Deducibilità di un costo - Assenza di contratto scritto - Prove](#)
[Sentenza n. 286/3/17, dep. 03/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
79. [Studi di settore](#)
[Sentenza n. 22/2/17, dep. 13/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
80. [Ripartizione plusvalenza](#)
[Sentenza n. 66/1/17, dep. 14/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
81. [Delega di firma da parte del Direttore](#)
[Sentenza n. 355/7/17, dep. 15/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
82. [Redditi d'impresa – Motivazione – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 48/1/17, dep. 16/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
83. [Applicazione temporale dell'accertamento sintetico](#)
[Sentenza n. 73/1/17, dep. 21/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)

84. Società di comodo
Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
85. Società di comodo – Onere probatorio
Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
86. Società di comodo – Test di operatività
Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
87. Società di comodo – Perdita sistemica
Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
88. Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale
Sentenza n. 18/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
89. Accertamento S.N.C. socio - Motivazione per “relationem”
Sentenza n. 60/2/17, dep. 28/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
90. Sottoscrizione di atti impositivi - Omessa indicazione responsabile del procedimento
Sentenza n.77/3/17, dep. 30/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
91. ICI - Contraddittorio
Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
92. ICI - Presupposto impositivo e onere probatorio
Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/17
Commissione tributaria provinciale di Verbania
93. ICI - Firmatario dell’Avviso
Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/17
Commissione tributaria provinciale di Verbania
94. Indagini finanziarie sui conti dei soci
Sentenza n. 27/2/17, dep. 06/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania



95. [Presunzione semplice e presunzione legale](#)
[Sentenza n. 95/1/17, dep. 10/04/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
96. [Accertamento induttivo su plusvalenza immobiliare](#)
[Sentenza n. 33/3/17, dep. 09/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
97. [Operatività delle c. d. Società di Comodo](#)
[Sentenza n. 104/1/17, dep. 15/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
98. [Recupero di costi dedotti ritenuti non inerenti](#)
[Sentenza n. 41/3/17, dep. 06/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
99. [Sottoscrizione dell' atto](#)
[Sentenza n. 136/1/17, dep. 15/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
100. [Deducibilità dei costi sostenuti – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 136/1/17, dep. 15/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
101. [Imposta di registro - Motivazione dell'Avviso di Liquidazione](#)
[Sentenza n. 29/2/17, dep. 16/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)
102. [Recesso di un socio dalla società](#)
[Sentenza n. 171/2/17, dep. 26/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)

AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI

103. [Agevolazioni prima casa - Separazione legale](#)
[Sentenza n. 1524/2/16, dep. 03/10/2016](#)

Commissione tributaria provinciale di Torino

104. Imposta bollo - Documenti informatici
Sentenza n. 1726/3/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
105. Impianto fotovoltaico – Agevolazioni - Requisiti
Sentenza n. 286/2/16, dep. 10/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
106. Veicoli ultratrentennali - Agevolazione
Sentenza n. 1940/3/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
107. Cessione di quota di proprietà - Abuso del diritto
Sentenza n. 392/2/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
108. Rateizzazione - Concordato preventivo - Sospensione del versamento delle rate
Sentenza n. 7/2/17, dep. 19/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
109. Spese per riqualificazione energetica - Detrazioni
Sentenza n. 24/2/17, dep. 06/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
110. Decadenza agevolazioni per la piccola proprietà contadina
Sentenza n. 105/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
111. Decadenza dal regime agevolato
Sentenza n. 100/1/17, dep.10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
112. Eventi alluvionali – Rimborso contributi previdenziali
Sentenza n. 175/1/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
113. Detassazione - Esercizio tardivo dell'opzione
Sentenza n. 180/1/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
114. Imposte sul reddito – Detrazioni – Risparmio energetico

[Sentenza n. 184/1/17, dep. 10/04/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)



CATASTO

115. [Variazione destinazione d'uso immobile](#)
[Sentenza n. 111/1/17, dep. 28/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)

CONCESSIONI GOVERNATIVE

116. [Concessioni governative – Gestore telefonia](#)
[Sentenza n. 1774/10/16, dep. 14/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)

CONTENZIOSO

117. [Prove – Fatti non contestati](#)
[Sentenza n. 1315/8/16, dep. 02/08/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
118. [Impugnabilità di avviso bonario](#)
[Sentenza n. 79/1/16, dep. 04/08/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
119. [Impugnazione - Mancanza di motivi di merito](#)
[Sentenza n. 180/2/16, dep. 23/08/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
120. [Ricorso accolto in mediazione – Inammissibile l'impugnazione](#)

- Sentenza n. 1345/3/16, dep. 25/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
121. Applicazione dell'aggravante di lite temeraria
Sentenza n. 83/3/16, dep. 02/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
122. Atti impugnabili - Elenco tassativo
Sentenza n. 59/2/16, dep. 15/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
123. Competenza territoriale - Litisconsorzio necessario
Sentenza n. 1461/3/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
124. Competenza territoriale ufficio
Sentenza n. 194/2/16, dep. 26/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
125. Vizio di omesso esame
Sentenza n. 196/2/16, dep. 26/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
126. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale sulle sanzioni tributarie
Sentenza n. 237/6/16, dep. 27/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
127. Reclamo/mediazione - Atti sanzionatori
Sentenza n. 356/1/16, dep. 14/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
128. Atti di definizione dei processi verbali di constatazione
Sentenza n. 359/1/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
129. Ricorso tardivo – Legittima l'iscrizione a ruolo
Sentenza n. 381/2/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
130. Comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione
Sentenza n. 422/2/16, dep. 28/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo

131. Processo tributario – Prove
Sentenza n. 1920/1/16, dep. 05/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
132. Processo tributario - Richiesta di remissione in termine
Sentenza n. 296/1/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
133. Fermo Amministrativo- Mediazione
Sentenza n. 1/3/17, dep. 09/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
134. Motivazione delle sentenze
Sentenza n. 28/7/17, dep. 11/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
135. Intimazione pagamento - Difetto di giurisdizione
Sentenza n. 2/5/17, dep. 12/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
136. Mediazione obbligatoria - Improcedibilità del ricorso
Sentenza n. 100/3/17, dep. 03/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
137. Giurisdizione contributi S.S.N.
Sentenza n. 29/2/17, dep. 13/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
138. Accordo stragiudiziale
Sentenza n. 15/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
139. Giurisdizione della TARSU/ TIA
Sentenza n. 19/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
140. Responsabile d'imposta – Associazione
Sentenza n. 431/3/17, dep. 28/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
141. Società estinta - Capacità di rappresentanza
Sentenza n. 336/8/17, dep. 08/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino

142. Ente impositore – Legittimazione passiva
Sentenza n. 338/8/17, dep. 08/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
143. Estinzione del giudizio per mancata riassunzione
Sentenza n. 68/1/17, dep. 14/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
144. Inammissibilità di un ricorso
Sentenza n. 73/1/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
145. Litisconsorzio necessario
Sentenza n. 16/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
146. Impugnazione - Avviso di intimazione di pagamento
Sentenza n. 25/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
147. Documenti prodotti solo in giudizio
Sentenza n. 433/3/17, dep. 27/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
148. Errata, omessa indicazione della Commissione competente -
Irregolarità
Sentenza n. 77/3/17, dep. 30/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
149. Competenza CC.TT. - Atto di pignoramento presso terzi
Sentenza n. 55/1/17, dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
150. ICI – Integrazione motivi del ricorso.
Sentenza n. 21/1/17; dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
151. Giudicato “esterno”
Sentenza n. 22/1/17, dep. 31/03/17
Commissione tributaria provinciale di Verbania
152. Atti impugnabili - Avviso bonario
Sentenza n. 24/1/17, dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania



153. Agente della Riscossione – Pretesa assenza di legittimazione passiva – Chiamata in causa
Sentenza n. 505/8/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
154. Giurisdizione della Commissione Tributaria
Sentenza n. 117/3/17, dep. 24/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
155. Atti non autonomamente impugnabili
Sentenza n. 110/1/17, dep. 25/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
156. Inammissibilità ricorso – Pronuncia durante l'udienza di sospensione
Sentenza n. 789/7/17, dep. 07/06/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
157. Iscrizione ipotecaria - Sospensione
Sentenza n. 790/7/17, dep. 07/06/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino

DAZI DOGANALI

158. Accise - Gasolio agricolo
Sentenza n. 330/1/16, dep. 20/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
159. Dazi doganali - Circolazione all'interno del territorio UE di mezzi di trasporto extra U.E. – Esenzioni
Sentenza n. 3/2/17, dep. 09/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
160. Dazi doganali - Apparecchiature multifunzione
Sentenza n. 671/7/17, dep. 18/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
161. Addizionale provinciale – Accisa – Energia elettrica

[Sentenza n. 202/1/17, dep. 26/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)

IMU ICI

162. [Ici - Base imponibile - Variazione catastale](#)
[Sentenza n. 222/1/16, dep. 07/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
163. [IMU - Agevolazioni fiscali ex art. 13 d.l. 201/2011](#)
[Sentenza n. 247/1/16, dep. 07/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
164. [Dichiarazione iniziale Ici omessa - Decorrenza della prescrizione](#)
[Sentenza n. 330/2/16, dep. 17/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
165. [Esenzione ex art. 7, c. 1, d.Lgs. 504/1992 - Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali](#)
[Sentenza n. 255/1/16, dep. 18/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
166. [Soggettività passiva del tributo - Immobile in leasing](#)
[Sentenza n. 1630/8/16, dep. 24/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
167. [Diritto di abitazione coniuge defunto - Condizioni](#)
[Sentenza n. 1728/3/16, dep. 07/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
168. [ICI - Cave](#)
[Sentenza n. 1741/10/16, dep. 07/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
169. [Terreno edificabile – P.U.A.](#)
[Sentenza n. 394/1/16, dep. 21/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
170. [Valore da assoggettare all'ICI](#)

Sentenza n. 388/2/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella

171. Ici - Enti ecclesiastici
Sentenza n. 41/8/17, dep. 16/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
172. ICI - Inagibilità di un fabbricato
Sentenza n. 12/2/17, dep. 13/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
173. Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Esenzione
Sentenza n. 337/8/17, dep. 08/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
174. ICI su immobili utilizzati da Consorzio con attività commerciale
Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
175. Determinazione dell'IMU da parete dei Comuni
Sentenza n. 22/1/17, dep. 31/03/17
Commissione tributaria provinciale di Verbania
176. Esenzioni IMU
Sentenza n. 114/1/17, dep. 30/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
177. IMU su immobili rurali
Sentenza n. 44/1/17, dep. 07/06/2017
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
178. ICI – Trust
Sentenza n. 194/3/17, dep. 19/07/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

IMPOSTA DI BOLLO

179. Tassa automobilistica – Prescrizione
Sentenza n. 1628/8/16, dep. 24/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

XIX

IRAP

180. Rimborso - Ufficio incompetente
Sentenza n. 177/2/16, dep. 09/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
181. Diniego Rimborso Irap professionista - Termine
Sentenza n. 57/1/16, dep. 12/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
182. Irap - Lavoro autonomo
Sentenza n. 13/5/17, dep. 03/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
183. Impiego di personale dipendente e imposizione IRAP
Sentenza n. 89/1/17, dep. 03/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

IRES

184. Ente non commerciale – Qualifica
Sentenza n. 344/2/16, dep. 26/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
185. Spese di sponsorizzazione destinate ad attività sportiva
Sentenza n. 309/2/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
186. Istanza di rimborso a fronte di omessa dichiarazione
Sentenza n. 12/2/17, dep. 09/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo

187. Costi deducibili – Sponsorizzazioni – Spese di rappresentanza
Sentenza n. 180/6/17, dep. 14/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
188. Costi di sponsorizzazione - Competenza e inerenza
Sentenza n. 86/2/17, dep. 11/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
189. Spese di sponsorizzazione – A.S.D.
Sentenza n. 97/2/17, dep. 09/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
190. Associazioni s.d.- Determinazione reddito
Sentenza n. 223/1/17, dep.19/06/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo



IRPEF

191. Rimborso - Onere della prova
Sentenza n. 1426/1/16, dep. 19/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
192. Reddito conseguito all'estero – Elementi di prova
Sentenza n. 308/2/16, dep. 03/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
193. Cessione di immobili - Plusvalenze
Sentenza n. 1638/2/16, dep. 24/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
194. Deduzione di costo - Documentazione
Sentenza n. 215/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
195. Tassazione vincite da giochi d'azzardo realizzate in paese della C.E.
Sentenza n. 399/1/16, dep. 23/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo

196. [IRPEF – Elusione di imposta su plusvalenze societarie](#)
[Sentenza n. 440/1/16, dep. 09/12/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
197. [Cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia](#)
[Sentenza n. 10/1/17, dep. 31/01/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
198. [Irpef - Percezione di utili dell'erede](#)
[Sentenza n. 27/1/17, dep. 09/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
199. [Residenza fiscale: criteri di determinazione](#)
[Sentenza n. 18/1/17, dep. 20/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
200. [“Attività connessa” a quella agricola - Non occasionalità - Criteri di determinazione](#)
[Sentenza n. 636/8/17, dep. 10/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
201. [IRPEF - Socio accomandante](#)
[Sentenza n. 132/1/17, dep. 22/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
202. [Agevolazioni di "incentivo all'esodo" previste in un accordo](#)
[Sentenza n. 792/7/17, dep. 07/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)

IVA

203. [Credito IVA – Società fallita](#)
[Sentenza n. 1434/1/16, dep. 20/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
204. [Iva - Indebita compensazione tra crediti e debiti](#)
[Sentenza n. 203/2/16, dep. 14/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
205. [Accertamento IVA - Responsabilità del cedente](#)
[Sentenza n. 68/1/16, dep. 28/10/2016](#)

Commissione tributaria provinciale di Verbania

206. Operazioni inesistenti - Deducibilità dei costi
Sentenza n. 281/2/16, dep. 08/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
207. Esportazioni e importazioni - Prova del trasporto all'estero
Sentenza n. 1784/2/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
208. Onere della prova nel caso di frodi carosello
Sentenza n. 361/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
209. Operazioni soggettivamente inesistenti
Sentenza n. 367/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
210. Omesso versamento Iva - Solidarietà
Sentenza n. 442/1/16, dep. 09/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
211. Omesso pagamento dei tributi da parte del liquidatore -
Responsabilità
Sentenza n. 75/2/17, dep. 06/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
212. Cessione di beni e servizi - Alternatività imposta registro/Iva
Sentenza n.152/8/17, dep. 06/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
213. Responsabilità dell'associazione e responsabilità dell'associato
Sentenza n. 18/2/17, dep. 21/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
214. Diniego rimborso Iva - Società cessata - Assenza l'operatività –
Motivazione del diniego
Sentenza n. 77/3/17, dep. 30/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
215. “Tributi armonizzati” - Mancato rispetto del contraddittorio
Sentenza n. 73/1/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara

216. [Frode carosello - Fatturazione di operazioni inesistenti](#)
[Sentenza n. 34/1/17, dep. 09/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
217. [Detrazione dell'IVA - Inerenza dell'operazione](#)
[Sentenza n. 629/8/17, dep. 10/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
218. [Rimborso dell'IVA - Società cessata - Adempimenti necessari](#)
[Sentenza n. 773/9/17, dep. 29/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)

NOTIFICAZIONI

219. [Notifica a mezzo posta - Elementi necessari](#)
[Sentenza n. 192/1/16, dep. 22/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
220. [Notifica a cittadino residente all'estero](#)
[Sentenza n. 234/1/16, dep. 27/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
221. [Assenza di notifica - Responsabilità del socio](#)
[Sentenza n. 1466/6/16, dep. 27/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
222. [Modalità di notificazione](#)
[Sentenza n. 1522/2/16, dep. 03/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
223. [Nullità dell'avviso di intimazione](#)
[Sentenza n. 320/2/16, dep. 13/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
224. [Omessa notifica cartella - Nullità intimazione](#)
[Sentenza n. 206/1/16, dep. 24/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
225. [Notificazione atti tributari ex art. 140 c.p.c.](#)

- [Sentenza n. 354/2/16, dep. 21/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
226. [Nullità dell'atto – Omessa notifica atto prodromico](#)
[Sentenza n. 353/2/16, dep. 21/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
227. [Mancata notifica a tutti gli eredi](#)
[Sentenza 394/1/16, dep. 21/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
228. [Nullità della Notifica - Impugnabilità delle comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione](#)
[Sentenza n. 422/2/16, dep. 28/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
229. [Notifica provvedimenti a contribuente residente all'estero](#)
[Sentenza n. 97/2/16, dep. 15/12/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
230. [Nullità e inesistenza della notifica](#)
[Sentenza n. 2/2/17, dep. 19/01/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
231. [Prescrizione e obblighi di conservazione documentale](#)
[Sentenza n. 87/2/17, dep. 13/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
232. [Ici - Notifica dell'avviso](#)
[Sentenza n. 49/5/17, dep. 22/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
233. [Inesistenza della notifica di un atto.](#)
[Sentenza n. 23/3/17, dep. 14/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
234. [Notifica delle cartelle esattoriali – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 55/1/17, dep. 31/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
235. [Notifica a soggetto iscritto AIRE](#)
[Sentenza n. 23/1/17, dep. 31/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)

236. [Difetto di notifica - Fallimento – Prescrizione](#)
[Sentenza n. 167/2/17, dep. 03/04/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
237. [Notifica cartella via pec](#)
[Sentenza n. 26/2/17, dep. 06/04/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)
238. [Notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria](#)
[Sentenza n. 78/1/17, dep. 10/04/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
239. [Inesistenza notifiche esattoriali](#)
[Sentenza n. 117/3/17, dep. 24/04/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
240. [Notifica atto a soggetto senza potere di rappresentanza](#)
[Sentenza n. 615/7/17, dep. 10/05/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
241. [ICI – Trust - Notifica](#)
[Sentenza n. 194/3/17, dep. 19/07/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)



PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

242. [Mezzi pubblicitari - Chiosco/Edicola](#)
[Sentenza n. 1326/5/16, dep. 08/08/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
243. [Imposta pubblicità - Presupposto](#)
[Sentenza n.218/2/16, dep. 10/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
244. [Pubblicità - Mancata impugnazione atti prodomici](#)
[Sentenza n. 379/1/16, dep. 19/12/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)

245. Imposta comunale sui servizi pubblicitari
Sentenza n. 51/3/17, dep. 04/07/2017
Commissione tributaria provinciale di Vercelli

REGISTRO

246. Imposta di registro - Atti già soggetti ad IVA – Contrasto con direttiva CEE
Sentenza n. 1360/2/16, dep. 07/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
247. Contratto di cessione di credito - Accessorietà a contratto leasing
Sentenza n. 1473/6/16, dep. 27/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
248. Lastrico solare - Tassazione in misura proporzionale.
Sentenza n. 1474/6/16, dep. 27/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
249. Avviso liquidazione - Caparra penitenziale
Sentenza n. 339/1/16, dep. 03/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
250. Efficacia delle perizie di valorizzazione di immobili ai fini fiscali
Sentenza n. 86/2/16, dep. 06/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
251. Pertinenzialità del fabbricato destinato all'attività agricola
Sentenza n. 324/2/16, dep. 10/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
252. Imposta di registro su atto giudiziario relativo a più atti.
Sentenza n. 341/1/16, dep. 24/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
253. Finanziamento infruttifero - Imposta proporzionale di registro
Sentenza n. 1748/8/16, dep. 09/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

254. Fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca
Sentenza n. 1785/2/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
255. Registro - Notaio rogante solidalmente tenuto al pagamento delle imposte in misura ordinaria
Sentenza n. 292/1/16, dep. 22/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
256. Cessione del contratto di permuta – Base imponibile
Sentenza n. 441/1/16, dep. 09/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
257. Registro – Contraddittorio preventivo - Non sussiste - Perizia asseverata di tecnico abilitato - Congruità
Sentenza n. 328/1/16, dep. 16/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
258. Plusvalenza da vendita di terreno edificabile – Legami con il valore determinato ai fini dell'imposta di registro
Sentenza n. 59/1/17, dep. 31/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
259. Successione - Valore delle quote sociali
Sentenza n. 45/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
260. Immobile ad uso promiscuo
Sentenza n. 28/2/17, dep. 23/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
261. Motivazione revisione classamento
Sentenza n. 29/2/17, dep. 23/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
262. Classamento e Rendita Catastale - Ruralità di un immobile
Sentenza n. 31/2/17, dep. 23/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
263. Registro - Motivazione - Criteri per la determinazione del valore
Sentenza n. 40/1/17, dep. 02/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara

264. Successione - Qualifica ai fini fiscali di erede e di legatario
Sentenza n. 358/7/17, dep. 15/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
265. Qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
Sentenza n. 103/1/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
266. Registrazione atto di elargizione di denaro - Benefattore non residente nel Paese.
Sentenza n. 31/3/17, dep. 24/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
267. Valutazione avviamento
Sentenza n. 627/8/17, dep. 10/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
268. Unità immobiliare di lusso - Computo della superficie
Sentenza n. 644/8/17, dep. 10/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino

RISCOSSIONI

269. Avviso iscrizione ipotecaria sui beni dell'amministratore
Sentenza n. 187/1/16, dep. 19/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
270. Riscossione - Termine prescrizionale
Sentenza n. 189/1/16, dep. 19/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
271. Fermo amministrativo autoveicoli - Uso imprenditoriale non provato
Sentenza n. 323/1/16, dep. 12/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
272. Fermo amministrativo -Automezzi strumentali all'attività
Sentenza n. 1633/8/16, dep. 24/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

273. Termine di prescrizione della Cartella esattoriale - Cartella non impugnata
Sentenza n. 64/1/16, dep. 25/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
274. Avviso bonario - Aggio
Sentenza n. 213/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
275. Intimazione - Calcolo interessi- Aggio
Sentenza n. 214/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
276. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Accertamento iscritto a ruolo
Sentenza n. 373/1/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
277. Impugnazione cartelle
Sentenza n. 219/1/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
278. Intimazione di pagamento - Motivazione
Sentenza n. 1836/3/16, dep. 22/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
279. Iscrizione ipotecaria - Abitazione principale
Sentenza n. 224/1/16, dep. 20/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
280. Nullità atto e preavviso di fermo - Difetto di motivazione - Contraddittorio preventivo
Sentenza n. 23/1/17, dep. 18/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
281. Fermo amministrativo- Motivazione
Sentenza n. 2/2/17, dep. 19/01/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
282. Iscrizione ipotecaria su immobili confluiti in fondo patrimoniale familiare
Sentenza n. 32/2/17, dep. 16/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo



283. Cartella di pagamento – Motivazione - Legittimazione passiva di Equitalia
Sentenza n. 19/1/17, dep. 20/02/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
284. Omessi versamenti – Art. 36 bis - Comunicazione di irregolarità
Sentenza n. 501/8/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
285. Difetto di legittimazione passiva del concessionario
Sentenza n.117/3/17, dep. 24/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
286. Esecuzione fermo amministrativo- omessa indicazione responsabile del procedimento - Carenza di motivazione
Sentenza n.117/3/17, dep. 24/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
287. Definitività della sentenza - Iscrizioni a ruolo non impugnabili autonomamente
Sentenza n. 609/3/17, dep. 11/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
288. Preavviso di fermo - Impugnabilità per vizi propri
Sentenza n. 730/3/17, dep. 29/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
289. Cartella di pagamento – Nullità
Sentenza n. 214/2/17, dep. 08/06/2017
Commissione tributaria provinciale di Cuneo

TARSU

290. TARSU – Presupposto impositivo
Sentenza n. 223/1/16, dep. 07/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara

291. [Accertamento TARSU - Contenuto](#)
[Sentenza n. 402/2/16, dep. 20/12/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
292. [Giurisdizione della TARSU/ TIA](#)
[Sentenza n. 19/1/17, dep. 20/02/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
293. [Tassa sui rifiuti - Presupposto della tassa](#)
[Sentenza n. 134/2/17, dep. 15/06/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)



TERMINI

294. [Raddoppio dei termini](#)
[Sentenza n. 190/1/16, dep. 22/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
295. [Art. 2 d.Lgs 128/15 - Raddoppio dei termini](#)
[Sentenza n. 194/2/16, dep. 26/09/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
296. [Sanzioni penali - Termini sospesi](#)
[Sentenza n. 200/2/16, dep. 14/10/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
297. [Intimazione di pagamento - Termini](#)
[Sentenza n. 351/2/16, dep. 03/11/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
298. [Prescrizione dell'azione di riscossione](#)
[Sentenza n. 317/1/16, dep. 12/12/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
299. [Prescrizione cartella Tarsu /Tia](#)
[Sentenza n. 334/8/17, dep. 08/03/2017](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
300. [Termine prescrizione](#)

Sentenza n. 41/1/17, dep. 20/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella

301. Prescrizione tributi locali
Sentenza n. 46/1/17, dep. 20/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella
302. Termine di prescrizione
Sentenza n. 78/1/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
303. Avvisi di accertamento - Denuncia all'A.G - Contraddittorio preventivo
Sentenza n. 83/1/17, dep. 11/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Novara
304. Decadenza dal pagamento - Cartella di pagamento
Sentenza n. 574/5/17, dep. 27/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
305. Tarsu/Tia - Prescrizione cartella
Sentenza n. 626/7/17, dep. 10/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
306. Tassa automobilistica - Notifica - Termini
Sentenza n. 731/3/17, dep. 29/05/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino

VARIE

307. Canone Rai – Agriturismo
Sentenza n. 1460/3/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
308. Ammissione al gratuito patrocinio e spese processuali.
Sentenza n. 55/1/17, dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Biella

VIOLAZIONI

309. Sanzioni - Impugnabilità
Sentenza n. 356/1/16, dep. 14/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
310. Irrogazioni sanzioni – Sospensione
Sentenza n. 214/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
311. Sanzioni per omessa presentazione dichiarazione IVA
Sentenza n. 68/1/16, dep. 28/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
312. Sanzioni tributarie - Prescrizione
Sentenza n. 339/8/17, dep. 08/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
313. ICI – Sanzioni.
Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Verbania
314. Sanzioni e Principio del “favor rei”
Sentenza n. 100/1/17, dep. 10/04/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
315. Sanzioni – Non debenza
Sentenza n. 171/2/17, dep. 26/06/2017
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

ACCERTAMENTO

1. Inattendibilità scritture contabili - Elementi

Sentenza n. 175/2/16, dep. 01/08/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Maroni

Avviso accertamento Ires - Iva - Irap - Inattendibilità scritture contabili - Elementi gravi precisi e concordanti

L'iscrizione di versamento soci, a seguito di verbale di assemblea, a copertura di perdita di esercizio nel conto economico, proventi straordinari in luogo del conto iscritto nel passivo unitamente alla perdurante disponibilità dei soci a sostegno delle perdite e all'antieconomicità delle operazioni sono elementi di gravità precisione e concordanza per ritenere inattendibili le scritture contabili societarie.

Sentenza 

2. Sottoscrizione - Delega specifica

Sentenza n. 1314/8/16, dep. 02/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Monastra Varrica

Accertamento – Sottoscrizione – Delega specifica – Necessità - Sussiste

Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'Ufficio titolare, incombe all'Amministrazione Finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.

La delega deve riportare il riferimento concreto ed attuale del caso specifico al quale è riferita la delega. La delega non può essere confusa con l'ordine di servizio che riguarda una moltitudine di incombenze da espletare. La delega comporta un trasferimento dell'esercizio del potere, ferma restando in capo al delegante la titolarità dello stesso.

Riferimenti : art. 42 del d.P.R. 600/73

Sentenza 

3. Valenza delle motivazioni derivanti da Wikipedia

Sentenza n. 80/2/16, dep. 22/08/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Anadone; Relatore: Rigolone

Motivazioni di un ricorso basate su argomenti espressi enciclopedia web

Il ricorso avverso provvedimenti fiscali non può basarsi sulla presunta inattendibilità di quanto riscontrato dallo stesso su Wikipedia (per la sua attività artistica) senza confutare tali argomenti e senza ricondurli ai dati rilevati in fase di accertamento. Infatti, pur non potendo ritenere il suddetto sito fonte di verità assoluta, la sua collocazione in un ambiente condiviso lo rende atto a fornire indizi sufficienti ai fini di un accertamento induttivo.

Sentenza 

4. Accertamento - Prova

Sentenza n. 184/1/16, dep. 23/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Irpef - Accertamento - Presunzioni

L'indicazione nel contratto di locazione dell'importo totale del canone annuo senza l'indicazione del pagamento frazionato non prova la corresponsione in più mensilità e tale presunzione non può assurgere a rango di prova essendo priva dei caratteri di gravità precisione e concordanza. Si ritiene quindi il versamento effettuato in unica soluzione anticipata coincidente con la stipula del contratto da cui decorre il termine per l'accertamento entro i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione.

Sentenza 

5. Intimazione pagamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 289/6/16, dep. 29/08/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Moltrasio; Relatore: Musso

Intimazione pagamento - Irpef 2008 - Validità dell'atto privo di sottoscrizione

L'atto è valido a prescindere da potenziali illegittimità della sottoscrizione ; opera la presunzione di appartenenza dello stesso all'autorità che lo ha emanato (Cassaz.13461/12 per cartelle di pagamento - 4283/10 per avviso di mora). Cartelle e avvisi di mora devono essere redatti secondo il D.M. approvato che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma è sufficiente l'intestazione per verificarne la provenienza. Relativamente alla mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento spetta all'ente impositore produrre la documentazione necessaria.

La compilazione della relata di notifica 1.890/1982 art.3 non risulta necessaria con la notifica a mezzo posta non rappresentando requisito essenziale dell'esistenza giuridica di avvenuta notifica.

Sentenza 

6. Costo fideiussioni a garanzia società partecipate

Sentenza n. 1435/1/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Grimaldi; Relatore: Ossola

Reddito di impresa - Costi deducibili - Costo fideiussioni a garanzia partecipate - Inerenza- Sussiste

È da ritenersi inerente all'attività svolta da una società capogruppo, il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione di partecipazioni e la prestazione di garanzie di ogni genere, il costo relativo ad una polizza fideiussoria rilasciata a favore di una società controllata e data da questa a garanzia di un finanziamento bancario.

Riferimenti : art. 109 TUIR

Sentenza 

7. Accertamento parziale e accertamento definitivo

Sentenza n. 228/1/16, dep. 21/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

IVA - II DD - Avviso di Accertamento parziale - Avviso di Accertamento definitivo - Differenza tra accertamento parziale e accertamento definitivo - Autonoma riqualificazione dell'originario rilievo formulato nel Processo Verbale di Constatazione - Conseguenze - Nullità dell'avviso impugnato - Legittimità - Fondamento

L'accertamento parziale dell'IVA e delle Imposte Dirette è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione della Guardia di Finanza, che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, sicché, nel confronto con gli altri strumenti accertativi, risulta qualitativamente diverso poiché si avvale di una sorta di "automatismo argomentativo", per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza necessità di ulteriore approfondimento.

In sostanza, l'art.41 bis del d.P.R. n.600 del 1973 indica la differenza tra accertamento parziale e accertamento definitivo e statuisce che il primo non esaurisce il potere di accertamento; mentre l'art. 43 del suddetto decreto consente l'eventuale integrazione dell'accertamento definitivo solo in base all'avvenuta conoscenza di nuovi elementi cui l'Ufficio Finanziario dovrà tener conto.

Rappresenta, quindi, una deroga al principio che prevede la possibilità di avviare altri accertamenti sulla medesima annualità solo in caso di nuovi elementi sopraggiunti.

Riferimenti: artt. 41 bis e 43 del d.P.R. n. 600/1973; Corte di Cassazione Sez. Trib.- n.2633/16; n.27232/14 n.21941/07; C.T.R. Milano n.126/16

Sentenza 

8. Motivazione per relationem

Sentenza n. 190/1/16, dep. 22/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Avviso accertamento - Motivazione per relationem

Il d.Lgs. 32/2001 ha previsto quale comportamento alternativo all'allegazione, la motivazione per relationem con la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato che deve contenere i motivi per esteso

Sentenza 

9. Saldo negativo di cassa - Presunzione

Sentenza n. 191/1/16, dep. 22/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Avviso accertamento Iva -Ires -Irap - Accertamento induttivo - Saldo negativo di cassa presunzione di ricavi non contabilizzati

La sentenza n. 3830/2010 della Cassazione in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg-Iva ai sensi art. 39 d.P.R. 600/73 e art.54 d.P.R 633/72 considera che se il saldo negativo di cassa evidenzia che le uscite sono superiori alle entrate si trae la presunzione di ricavi non contabilizzati fatto che oltre a rappresentare una anomalia contabile evidenzia l'omessa contabilizzazione di attività non registrate in misura almeno pari al disavanzo

Sentenza 

10. Verifiche di c/c bancari – Esibizione di documenti

Sentenza n. 194/2/16, dep. 26/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto

*Accertamento Iva - Irap - Irpef - Verifica movimenti bancari onere della prova -
Richiesta esibizione documento art. 210 c.p.c.*

La mancata acquisizione da parte dell'ufficio di tutti gli e/c con copia degli assegni inerenti i pagamenti contestati pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili Cassazione sentenza n. 9731/14. Inoltre se l'accertamento si fonda su verifiche di c/c bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto secondo l'art. 32 d.P.R. 600/73 determinando l'inversione dell'onere della prova.

A mente dell'art. 210 c.p.c. non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo quando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa - Cassazione sez. III 19475/2006

Sentenza 

11. Dichiarazioni rese da terzi

Sentenza n. 196/2/16, dep. 26/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto

Accertamento - Senza valore le dichiarazioni di terzi non asseverate

Le dichiarazioni non asseverate rese da terzi in sede extraprocessuale e prodotte in sede di adesione hanno il valore probatorio degli elementi indiziari soggetti alla valutazione del giudice

Sentenza 

12. Operazioni inesistenti - Onere della prova

Sentenza n. 196/2/16, dep. 26/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto

Accertamento Iva - Irap - Ires - Fatture per operazioni inesistenti, onere della prova - Insufficiente prova della regolarità delle scritture contabili a supporto dell'esistenza

Se l'Amministrazione fornisce validi elementi di prova in merito a fatture emesse per operazioni inesistenti è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni - sentenze Cassazione n.21953/07,-n.2847/08 e n.12802/11. Onere dell'Amministrazione l'analisi della documentazione indicando gli elementi anche indiziari fondamento della contestazione. La prova non può essere costituita dalla fattura ma supportata dall'effettività del contratto

La regolarità delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti non sono sufficienti a provare la correttezza delle operazioni essendo dati facilmente falsificabili Cassazione n.428/15 e n.20059/14 tenuto conto che la fattura commerciale non è prova documentale dell'esistenza dell'operazione che essendo rapporto già formato tra le parti ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale.

Sentenza 

13. Incasso spese liquidate in sentenza - Omessa fatturazione

Sentenza n.198/1/16, dep. 29/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Avviso accertamento - Irpef -Iva-Irap - Omessa fatturazione - Incasso spese sentenza da parte soccombente

Il legale che ha incassato la propria parcella, deve emettere fattura nei confronti del proprio assistito sia per le prestazioni che per la somma versatagli da parte soccombente, in obbligo alla sentenza di primo grado.

Sentenza 

14. Mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie

Sentenza n. 242/2/16, dep. 04/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafì; Relatore: Bolognesi

Mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie - Ricostruzione del reddito basato su movimenti di incasso/versamenti e movimenti in uscita sui conti correnti - Legittimità - Fondamento

In tema di accertamento bancario le disposizioni configurano una presunzione legale, in quanto direttamente posta dalla legge, e di natura relativa, essendo sempre ammessa la prova ad opera del contribuente.

Sentenza 

15. Motivazione – Presupposti di fatto

Sentenza n. 1532/3/16, dep. 04/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Accertamento – Motivazione – Presupposti di fatto – Indicazione necessaria – Sussiste

La motivazione di un atto dell'A.F. non è sufficiente quando, in palese violazione degli artt. 7, comma 1 l. 212/2000 e 3 della l. 241/90, consista in un elenco di norme di legge in base alle quali l'atto è stato redatto ma non vengano indicati quali siano stati, nel caso concreto, gli elementi di fatto e quelli di comparazione (trattandosi di accertamento catastale) che hanno determinato l'Agenzia a giungere alle conclusioni indicate nell'atto.

Riferimenti: artt. 7, comma 1 l. 212/2000 e 3 della l. 241/90

Sentenza 

16. Accertamento nullo – Manca atto di delega alla firma

Sentenza n. 325/2/16, dep. 10/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Avviso di accertamento – Iter processuale – Mancata produzione atto di delega dell'Ufficio munito di poteri di firma al delegato – Nullità dell'Avviso di accertamento

E' nullo l'avviso di accertamento privo della sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di un dirigente da lui delegato qualora il capo all'Ufficio impositore ometta di provare che il sottoscrittore sia realmente munito di poteri di firma.

Qualora in giudizio non risulti concretamente allegato l'atto di delega è violato il principio generale del diritto alla difesa poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'Ufficio. Venendo meno la prova del predetto atto di delega, l'avviso di accertamento è nullo.

Riferimenti: d..P.R. n. 633 del 1972, art. 56 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e art. 2697 c.c.; d.P.R. 8.5.1987, n. 266, art. 20, comma 1, lett. a) e b); Cass. n. 14195/00; Cass. 14626/00; Cass. 17400/12; CTR Milano, 141/09; CTR Torino, 58/11

Sentenza 

17. Sponsorizzazioni - Spese di pubblicità

Sentenza n. 356/1/16, dep. 14/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Accertamento - Sponsorizzazioni - Società sportive dilettantistiche - Spese di pubblicità

I corrispettivi in denaro o in natura a titolo di sponsorizzazione erogati da titolari di reddito d'impresa a favore delle società sportive dilettantistiche di importo inferiore a € 200.000,00 rappresentano spese di pubblicità.

Riferimenti: art. 90 c.8, l. 289/02

Sentenza 

18. Contraddittorio – Condizioni

Sentenza n. 259/1/16, dep. 18/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Martelli; Relatore: Mondello

Accertamento – IRES-IRAP – Redditi d'impresa - Avviso di accertamento – Contraddittorio – Condizioni – Modalità – Fattispecie

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Ires ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini "a tavolino".

Ciò, perché differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Sentenza 

19. Avviso Accertamento ante tempus - “Particolare e motivata urgenza”

Sentenza n. 62/1/16, dep. 20/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

Accertamento - Avviso Accertamento ante tempus - Particolare e motivata urgenza - 31 dicembre - Sussiste

E' legittima la notifica dell'Avviso di Accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, in data 01/12 a seguito di verifica della G.d.F. conclusasi con consegna di PVC datato 18/11. L'approssimarsi della fine dell'anno e con essa il verificarsi dello spirare dei termini per l'attività accertatrice dell'Ufficio integra la “particolare e motivata urgenza” prevista dall'art.12 comma 7 della legge 2121/2000 e di conseguenza l'Ufficio è legittimato a non rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica per la notifica dell'Avviso di Accertamento.

Riferimenti: art.12 comma 7, legge 212/2000

Sentenza 

20. Ricavi imponibili - Onere della prova a carico dell' Agenzia Entrate

Sentenza n. 62/1/16, dep. 20/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

Accertamento - Prelievi e Versamenti del professionista sono compensi - Onere della prova grava su Ufficio - Sussiste

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 23041/2015 ha affermato che la Sentenza della Corte Costituzionale 22/2014 ha posto fine alla presunzione legale in base alla quale le somme prelevate o versate su conti e depositi riconducibili ad esercenti attività professionale costituiscono di per sé stessi ulteriori compensi assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente.

Successiva Cassazione n. 16440/2016 ha affermato che si sposta sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili siano stati utilizzati dal professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone ricavi, e che i versamenti non risultanti dalle scritture contabili corrispondano invece ad importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale.

Riferimenti: art. 32, comma 1, d.P.R. 600/73; Corte Costituzionale 228/2014, Cassazione n. 23041/2015, Cassazione n. 16440/2016

Sentenza 

21. Cessione immobile - Imposta sostitutiva

Sentenza n. 1654/3/16, dep. 25/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore; Cali'

Imposte sui redditi - Cessione immobile - Imposta sostitutiva - Opzione con atto pubblico successivo - Inammissibilità - Non sussiste

L'art. 1, comma 496, l. 266/2005, non prevede espressamente alcun termine decadenziale relativamente alla eventuale richiesta che la parte venditrice faccia al notaio di volersi avvalere del regime dell'imposta sostitutiva. Pertanto l'opzione in questione può essere richiesto con un atto pubblico successivo che viene ad assumere la natura di atto integrativo. In questo caso il contribuente oltre all'imposta sostitutiva è chiamato ad assolvere gli interessi di legge maturati e la sanzione applicabile in base al disposto dell'art.13 d.Lgs. n.471/1997.

Riferimenti: art. 1, comma 496, l. 266/2005; art.13 d.Lgs. n.471/1997

Sentenza 

22. Costi deducibili – Inerenza- Onere della prova

Sentenza n. 270/1/16, dep. 26/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Avviso di accertamento - Reddito d'impresa - Determinazione imponibile - Costi deducibili - Natura e funzione - Deduzione integrale - Ammissibilità Fondamento

Per i costi posti in deduzione, occorre rilevare che è regola di portata generale il principio di inerenza, richiamato dall'art. 75, comma 5 (ora art. 109 comma 5) T.U.I.R., secondo il quale il reddito tassabile deve essere tenuto al netto dei costi sostenuti per la sua produzione.

Tale principio lascia all'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo e nel tempo ha portato il concetto di inerenza ad allargarsi fino a comprendere anche le spese non strettamente e direttamente produttive.

In tale ambito, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente.

Riferimenti: art. 75, c. 5, del d.P.R. 917/1986 (ora art.109, c.5); art.75 del d.P.R. 695/1996; Corte di Cassazione – SS.UU. sentenza n.24823/15; Corte di Cassazione – sentenza n. 17426/16

Sentenza 

23. Accertamento – Luogo dell'istruttoria

Sentenza n. 212/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Istruttoria accertamento - Luogo

Se l'istruttoria dell'accertamento è condotta nei locali dell'Ufficio non è violata la norma ex art.12 comma 7 legge 212/2000

Sentenza 

24. Prove documentali - Data certa

Sentenza n. 1683/5/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Dimartino; Relatore: Roccella

Accertamento - Prove - Prove documentali - Data certa - Natura e valore

Logica e legittima è la presunzione dell'esistenza di atti e corrispondenza relativa ai rapporti commerciali intrattenuti dall'impresa e correlata a documentazione contabile ed extra contabile rinvenuta, ma in relazione ad essa non si può pretendere di applicare il rigoroso concetto di "data certa" del diritto civile, perché mai le lettere saranno inviate in plico chiuso senza busta per averne la data del timbro postale sul foglio, mai l'imprenditore andrà in posta per far apporre il timbro sul contratto (e simili) e meno che mai se si tratta di corrispondenza o atti scambiati per posta elettronica e, pertanto, l'Ufficio dovrà necessariamente accontentarsi di poter correlare logicamente e consequenzialmente atti e corrispondenza trovata alle registrazioni contabili o alla loro omissione, ma non pretendere l'apposizione forzosa di "date certe" ad atti che usualmente e in condizioni normali di gestione aziendale ne sono privi per loro natura e scopo.

Sentenza 

25. Quote di costo imputate a consorziate - Inerenza

Sentenza n. 1752/2/16, dep. 04/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cervetti

Reddito di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Quote di costo imputate a consorziate

L'inerenza non può essere desunta indirettamente per il semplice fatto di essere riferibili al consorzio. La connotazione dell'inerenza deve essere dimostrata attraverso l'incrocio e interconnessione sul piano oggettivo, oltre che soggettivo, fra il dichiarato della consorziata e quello della consorziata al consorzio. Nella sostanza occorre dimostrare attraverso questo incrocio se e in quale misura la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal consorzio e si riferisca esplicitamente ad attività o beni propri da cui derivano ricavi per la consorziata. Solo in caso di tale dimostrazione la spesa sarà deducibile, considerato che si tratta di due soggettività giuridiche e fiscali autonome.

Riferimenti: articolo 109, comma 5, del TUIR

Sentenza 

26. Accertamento redditi di lavoro autonomo - Accesso nei locali

Sentenza n. 355/1/16, dep. 07/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente : Rivello; Relatore: Toto

Avviso di accertamento – Accertamento redditi di lavoro autonomo – Procedura

L'accesso nei locali dedicati allo svolgimento di attività di lavoro autonomo risulta essere stato regolarmente autorizzato dal Comandante Regionale della guardia di finanza, anteriormente all'avvenuto accesso.

E' stata regolarmente applicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 6/10/2014 nella parte in cui dispone che i prelevamenti dai c/c bancari effettuati dal titolare dello studio non costituiscono presunzioni di maggiori compensi quali redditi non dichiarati derivanti da lavoro autonomo.

Sentenza 

27. Redditi di capitale detenuti all'estero

Sentenza n. 1742/10/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Collu

Accertamento - Redditi di capitale detenuti all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio - Presunzione di reddittività prevista dall'art. 6 d.Lgs 78/2009 - Raddoppio dei termini per l'accertamento - Non previsto dal d.Lgs 78/2009

Il raddoppio dei termini previsto dal d.Lgs 78/2009 riguarda la presunzione di cui al comma 2 dell'articolo 12, ovvero di redditi sottratti a tassazione, mentre, nel caso di presunzioni riguardanti redditi non dichiarati derivanti da investimenti finanziari esteri, si applica l'articolo 6, che non prevede il raddoppio dei termini.

Riferimenti: artt. 6 e 12 c. 2 e 2 bis d.Lgs 78/2009

Sentenza 

28. Accertamento - Locazione di immobile a familiare

Sentenza n. 386/1/16, dep. 14/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Avviso accertamento Irpef -Iva-Irap - Locazione di immobile a familiare - Non costituisce abuso di diritto

Nel caso di acquisto di un immobile intestato a una società e locato a un membro della famiglia, ritenuto dall'ufficio operazione elusiva perché il costo può essere dedotto dalla società in quote di ammortamento e non altrettanto dal familiare, il contribuente può decidere la soluzione più favorevole senza che sia considerato abuso del diritto secondo quanto stabilito dall'art. 10 bis l.212/00 inserito dal d.Lgs 128/2015 che regola l'abuso in sostituzione dell'art. 37 bis d.P.R. 600/73. L'abuso del diritto è il comportamento tenuto non per violazione della norma tributaria ma per l'aggiramento della stessa per un vantaggio fiscale in contrasto con i principi tributari

I requisiti per determinare l'abuso del diritto sono :

- sussistenza di una o più operazioni prive di sostanza economica
- realizzazione di vantaggi fiscali indebiti pur nel rispetto formale delle norme fiscali
- sussistenza di un nesso di derivazione causale fra l'operazione e il vantaggio indebito

Non devono essere considerate elusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali anche di ordine organizzativo gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.

Sentenza 

29. Contabilità regolare - Presunzioni

Sentenza n. 221/1/16, dep. 14/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Torino

Avviso accertamento - Contabilità regolare - Presunzioni - Prove

In presenza di contabilità regolare le presunzioni dell'ufficio devono essere compiutamente provate, valutando se quanto eccepito dall'Ufficio non costituisca supporto valido a sostegno della posizione del Contribuente.

Sentenza 

30. Società non operative – Avviso di accertamento

Sentenza n. 379/2/2016, dep. 14/11//2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente Bovetti; Relatore Altare

Avviso di accertamento in tema di società di comodo

Comportamenti antieconomici si possono verificare, anche contro la volontà dell'imprenditore, a causa di oggettive situazioni di mercato che impongono di operare in situazioni difficili ed anche in perdita, confidando in successive più favorevoli congiunture economiche.

Sentenza 

31. Valenza indagini bancarie ai fini dell'accertamento del reddito imponibile

Sentenza n. 94/2/16, dep. 15/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Michelini

Avviso di accertamento II.DD. e IVA - Valenza indagini bancarie ai fini dell'accertamento del reddito imponibile

In tema di imposte sui redditi i movimenti su conti correnti bancari sono sempre considerati ricavi sia si trattino operazioni attive che passive, senza che queste ultime possano assumere valenza di costi. Le risultanze così ottenute hanno valore di presunzioni semplici e, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2729 cc, invertono l'onere della prova in capo a parte contribuente che deve dimostrare che le componenti di cui sopra sono state riportate a bilancio o che non hanno concorso alla formazione dell'imponibile.

Sentenza 

32. Contraddittorio preventivo – Delega di firma

Sentenza n. 394/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Obbligo di contraddittorio preventivo - Allegazione all'avviso di accertamento della delega di firma – Non sussiste

Viene escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a favore del contribuente. Viene escluso l'obbligo di allegare all'atto di accertamento la delega di sottoscrizione degli atti di accertamento.

Sentenza 

33. Motivazione avviso - Plusvalenza da contratto di lease back

Sentenza n. 361/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Motivazione avviso per relationem - Plusvalenza da contratto di lease back

La motivazione dell'avviso per relationem che richiama un atto dal contenuto compiuto dal quale si evincono fondamento della pretesa tributaria, ragioni logico-giuridiche e le contestazioni non è da considerare illegittima per mancanza di autonoma valutazione, ma significa che l'ufficio ha condiviso le conclusioni senza pregiudizio al diritto inviolabile della difesa.

La plusvalenza dipendente da un contratto di lease back, della durata pluriennale, deve essere valutata secondo l'aspetto civilistico art. 2425 bis c.c., deve essere ripartita in più esercizi secondo la durata del contratto di locazione e secondo quello fiscale, che non riferendosi in particolare al caso prevede l'applicazione dell'art. 86 Tuir, dando la possibilità di ripartire la plusvalenza in un massimo di cinque periodi d'imposta e non per la durata del contratto.

Sentenza 

34. Violazione diritto di contraddittorio

Sentenza n. 361/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Avviso accertamento Ires - Violazione diritto di contraddittorio - Violazione contraddittorio per tributi non armonizzati

L'Amministrazione finanziaria quanto alla violazione del diritto al contraddittorio non ha alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti svolti "a tavolino".

Si ha la violazione di tale obbligo quando il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. L'effetto della nullità dell'accertamento si verifica quando in sede giudiziale risulta che il contraddittorio avrebbe consentito al contribuente una difesa concreta.

In tema di contraddittorio endoprocedimentale la duplicità del regime giuridico tra tributi armonizzati e non armonizzati non può risolversi in via interpretativa, ma poichè il diritto dell'Unione influenza quello nazionale e quest'ultimo non presenta indicazioni opposte non essendo stabilito è ragionevole che l'interpretazione del diritto nazionale si ispiri ai principi comunitari

Sentenza 

35. Disconoscimento status ente non commerciale

Sentenza n. 223/1/16, dep. 23/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Accertamento Irpef-Iva - Disconoscimento status ente non commerciale

I proventi preponderanti dell'unica attività commerciale e la promiscuità tra i patrimoni dei ricorrenti e quello del circolo, evidenziano come l'attività non sia istituzionale dell'ente, ma riferibile ai soggetti non quali associati ma imprenditori. L'attività svolta nei confronti di non soci, l'inesistenza della partecipazione dei soci alla vita sociale e della presenza alle assemblee dei soli soci fondatori sono ulteriori elementi che sostengono il disconoscimento dello status di ente non commerciale.

Sentenza 

36. Prove – Presunzioni

Sentenza n. 1891/9/16, dep. 24/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Fassio; Relatore: Albezzano

Accertamento - Prove - Presunzioni - Inferenza presuntiva - Attendibilità - Necessità - Sussiste

Per ritenere sufficientemente attendibile l'inferenza presuntiva occorre che la stessa si presenti come la più probabile tra quelle ipoteticamente verificatesi. In sostanza è necessario che non esista un'altra possibilità dotata di uguale verosimiglianza, perché l'accertamento possa ritenersi sufficientemente attendibile. Finché esiste un'altra ipotesi dotata di uguale verosimiglianza l'accertamento non può considerarsi legittimo. In tal caso l'Ufficio deve attivarsi per cercare qualsiasi altro elemento indice concreto di maggior reddito non giustificato imputabile al ricorrente.

Sentenza 

37. Motivazione – Obbligo di analisi documentazione prodotta in sede di contraddittorio

Sentenza n. 1907/4/16, dep. 29/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Catania; Relatore: Cuomo

Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Motivazione – Obbligo di analisi documentazione prodotta in sede di contraddittorio - Sussiste

Quando il contribuente abbia fornito nel corso del contraddittorio endoprocedimentale documentazione atta a contrastare la pretesa fiscale, la motivazione dell'avviso di accertamento, per essere congrua, deve dare conto delle ragioni per le quali siano state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

Sentenza 

38. Avviso di recupero IVA nullo - Accertamento annullato e riemesso

Sentenza n. 369/2/16, dep. 01/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Politano

Avviso di recupero IVA - Pretese impositive successive all'annullamento di un Avviso di Accertamento - Emissione di un secondo Avviso di Accertamento relativo alla medesima annualità

All'annullamento di un Avviso di accertamento presupposto segue l'illegittimità della pretesa impositiva (recupero IVA). Infatti, dalle motivazioni dell'Ufficio appare evidente che si tratta di un atto di recupero conseguente ad un precedente atto di accertamento con cui è stato rettificato il reddito della società e, pertanto, non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio che considera i due atti (rettifica del reddito e recupero dell'imposta IVA a seguito di rettifica del reddito) autonomi l'uno dall'altro, ma, al contrario, è evidente che sono strettamente collegati tra loro. L'atto di rettifica deve essere considerato atto prodromico e fondante dell'atto di recupero IVA.

Un secondo avviso di accertamento, relativo alla medesima annualità, che abbia sostituito integralmente il primo avviso di accertamento, non può essere considerato atto prodromico e fondante di un atto di recupero IVA emesso in precedenza.

L'avviso di recupero IVA, privo dell'indispensabile supporto motivazionale, deve essere considerato nullo e/o privo di qualsiasi effetto e, per produrre nuovamente gli effetti invocati dall'Erario (recupero dell'imposta IVA indebitamente detratta o compensata), avrebbe dovuto essere sostituito da un nuovo atto di recupero IVA, e/o almeno nuovamente notificato, con riferimento al secondo avviso di accertamento.

Sentenza 

39. Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria

Sentenza n. 1920/1/16, dep. 05/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Gallo; Relatore: Cipolla

Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Risposta ad interpello - Subordinazione alle valutazioni di un diverso ente - Legittimità - Non sussiste

Una risposta ad un interpello che subordini la propria validità a valutazioni dell'organo di vigilanza bancaria - valutazioni non solo caratterizzate da ampi margini di discrezionalità ma sottratte alla piena conoscibilità sia dell'Amministrazione che del Giudice tributario ex art. 7, comma 1, d.Lgs. 385/1993V - appare non conforme a legge in quanto risulta difficilmente compatibile con i principi recati in via generale dall'art. 97 della Costituzione, enucleati e declinati nel c.d. Statuto del contribuente.

Sentenza 

40. Sottoscrizione dell'accertamento

Sentenza n. 309/2/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Scafi

Accertamento - Nullità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionario delegato dal dirigente di sede – Esclusione – Fondamento

In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n.600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art.8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012.

Sentenza 

41. Strumenti finanziari posseduti all'estero - Prove

Sentenza n. 1941/3/16, dep. 06/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Accertamento Irpef - Prove - Fonte d'innescio - Procedimento penale - Condizioni

L'onere probatorio diretto a dimostrare che un contribuente possieda all'estero strumenti finanziari incombe esclusivamente sull'Agenzia delle Entrate che deve, quantomeno, offrire una prova presuntiva data da elementi gravi e concordanti, soprattutto a fronte del diniego assoluto da parte del contribuente, non potendo quest'ultimo dare una prova negativa, ossia quella, c.d. diabolica, di non possesso degli strumenti finanziari. Non è quindi sufficiente che l'Agenzia richiami un procedimento penale con la sola indicazione del numero di Registro Generale e non il nome dell'imputato/indagato, non potendo il contribuente effettuare alcuna indagini al riguardo. Sarebbe quindi onere dell'Agenzia produrre copia dello strumento finanziario in questione risultando essenziale tale documento per accertare l'effettivo possesso da parte del contribuente.

Sentenza 

42. Società estinta - Responsabilità del liquidatore - Condizioni e limiti

Sentenza n. 1947/8/16, dep. 07/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Boggio

Imposte e tasse in genere - Responsabile d'imposta- Società estinta - Responsabilità del liquidatore - Periodi d'imposta ante 2014 - Condizioni e limiti

L'art. 19 comma 1 d.Lgs. 46/1999 dispone che le previsioni dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 in tema di azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, qualora egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento del dovuto, sono applicabili solo alle imposte sui redditi. Le novità fiscali di cui al comma 7 dell'art. 28 d.Lgs. 175/2014 che, modificando art. 19, estendono la responsabilità a tutte le imposte e non solo a quelle sui redditi, non si rendono applicabili per fatti anteriori al 13/12/2014.

La normativa subentrante non ha infatti valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha quindi alcuna efficacia retroattiva.

Riferimenti: art. 19 comma 1 d.Lgs. 46/1999; art. 36 d.P.R. 602/1973; art. 28 d.Lgs. 175/2014

Sentenza 

43. Società di fatto - Presupposti per l'accertamento del reddito d'impresa

Sentenza n. 445/1/16, dep. 09/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Bovetti; Relatore: Franconiero

Società di fatto - Presupposti per l'accertamento del reddito d'impresa - Presunzione di società di fatto

L'Ufficio per presumere l'esistenza di una società di fatto tra più persone fisiche e conseguentemente per poter accertare in capo alla medesima l'emersione di un reddito d'impresa deve effettuare una rigorosa serie di valutazioni idonee a rilevare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale quali: l'esistenza di un fondo comune costituito da conferimenti dei singoli soggetti per l'esercizio congiunto dell'attività, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis vale a dire il vincolo di collaborazione nell'attività d'impresa in forma collettiva assunto dai presunti soci ed esteriorizzato nei rapporti con i terzi. Non rileva quindi, ai fini accertativi, desumere solamente l'acquisto congiunto di un bene immobile e la successiva rivendita a seguito di ristrutturazione per ricondurre l'operazione ad una società di fatto.

Riferimenti: Art. 55, d.P.R. 917/86; Sentenze Cassazione n. 5961/2010, 8187/1997, 11957/2003 e ordinanza n. 8981/16

Sentenza 

44. Rettifica dei ricavi – Motivazione – Attività di panificazione - Onere della prova

Sentenza n. 316/1/16, dep. 12/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Tuccillo

Accertamento IRPEF,IVA,IRAP - Attività d'impresa - Studi di Settore - Rettifica dei ricavi e dei redditi fondati su unico elemento: rapporto tra la quantità di lievito e la quantità di farina utilizzata nella produzione del pane - Motivazione - Enunciazione degli elementi di fatto e dell'iter logico/giuridico - Necessità - Fondamento - Infedeltà della dichiarazione del contribuente - Onere della prova - Accertamento induttivo - Legittimità - Sussiste

In tema di accertamento l'onere di motivazione previsto dall'art. 42 del d.P.R. 600/1973 può dirsi assolto là ove l'Amministrazione enunci gli elementi di fatto e l'iter logico/giuridico seguito per formulare la propria pretesa impositiva e mettere così il contribuente in condizioni di svolgere le proprie argomentazioni difensive.

Di certo, gli scostamenti tra il dichiarato e gli studi di settore applicabili nelle ipotesi della specie, legittimando un accertamento induttivo, non bastano a legittimare il risultato d'una deduzione di carattere puramente aritmetico anche se questo conduce a risultati, astrattamente, plausibili e, comunque, non inaccettabili.

Tale plausibilità, però, non basta a rendere legittimo l'accertamento, né a legittimare un intervento giurisprudenziale della Commissione per stabilire qual è la corretta ricostruzione dei redditi imponibili.

Nel caso di specie, infatti, in assenza, di dati attendibili, l'unico riferimento al rapporto tra lievito e farina sarebbe quello affermato dal contribuente.

Mancano, però, gli ulteriori elementi necessari ai fini della ricostruzione ponderale.

Ne consegue che, nel caso concreto, occorre prendere atto del mancato rapporto probatorio alle maggiori pretese dell'Ufficio.

Riferimenti: art. 42 del d.P.R. n. 600/197

Sentenza 

45. Corrispettivi versati per operazioni inesistenti - Regolarità delle scritture contabili - Elementi probatori

Sentenza n. 319/1/16, dep. 12/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Tuccillo

Accertamento IRPEF, IVA, IRAP - Corrispettivi versati per operazioni inesistenti - Regolarità delle scritture contabili - Elementi probatori - Validità - Sussiste

In tema di accertamento, la regolarità delle scritture contabili ove sono registrate le fatture e la corrispondenza dei pagamenti effettuati con piena tracciabilità e corrispondenza nei riscontri bancari alle fatture innanzi dette, costituiscono elementi probatori di per sé validi a superare le presunzioni dell'Ufficio.

Poiché, inoltre, esiste traccia non solo contabile, ma anche oggettiva, della effettuazione dei pagamenti, la tesi della inesistenza di prestazioni fatturate, appare una forzatura che non si ritiene possa essere condivisa, anche e soprattutto in considerazione del fatto che non esiste nell'accertamento alcun elemento effettivo e valido riscontro alla ipotizzata "restituzione" di tutto o in parte dei pagamenti effettuati.

Se è pur vero, infatti, che anche tra operazioni esistenti ed operanti può darsi il caso di fatturazioni di comodo per operazioni inesistenti, è altrettanto vero che tali situazioni debbono essere dimostrate con elementi probatori effettivi e non con mere presunzioni.

Sentenza 

46. Società estinta - Responsabilità dei soci

Sentenza n. 1961/6/16, dep. 12/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Guglielmino

Imposte sui redditi - Responsabile d'imposta- Società estinta - Responsabilità dei soci - Condizioni e limiti

Il socio di una società a responsabilità limitata estinta risponde degli eventuali debiti non soddisfatti della stessa unicamente nel caso abbia ricevuto l'assegnazione di beni sociali durante il tempo di liquidazione e limitatamente a tale importo.

Riferimenti: art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. 602/73

Sentenza 

47. Sottoscrizione dell'accertamento – Delega - Costi deducibili - Onere della prova

Sentenza n. 327/1/16, dep. 13/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Avviso di accertamento - Atto impositivo sottoscritto da funzionario capo area, delegato dal dirigente di sede - Legittimità - Condizioni - Costi deducibili - Onere della prova - Necessità - Fondamento

In tema di accertamento, la norma dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 impone, sotto pena di nullità, che l'atto sia sottoscritto dal "capo ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che costoro rivestano anche una qualifica dirigenziale.

Pertanto, il ricorso alla facoltà di delega per la sottoscrizione di un atto d'imposizione fiscale è legittimo, anche se effettuato dal capo dell'Ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla qualifica dei dirigenti.

Ciò, in quanto l'art.42 prevede la delega amministrativa per singoli atti, attraverso contratti, di uno "status" con rilevanti riflessi anche economici; persino ove l'attribuzione delle funzioni superiori risultasse nulla.

Per quanto riguarda, inoltre, l'accertamento delle imposte sui redditi, incombe al contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concernenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttiva di ricavi, tanto nella disciplina sia del d.P.R. n. 597/1973 e del d.P.R. 598/1973, che del d.P.R. 917/1986.

Riferimenti: Art. 42 d.P.R. 600/1973; d.P.R. 597/1973; d.P.R. 596/1973; d.P.R. 917/1986

Sentenza 

48. Omessa dichiarazione - Nota di credito

Sentenza n. 394/1/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Avviso di Accertamento - Omessa presentazione della dichiarazione - Emissione nota di credito

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio procede ad accertamento a norma dell'art. 41 d.P.R. n. 600/73, in base ai dati e alle notizie che pervengono a sua conoscenza.

Tale accertamento si basa, in primis, sul contraddittorio tra le parti e, soprattutto, sulla documentazione fornita dal contribuente, ovvero dichiarata, ma non debitamente documentata.

La nota di credito può essere emessa, e viene presa in considerazione sul piano contabile e fiscale, quando si riferisce a beni ceduti e poi restituiti in qualche modo al cedente.

Sentenza 

49. Firma del funzionario

Sentenza n. 398/2/16, dep. 19/12/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Di Gaetano

Avviso di Liquidazione Imposta di Registro - Firma di un atto da parte di funzionario delegato

L'eccezione di nullità in merito alla firma del funzionario delegato è infondata allorquando detto funzionario sia delegato, come da ordine di servizio, dal Direttore Provinciale appartenente al ruolo dei Dirigenti.

Sentenza 

50. Obbligo del Contraddittorio – Non sussiste

Sentenza n. 398/2/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Di Gaetano

*Avviso di Liquidazione Imposta di Registro - Mancato contraddittorio preventivo
– Non sussiste*

L'eccezione di nullità per mancato preventivo contraddittorio non può essere accolta. La Corte di Cassazione (SS.UU. 24823/2015), pur affermando che il diritto generalizzato al contraddittorio preventivo deriva da un principio comunitario, ritiene che esso sia applicabile ai soli tributi armonizzati (IVA in particolare). In ogni caso, anche in tale ipotesi, il contribuente deve dimostrare che in sede di contraddittorio preventivo, avrebbe potuto produrre i suoi elementi di difesa, altrimenti non opera la sanzione della nullità del provvedimento impositivo.

Sentenza 

51. Contraddittorio - Elementi legittimanti le rettifiche

Sentenza n. 399/2/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Politano

Accertamento sintetico e contraddittorio - Elementi legittimanti l'efficacia presuntiva delle rettifiche operate - Onere probatorio circa le presunzioni semplici

Nonostante la lamentata assenza di contraddittorio obbligatorio, elemento qualificante dell'accertamento sintetico, lo stesso è stato effettuato e i principi del giusto procedimento sono stati completamente rispettati dall'Agenzia, per cui deve essere esclusa la nullità dell'atto di accertamento.

Anche nel caso in cui l'Ufficio, abbia ponderato positivamente e accettato in sede di autotutela tutte le dimostrazioni nonché le spese prodotte da parte ricorrente, rispettando anche gli orientamenti della Corte Costituzionale (24 luglio 2009, n. 244), possono esistere tutti gli elementi legittimanti l'efficacia presuntiva della rettifica operata, qualora il reddito accertabile sulla base degli indici del redditometro si discosti per oltre un quinto da quello dichiarato (Cass. SS.UU. n. 26638/2009).

L'onere probatorio, relativo alle presunzioni semplici derivanti dalle spese sostenute che causano un notevole scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello previsto dagli studi di settore e che non possono configurarsi come gravi, precise e concordanti, grava sul contribuente, che ha la facoltà di sottoporle - e dovrebbe - al prudente apprezzamento del giudice e, ancor prima, dell'Ufficio Finanziario.

Anche se è corretta la tesi che gli indici degli studi di settore innescano una presunzione semplice e non legale, il ricorrente dovrebbe contestare la valenza presuntiva delle spese, effettivamente sostenute, allegando e dimostrando che esse sono state sopportate con redditi esenti, o eventualmente prodotti e dichiarati in periodi d'imposta precedenti o, eventualmente, sostenute con il concorso economico dei familiari. Egli potrebbe assolvere al proprio onere della prova anche tramite presunzioni, e non solo con mezzi di prova diretta, ma non dovrebbe limitarsi a enunciazioni di principio, senza riuscire a dimostrare la propria tesi nemmeno in sede di contenzioso.

Sentenza 

52. Sopravvenienza attiva prescrizione fatture

Sentenza n. 32/7/17, dep. 11/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente e Relatore: Ingino

Accertamento - Sopravvenienza attiva prescrizione fatture - Disconoscimento

Non si considerano prescritti, e non danno dunque luogo a sopravvenienza attiva, i debiti, comprovati da regolari fatture, di cui sia documentata la corretta iscrizione in bilancio, indipendentemente dalle ragioni sottostanti alla scelta del creditore di non esigere immediatamente il pagamento.

Sentenza 

53. Accertamento - Associazione dilettantistica

Sentenza n. 33/7/17, dep. 11/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente e Relatore: Ingino

Accertamento - Associazione dilettantistica - Ente non commerciale - Elementi necessari

Affinché l'associazione possa ritenersi ente non commerciale è richiesta: l'espressa previsione, da parte dello statuto, della non temporaneità della partecipazione del socio alle attività dell'ente; la regolare indicazione, nell'atto costitutivo e nello statuto, della qualifica di ente sportivo dilettantistico, a prescindere dal suo utilizzo sul sito internet o sui dépliant informativi; la regolare tenuta dell'elenco soci e dei verbali assemblee da cui risultino le regolari convocazioni e lo svolgimento delle stesse.

Sentenza 

54. Inerenza dei costi

Sentenza n. 34/1/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Grimaldi; Relatore: Ossola

Accertamento - Riconoscimento di costo - Inerenza

Il riconoscimento del requisito di inerenza del costo deve essere dimostrato dalla tipologia della prestazione eseguita, coincidente con le zone operative del contribuente e con rapporto di inerenza con l'attività sociale .

Sentenza 

55. Componenti negative del reddito - Scrittura privata - Onere della prova

Sentenza n. 1/1/17, dep. 17/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Cau; Relatore: Vicuna

Accertamento IRAP - Onere della prova - Scrittura privata e contratto - Offerta e contratto privi di durata o di scadenza

In base alle norme e ai principi in materia di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), ricade sul contribuente l'onere di dimostrare le componenti negative del reddito, sia per quel che concerne la loro esistenza, sia per quel che concerne la loro inerenza. Pertanto spetta alla parte documentare che esse esistono e sono inerenti all'esercizio cui l'accertamento si riferisce (Cass. Civ. n. 10802/2002). (Cass. n. 447 del 14/1/2015).

Una scrittura privata non è un contratto, bensì una proposta, resa da un soggetto (titolare di partita IVA) per realizzare finalità a particolari condizioni economiche, che non dimostra affatto la conclusione dell'offerta mediante un normale contratto.

In presenza di un'offerta e di un contratto, singolare è la considerazione che su entrambi non sia indicata una durata o, comunque, una scadenza.

Sentenza 

56. Irap - Limiti di responsabilità del socio accomandante

Sentenza n. 2/2/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Di Gaetano

Irap - Limiti di responsabilità del socio accomandante - Soci accomandanti e irrogazione delle sanzioni - Valutazione della colpevolezza dei soci accomandanti

Il socio accomandante, cui non può essere imputata o ricondotta alcuna azione di responsabilità, risponde limitatamente alla sola quota di capitale conferito al momento della costituzione della società e a eventuali aumenti di capitale sottoscritti in seguito.

In ordine all'irrogazione delle sanzioni, è da sottolineare che i soci accomandanti sono semplici percettori pro quota del maggior reddito accertato dalla società.

La colpevolezza degli accomandanti, di cui al d.Lgs. 472/97, va valutata soltanto riguardo alla loro partecipazione all'attività societaria.

Nelle società in accomandita semplice, gli accomandanti che abbiano conferito solo capitale, il loro coinvolgimento legale, che li possa far ritenere "colpevoli" insieme al socio accomandatario, non può trovare cittadinanza dal semplice controllo dell'esattezza dei bilanci (Cass. n. 16069/2010), ma va ricercato, invece, per mezzo di effettivi riscontri di partecipazione alla gestione o in altre prove.

Sentenza 

57. Docfa - Variazione rendita

Sentenza n. 52/6/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bianconi; Relatore: Steinleitner

Docfa - Variazione rendita catastale - Insussistente

Solo se le variazioni espone nella procedura Docfa hanno inciso in modo consistente, la richiesta di diverso classamento con rideterminazione della rendita catastale precedentemente attribuita all'immobile può essere accolta. Non sono sufficienti le modifiche come ad esempio lo spostamento di una porta o di un muro.

Sentenza 

58. Fatture inesistenti – Documentazione probatoria

Sentenza n. 8/3/17, dep. 23/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Suffia

Avviso accertamento - Fatture inesistenti - Elementi di valutazione

Nel caso di fatture inesistenti occorre valutare la situazione probatoria degli atti. Se il solo bonifico può essere insufficiente quale prova della transazione per eventuale accordo simulatorio di restituzione della somma bonificata si devono considerare gli ulteriori elementi quali : documenti del materiale acquistato e rivenduto a terzi , documento di trasporto che se falso doveva essere oggetto di specifico esame , mancanza di procedimento penale nonostante la denuncia dell'ufficio e omessa allegazione all'atto impugnato delle risultanze delle indagini effettuate dalla G.d.F. da cui gli indizi su cui si basa l'avviso di accertamento non possono essere considerati esistenti e tali da giustificare la richiesta di inversione dell'onere della prova.

Sentenza 

59. Motivazione per relationem- Dichiarazione rese da terzi – Onere probatorio su fatture per operazioni inesistenti

Sentenza n. 10/2/17, dep. 24/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pinolini

Motivazione atti accertamento – Utilizzo di dichiarazioni rese da terzi - Prova dell'effettività delle operazioni

La motivazione degli atti di accertamento per relationem non è illegittima quando vi è il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla G.d.F. nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, significando solamente che l'Ufficio ne ha condiviso le conclusioni avuto riguardo al fatto che si tratta di elementi già noti al contribuente.

E' indirizzo consolidato in giurisprudenza che è legittimo l'avviso di accertamento che trae fondamento anche da dichiarazioni rese da terzi.

Quanto all'onere probatorio che incombe sull'Amministrazione in materia di accertamento su fatture per operazioni inesistenti la Cassazione ha più volte precisato che, una volta che l'amministrazione abbia dimostrato, anche per presunzioni, che l'operazione non è mai stata posta in essere, l'onere probatorio si sposta in capo al contribuente.

La prova dell'effettività delle operazioni non potrà consistere nella semplice esibizione della fattura o nella loro formale scritturazione, ne' tanto meno i mezzi di pagamento che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Sentenza 

60. Associazione sportiva dilettantistica - Onere della prova

Sentenza n. 10/5/17, dep. 25/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Liuzzo; Relatore: Ferrari

*Associazione sportiva dilettantistica - Avviso accertamento Ires-Iva-Irap -
Disconoscimento attività - Commerciale - Onere della prova*

Compete all'ufficio dimostrare l'attività commerciale di una società sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, che risulta Ente riconosciuto dal Coni e con deposito di statuto sociale contestuale alla costituzione con elementi di prova a fondamento. Non è sufficiente il fatto che gli associati hanno corrisposto somme aggiuntive alla quota associativa per beneficiare di servizi svolti dall'associazione sulla base di un listino che grava equamente su ciascun associato in relazione ai servizi usufruiti. Non sono ritenuti validi i rilievi dell'ufficio relativi all'astrattezza delle affermazioni della non partecipazione degli associati all'attività sociale, alla lamentata tenuta della contabilità e ai listini applicati.

Sentenza 

61. Accertamento – Motivazione - Deducibilità dei costi

Sentenza n. 12/1/17, dep. 31/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Accertamento IRPEF-IVA-IRAP -Atto impositivo – Motivazione – Adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto – Affermazione – Fondamento -Onere della prova – Documentazione contabile – Deducibilità dei costi sostenuti – Valutazione – Necessità

In tema di avviso di accertamento la motivazione consente alla società ricorrente ed ai soci di prendere adeguata conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto alla base della pretesa impositiva manifestata, assolvendo alla funzione prevista dall'art. 42 d.P.R. 602/1973 e quindi consentendo ai ricorrenti di sviluppare la difesa del caso con cognizione di causa. L'avviso in esame deve enunciare, infatti, per esteso l'ambito giuridico formale e l'esito dei controlli di inerenza dei costi fatturati, con conseguente recupero a tassazione degli importi considerati non deducibili ai fini di quanto previsto dall'art.109, 1 c., d.P.R. 917/1986. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, occorre rilevare che, ai fini della deducibilità di costi rilevanti sulla determinazione dei redditi sottoposti a tassazione, l'Amministrazione Finanziaria ha il solo onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre è onere di quest'ultimo provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni d'imposta o componenti negativi del reddito; non determinando alcuna inversione dell'onere della prova la circostanza che l'Erario abbia in giudizio svolto deduzioni ed argomentazioni per dimostrare l'insussistenza di oneri e costi deducibili ed inerenti alle attività produttive del contribuente stesso.

In sostanza, la legittimità e correttezza delle detrazioni di costi altrimenti indebiti, non può che riposare sulla dimostrazione, da parte del contribuente interessato, della natura delle prestazioni in ipotesi ricevute e fatturate e quindi dei criteri di quantificazione.

Riferimenti: Art. 109, 1 c., d.P.R. 917/1986; Art. 42 d.P.R. 602/1973; C. Cass. Sentenza n. 16461/13; C. Cass. Sentenza n. 21184/14.

Sentenza 

62. Presunzione distribuzione utili in società a ristretta base societaria

Sentenza n. 12/2/17, dep. 01/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pinolini

Accertamento – Presunzioni – Distribuzione utili non contabilizzati ai soci – società a ristretta base societaria – Sussiste

E' ammissibile provare per presunzioni la distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci anche nel caso di società di capitali a ristretta base societaria, in quanto lo scarso numero dei soci si converte in una maggiore conoscibilità degli affari societari. E' onere del socio fornire la prova contraria. (Cassazione Civile, Sez. Trib n. 3254 del 20.03.2000, Cassazione Civile, Sez. Trib. n. 13485 del 26.05.2008).

Riferimenti: art.39 d.P.R. 600/1973.

Sentenza 

63. Dichiarazione redditi priva di contenuto - Omessa

Sentenza n. 17/3/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore : Grillo

Dichiarazione redditi priva di contenuto – Elementi necessari - Omessa

La dichiarazione dei redditi presentata priva di tutti i quadri e limitata al solo frontespizio, compilato con i dati del contribuente privo di contenuti, è da considerarsi omessa e non sanata dalla integrazione successive degli elementi mancati .

Sentenza 

64. Avviso accertamento Ires-Iva-Irap - Obbligo emissione P.V.C.

Sentenza n. 17/3/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Grillo

Avviso accertamento Ires-Iva-Irap - Obbligo emissione P.V.C.

La redazione di un P.V.C. conclusivo è previsto unicamente nel caso in cui la verifica si sia svolta attraverso accessi e ispezioni presso i locali del contribuente e non anche nell'ipotesi di controllo presso i locali dell'Agenzia delle Entrate per esibizioni di documentazione richiesta con relativa insussistenza dell'obbligo del rispetto del termine dei 60 giorni prima della notifica dell'avviso.

Sentenza 

65. Prestazioni generiche - Invalidità delle fatture

Sentenza n. 17/3/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Grillo

Avviso accertamento Ires-Iva-Irap - Prestazioni generiche - Invalidità delle fatture - Elementi di prova

L'estrema genericità delle prestazioni, la totale assenza di contratti e documenti di trasporto e pagamento, il parziale pagamento di fatture a mezzo assegni con causale e beneficiario ignoti non permettono di ritenere effettiva l'esistenza di prestazioni a convalida delle fatture emesse da soggetto evasore.

Sentenza 

66. Non obbligatorietà del contraddittorio

Sentenza n. 7/3/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e Relatore: Catania

Contraddittorio preventivo all'emissione di avviso di accertamento.

Pur essendo auspicabile che l'Amministrazione instauri il contraddittorio con la parte contribuente a fine della fase istruttoria per non far discendere dal nulla il provvedimento successivo, la sua omissione non può comportare la nullità del provvedimento medesimo essendo nella possibilità dell'interessato illustrare in sede di ricorso le proprie ragioni. Infatti l'attività accertativa della Guardia di Finanza e degli Uffici finanziari, avendo natura amministrativa, pur se disciplinata da specifiche disposizioni, non è retta dal principio del contraddittorio.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 3142/2014; n. 14531/2009

Sentenza 

67. A.S.D. - Responsabilità dei debiti

Sentenza n. 128/3/17, dep. 06/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Accertamento - Associazione - A.S.D. polisportiva - Responsabilità dei debiti

Ai sensi dell'art. 38 c.c. una persona può essere chiamata a rispondere dei debiti di un'associazione in solido con la stessa solo se e quando abbia personalmente e concretamente agito per far nascere l'obbligazione rimasta inadempita.

Sentenza 

68. Antieconomicità - Sopravvenienza passiva da rinuncia al credito - Prova

Sentenza n. 135/3/17, dep. 06/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bolla; Relatore: Collu

Accertamento Ires - Antieconomicità - Sopravvenienza passiva da rinuncia al credito - Onere della prova

L'antieconomicità e/o la presenza di valide ragioni economiche sottostanti a un'operazione di rinuncia al credito con generazione della rilevazione contabile di sopravvenienza passiva va contestualizzata, considerata nel complesso tenendo conto della reale e concreta situazione in cui la ricorrente ha operato specie se relativo a imprese in crisi. La Corte di Cassazione con sentenza n. 11329/2001 ha riconosciuto la legittimità della rinuncia unilaterale del credito vantato nei confronti di una partecipata con conseguente deduzione dal reddito del connesso componente negativo. L'antieconomicità di un'impresa non è elemento sufficiente né può di per sé costituire prova di evasione fiscale, l'Ufficio ne deve dare prova con elementi certi e non presuntivi.

Sentenza 

69. Mancata produzione documenti - Validità accertamento

Sentenza n. 28/1/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Pozzi

*Avviso accertamento - Inadempimento consegna documentazione richiesta -
Scelta metodo accertativo*

L'inadempimento alla richiesta dell'ufficio di produzione di documentazione contabile relativo all'accertamento impedisce all'ufficio di effettuare un controllo analitico e giustifica la determinazione del reddito ai sensi art. c.2 lett. d bis) d.P.R. 600/73 senza alcun obbligo di motivazione delle ragioni della scelta dell'ufficio del parametro costi/ricavi .

Sentenza 

70. Maggiori ricavi - Sopravvenienza attiva

Sentenza n. 14/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Cau

*Accertamento - Maggiori ricavi accertati per mancata fatturazione -
Sopravvenienza attiva*

E' da condividere la ripresa a tassazione qualora, sia dall'esame degli estratti conti bancari, sia dai conti di mastro, risultino incongruenze tali da avvalorare, verosimilmente, i maggiori ricavi accertati per mancata fatturazione di prestazioni rese ad un cliente
Il mancato pagamento di consulenze professionali nei termini di legge, evidenza, legittimamente, ex art. 2956 c.c., una sopravvenienza attiva non dichiarata, a nulla valendo un allegato sollecito di pagamento, poiché, se privo di data certa, è inattendibile.

Sentenza 

71. Maggior valore di un immobile - Motivazione

Sentenza n. 23/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Mariani

Avviso di liquidazione IRPEF - Motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore di un immobile - Listino prezzi degli immobili

Non può ritenersi adempiuto, da parte dell'Ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore di un immobile se l'enunciazione del criterio, in base al quale è stato rilevato, è astratto e senza le specificazioni, in concreto, necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto alla difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili in termini sufficienti a definire la materia del contendere nella fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto.

In ordine al listino prezzi degli immobili, redatto da una CCIAA, potrebbe trattarsi di "rilevazione indicativa dei prezzi degli immobili", ma "è pienamente ammissibile, nella specificità del singolo caso, la formazione di un prezzo anche sensibilmente diverso dai valori medi indicati nella pubblicazione camerale". Pertanto, sulla base degli elementi meramente indicativi risultanti dal citato listino prezzi, è dovere dell'Amministrazione effettuare approfondimenti istruttori o indagini specifiche con riferimento alla fattispecie concreta.

Sentenza 

72. Riserva venatoria - accertamento

Sentenza n. 25/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Bolognesi

Avviso di Accertamento IRES-IVA-IRAP - Ricostruzione del reddito in una Riserva venatoria

In una riserva venatoria, non essendo abbattuti tutti i capi liberati, non è possibile una determinazione induttiva dei capi presuntivamente abbattuti e l'accertamento induttivo del reddito

Sentenza 

73. Sottoscrizione e contraddittorio

Sentenza n. 34/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Tuccillo; Relatore Pezone

Accertamento - IRPEF-IVA-IRAP - Reddito d'impresa - Determinazione imponibile - Disciplina applicabile - Attribuzione del potere di firma al funzionario sottoscrittore - Ammissibilità - Condizioni - Ricostruzione dei ricavi - Contraddittorio preventivo - Configurabilità - Criteri

In tema di avvisi di accertamento in rettifica e degli accertamenti d'ufficio, l'art. 42 d.P.R. n. 600/73, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o da "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale.

A seguito della nota sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 37/15, relativa alla declaratoria di nullità di numerose nomine di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate assunti senza concorso, si è ritenuto in giurisprudenza che gli atti dell'Agenzia delle Entrate sono validi se sottoscritti da chi ricopriva la funzione di capo ufficio o da funzionari della carriera direttiva che avevano ricevuto una delega di firma (Cass.civ. sentenze 9.11.2015 nn. 22880, 22803, 22810).

Si richiede, quindi, che la delega contenga l'indicazione delle cause che hanno resa necessaria la delega, il termine di validità della delega e il nominativo del soggetto delegato (non essendo sufficiente la mera qualifica professionale del destinatario).

Ai fini inoltre della corretta ricostruzione dei ricavi, diverse sono le conclusioni della giurisprudenza circa la necessaria attuazione del contraddittorio preventivo.

Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, è stabilito che l'obbligo del contraddittorio preventivo, implicitamente imposto dall'art. 12. co. 7, legge n. 212/00, è riferibile ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove è esercitata l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

Invece, nelle ipotesi di verifiche c.d. a tavolino, in quanto non svolte nei locali del contribuente, non sussiste l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, per cui il suo mancato rispetto non ha alcun rilievo sulla validità dell'atto di accertamento conseguente alla verifica.

Ne consegue che in tema di "tributi non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di "tributi armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché in giudizio il contribuente assolva l'onere

Massimario 2017 CCTTPP Piemonte

di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Riferimenti: art 42, co. 1, d.P.R. 600/73; C. Costituz. sentenza n. 37/15; C. Cass. Civ.-sentenze nn. 22880, 22803,22810 del 9.11.2015; C. Cass. SS.UU.-sentenza n. 24823 del 9.12.2015; C. Cass. Civ.-sentenza n. 6966 del 8.4.2016.

Sentenza 

74. Accertamento reddito d'impresa - Fittizietà del trust

Sentenza n. 36/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Tucillo; Relatore: Pezone

Accertamento – IRPEF – Reddito d'impresa - Struttura e finalità di trust esistenti tra un complesso coacervo di società - Operazioni fittizie – Assenza di una serie di indizi logico-rappresentativi – Assoggettabilità – Esclusione – Fondamento

In tema di accertamento concernente la fittizietà di strutture e la finalità di trust esistenti tra un complesso coacervo di società ed entità giuridiche collocate in paesi a fiscalità privilegiate, non può riconoscersi legittimità giuridica alle mere argomentazioni di tipo economico ed affettivo in assenza di una serie di indizi logico–rappresentativi, che valgono a superare il necessario scrutinio di idoneità rappresentativa.

La fittizietà del trust, costituito come mero strumento finalizzato a conseguire scopi illeciti in campo fiscale, necessita di dimostrazione dell'esclusivo perseguimento di vantaggi fiscali.

In particolare, la esistenza del trust, costituito per ragioni familiari non rappresenta una elusione fiscale se non nel caso in cui sia comprovato che l'unico scopo della sua creazione sia l'indebito risparmio di imposta.

Riferimenti: Corte di Cassazione Sentenza n. 20254/12

Sentenza 

75. Registro - Contraddittorio endoprocedimentale

Sentenza n. 40/1/17, dep. 02/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello

Contraddittorio endoprocedimentale – Applicabilità – Esclusione

Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, vale allo stato l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n. 24823/2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti esplicitamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche il campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".

Riferimenti: C. Cass.- Sez. VI Sentenza n. 9032/13; C. Cass. SS.UU.-Sentenza n. 24823/15

Sentenza 

76. Accertamento con adesione - Procedura

Sentenza n. 45/1/17, dep. 02/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Mineccia

Accertamento con adesione - Procedura - Firma del concordato fiscale - Impugnabilità delle obbligazioni assunte - Esclusione - Fondamento - Inammissibilità del ricorso contro l'avviso di accertamento - Fondamento normativo

L'accertamento con adesione, disciplinato dal d.Lgs. 218/97 è delineato dall'art. 7 (atto di accertamento con adesione), dall'art. 8 (adempimenti successivi) e dall'art. 9 (perfezionamento della definizione). La stessa legge riferisce quindi il "perfezionamento" non dell'atto di accertamento con adesione, ossia l'accordo tra l'Ufficio e Contribuente che si conclude al momento della sottoscrizione, ma degli adempimenti ad esso successivi che definiscono l'accordo sotto il concreto profilo del quantum da corrispondere e correlativamente da acquisire all'Erario. Una volta definito l'accertamento con adesione, mediante la fissazione anche del quantum debeatur, al contribuente non resta che eseguire (o, per usare lo stesso termine della legge, "perfezionare") l'accordo, versando quanto da esso risulta; essendo normativamente esclusa la possibilità d'impugnare simile accordo e, a maggior ragione, quella d'impugnare ... l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del fisco, finché non sia stata "perfezionata" la procedura, ossia non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. In realtà, le disposizioni normative non autorizzano affatto rinunzie o ripensamenti dopo la conclusione dell'accordo, e non ne prevedono la revocabilità; anzi ne sanciscono espressamente l'immodificabilità (art. 3, co. 4); mentre il successivo inadempimento (perfezionamento), nei termini e con le modalità stabilite dell'art. 8, giustificerebbe l'adozione dei normali mezzi, di coercizione, e non potrebbe mettere nel nulla l'accordo in mancanza di una specifica disposizione in tal senso. In definitiva, dopo la firma del concordato fiscale (accertamento con adesione), il ricorso contro l'avviso di accertamento è inammissibile: non per ragioni di tempestività, ma perché l'accertamento mediante adesione, non impugnabile (art. 3, co. 4 d.Lgs. n. 218/1997), produce le obbligazioni descritte dal successivo articolo 8, sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo.

Riferimenti: d.Lgs. n. 218/1997; C. Cass. – Sez. trib.- sentenza n.10086/09 C. Cass.. sentenza n. 18962/2005; C. Cass. Sentenza n. 15170/06; C.Cass. Sentenza n. 5138/16

Sentenza 

77. Fornitore evasore totale - Prove

Sentenza n. 286/3/17, dep. 03/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Accertamento - Prove - Fornitore evasore totale - Rilevanza

Il fatto che un fornitore sia stato scoperto essere un evasore totale è circostanza non opponibile al contribuente cessionario dei servizi dello stesso giacché questi non è tenuto a saperlo in quanto non è possibile esigere che il cessionario/committente, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o evasioni nella catena delle cessioni, verifichi che l'emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi ne disponesse e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA o che disponga dei relativi documenti.

Sentenza 

78. Deducibilità di un costo - Assenza di contratto scritto - Prove

Sentenza n. 286/3/17, dep. 03/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Accertamento - Prove - Assenza di contratto scritto - Rilevanza

Il fatto che tra le parti non sia stato stipulato un contratto scritto non rileva in quanto agli effetti della deducibilità di un costo (e della detraibilità dell'I.V.A. corrispondentemente assolta) rileva esclusivamente l'effettività del costo e la sua riferibilità (o inerenza) all'attività o ai beni da cui derivano i ricavi e non anche il riscontro documentale del rapporto contrattuale tra le parti. Pertanto, data l'esistenza delle fatture deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire prova dell'indeducibilità, per non inerenza, del costo.

Sentenza 

79. Studi di settore

Sentenza n. 22/2/17, dep. 13/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Croce; Relatore: Michellini

Legittimità del metodo di accertamento induttivo in presenza di scritture contabili formalmente corrette

In presenza di scostamento con gli studi di settore la presentazione di documentazione contabile formalmente corretta non pregiudica l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39 co. 1 d.P.R. 600/1973 qualora si rilevino elementi tali (come la non corrispondenza tra le giacenze iniziali con quelle finali, incongruenze tra gli incassi e gli scontrini fiscali), da far ritenere inattendibile la documentazione medesima in funzione di presunzioni con i requisiti di legge. In tal caso è onere del contribuente produrre prove o argomentazioni convincenti atte a giustificare le incongruenze con gli studi di settore.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 20709/2014

Sentenza 

80. Ripartizione plusvalenza

Sentenza n. 66/1/17, dep. 14/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Avviso accertamento Irpef-Irap-Iva - Ripartizione plusvalenza - Dichiarazione

L'omesso "contrassegno" nella dichiarazione dei redditi della volontà di ripartire in 5 anni la plusvalenza derivata dalla cessione di azienda è superata dal comportamento tenuto dal contribuente che ha dichiarato la quota di ripartizione nelle dichiarazioni presentate ante avviso di accertamento. Ciò anche tenuto conto che la rateizzazione non ha carattere agevolativo ma di equità fiscale essendosi la plusvalenza prodotta in più anni.

Sentenza 

81. Delega di firma da parte del Direttore

Sentenza n 355/7/17, dep. 15/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Ingino; Relatore: Gurgone

Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - Delega di firma da parte del Direttore - Legittimità - Condizioni

La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario diverso dal direttore sulla base di una semplice delega di firma non comporta alcuno spostamento di competenza, ma consente al funzionario delegato di sottoscrivere l'atto per "il direttore" come previsto dall'art. 42 d.P.R. 600/1972. L'unica condizione prevista è che il funzionario appartenga alla carriera direttiva.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 6113/2005; art. 42 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

82. Redditi d'impresa – Motivazione – Onere della prova

Sentenza n. 48/1/17, dep. 16/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone

Accertamento – IRPEF – Redditi d'impresa – Difetto delle condizioni per la detrazione e deduzione – Recupero di maggiore imposta - Avviso di accertamento – Carente o apparente motivazione – Esclusione – Fondamento - Frode per operazioni oggettivamente inesistenti – Presunzione – Operatività Condizioni

In tema di accertamento del reddito d'impresa la funzione della motivazione è quella di mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e/o sanzionatoria, nonché di esercitare il diritto di difesa mediante la presentazione del ricorso, delimitando le ragioni dell'Ufficio nella fase contenziosa. E' pacifico che le indicazioni delle fonti di prova non costituiscono elemento necessario alla motivazione dell'atto impositivo, giacché la dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale attiene specificamente alla fase contenziosa. L'esplicitazione dei risultati (con richiamo dettagliato alle indagini svolte con indicazione ed analisi degli elementi logico-indiziari valutati rilevanti), cui l'amministrazione finanziaria giunge per ritenere la fittizietà (inesistenza oggettiva) di specifiche operazioni fatturate è senz'altro idonea e sufficiente a spiegare i presupposti di fatto su cui si basano gli avvisi di accertamento, in correlazione ai parametri normativi giustificativi della determinazione dei redditi con conseguenti sanzioni. La contestazione relativa all'inesistenza delle operazioni commerciali deve essere provata, atteso che la fattura (salva l'ipotesi di contabilità inattendibile) è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa (art. 21 d.P.R. n.633/72), purché sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti, tra i quali l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo dell'operazione (art. 236 della Direttiva 2006/112 CE). Ne discende, in via generale, che una fattura regolare, lasciando presumere la verità di quanto in essa rappresentato, costituisce prova di una normale operazione commerciale e titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione. Spetta all'Ufficio, pertanto, dimostrare il difetto delle condizioni per la detrazione e deduzione, nonché di ogni altro effetto ai fini impositivi.

Riferimenti: artt.39, c. 1; 41 bis d.P.R. 600/73; art.54, c. 5 d.P.R. 633/72; art. 7 c. 1, d.Lgs 472/97; C. Cass. Sez. Trib. Sentenze n.27840/13, n.17959/13, n.9108/12, n. 15395/08.

Sentenza 

83. Applicazione temporale dell'accertamento sintetico

Sentenza n. 73/1/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Pozzi; Relatore: Volante

Applicazione temporale dell'accertamento sintetico

In ordine all'ambito di applicazione temporale dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 d.P.R. 600/73, novellato dal d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21041/2014, ha esplicitamente enunciato che le disposizioni introdotte nel 2010 trovano applicazione, per tabulas, solo a partire dagli accertamenti successivi all'anno d'imposta 2009.

Sentenza 

84. Società di comodo

Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla ; Relatore: Marzagalli

Disciplina delle società di comodo

La disciplina delle società di comodo è stata introdotta con l'art. 30 della l. 724 del 23 dicembre 1994. Da allora ha subito notevoli modifiche ed ampliamenti che hanno allargato la platea dei soggetti che rientrano nel suo perimetro di applicazione, nonché creato un quadro che oggi appare quanto mai complesso, articolato e suscettibile di diverse interpretazioni. La norma vuole colpire le società “di comodo”, altrimenti dette “non operative”, ovvero le società che non esercitano un'effettiva attività commerciale, non rispondono ad esigenze di tipo imprenditoriale, ma perseguono altri fini.

Sentenza 

85. Società di comodo – Onere probatorio.

Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Marzagalli

Assolvimento dell'onere probatorio per l'applicazione del regime fiscale previsto per le società di comodo

Qualora una società non si trovasse nelle condizioni legittimanti l'applicazione del regime fiscale previsto per le società di comodo, può assolvere l'onere probatorio che gli incombe circa l'esistenza di situazioni di carattere straordinario che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto (Cass. n. 8125/2015; n. 7534/2015; n. 21358/2015).

Sentenza 

86. Società di comodo – Test di operatività

Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Marzagalli

Soggetti assimilati alle società e agli enti che non superano il test di operatività.

Si considerano di comodo, in aggiunta alle società e agli enti che non superano il test di operatività, i medesimi soggetti quando conseguono perdite fiscali per cinque periodi d'imposta consecutivi, oppure quando, nell'arco di cinque periodi di imposta, conseguono perdite per quattro periodi e nel quinto un utile inferiore al minimo delle società di comodo.

Sentenza 

87. Società di comodo – Perdita sistemica

Sentenza n. 17/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Marzagalli

Società in perdita sistemica – Elementi utili per ritenere una società “di comodo”

La disposizione sulle società in perdita sistemica è stata introdotta con i commi 36-decies e 36-undecies dell’art. 2 del d.l. 138/2011 e prevedeva, inizialmente, che il periodo di osservazione fosse di tre esercizi e non di cinque. La condizione di società di comodo si verifica dal periodo d’imposta successivo al quinquennio. Il conseguimento di perdite per il numero di esercizi previsto dalla norma, costituisce una differente causa di innesco della disciplina delle società non operative, come si evince chiaramente dalla lettura del comma 36-decies, secondo il quale le società in perdita sistemica sono considerate non operative “ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della l. 724/1994”.

Le società in perdita sistemica sono, pertanto, soggette alle presunzioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’art. 30 della l. 724/1994, che attribuiscono un reddito minimo e un valore della produzione minimo ai fini IRAP.

I sottoelencati elementi:

effettivo svolgimento dell’attività imprenditoriale;

assenza di beni suscettibili di godimento personale da parte dei soci;

contrazione di fatturato degli ultimi anni e conseguenti ripetute perdite d’esercizio imputabili alla grave crisi economica, segnatamente per particolari settori,

non smentiti nelle deduzioni e nelle allegazioni dell’Ufficio, sono sufficienti a ritenere l’assenza di qualsiasi profilo di abuso dello schermo societario, di utilizzo cioè dello

strumento societario per conseguire vantaggi fiscali indebiti al di fuori di qualsiasi effettiva ragione economico-imprenditoriale, non potendo il mero dato del

conseguimento, pur ripetuto, di perdite d’esercizio – peraltro in misura diversa da quelle richieste dalla l. 724/94 – essere considerato rivelatore dell’utilizzo elusivo della società,

quando appare evidente l’effettivo svolgimento di attività imprenditoriale e l’esistenza di reali strategie industriali (non importa se in concreto e a posteriori rivelatesi efficaci o meno) volte ad assicurare la presenza dell’impresa sul mercato.

Sentenza 

88. Obbligo del contraddittorio endoprocedimentale

Sentenza n. 18/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Pinolini

Accertamento - Obblighi dell'amministrazione - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "armonizzati" - Sussiste - Tributi "non armonizzati" - Non Sussiste

Allo stato attuale il diritto nazionale non pone in capo all'amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

In tema di tributi "armonizzati", tra i quali l'IVA, dove si ha la diretta applicazione del diritto unionale, la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Riferimenti: art. 12, legge 212/2000

Sentenza 

89. Accertamento S.N.C. socio - Motivazione per “relationem”

Sentenza n. 60/2/17, dep. 28/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Scafi

Accertamento IRPEF - Società in Nome Collettivo - Quota di partecipazione del socio - Determinazione del reddito imponibile - Fattispecie - Motivazione per “relationem” - Ammissibilità dell’Accertamento - Affermazione - Mancata redazione del Processo Verbale di Constatazione - Manifesta infondatezza - Fondamento normativo

In tema di avvisi di accertamento la motivazione per “relationem”, con rinvio ad atti conosciuti dal ricorrente, è senz’altro da ritenersi legittima come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, tra l’altro, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione Finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, ne esclude l’applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza.

Per quanto concerne, in particolare, la mancata redazione del processo verbale di constatazione, si rileva che la fonte di innesco del procedimento è la rettifica operata nei confronti della società partecipata dal socio e che il maggior reddito determinato nei confronti della società costituisce la base dell’accertamento del reddito riferito alla quota di partecipazione del socio.

Nella sostanza, sulla base della rettifica operata a carico della società partecipata dal socio, i redditi vengono imputati nei suoi confronti per trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 600/1973, che non impone alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto a quella esperita nei confronti della società partecipata.

Riferimenti: art. 5 d.P.R. n. 600/73; C. Cass. Sentenza n. 24254/15

Sentenza 

90. Sottoscrizione di atti impositivi - Omessa indicazione responsabile del procedimento

Sentenza n. 77/3/17, dep. 30/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

Avviso di Accertamento - Sottoscrizione di atti impositivi - Omessa indicazione responsabile del procedimento

La validità degli atti impositivi è riferibile soltanto alla sottoscrizione di tali atti dal capo ufficio finanziario emittente o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Cassazione sent. 22800/2015- L'elemento determinante è dato dalla collocazione al vertice dell'ufficio del soggetto sottoscrittore indipendentemente dalla qualifica rivestita dal titolare dell'ufficio stesso o dall'impiegato delegato. Comunque per la legittimità degli atti di accertamento il legislatore non richiede che il soggetto preposto alla direzione dell'ufficio abbia la qualifica di dirigente. La delega di firma è l'autorizzazione da una persona a un'altra di firmare in calce un provvedimento che rimane proprio del delegante. La delega è atto che serve a definire l'organizzazione del lavoro all'interno di un ufficio

L'indicazione di persona responsabile del procedimento negli atti dell'A.F. non è richiesta a pena di nullità art. 7 l. 212/00 . Tale nullità vale soltanto per gli atti emessi dall'Agente della riscossione ma non è previsto per gli atti tributari emessi dall'A.F.

Sentenza 

91. ICI - Contraddittorio

Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Avviso di Accertamento ICI - Contraddittorio in tema di ICI

L'omesso preventivo contraddittorio in tema di ICI non costituisce vizio dell'atto impugnato, in quanto tale obbligo è riferibile soltanto a tributi armonizzati, come deciso dalle SS.UU. con sentenza n. 24823/2015 (Rv. 637604 – 01), secondo la quale è da escludere l'esistenza di una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario, né può assumersi tale obbligo generalizzato dalla previsione di cui alla l. 241/1990 la quale, nel regolare, al capo terzo, la "partecipazione al procedimento amministrativo", contempla, tra l'altro, all'art. 7, l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento" al fine di consentire l'interlocuzione prima dell'adozione del definitivo provvedimento amministrativo.

Sentenza 

92. ICI - Presupposto impositivo e onere probatorio

Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/17

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Avviso di Accertamento ICI: sussistenza del presupposto impositivo e onere probatorio

Un Avviso di Accertamento ICI non può essere ritenuto privo di motivazione in quanto anche in materia di esenzioni previste dall'art. 7, c.1, d.Lgs. 504/1992, rimane fermo il presupposto applicativo dell'imposta in ragione della semplice insistenza dell'immobile sul territorio comunale, dovendo essere interpretata l'esenzione come deroga la cui applicazione va chiesta e provata dall'interessato, come, peraltro, affermato a più riprese dalla Suprema Corte (Sez. 5, n. 5062 del 13/3/2015).

L'Avviso di Accertamento dell'Ente impositore non deve essere motivato in relazione alla mancanza dei presupposti di applicazione della normativa in deroga, ma solo in merito alla sussistenza del presupposto impositivo, gravando sul contribuente che voglia usufruire dell'esenzione, provare il ricorrere dei relativi presupposti. Né può considerarsi assolto tale onere da parte del Consorzio in ragione del mancato versamento dell'imposta unito alla mancata richiesta di pagamento riferita agli anni precedenti, risultando evidente dal dettato normativo, come il presupposto dell'esenzione vada accertato in concreto anche all'interno del medesimo periodo d'imposta, il che deve avvenire, a maggior ragione, tra diversi periodi d'imposta, senza che l'inerzia eventuale dell'ente impositore possa giustificare un'inversione dell'onere probatorio.

Sentenza 

93. ICI - Firmatario dell'Avviso

Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/17

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Avviso di Accertamento ICI - Firmatario dell'Avviso di Accertamento ICI

Non è fondato il motivo di ricorso riferito alla legittimazione del firmatario dell'avviso di accertamento ICI allorquando il Comune dimostri, con produzioni documentali, l'esistenza della legittimazione a sottoscrivere l'atto impugnato in capo al sindaco.

Sentenza 

94. Indagini finanziarie sui conti dei soci

Sentenza n. 27/2/17, dep. 06/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Marzagalli

Accertamento – Indagini finanziarie – Presunzione che gli accrediti sui conti dei soci siano reddito della società – Legittimità – Non sussiste

In caso di prova contraria fornita dal contribuente è infondata la conclusione in via presuntiva che in ragione dei redditi dichiarati da terzi, della commistione tra l'attività dei soci e quella della società, la sostanziale riferibilità alla società accertata delle operazioni effettuate sui conti dei soci .

Riferimenti: art. 32 e 37 d.P.R. 600/73

Sentenza 

95. Presunzione semplice e presunzione legale

Sentenza n. 95/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Pozzi; Relatore: Volante

Presunzione semplice e presunzione legale - Accertamento maggior reddito: dimostrazione fonti reddituali e prova inesistenza fatti acclarati - Presunzione semplice dell'Ufficio

Pur considerando che le Sezioni Unite hanno statuito una riconduzione degli accertamenti standardizzati alla categoria delle presunzioni semplici, tuttavia è da sottolineare come, alla luce del profilo probatorio, l'identificazione dell'accertamento sintetico quale presunzione semplice o quale presunzione legale relativa al c.d. iuris tantum non costituisce elemento rilevante, posto che l'onere della prova grava, tanto nel caso di presunzioni semplici, quanto nel caso di presunzioni relative, sul soggetto nei confronti del quale la presunzione è fatta valere. (Corte di Cassazione n. 13291/1999; Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 17365/2009; n. 18075/2010; n. 2726/2011)

Il contribuente non può dimostrare soltanto, ex art. 38 d.P.R. 600/73, che il maggior reddito sinteticamente accertato sia giustificabile con fonti reddituali esenti o soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma può fornire altresì la prova che gli elementi fattuali acclarati dall'Ufficio non esistono, o esistono in misura inferiore, con conseguente incidenza sul reddito rideterminato secondo, tuttavia, i criteri dettati con la sentenza n. 6396/2014 dalla Corte di Cassazione Civ. Sez. Tributaria.

Se il procedimento dell'Ufficio si basa su elementi di presunzione semplice è evidente che non possono ravvedersi limiti alla prova contraria del ricorrente al di là di quanto stabilisce la legge nella prova contraria a tali presunzioni.

Sentenza 

96. Accertamento induttivo su plusvalenza immobiliare

Sentenza n. 33/3/17, dep. 09/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Carenzo; Relatore: Cavallari

Cessioni di immobili - Avviso di accertamento IRES su plusvalenza immobiliare

Al fine di determinare l'imponibile su cessioni di immobili l'Agenzia delle Entrate non può basare il mancato riconoscimento della veridicità delle operazioni intercorse unicamente sulla presunta antieconomicità delle medesime. Pertanto, in presenza di una crisi evidente del settore immobiliare e della mancata considerazione dell'entità dei mutui concessi dagli istituti bancari (tanto più che i medesimi sono sopravvalutati per coprire i vari oneri connessi alla cessione) e in assenza di una specifica verifica delle movimentazioni sui conti correnti, le presunzioni adottate sono prive dei requisiti previsti dalle norme.

Riferimenti: art. 5 d.Lgs 147/2015; Corte di Cassazione n. 3896/2017); Circolare 15/E/2005

Sentenza 

97. Operatività delle c. d. Società di Comodo

Sentenza n. 104/1/17, dep. 15/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Tuccillo; Relatore: Pezone

Accertamento IRES - IRAP - Operatività delle c. d. Società di Comodo - Accertamento di un maggior reddito d'impresa - Maggiori ricavi determinati mediante applicazione delle percentuali relative a test di operatività sul valore dei beni immobili di proprietà - Legittimità - Sussiste

La disciplina relativa alle società non operative, ovvero c. d. di comodo, prevista dall'art. 30 Legge n. 724/1994, intende penalizzare quelle società che sono state costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale. La normativa individua la non operatività della società attraverso il test di operatività, per cui, in caso di mancato superamento di tale test, dispone l'applicazione del reddito minimo mediante un metodo presuntivo di determinazione. Dunque, viene richiesto un livello minimo di ricavi e proventi in rapporto alle componenti patrimoniali della società, il cui mancato raggiungimento è sintomo della natura non operativa della stessa. In altre parole la normativa fissa il principio secondo cui la titolarità di un certo patrimonio comporta un minimo rendimento stabilito dalle aliquote fissate dalla legge, di guisa che il mancato superamento del test di operatività implica per il contribuente specifiche conseguenze ai fini delle imposte dirette (obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto, limitazione nell'utilizzazione di perdite) e dell'IVA (inibizione a compensazione, richiesta rimborso, cessione di credito, ecc.).

L'obiettivo della disciplina della società non operativa non è solo quello di scoraggiare la creazione delle società vuote, aventi il fine di distrarre redditi altrimenti tassabili in capo ai soci, bensì anche quello di applicare una presunzione legale di non operatività della società senza subordinarla alla presenza di eventuali scopi elusivi da parte dei soci, sebbene valutando esclusivamente i fatti oggettivi che denotino la mancanza di concreti ed immediati obiettivi imprenditoriali.

Riferimenti: art. 30 l. n. 724/1994; ex art. 35 d.l. n. 223/06 conv. in l. 248/2006;
C. Cass: sent. n. 8218/17.

Sentenza 

98. Recupero di costi dedotti ritenuti non inerenti

Sentenza n. 41/3/17, dep. 06/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Catania; Relatore: Cavallari

*Avviso di accertamento con recupero di costi dedotti ritenuti non inerenti -
Acquisto e posa di piante ornamentali*

Ai fini della detraibilità, i costi sostenuti per l'abbellimento delle superfici esterne a una azienda sono inerenti in quanto rientranti nella sfera dell'autonomia aziendale e sono finalizzati all'accogliimento dei clienti, indipendentemente dall'attività svolta dalla stessa. Sta a parte contribuente dimostrare che il numero delle piante acquistate sia coerente con l'estensione dello spazio destinato al verde.

Riferimenti: art. 109 c. 5 TUIR

Sentenza 

99. Sottoscrizione dell' atto

Sentenza n. 136/1/17, dep. 15/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Accertamento IRPEF - Delega al funzionario firmatario dell'avviso di accertamento

La norma dettata dall'art. 42 d.P.R. 600/1973 impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, senza richiedere che costoro rivestano una qualifica dirigenziale.

Sicché, il ricorso alla facoltà di delega per la sottoscrizione di un atto d'imposizione fiscale è legittimo, anche se effettuato dal capo dell'ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla fascia dirigenziale.

Riferimenti: art. 42 d.P.R. 600/73

Sentenza 

100. Deducibilità dei costi sostenuti – Onere della prova

Sentenza n. 136/1/17, dep. 15/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Accertamento IRPEF - Nullità per difetto di prova - Validità dell'atto emesso - Fondamento- Componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili - Spese idoneamente documentate ed inerenti all'attività - Idoneità probatoria a dimostrare la deducibilità dei costi sostenuti - Fondamento

Per quanto riguarda la questione sollevata nel merito si osserva che, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRPEG, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere tra i soggetti riportati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad una operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.

Sentenza 

101. Imposta di registro - Motivazione dell'Avviso di Liquidazione

Sentenza n. 29/2/17, dep. 16/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente e Relatore: Bolla

Accertamento - Imposta registro - Avviso di liquidazione - Carenza di motivazione - Legittimità - Non sussiste

La mera enunciazione della somma dovuta non consente assolutamente al contribuente di ricostruire le ragioni logico-giuridiche alla base della pretesa del fisco.

Le norme dello Statuto del Contribuente sull'interpretazione della legge e sull'affidamento e buona fede hanno valore generale e si pongono necessariamente in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti che disciplinano la materia fiscale, trattandosi di clausole rafforzative.

Riferimenti: art. 3 l. 241/90; art. 7 l. 212/2000

Sentenza 

102. Recesso di un socio dalla società

Sentenza n. 171/2/17, dep. 26/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Moltrasio

Avviso di Accertamento Tributi Erariali - Recesso di un socio dalla società - Cessione della totalità delle quote di partecipazione di un socio alla società - Negozio giuridico (compravendita) nella cessione di quote

Le ipotesi di recesso di un socio da una società sono tassativamente stabilite dalla legge (artt. 2437 e 2473 c.c.) e si tratta di casi in cui, in presenza di evenienze del tutto particolari, al socio è consentito unilateralmente, di recedere dalla società.

Nella cessione della totalità delle quote di partecipazione di un socio alla società, conclusa con un ordinario contratto di compravendita, non è ravvisabile la ricorrenza di alcuna delle cause legittimanti il recesso. Il fatto che a seguito della cessione della partecipazione azionaria si sia venuta a creare, in linea di fatto, una situazione analoga a quella che, potenzialmente, avrebbe potuto verificarsi nel caso di recesso, non legittima certamente l'Agenzia delle Entrate a riquilibrare a proprio piacimento il rapporto negoziale.

Se il legislatore avesse voluto far rientrare i casi di cessione delle azioni, da parte del socio, alla società emittente tra quelle di recesso, lo avrebbe certamente esplicitato.

Assume inoltre significato che:

- le azioni non siano annullate dalla società emittente, con conseguente inapplicabilità del disposto, richiamato dall'Ufficio, dell'art. 47, comma 7, TUIR;
- non vi sia una distribuzione di utili (riserve) al socio per effetto della cessione, essendo le riserve appostate ancora in Bilancio;
- si sia provveduto all'iscrizione a Bilancio di una Riserva per azioni proprie possedute dalla società con conseguente ammontare delle Riserve indisponibili sin tanto che dette azioni non verranno alienate.

La cessione della totalità delle quote di partecipazione di un socio alla società non integra alcuna manifestazione unilaterale di scioglimento del rapporto sociale, ma, molto più semplicemente, un negozio giuridico (compravendita) tra due soggetti (un venditore e un acquirente) a fronte di un corrispettivo, a nulla valendo il fatto che con detto sinallagma le azioni del socio siano diventate di proprietà della società emittente.

Sentenza 

AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI

103. Agevolazioni prima casa - Separazione legale

Sentenza n. 1524/2/16, dep. 03/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Ducco

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Prima casa - Separazione legale - Effetti

Un coniuge, a seguito della pronuncia dell'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale all'altro coniuge, nell'ambito della separazione legale, viene a trovarsi ad essere titolare di un diritto di comproprietà ma privato del diritto di coabitazione. Egli può pertanto accedere al riconoscimento ex novo delle agevolazioni prima casa, in quanto gli è precluso l'accesso all'abitazione coniugale.

Sentenza 

104. Imposta bollo - Documenti informatici

Sentenza n. 1726/3/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Bolla

Imposta bollo - Esenzioni e agevolazioni - Documenti informatici - Esenzione - Non sussiste

Sulla debenza dell'imposta di bollo per le istanze di autorizzazione inviate in via telematica, nessuna disposizione ne prevede l'esenzione. Basti richiamare l'art. 32 d.P.R. 642/1972 che stabilisce che quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo debba essere fatto risultare nell'atto, e la ricevuta deve contenere la causale del pagamento stesso ed allegata all'atto.

Riferimenti: art. 32 d.P.R. 642/1972

Sentenza 

105. Impianto fotovoltaico – Agevolazioni - Requisiti

Sentenza n. 286/2/16, dep. 10/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Martelli

Impianto fotovoltaico – Agevolazioni – Condizioni - Requisiti oggettivi - Investimenti ambientali – Affermazione – Conseguenze

La detassazione ambientale è pacificamente ammessa in tema di impianti fotovoltaici, che consentono all'impresa di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile per il funzionamento dell'impresa.

Gli stessi, infatti, rientrano nel novero degli investimenti ambientali in quanto consentono di sfruttare energia solare, contribuendo alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all'uso di energia da fonte tradizionale.

La determinazione dell'entità del beneficio, secondo il principio dell'approccio incrementale, deve avvenire sulla base del raffronto eseguito in merito al costo dell'investimento per un impianto di energia elettrica da fonte convenzionale che presenti la stessa produzione di energia di un impianto fotovoltaico.

Riferimenti: art. 19 del D.M.5 luglio 2012; D.M. 19 febbraio 2007; Ministero per lo Sviluppo Economico: Nota n. 0018485 del 15 settembre 2011.

Sentenza 

106. Veicoli ultratrentennali - Agevolazione

Sentenza n. 1940/3/16, dep. 06/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

*Tributi locali - Tassa automobilistica - Veicoli ultratrentennali - Esenzione -
Sussiste*

Una corretta e coerente interpretazione della legge regionale applicabile ratione temporis, cioè la legge n. 23/2003, non consente di escludere dall'agevolazione della tassa automobilistica gli autoveicoli ultratrentennali a suo tempo utilizzati a fini non privati (veicoli industriali storici, camion, rimorchi, autobus ecc.) ma, pacificamente, non più utilizzati.

Sentenza 

107. Cessione di quota di proprietà - Abuso del diritto

Sentenza n. 392/2/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Carli

Avviso di liquidazione Imposte ipotecarie, catastali - Cessione di quota di proprietà prima dell'acquisto di un altro immobile. - Divieto di abuso del diritto in materia tributaria

La cessione di una quota di proprietà (10% al padre nel caso di specie), prima di procedere con l'acquisto di un altro immobile, è ritenuta un abuso del diritto, in quanto posta in essere al solo scopo di permettere al cedente di poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge per l'acquisto della prima casa e, quindi, a fini elusivi.

Nell'ordinamento italiano vige un generale principio di divieto di abuso del diritto in materia tributaria (ex pluribus Cass. n. 1372/11 ove richiamati altri precedenti anche di Cass., SS.UU.)

Sentenza 

108. Rateizzazione - Concordato preventivo - Sospensione del versamento delle rate

Sentenza n. 7/2/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Politano

Avviso di intimazione IRES - Decadenza dal beneficio della rateizzazione - Intimazione di pagamento in presenza di istanza di concordato preventivo - Effetti della richiesta di Concordato preventivo - Sospensione del versamento delle rate - Annullamento delle sanzioni e contrasto apparente tra l'art. 167 della legge fallimentare e l'art. 3-bis del d.Lgs. 462/97 - Illegittimità della decadenza dal diritto al pagamento rateale

L'Ufficio, sulla base dei dati in suo possesso, in applicazione dell'art. 8, c. 3-bis, d.Lgs. 218/1997, può notificare la decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento della rata entro la scadenza della rata successiva.

Tuttavia, non può essere negata la prevalenza della "Lex specialis", c.d. legge fallimentare, secondo cui la decadenza dai benefici della rateizzazione esplica i suoi effetti unicamente dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cass. n. 5371/1989 e Trib. Milano 17 settembre 1992).

In presenza di istanza di concordato preventivo, l'atto di intimazione di pagamento rappresenta mera richiesta di riconoscimento di quanto spettante all'Erario e non atto esecutivo vero e proprio.

La semplice richiesta di Concordato preventivo, per produrre i suoi effetti in base alla c.d. legge fallimentare, deve essere accettata dal tribunale competente e, pertanto, solo e unicamente a seguito del deposito della sentenza di accettazione di concordato fallimentare potrà esplicare i suoi effetti, mentre il semplice deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, produce unicamente l'effetto di congelare la situazione esistente al momento precedente il deposito dell'istanza stessa.

Il contribuente che non versa le rate in virtù del deposito del ricorso alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 legge fallimentare non decade dalla rateizzazione perché "non può più effettuare il pagamento rateale delle somme riguardanti gli avvisi bonari ricevuti". In attuazione del principio della par conditio creditorum, il debitore non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura (Cass. n. 578/2007) .

Nel caso in cui "la causa del mancato rispetto del pagamento rateale sia dipesa da una situazione contingente", non è consentito, nell'ipotesi di comportamento in buona fede, penalizzare il contribuente gravandolo delle sanzioni.

Nei casi in cui il contribuente ricorre alla procedura di concordato preventivo in pendenza di pagamenti rateali di debiti tributari, si presenta la questione del potenziale

Massimario 2017 CCTTPP Piemonte

conflitto tra le norme, ed occorre vagliare l'apparente contrasto tra l'art. 167 della legge fallimentare e l'art. 3-bis del d.Lgs. 462/97.

Invero, al contribuente è vietato effettuare i pagamenti per debiti sorti prima della procedura, tra i quali, possono esservi anche debiti fiscali rateizzati e, nel contempo, il mancato versamento delle rate alle scadenze previste comporta la decadenza dalla rateizzazione, con un aggravio di sanzioni, interessi e possibili aggi di riscossione.

Raccordando le due discipline, non è condivisibile la tesi della decadenza dalla rateizzazione, propugnata dall'A.E., giacché stride con il favor del legislatore la soluzione della crisi d'impresa, in quanto penalizzerebbe l'imprenditore che accede allo strumento concordatario, con conseguente effetto deflattivo, certamente non coerente con la ratio della normativa fallimentare.

In applicazione dei principi enunciati, la composizione degli interessi in gioco non può che essere l'annullamento delle sanzioni derivanti dall'incolpevole mancato pagamento delle rate.

I giudici di legittimità ritengono che non possano prodursi effetti negativi e sanzionatori se il contribuente omette di pagare, in forza dei divieti che sorgono dall'avvio di una procedura concorsuale, considerando che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, previsto dall'art. 168, primo comma, della L.F. produce, quale effetto diretto, in attuazione della par conditio creditorum, la c.d. moratoria dei pagamenti, per tutto il tempo di durata della procedura concorsuale.

Oltre alla definizione del rapporto tra le due discipline, fiscali e fallimentare, è da evidenziare che, in relazione alla decadenza dalla rateizzazione, è opportuno vagliare anche la buona fede del contribuente in applicazione dei principi di carattere generale e da sottolineare che, al fine di valutare se la decadenza del pagamento rateale sia legittima o meno, è preminente la valutazione della causa dell'impedimento, nonché l'eventuale buona fede del contribuente.

In conclusione, gli effetti applicativi della norma di cui all'art. 3 bis del d.Lgs. 462/97, devono stabilire che è illegittima la decadenza dal diritto al pagamento rateale solo e unicamente nei casi in cui il mancato pagamento delle rate dipenda da situazioni contingenti e il contribuente dimostri di aver agito in buona fede.

Sentenza 

109. Spese per riqualificazione energetica - Detrazioni

Sentenza n. 24/2/17, dep. 06/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Scafi

Irpef - Recupero a tassazione di detrazioni non spettanti - Applicabilità - Fondamento - Spese per la riqualificazione energetica - Comunicazioni all'ENEA - Ammissibilità - Condizioni - Errori commessi nelle comunicazioni all'ENEA - Rettifiche con riduzione della detrazione indicata in dichiarazione - Modalità - Termine

In tema di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese sostenute sono tenuti ad acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori la documentazione necessaria e quindi anche la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente tra l'altro l'indicazione del costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto del costo delle spese professionali.

Il riconoscimento della detrazione è subordinato al rispetto delle formalità indicate, il cui espletamento è evidentemente indispensabile all'Ufficio per verificare che ricorrano le condizioni per il beneficio fiscale richiesto.

Il contribuente può correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il termine previsto, ma la comunicazione in rettifica della precedente, deve, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la detrazione si riferisce.

Riferimento: legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 349; D.M. 19/2/2007; Circolare 23/4/2010 n. 21/E.

Sentenza 

110. Decadenza agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Sentenza n. 105/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente Rivello; Relatore: Molineris

*Imposte di registro ed ipotecaria - Perdita dei requisiti soggettivi nei cinque anni
- Società semplice - Uscita del socio dotato dei requisiti soggettivi*

La presenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina deve perdurare per un periodo di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di acquisto dei terreni, pena la decadenza. Non è pertanto sufficiente che i requisiti siano sussistenti esclusivamente alla data del rogito, né che venga rispettato il disposto di possesso e conduzione dei terreni per cinque anni. In caso di società semplice l'uscita dalla compagine sociale dell'unico socio dotato dei requisiti soggettivi di coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale ed iscrizione alla previdenza Inps agricola, avvenuta nel quinquennio dalla data di acquisto, comporta la decadenza dai benefici fiscali con l'obbligo di versamento delle maggiori somme dovute.

Riferimenti: commi 4-4-bis d.Lgs 99/2004, articolo 2, c. 4-bis, d.l. 194/2009 (conv. l. 25/2010)

Sentenza 

111. Decadenza dal regime agevolato

Sentenza n. 100/1/17, dep.10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Avviso di Accertamento IRPEF - Add. Reg. e Com - Decadenza dal regime agevolato - Comminatoria della decadenza

La legge commina la decadenza dal regime agevolato se viene superata la soglia massima di reddito, stabilendo due diverse conseguenze a seconda dei livelli degli importi superati. La comminatoria della decadenza prevista ex lege non può essere superata in sede di C.T.P. per cui un provvedimento emesso dall'Ufficio deve essere confermato.

Sentenza 

112. Eventi alluvionali – Rimborso contributi previdenziali

Sentenza 175/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente e Relatore: Rivello

Eventi alluvionali – Provvedimenti agevolativi – Contributi previdenziali – Richiesta di rimborso – Tardiva presentazione della domanda – Diniego

Le imprese, che a seguito dell'alluvione del 1994 in Piemonte, hanno richiesto il rimborso del 90% dei contributi previdenziali versati – stante la possibilità di ottenere un'agevolazione contributiva consistente nel versamento del solo 10% dei contributi dovuti per il predetto periodo – devono aver presentato la domanda di rimborso entro il 31 luglio 2007.

Quest'ultima data coincide con quella concessa alle imprese impossibilitate al versamento dei contributi nel periodo di calamità per regolarizzare la propria posizione. Il maggior termine previsto dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, è riferito unicamente alle imprese siciliane colpite dal terremoto nel 1990.

Riferimenti: l. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, c. 17; l. 24/12/03, n. 350, art. 4, c. 90; d.l. 28/12/06, n. 300, art. 3 quater, conv. in l. 26 febbraio 2007, n. 17; l. 23/12/14, n. 190, art. 1, co. 665; sentenza Corte di Cassazione, sentenza n. 20641/07; sentenza Corte di Cassazione, n. 12603/16.

Sentenza 

113. Detassazione - Esercizio tardivo dell'opzione

Sentenza n. 180/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Toto

Legge 388/2000 - Beneficio fiscale - Detassazione - Dichiarazione integrativa - Esercizio tardivo dell'opzione

Allorquando il legislatore – come nel caso dell'opzione di detassazione ex lege 388/2000 – ricollega la concessione di un beneficio fiscale all'esercizio di una manifestazione di volontà da compiersi in modo specifico attraverso la dichiarazione, quest'ultima, limitatamente a quella parte, acquista di conseguenza valore negoziale.

In conseguenza di tale qualificazione la dichiarazione resa diviene irretrattabile e non può essere variata nemmeno in ipotesi di errore, ad eccezione del caso in cui il contribuente dimostri che l'errore era conosciuto dall'Amministrazione Finanziaria.

Sentenza 

114. Imposte sul reddito – Detrazioni – Risparmio energetico

Sentenza n. 184/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Imposte sui redditi – Detrazioni – Agevolazione risparmio energetico – Presupposti soggettivi ed oggettivi

Con riferimento alle imposte sul reddito, la detrazione fiscale per interventi finalizzati al risparmio energetico spetta anche a coloro che li hanno effettuati su immobili strumentali concessi in locazione, in quanto la norma istitutiva dell'agevolazione ed il decreto attuativo prevedono unicamente che i beneficiari siano titolari di reddito d'impresa ed i lavori siano effettuati su edifici esistenti.

Riferimenti: l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, co. 344-347; D.M. 19 febbraio 2007 e s.m.i.; C.T.P. Firenze n. 661/4/16; contra C.T.R. Bologna n. 646/9/17.

Sentenza 

CATASTO

115. Variazione destinazione d'uso immobile

Sentenza n. 111/1/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Molineris

Variazione catastale a seguito di variazione destinazione d'uso di immobile

Il cambio di destinazione d'uso di un'unità immobiliare, eseguito in forza di un titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge, esplica i suoi effetti anche con riferimento alla classificazione catastale. La destinazione d'uso deve rispondere a requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa urbanistica nazionale e regionale, pertanto la classificazione catastale segue la destinazione che il titolo abilitativo edilizio assegna ad un'unità immobiliare.

Riferimenti: d.P.R 380/2001

Sentenza 

CONCESSIONI GOVERNATIVE

116. Concessioni governative – Gestore telefonia

Sentenza n. 1774/10/16, dep. 14/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Caprioglio; Relatore: Cogno

Accertamento - Obblighi dell'Amministrazione finanziaria – Segnalazione gestore telefonia – Sufficienza – Non sussiste

Per poter procedere alla contestazione del mancato pagamento delle tasse sulle concessioni governative su contratti relativi alla telefonia segnalati da un gestore, qualora il contribuente abbia disconosciuto l'esistenza di tali contratti mediante denuncia alla Procura della Repubblica, spetta all'Ufficio provvedere ad una richiesta integrativa volta ad acquisire i contratti asseritamente sottoscritti, al fine di soddisfare l'onere della prova nei confronti del ricorrente.

Sentenza 

CONTENZIOSO

117. Prove – Fatti non contestati

Sentenza n. 1315/8/16, dep. 02/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Monastra Varrica

Processo tributario – Prove – Fatti non contestati – Rilevanza per il giudizio – Sussiste

La non contestazione rappresenta un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato ed acquisito al materiale processuale.

Riferimenti : art. 115 c.p.c.

Sentenza 

118. Impugnabilità di avviso bonario

Sentenza n. 79/1/16, dep. 04/08/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Careno; Relatore: Cavallari

Sollecito di pagamento conseguente notifica di cartelle divenute definitive

Sebbene il sollecito al pagamento non sia compreso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.Lgs 546/1992, il ricorso verso la comunicazione è ammissibile ove si rilevi la presenza di un debito tributario, derivante da un altro provvedimento impugnabile, in quanto colui che riceve la notizia ha interesse a chiarire con una pronuncia idonea la sua posizione nei confronti dell'atto originario della pretesa. L'ammissibilità del ricorso avverso avvisi bonari risiede nella disposizione normativa secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere. E ciò in ragione del fatto che l'atto sequenziale può costituire l'unico modo con cui il contribuente può opporsi agli atti prodromici (se non notificati).

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 21045/07 e n. 7388/07; art.100 c.p.c., art. 19 d.Lgs 546/1992

Sentenza 

119. Impugnazione - Mancanza di motivi di merito

Sentenza n. 180/2/16, dep. 23/08/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Avviso accertamento Irpef -Irap - Controlli d'ufficio - Mancanza di motivi di merito - Conferma atti impugnati

Esperiti i controlli di corretta sottoscrizione degli avvisi da funzionari di carriera direttiva, regolarmente delegati e della notifica degli atti entro i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione, la mancanza di motivi di merito costituisce motivo di conferma degli atti.

Sentenza 

120. Ricorso accolto in mediazione – Inammissibile l'impugnazione

Sentenza n. 1345/3/16, dep. 25/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Bolla

Processo tributario - Spese di giudizio - Ricorso accolto in mediazione – Richiesta di condanna alle spese – Inammissibile

In caso di pieno accoglimento della richiesta del contribuente nella fase della mediazione viene meno la pretesa della P.A. e pertanto il contenzioso si deve ritenere chiuso nella fase della mediazione, che è amministrativa e non giurisdizionale. Non è quindi consentito procedere al deposito del ricorso sia pure con un petitum limitato al punto spese.

Riferimenti : art. 17 bis d.lgs 546/1992

Sentenza 

121. Applicazione dell'aggravante di lite temeraria

Sentenza n. 83/3/16, dep. 02/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Catania; Relatore : Cavallari

Condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. - Lite temeraria

La condanna alle spese per lite temeraria ha una funzione deterrente assegnata al Giudice (anche tributario) per far desistere le parti dall'abusare del proprio diritto nell'intraprendere iniziative processuali pretestuose o in malafede o con fini dilatori o evidentemente infondate. La condanna in oggetto deve essere determinata in via equitativa in funzione del danno arrecato e anche in assenza di una specifica quantificazione da parte del vincitore della causa.

Riferimenti: Corte di cassazione n. 8872/87; art. 96 c.p.c.

Sentenza 

122. Atti impugnabili - Elenco tassativo

Sentenza n. 59/2/16, dep. 15/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pinolini

Processo Tributario – Atti impugnabili – Estratto di Ruolo – Non sussiste

L'Estratto di Ruolo è un atto che porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva. Ma la Cassazione ha ben individuato gli atti impugnabili escludendo da essi l'Estratto di Ruolo posto che l'Estratto non comporta un nuovo carico erariale, diverso da quello già inserito in una Cartella, atto impugnabile per vizi propri.

L'Estratto si limita ad essere un prospetto riepilogativo di carichi già iscritti a ruolo e confluiti in cartelle e non viene notificato al contribuente, che può averne copia a richiesta.

L'art.19 del d.lgs. 546/92 elenca gli atti impugnabili e tale elenco è tassativo: l'estratto di Ruolo non può rientrare tra quelli di cui alla lettera i) del detto articolo.

Riferimenti: art. 19 d.Lgs. 546/1992

Sentenza 

123. Competenza territoriale - Litisconsorzio necessario

Sentenza n. 1461/3/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Bolognesi

Processo tributario - Giurisdizione - Atto notificato a socio SNC - Competenza territoriale

L'accertamento nei confronti di una società di persone è di competenza dell'unità della Agenzia delle Entrate nel cui territorio siede la società, che provvede alla formazione e notifica dell'avviso alla società interessata ed ai soci ivi residenti. Per i soci non residenti viene inviata copia dell'avviso ad essi destinato all'unità della medesima Agenzia che opera nella zona di residenza di ciascun socio, la quale provvede a "riversare" quell'atto in un nuovo avviso che notifica al socio residente nel proprio territorio. Tale modus operandi ha l'effetto di frantumare il processo fra litisconsorti necessari dinanzi a giudici tributari diversi, e si pone chiaramente in violazione del principio del simultaneus processus, ex art. 14 co. 1 d.Lgs. 1992, n. 546. Considerato che l'unico accertamento effettivo è quello emanato dalla Agenzia delle Entrate normalmente competente per la società, mentre quello notificato al socio è semplicemente una copia di quello, duplicata da una diversa unità territoriale della unica Agenzia delle Entrate, la competenza territoriale non può essere artificiosamente elusa da un comportamento di fatto della Agenzia delle Entrate, ed il giudice tributario, qualificando quella notificata al socio "separato" come una mera copia dell'unico accertamento originario ed emesso dalla diversa unità territoriale, si deve limitare a rilevare l'incompetenza ed a dichiarare la competenza della Commissione Tributaria nella giurisdizione ove risiede l'Agenzia che ha emanato l'accertamento originario.

Riferimenti: artt. 5 e 14 d.Lgs. 1992. n. 546

Sentenza 

124. Competenza territoriale ufficio

Sentenza n. 194/2/16, dep. 26/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto

Avviso accertamento Iva - Irap - Irpef - Competenza territoriale ufficio accertatore

La competenza territoriale dell'ufficio accertatore art. 31 d.P.R. 600/73 è determinata dal domicilio indicato dal contribuente, la cui variazione è comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, fatto che costituisce notorietà di nuovo domicilio per l'amministrazione per notificazioni e legittimazione a procedere individuando per competenza l'ufficio nella cui circoscrizione ha il nuovo domicilio.

Sentenza 

125. Vizio di omesso esame

Sentenza n. 196/2/16, dep. 26/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto

Vizio di omesso esame - Insussistente

Non è vizio di omesso esame, di una questione, quando si ritiene che sia stata esaminata, anche se non espressamente trattata, essendo presupposto di analisi di successive questioni

Riferimenti: Cassazione n. 22587/12.

Sentenza 

126. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale sulle sanzioni tributarie

Sentenza n. 237/6/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Minniti

IVA Riscossione – Intimazione di pagamento - Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale sulle sanzioni tributarie – Legittimità - Sentenza emessa in primo grado di giudizio -Opposizione avverso Intimazione di pagamento di somme liquidate a titolo di imposte e sanzioni – Fondamento – Sussiste.

La decisione emessa nel primo grado di giudizio – non opposta dalle parti – deve riconoscersi sostanzialmente rilevante ai fini della risoluzione delle questioni a suo tempo sollevate nel merito, ed ancora, nuovamente proposte in sede di opposizione avverso intimazione di pagamento di somme liquidate a titolo di imposte e sanzioni.

Corretta deve riconoscersi la determinazione adottata nel primo grado di giudizio e, quindi, la rideterminazione dell'IVA con il riconoscimento dell'imposta versata sugli acquisti documentati e, conseguentemente, con la applicazione dell'apparato sanzionatorio commisurato con il parametro dell'imposta evasa e, quindi, con la determinazione di una percentuale pari al tributo non versato.

Deve escludersi che la clausola penale possa essere ricondotta all'istituto punitivo avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un astratto sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito. I principi ispiratori dell'apparato sanzionatorio stabiliscono, infatti, la proporzionalità della sanzione rispetto al reale pregiudizio arrecato alle ragioni del gettito ed, in concreto, determinano il sindacato giurisdizionale per quanto riguarda l'apparato delle sanzioni tributarie e le violazioni eventualmente contestate a carico dei soggetti interessati. La Corte Costituzionale ha affermato che il principio di proporzionalità tra la quantità e la qualità della sanzione, da una parte, e l'offesa, dall'altra, trova fondamento nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e che esso costituisce un patrimonio della cultura giuridica europea, considerato che la Corte di Giustizia CEE lo ha accolto in tutta la sua ampiezza, al punto da estenderlo all'illecito amministrativo.

Riferimenti: d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Sentenza della Corte di Cassazione, n. 1183/17; Sentenza della Corte Costituzionale n. 313/90; Sentenze Corte di Giustizia Europea 8 maggio 2008 e 12 luglio 2012.

Sentenza 

127. Reclamo/ mediazione - Atti sanzionatori

Sentenza n. 356/1/16, dep. 14/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Inapplicabilità del reclamo agli atti sanzionatori

Il procedimento di reclamo mediazione obbligatorio per gli atti di accertamento inferiori a € 20.000 non è applicabile agli atti sanzionatori che devono essere impugnati nei 60 giorni dalla notifica a pena di inammissibilità.

Sentenza 

128. Atti di definizione dei processi verbali di constatazione

Sentenza n. 359/1/16, dep. 07/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Impugnazione degli atti di adesione - Processi verbali di constatazione - Non impugnabili

L'impugnazione dei atti di definizione dei processi verbali di constatazione si presenta in contrasto con la normativa, in quanto l'eventuale impugnabilità degli stessi può riguardare eventuali vizi relativi alla loro formazione che devono essere espressamente sollevati dalla parte ricorrente.

Sentenza 

129. Ricorso tardivo – Legittima l'iscrizione a ruolo

Sentenza n. 381/2/16, dep. 14/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Bovetti; Relatore Altare

Diniego dell'istanza di riesame in autotutela e della definizione agevolativa del rapporto tributario – Efficacia delle Cartelle di pagamento.

E' conforme e legittima la decisione che rileva il ricorso introduttivo proposto oltre il termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.Lgs. n. 546/92 le cui more coinvolgono sia il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela sia la richiesta di accertamento con adesione. Di conseguenza insussistente appare il tentativo della conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. 546/92 legittimando la già avvenuta iscrizione a ruolo e successiva emissione delle cartelle esattoriali al rapporto tributario in questione.

Riferimenti: Cassazione n. 23765/15; Cassazione n. 26814/14

Sentenza 

130. Comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione

Sentenza n. 422/2/16, dep. 28/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente e relatore: Macagno

Comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione - Non è titolo esecutivo

Le comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione dei debiti tributari scaturiti da avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi non rivestono la natura di titolo esecutivo (in quanto tale qualifica è già intrinseca all'avviso divenuto definitivo) pertanto non sono autonomamente impugnabili.

Riferimenti: art. 29, c. 1, lett. b), d.l. 78/2010

Sentenza 

131. Processo tributario – Prove

Sentenza n. 1920/1/16, dep. 05/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Gallo; Relatore: Cipolla

*Processo tributario – Prove – Atto fondato su documenti non prodotti in giudizio
– Legittimità – Non sussiste*

Non è legittimo un accertamento fondato sulle ispezioni di Banca d'Italia quando le risultanze integrali di tali ispezioni non risultino essere nella disponibilità dell'Ufficio erariale e non possano essere acquisite neppure dall'autorità giudiziaria stante il legittimo rifiuto dell'istituto di vigilanza bancaria. Sicché appare evidente che se gli accertatori non sono in possesso della richiesta documentazione che presiede all'accertamento, ne consegue una labilità probatoria ex art. 2697 cod. civ. Il giudice tributario non è messo in condizione di vagliare la violazione di una delle condizioni dell'interpello su cui si fonda la ripresa fiscale e non può confermare la censura mossa dall'amministrazione finanziaria alla parte ricorrente.

Sentenza 

132. Processo tributario - Richiesta di remissione in termine

Sentenza n. 296/1/16, dep. 06/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Procedimento - Richiesta di remissione in termine - Nullità - Configurabilità - Art. 184 bis c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie

In tema di contenzioso tributario, l'istituto della remissione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. (abrogato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c.), è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali.

A tal fine la norma, in entrambe le versioni, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fatto estraneo alla sua volontà; con ciò, dovendosi dimostrare che l'istituto tende a garantire l'effettività del diritto di difesa nel caso in cui il soggetto interessato sia incorso in decadenza in modo incolpevole.

Riferimenti: art. 184 bis c.p.c. ; Corte Cassazione sentenza n. 12544/15; sentenza n. 20992/15

Sentenza 

133. Fermo Amministrativo- Mediazione

Sentenza n. 1/3/17, dep. 09/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e Relatore: Catania

Mediazione - Fermo Amministrativo - Inammissibilità di un ricorso proposto prima dell'entrata in vigore dell' art. 17 bis d.Lgs 546/1992

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto proprio dell'Agente della riscossione e nel periodo in esame non era soggetto alla disciplina della mediazione in quanto applicabile solo a decorrere dal 2016. Pertanto, non avendo applicato la disciplina prevista per il caso, il contribuente era tenuto a costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla data della proposizione del ricorso. In assenza di ciò l'impugnazione in oggetto è inammissibile.

Riferimenti: art. 17 bis e art 22 d.Lgs 546/1992

Sentenza 

134. Motivazione delle sentenze

Sentenza n. 28/7/17, dep. 11/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Burdino; Relatore: Nicodano

Processo tributario - Provvedimenti del giudice - Motivazione delle sentenze

La Commissione Tributaria può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio di una eccezione in senso stretto.

Sentenza 

135. Intimazione pagamento - Difetto di giurisdizione

Sentenza n. 2/5/17, dep. 12/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Liuzzo; Relatore: Grillo

Intimazione pagamento - Difetto di giurisdizione - Infrazione del codice della strada - Competenza delle CC.TT.

Non si ravvisa il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria in luogo del Giudice di pace nel caso di emissione di intimazione al pagamento emessa dal Concessionario a seguito di cartella esattoriale per infrazione del codice della strada non impugnata e divenuta definitiva e confluita nell'unico atto di intimazione di pagamento che emesso dal Concessionario avente per oggetto la reiterazione della richiesta di un pagamento. Tale richiesta in precedenza intimata da altri Enti con notificazione delle cartelle che impugnature avrebbero dovute essere proposte ad altro organo giudicante mentre ora sono di competenza della Commissione Tributaria.

Sentenza 

136. Mediazione obbligatoria - Improcedibilità del ricorso

Sentenza n. 100/3/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Monastra Varrica

Mediazione obbligatoria- Improcedibilità del ricorso

A decorrere dal 1° gennaio 2016 deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 17 bis d.Lgs 546/92, il ricorso di valore inferiore a € 20.000 che sia depositato prima del decorso di 90 giorni dalla notifica, senza attendere la conclusione della procedura di mediazione obbligatoria.

Sentenza 

137. Giurisdizione contributi S.S.N

Sentenza n. 29/2/17, dep. 13/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Moltrasio

Giurisdizione contributi S.S.N. - Rifiuto istanza di rimborso- Spettanza agevolazione alluvionati

Le controversie relative alla contribuzione per il S.S.N sono di competenza della giurisdizione tributaria e la legittimazione passiva appartiene all'Inps che ha riscosso dalle imprese i contributi fino al 1997. Le agevolazioni fiscali e contributive quali il beneficio di esenzione del versamento del 90% dei contributi previsti per i soggetti alluvionati compresi nell'elenco dei comuni colpiti dall'alluvione spetta quale rimborso ai soggetti che hanno versato tempestivamente e non sono considerati aiuti di Stato essendo limitati ai danni subiti.

Sentenza 

138. Accordo stragiudiziale

Sentenza n. 15/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Cau; Relatore: Surini

Accertamento - Accordo stragiudiziale - Definizione controversia

Il raggiungimento di un accordo stragiudiziale, come previsto dall'art. 48, d.Lgs. 546/92, consente di definire, con la richiesta congiunta di entrambe le parti, un rapporto tributario.

Sentenza 

139. Giurisdizione della TARSU/ TIA

Sentenza n. 19/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Cau; Relatore: Soffio

Giurisdizione della TARSU/TIA

L'eccezione di carenza di giurisdizione tributaria è infondata qualora la controversia abbia ad oggetto la tariffa di gestione dei rifiuti - Cass. a Sez. Unite Ordinanza n. 14903 del 21/6/2010 - e, anche se, dopo la citata ordinanza, il legislatore ha convertito in legge l'art. 14 del d.l. 78/2010 che esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie in materia di TARSU, la giurisprudenza successiva non è mutata (Sez. 5, sentenza n. 11157 del 10/5/2013).

E ancora: la Sez. U, con Ordinanza n. 23114 del 12/11/2015 ha definitivamente statuito che “le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) spettano alla giurisdizione tributaria, in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo”.

Sentenza 

140. Responsabile d'imposta – Associazione

Sentenza n. 431/3/17, dep. 28/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Imposte e tasse in genere - Responsabile d'imposta - Associazione - Presidente - Condizioni

La responsabilità per i debiti dell'associazione non configura una responsabilità per posizione, ossia non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza della associazione, bensì alla attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e nei limiti dei rapporti obbligatori effettivamente assunti in nome e per conto dell'associazione; la responsabilità in esame grava esclusivamente sulle persone che effettivamente hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa, anche a prescindere dalle formali cariche sociali rivestite, in relazione ai casi in cui esse abbiano rappresentato l'associazione nel compimento di un determinato atto dal quale è sorta l'obbligazione. Tale principio si applica anche ai debiti di natura tributaria.

Riferimenti: art. 38 c.c.

Sentenza 

141. Società estinta - Capacità di rappresentanza

Sentenza n. 336/8/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Roccella

Processo tributario - Parti - Società estinta - Liquidatore - Capacità di rappresentanza - Sussiste - Conseguente legittimazione all'impugnazione

Prima dell'introduzione della disposizione del comma 4 dell'art. 28 del d.Lgs 175/2014 la cancellazione della società dal registro delle imprese ne comportava (e ne comporta anche ora per gli altri creditori eccetto che per l'erario) l'estinzione con conseguente perdita della capacità di rappresentanza delle cariche sociali. Grazie alle nuove disposizioni la virtuale sopravvivenza quinquennale delle società estinte, viene consentito all'erario di rivolgersi per i 5 anni posteriori alla domanda di cancellazione ai medesimi soggetti (liquidatore e/o legale rappresentante) in essere al momento della cancellazione dal Registro delle imprese.

Ma sarebbe irragionevole ritenere l'ex legale rappresentante legittimo destinatario della notifica di un avviso di accertamento, negando nel contempo la possibilità per questo di impugnare l'atto finale dell'ufficio impositore.

Riferimenti: art. 28 del d.Lgs 175/2014

Sentenza 

142. Ente impositore – Legittimazione passiva

Sentenza n. 338/8/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore; Roccella

Processo tributario - Parti - Prescrizione del credito - Ente impositore - Legittimazione passiva - Sussiste

La facoltà riservata all'Agente per la Riscossione, convenuto in giudizio dal contribuente, di chiamare in giudizio l'ente impositore allorché ritenga che le eccezioni mosse contro l'atto dell'Agente riguardino vizi attribuibili all'ente impositore non significa che il contribuente non abbia interesse (e, conseguentemente, diritto) di rivolgere direttamente all'ente creditore doglianze che riguardino direttamente quest'ultimo (dalle quali non sia ovviamente decaduto dal diritto di formularle): certamente l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto di credito rientra nel novero delle eccezioni direttamente riguardanti l'ente impositore, che il contribuente ha diritto ed interesse a formulare direttamente nei confronti dell'ente stesso, onde ottenere una pronuncia che accerti e dichiari direttamente nei confronti del creditore l'intervenuta prescrizione.

Riferimenti: art. 39 del d.Lgs. n. 112/1999

Sentenza 

143. Estinzione del giudizio per mancata riassunzione

Sentenza n. 68/1/17, dep. 14/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Marozzo

Estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Sostituzione del termine decennale di prescrizione al termine di notifica di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973 - Decadenza dall'iscrizione a ruolo

In caso di mancata riassunzione, il giudizio si estingue dopo un anno.

La Corte di Cassazione, con decisione n. 4574/2015, ha evidenziato che la sostituzione del termine decennale di prescrizione al termine per la notifica di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, si verifica solo quando la vertenza si conclude con una sentenza passata in giudicato.

La decadenza dall'iscrizione a ruolo si concretizza se l'Ente impositore ha fatto estinguere il giudizio

Sentenza 

144. Inammissibilità di un ricorso

Sentenza n. 73/1/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Pozzi; Relatore: Volante

Declaratoria di inammissibilità di un ricorso

In linea con la Suprema Corte (Cass. Civ. sez. Trib. n. 17314 del 30/7/14), non è condivisibile la pretesa dell'Ufficio di declaratoria di inammissibilità di un ricorso per tardività in violazione all'art. 21 d.Lgs. 546/92.

Sentenza 

145. Litisconsorzio necessario

Sentenza n. 16/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Marzagalli

Processo Tributario – Litisconsorzio – Società di persone e soci – Sussiste

Quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente la società di persone ed i soci, vertendo la controversia sul reddito di partecipazione, tutti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad uno di essi.

Riferimenti: art. 14 d.Lgs. 546/1992

Sentenza 

146. Impugnazione - Avviso di intimazione di pagamento

Sentenza n. 25/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e Relatore; Bertona

Provvedimento relativo a diverse pretese fiscali riferite a più enti impositori per più tipologie di tributi (IRPEF, TARSU/TIA e Registro)

In presenza di un provvedimento cumulativo dei crediti di imposta vantati da diversi enti impositori (Comune e Agenzia delle Entrate) e diverse tipologie di tributo, va proposto un ricorso per ciascun soggetto. In presenza di un unico atto di impugnazione il ricorso è inammissibile.

Riferimenti: 104 c.p.c., art. 18 d.Lgs 546/1992

Sentenza 

147. Documenti prodotti solo in giudizio

Sentenza n. 433/3/17, dep. 27/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Enipeo; Relatore: Collu

Prove - Documenti prodotti solo in giudizio - Condizioni e limiti

Ai fini della inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in giudizio deve risultare che la sua esibizione era stata oggetto di specifica richiesta, ovvero è necessario ricorrano condizioni tali da far supporre la sua ricostruzione a posteriori.

Riferimenti: art. 32, comma 4 d.P.R. n. 600/ 1973

Sentenza 

148. Errata, omessa indicazione della Commissione competente - Irregolarità

Sentenza n.77/3/17, dep. 30/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

Errata, omessa indicazione della Commissione competente - Mera irregolarità

Non è prevista alcuna conseguenza dall'errata indicazione o omissione della Commissione tributaria competente per territorio a ricevere il ricorso essendo considerata mera irregolarità avendo il solo scopo di agevolare il contribuente interessato all'impugnativa

Sentenza 

149. Competenza CC.TT. - Atto di pignoramento presso terzi

Sentenza n. 55/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Giudice competente per opposizione a atti esecutivi

Le eventuali opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi devono essere proposte dinanzi al Giudice ordinario e non innanzi alle Commissioni tributarie. L'art. 2 del d.Lgs. n. 546/92, infatti, afferma che sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni le controversie aventi ad oggetto imposte e tributi di ogni genere e specie, ad eccezione delle "controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento...."

E, certamente, la procedura prevista dall'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73, ha inequivocabilmente natura esecutiva in quanto, come si evince anche dal tenore letterale del testo, costituisce soltanto una modalità di esecuzione presso terzi, alternativa rispetto a quella di cui agli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 15 maggio 2007, n. 11077 e, successivamente, con sentenza S.U. n. 14667 del 5/7/2011.

Quindi, la Commissione si dichiara non competente in ordine all'atto di pignoramento.

Sentenza 

150. ICI – Integrazione motivi del ricorso.

Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Avviso di Accertamento ICI - Integrazione di motivi nel ricorso

Sono infondate le obiezioni sollevate da parte resistente in ordine all'ammissibilità dei motivi di ricorso introdotti a seguito della produzione documentale ai sensi dell'art. 24 d.Lgs. n. 546/92, trattandosi di motivi correttamente formulati in sede di integrazione, perché riferiti a documenti non noti alla controparte in quanto non allegati né espressamente richiamati nell'avviso di accertamento, a nulla rilevando che si tratti di documenti materialmente provenienti dallo stesso ricorrente.

Sentenza 

151. Giudicato “esterno”

Sentenza n. 22/1/17, dep. 31/03/17

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Caramore

Processo - Giudicato “esterno”

Qualora una vicenda giudiziaria sia identica – tanto sul piano giuridico, quanto su quello fattuale – a quella già decisa in via definitiva, e tra le medesime parti, dalla Suprema Corte di Cassazione, si determina la formazione del giudicato “esterno”.

Sentenza 

152. Atti impugnabili - Avviso bonario

Sentenza n. 24/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Caramore

Processo Tributario – Atti impugnabili – Avviso bonario – Legittimità – Sussiste

E' pacifico come l'avviso bonario sia atto impugnabile in quanto da qualificarsi come avviso di accertamento e liquidazione di un tributo poiché l'Agenzia, con lo stesso, comunica una pretesa tributaria già definita che non si conclude con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito a versare quanto dovuto.

Riferimenti: art. 19 d.Lgs 546/92

Sentenza 

**153. Agente della Riscossione – Pretesa assenza di legittimazione passiva –
Chiamata in causa**

Sentenza n. 505/8/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bertotto; Relatore: Roccella

*Processo tributario – Parti - Agente della Riscossione – Pretesa assenza di
legittimazione passiva – Chiamata in causa – Natura e modalità*

Nel caso in cui l'agente delle riscossione ritenga insussistente la propria legittimazione passiva deve procedere ex art. 39 del d.Lgs. 13/04/1999 n. 112. La chiamata prevista da tale disposizione si differenzia dalla quella in garanzia in quanto quest'ultima è facoltativa, mentre la prima è obbligatoria, pena l'imputazione all'agente delle conseguenze della lite.

La chiamata di cui all'art. 39 d.Lgs. 112/1999 è diversa inoltre rispetto a quella di cui all'art. 106 c.p.c. in quanto la sentenza resa nel giudizio tra contribuente e agente della riscossione è direttamente efficace nei confronti dell'ente creditore, titolare del rapporto di credito sostanziale, anche se non è stato chiamato in giudizio dal contribuente.

La chiamata ex art. 39 cit. da parte dell'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione per essere effettuata, essendo la stessa implicita nell'obbligo di chiamata.

Sentenza 

154. Giurisdizione della Commissione Tributaria

Sentenza n. 117/3/17, dep. 24/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

Giurisdizione della C.T. - Preavviso fermo amministrativo

È della Commissione Tributaria la giurisdizione in materia di ricorsi su preavviso relativo a cartelle impugnate escluse quelle relative ai tributi e contravvenzioni codice della strada

Sentenza 

155. Atti non autonomamente impugnabili

Sentenza n. 110/1/17, dep. 25/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello

Procedimento – Proposizione del ricorso - Atti non autonomamente impugnabili – Procedibilità-Esclusione - Estratti di ruoli - Stampati concernenti crediti di varia natura, anche estranei alla giurisdizione tributaria - Autonoma impugnazione - Esclusione

Nel processo tributario non è proponibile davanti alle Commissioni Tributarie un'azione giudiziaria in assenza di un atto impositivo dell'Amministrazione, come appositamente regolamentato dagli artt. 18 e segg. del d.Lgs. 546/1992.

Ai fini, infatti, della corretta introduzione del giudizio – come previsto dal quarto comma dell'art. 18 del citato decreto legislativo – è necessario che l'atto impugnato e, quindi, l'oggetto della domanda sia identificato in maniera certa e che venga fornita documentata indicazione circa la data di ricevimento dell'atto utilizzato quale mezzo d'ingresso del contenzioso. Elemento, questo, evidentemente essenziale per consentire al Giudice di verificare il rispetto del termine perentorio d'impugnazione ex art. 21 del d.Lgs. 546/1992.

Non può, inoltre, riconoscersi ammissibile il ricorso nel caso in cui oggetto della domanda risultano non già cartelle esattoriali in senso stretto, ma una serie di estratti di ruolo, stampati concernenti crediti di varia natura, anche estranei alla giurisdizione tributaria.

Ciò, nel rispetto del requisito previsto dal quarto comma dell'art.18 del d.Lgs. 546/1992, essendo necessario, ai fini della corretta introduzione del giudizio tributario, che l'atto impugnato, e quindi l'oggetto della domanda, sia identificato in maniera certa.

Riferimenti: artt. 18 e segg. e art. 21 d.Lgs. 546/1992

Sentenza 

156. Inammissibilità ricorso – Pronuncia durante l'udienza di sospensione

Sentenza n. 789/7/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente e relatore: Burdino

Inammissibilità pronunciata durante l'udienza di sospensione cautelare - Validità

È inammissibile il ricorso presentato oltre i 60 giorni dalla notificazione delle cartelle. La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata nella fase cautelare del procedimento, potendosi utilizzare un'unica udienza per più fasi del procedimento, ciò appare compatibile con esigenze di celerità e speditezza ex art.111 c.2 Costituzione

Sentenza 

157. Iscrizione ipotecaria - Sospensione

Sentenza n. 790/7/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Burdino; Relatore: Nicodano

Atti impugnabili - Iscrizione ipotecaria - Sospensione

L'iscrizione ipotecaria, atto di natura cautelare e non esecutiva, non può essere oggetto di sospensione.

Non viola il diritto di difesa del contribuente la decisione, senza ritardo, del merito della causa, senza pronuncia in ordine all'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non sussistendo alcun ostacolo ad utilizzare un'unica udienza per lo svolgimento di più fasi del procedimento.

Sentenza 

DAZI DOGANALI

158. Accise - Gasolio agricolo

Sentenza n. 330/1/16, dep. 20/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e relatore: Tuccillo

Imposte doganali - Accise - Gasolio agricolo - Destinazione e finalità inerenti all'attività agricola dell'assegnatario - Agevolazioni fiscali - Condizioni. Comunicazione con indicazione delle percentuali d'uso - Computo dei quantitativi di rispettiva pertinenza - Avviso di pagamento - Destinazione ad uso diverso da quello agricolo e a soggetti diversi da quelli assegnatari - Indebito utilizzo del carburante - Configurabilità - Conseguenze

In tema di agevolazioni fiscali la normativa stabilisce precise condizioni, quali la presentazione all'UMA di un contratto sottoscritto dalle ditte interessate con indicazione delle percentuali d'uso di individuale pertinenza, ai fini del computo dei quantitativi di rispettiva spettanza.

Il tutto in un ottica volta a fornire, in caso di eventuali controlli, un quadro il più preciso possibile circa le modalità d'impiego del prodotto fiscalmente agevolato, onde evitare qualsiasi possibilità d'abuso e/o indebito utilizzo.

In sostanza, per il contribuente l'utilizzo è legittimo e pertinente quando, comunque ne è dimostrato l'impiego per alimentare una sua macchina agricola su un fondo che, in qualsiasi modo, sia riconducibile al suo interesse economico.

Riferimenti: D.M. 14.12.2001 n. 454 art, 2, comma 3; D.M. 504/1995 art. 40, comma 1, lettera c).

Sentenza 

159. Dazi doganali - Circolazione all'interno del territorio UE di mezzi di trasporto extra U.E. – Esenzioni

Sentenza n. 3/2/17, dep. 09/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Carnielli

Imposte doganali - Circolazione all'interno del territorio U.E. di mezzi di trasporto extra U.E. – Dazi - Esenzioni

L'art.558 del regolamento Commissione Europea 2454/93 prevede che i mezzi di trasporto per uso privato possano circolare nel territorio doganale dell'U.E. in regime di esenzione dal pagamento di dazi doganali per un periodo non superiore a sei mesi. Tutto ciò a condizione che il veicolo sia immatricolato fuori dal territorio doganale dell'U.E., intestato ad una persona residente fuori da tale territorio e che sia utilizzato da una persona stabilita fuori dal territorio doganale dell'U.E..

Il regolamento prevede ancora che, in ipotesi di uso commerciale, il veicolo sia utilizzato esclusivamente per un trasporto che inizia e termina fuori dal territorio doganale della Comunità.

Riferimenti: art.558 regolamento della Commissione Europea n. 2454/93

Sentenza 

160. Dazi doganali - Apparecchiature multifunzione

Sentenza n. 671/7/17, dep. 18/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente e relatore: Burdino

Dazi doganali all'importazione - Individuazione della categoria delle apparecchiature multifunzione

Premesso che le apparecchiature multifunzione (MMF) in base al regolamento comunitario sono individuate col codice 8443.31.99 e sono soggette al dazio doganale di importazione del 6%, le stampanti che funzionano sia come tali che come scanner, ma sono vincolate per il loro funzionamento a un dispositivo informatico, non sono considerate MMF. Ne consegue che sono esenti da dazio all'importazione.

Riferimenti: Sentenza n. 361/2013; Regolamento (CE) n. 1549/2006; art. 9 par. 2
Regolamento 2658/1987

Sentenza 

161. Addizionale provinciale – Accisa – Energia elettrica

Sentenza n.202/1/17, dep. 26/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello, Relatore: Oreglia

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica – Assenza di finalità specifiche – Incompatibilità con normativa comunitaria – Rimborso

E' accolta l'istanza di rimborso dell'imposta addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, in quanto il fine per cui è stata prevista – ossia l'incremento del gettito fiscale – è incompatibile con la normativa comunitaria, che prevede l'istituzione di imposte indirette su prodotti ad accisa armonizzata solo a fronte di finalità specifiche dell'Ente ricevente.

Riferimenti: l. 27 gennaio 1989 n. 20; l. 26 aprile 2012 n. 44; Direttiva Europea n. 2008/118/CE.

Sentenza 

IMU ICI

162. Ici - Base imponibile - Variazione catastale

Sentenza n. 222/1/16, dep. 07/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Imposta Comunale sugli immobili - Base imponibile - Variazione catastale conseguente a trasformazione su fabbricati oggetto d'imposta - Obbligo di denuncia - Fattispecie

La maggiore imposta liquidata dall'Ente impositore deve ritenersi correttamente eseguita sulla base della variazione catastale rilevante, conseguente a trasformazione su fabbricato oggetto d'imposta ed in tal caso sussiste pienamente a carico del contribuente l'obbligo della dovuta dichiarazione.

L'obbligo di denuncia, infatti, sussiste in presenza di variazione rilevante sulla liquidazione del tributo, rispetto a quanto già noto all'Ente impositore, posto che in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo stabilito dall'art. 10, comma 4, del d.Lgs. 30.12.1992 n. 504, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare il valore degli immobili incidente sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) non sia presentata, e l'inosservanza determina, per ciascun anno d'imposta, un'autonoma violazione punibile ai sensi del comma 1 dell'art. 14 dello stesso decreto. Ciò, perché la violazione dell'obbligo della denuncia non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine per la dichiarazione. Ne consegue che, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità d'imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicché la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata.

Riferimenti: Corte di Cassazione, sentenze n. 932/09 e n.8849/10.

Sentenza 

163. IMU - Agevolazioni fiscali ex art. 13 d.l. 201/2011

Sentenza n. 247/1/16, dep. 07/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Tuccillo; Relatore: Mietto

Tributi locali - IMU - Agevolazioni fiscali ex art. 13 d.l. 201/2011 - Presupposto applicativo - Unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze - Spettanza del beneficio - Condizioni - Utilizzazione diretta del nucleo familiare quale dimora abituale e residenza anagrafica - Necessità - Conseguenze - Immobili diversi situati nel territorio comunale - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento

In tema di imposta comunale le agevolazioni spettano all'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

In presenza di due immobili nel medesimo territorio comunale, solo ad uno di essi può essere applicata l'aliquota agevolata e le detrazioni per l'abitazione principale.

In presenza di due unità immobiliari accatastate separatamente, ma di fatto utilizzate entrambe come dimora abituale, non è possibile per entrambe usufruire dell'agevolazione prima casa.

Sentenza 

164. Dichiarazione iniziale Ici omessa - Decorrenza della prescrizione

Sentenza n. 330/2/16, dep. 17/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Carli

Dichiarazione iniziale Ici omessa - Il perdurare della violazione non consente la decorrenza della prescrizione

La violazione consistente nella omissione della dichiarazione iniziale ICI (art. 10 comma 4 d.Lgs. 504/92) ha effetto permanente e non istantaneo. Ciò comporta che il suo perdurare impedisce il decorso della prescrizione della violazione stessa e della relativa obbligazione tributaria.

Riferimenti: d.Lgs 504/92

Sentenza 

165. Esenzione ex art. 7, c. 1, d.Lgs. 504/1992 - Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali

Sentenza n. 255/1/16, dep. 18/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Martelli

Imposta Comunale sugli Immobili – Esenzione ex art. 7, c. 1, d.Lgs. 504/1992 per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali – Spettanza – Condizioni – Utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore ed esclusiva destinazione di esso ad attività non produttive di reddito – Necessità - Conseguenze

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1,, lett. c), del d.P.R n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), purché destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

In particolare, il d.Lgs. 3 dicembre 1997 n. 460, all’art. 5, comma 1, (ora trasfuso nell’art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986) stabilisce che per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate senza pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Riferimenti: d.Lgs. 3.12.1997 n. 460; d.P.R. n.917/1986; d.P.R. n.504/1992.

Sentenza 

166. Soggettività passiva del tributo - Immobile in leasing

Sentenza n. 1630/8/16, dep. 24/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bertotto; Relatore: Giobellina

Tributi locali - IMU - Immobile in leasing - Restituzione del bene - Rilevanza - Non sussiste

Appare coerente con l'assetto dell'IMU la disciplina che, ai fini della individuazione della soggettività passiva del tributo, parifichi il locatario del leasing immobiliare al titolare di un diritto reale di godimento del bene, e ciò soltanto finché tale specifico rapporto contrattuale (leasing) abbia regolare esecuzione. Con la conseguenza che la soggettività passiva del tributo torna nuovamente in capo al proprietario del bene quando il contratto di leasing, per effetto di una risoluzione anticipata, viene a perdere il suo originario significato economico, e il locatario che non ha provveduto a riconsegnare il bene rimane semplice detentore "sine titolo".

Ne consegue che in materia di IMU il momento della restituzione del bene è del tutto irrilevante ai fini del mutamento della soggettività passiva del tributo.

Sentenza 

167. Diritto di abitazione coniuge defunto - Condizioni

Sentenza n. 1728/3/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Collu

Tributi locali - IMU - Esenzioni e agevolazioni - Diritto di abitazione coniuge defunto - Condizioni

Il presupposto affinché sorga a favore del coniuge superstite il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, è che la stessa fosse di esclusiva proprietà del de cuius oppure in comunione con il coniuge superstite (legale o ordinaria). Quando la casa sia stata in comproprietà tra il defunto e la propria sorella, non è sorto a favore del coniuge superstite il diritto reale di abitazione, a nulla rilevando lo stato di fatto effettivo.

Riferimenti: art. 540 c.c.

Sentenza 

168. ICI - Cave

Sentenza n. 1741/10/16, dep. 07/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bolla; Relatore: Cogno

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni utilizzati come cave - Non applicabilità dell'imposta

Il presupposto per l'applicazione dell'ICI è fondato sul possesso di beni immobili appartenenti alle seguenti categorie: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Le cave, per la loro specifica utilizzazione, non possono essere considerate fabbricati o aree fabbricabili. Per quanto riguarda la categoria dei terreni agricoli, le cave, pur essendo parimenti accatastate, non producono un reddito domenicale ma un reddito di impresa. Pertanto tale tipologia di beni immobili non è soggetta all'imposta in oggetto.

Riferimenti: art. 2 c. 2 d.Lgs 504/1992; art. 55 c. 2 lett. B) Tuir

Sentenza 

169. Terreno edificabile – P.U.A.

Sentenza 394/1/16, dep. 21/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Terreno - Edificabile se presente nel P.U.A. – Sussiste

Il terreno è qualificabile come edificabile a condizione che sia inserito nel Piano di destinazione urbanistica del Comune.

Sentenza 

170. Valore da assoggettare all'ICI

Sentenza n. 388/2/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Catania

Valore da assoggettare all'ICI per le aree edificabili - Valore stimato deliberato da un Comune per vendita aree edificabili per costruzioni residenziali

L'art. 5, c.5, d.Lgs. 504/92 prescrive che, per le aree edificabili, il valore da assoggettare all'ICI sia riferito alla data dell'1 gennaio dell'anno di imposizione. Pertanto, nessun riferimento può essere effettuato al valore di vendita.

In caso di vendita, di aree edificabili per costruzioni residenziali, il valore stimato al mq., deliberato da un Comune, deve intendersi come valore minimo cui il contribuente deve adeguarsi per il versamento dell'imposta, similmente a quanto stabilito dall'art. 1, c.497, l. 266/2005 (Finanziaria 2006) in materia di tassazione di vendite immobiliari sulla base del c.d. "prezzo valore", calcolato sulla rendita catastale rivalutata.

Sentenza 

171. Ici - Enti ecclesiastici

Sentenza n. 41/8/17, dep. 16/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Boggio

Esenzione Ici per enti ecclesiastici - Requisiti

L' art. 2 c. 2 l. 222/85 stabilisce l'esenzione dall'imposta per le persone giuridiche canoniche , per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa il cui fine religioso e di culto è accertato di volta in volta in conformità con l'art. 16. I requisiti sono sia di natura soggettiva che oggettiva

Soggettiva -la natura religiosa insita nell'ente e i fini perseguiti escludono che esso possa perdere la qualifica di ente non commerciale. Oggettiva - la dotazione immobiliare è utilizzata per le attività elencate dalla norma , utilizzo degli immobili per attività di religione e di culto sia da parte di sacerdoti che di membri consacrati dall'ente

Sentenza 

172. ICI - Inagibilità di un fabbricato

Sentenza n. 12/2/17, dep. 13/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Politano

Accertamento ICI - Regolamento Comunale: inagibilità di un fabbricato

Un apposito regolamento Comunale che escluda la decorrenza dell'inagibilità di un fabbricato nel periodo anteriore al deposito della relativa istanza, per una questione di equità, è ritenuto, in generale, lesivo dei giusti diritti dei contribuenti, soprattutto se l'inagibilità risalente agli anni precedenti a detta istanza, sia fatto noto al Comune stesso

Riferimenti: Art. 8, c.1, d.Lgs. 504/1992; Cass. n. 661/2005

Sentenza 

173. Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Esenzione

Sentenza n. 337/8/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Giobellina

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (Ici) - Due unità catastali - Beneficio della esenzione - Condizioni e limiti

Quando due unità catastali non siano tra di loro collegate, avendo ingressi indipendenti, ed ai fini della Tassa Raccolta Rifiuti risulti dichiarata soltanto una unità, risulta legittima l'imposizione tributaria in relazione alla seconda unità potendo essere ammessa al beneficio della esenzione ICI soltanto l'unità dichiarata ai fini TARSU.

Sentenza 

174. ICI su immobili utilizzati da Consorzio con attività commerciale

Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Tributi locali - ICI - Utilizzo di immobili anche per finalità commerciali - Imponibilità - Sussiste

E' imponible un immobile ove un ente svolge un'attività commerciale, per quanto marginale, in tal modo esorbitando dai ristretti limiti di applicazione della disciplina derogatoria in materia di imposta comunale sugli immobili, che prevede che l'esenzione sia subordinata al carattere esclusivo dell'attività istituzionale di tipo "protetto".

Riferimenti: art. 7, comma 1, lett. i) d.Lgs 504/92

Sentenza 

175. Determinazione dell'IMU da parete dei Comuni

Sentenza n. 22/1/17, dep. 31/03/17

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Caramore

Criteria di valutazione per determinare l'IMU e loro applicabilità nel procedimento - Determinazione dell'IMU da parete dei Comuni

Qualora un avviso di accertamento IMU si fondi su criteri di valutazione ampi e parzialmente arbitrari, ovvero su una valutazione più precisa ed ancorata ad elementi di valutazione concreti e certi, non si possono applicare al procedimento criteri di valutazione la cui applicabilità si fondi su presupposti di fatto completamente diversi.

Il valore determinato da un Comune per la determinazione dell'IMU, operato mediante l'applicazione di una precisa stima del valore da parte dell'Agenzia del Territorio, deve essere ritenuto congruo, motivato, e certamente prudente, qualora sia nettamente inferiore sia allo stesso valore di vendita del bene (terreno) sia alla stessa stima dell'Agenzia del Territorio.

Sentenza 

176. Esenzioni IMU

Sentenza n. 114/1/17, dep. 30/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Scafi

Tributi Locali - Esenzioni I M U - Agenzia Regionale Protezione Ambiente. Esenzione ex art. 7, lett. i), d.Lgs. n. 504/1992 - Requisiti soggettivi ed oggettivi. Diritto all'esenzione - Compete - Legittimità - Fondamento.

In materia di tributi locali la esenzione dal pagamento dell'I M U compete agli immobili destinati allo svolgimento di attività istituzionali sanitarie con compiti istituzionali che fanno capo alla Regione, operando come ente strumentale di quella. Riguardo la applicabilità delle disposizioni dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.Lgs. n.504/1992, in base alle quali sono esenti dall'I M U gli immobili che appartengono ai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. e TUIR (requisito soggettivo) e che siano destinati allo svolgimento delle attività ivi previste (requisito oggettivo), con modalità non commerciali, nel caso di specie, sussistono entrambi i requisiti.

Trattasi, in concreto, di un ente con personalità giuridica che svolge con modalità non commerciali la propria attività istituzionale, né il diritto all'esenzione può venir meno per la circostanza che una minima parte delle prestazioni siano fornite a fronte di pagamento di un prezzo che oltretutto, come documentato, copre solo in parte i costi di gestione (opinando diversamente si dovrebbe giungere ad assoggettare a tassazione strutture ospedaliere per il fatto che ivi viene svolta attività libero-professionale inframuraria o addirittura solo perché, a fronte del servizio ivi gestito, il cittadino sia tenuto al versamento di un ticket).

La attività di pubblico servizio svolta dall'Agenzia, peraltro, è pacificamente disciplinata dalla legge regionale ed è quindi riconducibile ad un rapporto di accreditamento tra gli enti locali interessati e la Agenzia medesima.

Riferimenti: art. 7, comma 1, lett. i) d.Lgs. 504/1992; C. Cass.- Sentenza n. 7221/13; C.T.R. Sentenza n. 35/6/08.

Sentenza 

177. IMU su immobili rurali

Sentenza n. 44/1/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Anadone; Relatore: Scarrone

Avviso di accertamento IMU su capannoni censiti a uso deposito e utilizzati per attività agricole

L'IMU su immobili non deriva dalla classificazione catastale ma dall'effettiva strumentalità, pertanto se il loro uso è connesso all'attività agricola sono soggetti alle imposte ad essa confacenti. Resta comunque onere di parte contribuente dimostrare la reale strumentalità del bene oggetto di imposta.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 7919/2016; l. 133/94

Sentenza 

178. ICI – Trust

Sentenza n. 194/3/17, dep. 19/07/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Ferrari

Avviso di Accertamento ICI - Trust - Separazione del patrimonio del trust da quello del trustee

Il trust è un atto tra due parti attraverso il quale l'una (costituente) pone nelle disponibilità dell'altra (trustee) il controllo dei propri beni affinché questi li gestisca, custodendoli o impegnandoli a favore di uno o più terzi.

Il patrimonio del trust rimane, però, separato e non si confonde con quello del trustee in quanto rimane solo affidato in custodia ed è destinato al raggiungimento degli obiettivi indicati dal disponente; per il trustee la nomina non comporta l'arricchimento del suo patrimonio personale in quanto il tratto distintivo di un trust è la separazione della titolarità dei beni del fondo in trust dal patrimonio personale del trustee.

Sentenza 

IMPOSTA DI BOLLO

179. Tassa automobilistica – Prescrizione

Sentenza n. 1628/8/16, dep. 24/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bertotto; Relatore: Monastra Varrica

Tributi locali - Tassa automobilistica - Prescrizione triennale - Sussiste

La Regione non ha il potere di fissare autonomamente il termine di prescrizione quinquennale della tassa automobilistica, col semplice richiamo al titolo della legge statale che riordina il sistema sanzionatorio della violazione delle norme tributarie, in considerazione del fatto che la normativa regionale sulla tassa automobilistica (art.5 della legge 20 del 2002) che spostava da tre a cinque anni il termine per l'accertamento e il rimborso, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui la Regione modificava i termini di prescrizione dell'accertamento, perché tale potere era riservato allo Stato che aveva istituito il tributo.

Riferimenti: art.5 d.l. 30/12/82 n. 953, convertito in legge 28/2/83 n.53

Sentenza 

IRAP

180. Rimborso - Ufficio incompetente

Sentenza 177/2/16, dep. 09/08/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Irap - Istanza di rimborso - Diniego - Ufficio incompetente - Dovere di trasmissione

La presentazione dell'istanza di rimborso a ufficio territorialmente incompetente non preclude il diritto del contribuente alla richiesta e onera l'ufficio della trasmissione della pratica all'indirizzo corretto. Priva di pregio l'eccezione dell'Agenzia delle entrate che errare l'ufficio competente impedisce la formazione del silenzio rifiuto e mancando tale provvedimento i ricorsi sono inammissibili.

Sentenza 

181. Diniego Rimborso Irap professionista - Termine

Sentenza n. 57/1/16, dep. 12/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

***Rimborso Irap – Termine di decadenza dell’Istanza di rimborso – Versamento
Acconti – Sussiste***

Il termine previsto dall’art.38 del d.P.R. 602/1973 (48 mesi dal versamento dell’imposta chiesta a rimborso) decorre, nelle ipotesi di versamento di acconti, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti (Cassazione Sezioni Unite 13676 del 2014, Cassazione 5653 del 2014, Cassazione 23562 del 2012).

Riferimenti: art.38 d.P.R. 602/1973.

Sentenza 

182. Irap - Lavoro autonomo

Sentenza n. 13/5/17, dep. 03/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Liuzzo; Relatore: Pallavicino

Irap - Lavoro autonomo – Autonomia organizzazione – Requisiti

L'elemento organizzativo è connaturato nella nozione di impresa non altrettanto in quella di lavoro autonomo, occorre quindi verificare la presenza di organizzazioni di capitali e lavoro altrui sufficiente a consentire un'attività produttiva di reddito in grado di creare di per se valore aggiunto. La Cassazione sent. n. 9451/2016 stabilisce che è attività autonoma non organizzata quando vi sia l'impiego di beni strumentali minimamente indispensabili per l'esercizio dell'attività e l'impiego di un unico collaboratore esplicante mansioni di segreteria e/o esecutive ossia generiche.

Sentenza 

183. Impiego di personale dipendente e imposizione IRAP

Sentenza n. 89/1/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Pozzi

Impiego di personale dipendente e imposizione IRAP - Attività ausiliarie del commercio e ambito di applicazione IRAP - Rimborso dei versamenti IRAP in presenza di eccedenze e/o di crediti d'imposta

L'impiego di personale dipendente per l'esercizio di un'attività è il primo e più rilevante elemento per valutare la sussistenza o meno dell'attività autonomamente organizzata e, se sussistesse, costituirebbe presupposto per l'imposizione IRAP.

Le attività ausiliarie al commercio, come quella di "rappresentante di commercio", pur essendo considerate produttive del reddito d'impresa, se svolte senza apprezzabile organizzazione, e in particolare senza l'ausilio di dipendenti, lavoro altrui o rilevante impiego di capitali, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IRAP, imposta che colpisce un'autonoma organizzazione volta ad ampliare i risultati che si sarebbero potuti ottenere in assenza della predetta organizzazione e, quindi, facendo riferimento ad un criterio oggettivo e non soggettivo (Cass. da n. 12108 a n. 12111 del 26/5/2009).

Se, per i versamenti di cui si chiede il rimborso, il ricorrente ha usufruito di eccedenze e/o di crediti d'imposta, tali importi dovranno essere dedotti dall'importo richiesto a rimborso, poiché, se così non fosse, si avrebbe una duplicazione indebita del rimborso per l'importo detratto con i versamenti effettuati.

Sentenza 

IRES

184. Ente non commerciale – Qualifica

Sentenza n. 344/2/16, dep. 26/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Bovetti

Associazione sportiva dilettantistica – Ente non commerciale – Qualifica – Regime ordinario di tassazione – Deroga – Requisiti – Ammissibilità

Seppur pacifico che un ente non commerciale - qual è una associazione sportiva dilettantistica - possa godere di un regime fiscale agevolato, ovverosia derogatorio rispetto a quello ordinario, è però altrettanto vero che una tale deroga deve trovare giustificazione non già sulla base di una mera qualifica, bensì è indispensabile che l'ente stesso effettivamente possieda e dimostri di possedere tutti i requisiti a tal fine necessari.

Sentenza 

185. Spese di sponsorizzazione destinate ad attività sportiva

Sentenza n. 309/2/16, dep. 06/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Scafi

Spese di sponsorizzazione destinate ad attività sportiva – Deducibilità – Limiti – Inerenza e congruità

In tema di spese di sponsorizzazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 8, legge 289/2002, sussiste la presunzione di deducibilità sino all'importo di € 200.000,00. Tale presunzione ha carattere relativo e, pertanto, ove sussistono elementi in senso contrario, l'ufficio può sindacarne la inerenza e la congruità.

Riferimenti: Art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 600/1973; Art. 90, comma 8, legge 289/2002; Corte di Cassazione, Sentenza n.22810/15

Sentenza 

186. Istanza di rimborso a fronte di omessa dichiarazione

Sentenza n. 12/2/17, dep. 09/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Bovetti; Relatore: Paglieri

Dichiarazione omessa - Effetti che scaturiscono dall'omessa presentazione della dichiarazione - Insussistenza del credito esposto - Impossibilità della presentazione dell'istanza di rimborso

La dichiarazione presentata oltre il termine è da considerare omessa con l'effetto dell'insussistenza di un titolo per il riconoscimento del credito esposto e la conseguenza del venir meno del presupposto per la presentazione di istanza di rimborso.

Riferimenti: art. 2 d.P.R. 322/1998

Sentenza 

187. Costi deducibili – Sponsorizzazioni – Spese di rappresentanza

Sentenza n. 180/6/17, dep. 14/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Enipeo; Relatore: Pugno

Reddito di impresa - Costi deducibili - Sponsorizzazioni - Spese di rappresentanza - Assimilabilità - Condizioni

Quando non risulti esserci alcun rapporto tra l'attività sponsorizzata e quella posta in essere dall'azienda sponsor, i relativi costi di sponsorizzazione non possono essere considerati di pubblicità e quindi integralmente deducibili dal reddito d'impresa, ma gli stessi devono ritenersi spese di rappresentanza, soggette alle limitazioni di cui all'art. 108, comma 2, del d.P.R. 917/86.

Sentenza 

188. Costi di sponsorizzazione - Competenza e inerenza

Sentenza n. 86/2/17, dep. 11/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Butta

Accertamento IRES - Operazioni inesistenti - Costi di sponsorizzazione e detrazioni della relativa IVA - Dimostrazione della competenza e inerenza dei costi sostenuti - Fondatezza - Legittimità

In tema di costi di sponsorizzazione, il corrispettivo in denaro in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, costituisce, fino ad un importo di €200.000,00, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR.

La strategia pubblicitaria dell'imprenditore non è sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria e il costo sostenuto per la sponsorizzazione ad una società sportiva per la pubblicità nell'ambito dell'attività dilettantistica svolta è fiscalmente deducibile in quanto finalizzata a portare a conoscenza di potenziali clienti la produzione del contribuente in correlazione diretta con un presunto incremento di ricavi.

Riferimenti: art. 90, c., legge 289/2002; Ris. Min. n. 57 del 23.06.2010.

Sentenza 

189. Spese di sponsorizzazione – A.S.D.

Sentenza n. 97/2/17, dep. 09/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Martelli; Relatore: Minniti

Avviso di accertamento – Associazioni Sportive Dilettantistiche - Spese di sponsorizzazione – Detrazione d'imposta – Spettanza – Condizioni

La legge n. 289/2002 introduce in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche una presunzione assoluta circa la natura delle spese di sponsorizzazione.

Le stesse, nella qualità di spese di pubblicità, sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa, entro il limite di € 200.000,00 su base annua.

Sentenza 

190. Associazioni s.d.- Determinazione reddito

Sentenza n. 223/1/17, dep.19/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente Rivello; Relatore: Oreglia

***Accertamento IRES/IRAP/IVA - A.S.D. con regime fiscale agevolato l. 398/91 -
Determinazione reddito in via induttiva***

Per poter beneficiare del regime fiscale agevolato l. 398/91 per le a.s.d. non è sufficiente avere le caratteristiche formali deducibili dall'enunciazione dello scopo dell'ente, l'assenza di qualsiasi limitazione alla qualifica di socio e l'iscrizione al CONI risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione, ma deve sussistere anche la democraticità nella vita associativa, l'organizzazione dei servizi secondo modalità dell'attività svolta non a fini di lucro, carattere non professionale dell'attività svolta dal legale rappresentante e non utilizzo di pratiche pubblicitarie tipiche delle imprese, altrimenti l'attività svolta dall'A.S.D. ha carattere commerciale.

Riferimenti: art. 148 d.P.R. 917/1986, art. 4 d.P.R. 633/1972, art. 90 l. 289/2002

Sentenza 

IRPEF

191. Rimborso - Onere della prova

Sentenza n. 1426/1/16, dep. 19/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Gallo

Imposte e tasse in genere - Rimborso - Annualità non più accertabili - Onere della prova - Per il contribuente - Sussiste

Dallo svincolo del diritto alla verifica della posizione debitoria dell'Amministrazione nei confronti della contribuente dai termini utili per lo svolgimento dell'attività accertatrice, consegue, a buon diritto, il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio del potere di esaminare e valutare la spettanza, nell'an e nel quantum, del richiesto rimborso, facendo gravare sull'istante l'onere di allegare e documentare i presupposti fondanti la pretesa, alla stregua peraltro dei principi che governano la ripartizione dell'onere probatorio in ipotesi di riconoscimento di crediti d'imposta chiesti a rimborso.

La prova della spettanza della pretesa restitutoria non può ritenersi soddisfatta dalla sola dimostrazione dell'intervenuta presentazione della dichiarazione nella quale risulta evidenziato il credito chiesto a rimborso.

Sentenza 

192. Reddito conseguito all'estero – Elementi di prova

Sentenza n. 308/2/16, dep. 03/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente e Relatore: Bovetti

Reddito conseguito all'estero – Infedeltà della dichiarazione – Residenza fiscale all'estero – Elementi di prova

Devono ritenersi elementi sufficienti ad identificare all'estero il centro di interesse lavorativo principale nonché la residenza fiscale di un soggetto, la disponibilità di locali per lo svolgimento dell'attività produttiva e la sede di riferimento collocati al di fuori del territorio italiano oltre che la residenza ininterrotta all'estero. A nulla rilevano, a contrario, la presunzione iuris tantum di cui all'art. 2 comma 2 bis del TUIR né la presenza in Italia di interessi di natura privata, quali appunto quelli familiari.

Sentenza 

193. Cessione di immobili - Plusvalenze

Sentenza n. 1638/2/16, dep. 24/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Lepore; Relatore: Cau

IRPEF - Cessione di immobili - Abitazione principale - Simulazione - Imponibilità

Quando in un quinquennio un contribuente effettui una pluralità di atti di compravendita di immobili asseritamente destinati ad abitazione principale, essendo dimostrata una competenza professionale nel settore e non possedendo lo stesso altre forme di reddito, deve ritenersi sussistente una attività d'impresa, con il conseguente assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate, non potendosi applicare l'esclusione dall'imponibilità prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR per la cessione di immobili costituenti l'abitazione principale del contribuente.

Riferimenti: art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR

Sentenza 

194. Deduzione di costo - Documentazione

Sentenza n. 215/2/16, dep. 27/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Irpef accertamento - Deduzione di costo - Documentazione - Prova

La deduzione di un costo deve essere sostenuta da documentazione quale contratto per rapporto di lavoro o collaborazione. La dichiarazione di persona che si qualifica coadiuvante, per il solo possesso della titolarità di capacità professionale, acquisita con esame per dirigere attività di trasporto in impresa del settore trasporti su strada, non può essere considerato elemento giustificativo.

Sentenza 

195. Tassazione vincite da giochi d'azzardo realizzate in paese della C.E.

Sentenza n. 399/1/16, dep. 23/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente e Relatore : Bovetti

Irpef anni 2007, 2008 e 2009 su vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in uno Stato della Comunità Europea – Non compete

Visti gli accertamenti Irpef prodotti dall'Ufficio in merito alle vincite da giochi d'azzardo realizzate da un contribuente italiano negli anni 2007, 2008 e 2009 in casa da gioco situata in uno Stato della Comunità Europea, la Commissione, ritenendo che la normativa Irpef nazionale come applicata dall'Ufficio per i redditi degli anni predetti sia incompatibile con quella stabilita dal diritto comunitario, annulla gli avvisi di accertamenti emessi avendo le vincite stesse già subito una tassazione sostitutiva alla fonte dal casinò straniero.

Riferimenti : Corte di Giustizia, Sentenza U.E. C 2014.2311 del 22 ottobre 2014 (come da interpretazioni della Corte in merito agli articoli 52 e 56 TFUE)

Sentenza 

196. IRPEF – Elusione di imposta su plusvalenze societarie

Sentenza n. 440/1/16, dep. 09/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore : Franconiero

*Avviso di accertamento IRPEF – Elusione di imposta su plusvalenze societarie –
Sussiste*

Considerato che la cessione delle quote sociali sono avvenute senza tenere conto degli schemi negoziali tipici e dell'ulteriore assenza di una plausibile ragione economica a giustificazione della deroga a tali schemi con l'unico intento del vantaggio fiscale rispetto alla alternativa della liquidazione in natura del patrimonio sociale, emerge l'operazione elusiva ai sensi dell'allora vigente art. 37-bis d.P.R. n. 600/73 con applicazione di imposte e sanzioni correlate.

Sentenza 

197. Cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia

Sentenza n. 10/1/17, dep. 31/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e relatore: Scafi.

***Accertamento IRPEF - Cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia-
Presunzione di percezione di rendita vitalizia indipendentemente da una effettiva
percezione - Esclusione - Fondamento***

In materia di tassazione della remunerazione derivante da operazioni di cessione d'azienda o di loro quote con costituzione di rendita vitalizia, l'Ufficio con poteri d'indagine riconosciuti dal nostro ordinamento deve verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste per la tassazione delle stesse quale reddito assimilato al lavoro dipendente e conseguentemente tassare l'intera misura "maturata" nel periodo d'imposta, salvo prova contraria.

La presunzione di percezione di rendita vitalizia non può essere interpretata in modo da imputare il relativo reddito al titolare di esse indipendentemente da una effettiva percezione, dovendosi in ogni caso tener conto dei principi costituzionali in materia di capacità contributiva.

Riferimenti: art. 50, c. 1, lett. h, del TUIR; art. 52, c. 1, lett. c del TUIR.

Sentenza 

198. Irpef - Percezione di utili dell'erede

Sentenza n. 27/1/17, dep. 09/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Pozzi

Avviso accertamento Irpef - Eredità - Percezione utili - Presunzione

Nulla la presunzione di percezione di utili dell'erede per successione di quota parte in una società se risulta evidente che: l'erede non ha partecipato alla gestione - non è stato distribuito utile- l'attività propria del successore vietava l'esercizio di un'attività commerciale - il socio gestore non ha inteso continuare il rapporto societario con l'erede, non ha liquidato la quota e non ha ricostituito la compagine sociale. Neppure costituisce elemento di presunzione l'adesione dell'erede alla decisione del socio gestore di messa in vendita dell'immobile della società considerato che l'ufficio rilevato il rischio d'impresa ritiene l'erede socio operativo.

Sentenza 

199. Residenza fiscale: criteri di determinazione

Sentenza n. 18/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Cau ; Relatore: Surini

Residenza fiscale in Italia: criteri di determinazione

Va considerato fiscalmente residente in Italia un soggetto che qui mantenga i propri legami personali (a partire dalla presenza fisica sul territorio nazionale), conservando invece all'estero gli interessi professionali. Ciò indipendentemente dal proprio status anagrafico.

Riferimenti: art.2 c.2 TUIR - art. 7 n.1 c.2 direttiva 83/182/Ce

Sentenza 

200. “Attività connessa” a quella agricola - Non occasionalità - Criteri di determinazione

Sentenza n. 636/8/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bertotto; Relatore: Giobellina

Imposte sui redditi - Redditi diversi - “Attività connessa” a quella agricola - Prestazioni di servizi - Non occasionalità - Criteri di determinazione

Le prestazioni di taglio piante e pulizia dei versanti effettuati per conto di una Comunità Montana e la posa di reti finalizzate a prevenire il ripetersi di fenomeni alluvionali in area montana rientrano nella nozione di “attività connessa” a quella agricola come indicata dall'art. 2135 del Codice civile. Con particolare riferimento alle attività connesse di fornitura di servizi, tale qualificazione corrisponde all'evidente necessità di consentire all'imprenditore agricolo di utilizzare i mezzi esistenti in azienda anche allo scopo di eseguire prestazioni estranee alla coltivazione del fondo, in modo da realizzare ricavi aggiuntivi, soprattutto nei periodi di stasi della attività agricola principale.

Ai fini delle imposte sui redditi si rendono applicabili le previsioni di cui agli artt. 56bis e 71 dal TUIR, rispettivamente se le attività connesse sono svolte in via abituale od occasionale.

La “non occasionalità” di una prestazione non può essere semplicemente dedotta dalla maggiore o minore incidenza del corrispettivo economico conseguito rispetto al totale del volume d'affari dichiarato, ben potendo una prestazione "occasionale", da parte di un imprenditore agricolo, produrre ricavi maggiori e più immediati di quelli derivanti dalla attività principale di conduzione del fondo.

Pertanto la verifica della "occasionalità" delle prestazioni deve tenere conto non tanto del risultato economico in sé, quanto piuttosto del loro numero complessivo, della loro natura e delle loro eventuali interferenze con la cadenza temporale dei lavori agricoli, rispetto ai quali esse devono comunque mantenersi subordinate per non assurgere alla tipologia dell'impresa commerciale autonoma.

Sentenza 

201. IRPEF - Socio accomandante

Sentenza n. 132/1/17, dep. 22/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Marozzo

Accertamento IRPEF in capo alla società e al socio accomandante, per redditi non dichiarati - Ricostruzione del reddito e esame del flusso di maggiori redditi

L'accertamento di redditi non dichiarati in capo alla società, si ritorce anche sul socio accomandante, nei limiti e nella quota di sua spettanza, a meno che egli non provi di non aver percepito effettivamente tali utili.

Qualora la ricostruzione del reddito non derivi da un'omissione di effettivi maggiori ricavi, ma da una considerazione quale reddito di operazioni economiche a seguito di contabilità irregolare, non si può presumere che vi sia stato un flusso di effettivi maggiori redditi distribuiti ai soci e, ancor meno, all'accomandante.

Sentenza 

202. Agevolazioni di "incentivo all'esodo" previste in un accordo

Sentenza n. 792/7/17, dep. 07/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Burdino; Relatore: Nicodano

Diniago rimborso Irpef - Agevolazioni di "incentivo all'esodo" previste in un atto o in un accordo

Le agevolazioni previste di "incentivo all'esodo" per le somme corrisposte in cambio della risoluzione anticipata per soggetti di età superiore a 50 anni se donne e 55 se uomini a seguito dell'adeguamento dello Stato italiano all'ordinanza della Corte di giustizia della Comunità europea contro le disparità di trattamento tra i due sessi sono soppresse per i rapporti cessati prima del 4/7/2006; tranne per le adesioni di dipendenti presentate anche successivamente ma previste in un atto o in un accordo intervenuto in data anteriore al 4/7/2006 per le quali si applica la tassazione agevolata.

Sentenza 

IVA

203. Credito IVA – Società fallita

Sentenza n. 1434/1/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Grimaldi; Relatore: Ossola

Imposta valore aggiunto – Rimborso – Società in fallimento - Credito maturato post dichiarazione di insolvenza – Compensabilità – Non sussiste

Se il credito IVA è maturato dopo la dichiarazione di fallimento e viene chiesto a rimborso dal Curatore quale credito della massa in sede di dichiarazione di periodo, lo stesso non può essere compensato con carichi pendenti nei confronti del fallito per debiti suoi propri riferiti a periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Per le partite anteriori l'Erario può far valere le proprie ragioni, come tutti gli altri creditori, attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare.

Riferimenti : art. 56 della Legge Fallimentare

Sentenza 

204. Iva - Indebita compensazione tra crediti e debiti

Sentenza n. 203/2/16, dep. 14/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Diniego rimborso Iva - Fallimento - Indebita compensazione tra crediti e debiti fiscali

Non può attuarsi la compensazione tra il credito vantato dall'A.F. nei confronti di un imprenditore fallito e il debito della stessa amministrazione risultante dal fallimento perché diversi sono i soggetti delle opposte ragioni di dare e avere in quanto trattasi di due soggetti diversi. Il credito opposto dall'erario ha come soggetto passivo l'imprenditore fallito mentre l'altro è fatto valere dai Commissari liquidatori del fallimento con la dichiarazione finale ed è un credito della massa concorsuale. La compensazione è possibile solo in caso di esercizio provvisorio dell'attività dell'impresa da parte del fallimento.

Sentenza 

205. Accertamento IVA - Responsabilità del cedente

Sentenza n. 68/1/16, dep. 28/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

Accertamento IVA - Responsabilità del cedente nel debito d'imposta e onere dell'Ufficio - Mancanza di qualifica di esportatore abituale

Posto che la responsabilità del cedente nel debito d'imposta presuppone, anzitutto, l'accertamento della falsità della dichiarazione d'intenti, è l'Ufficio che deve fornire la prova della quale è onerato, e non limitarsi ad indicare, a sostegno del proprio assunto, il solo fatto della mancata compilazione dei quadri VE e VF del Mod. IVA 2010.

L'Ufficio non può supporre che un contribuente conosca la mancanza di qualifica di esportatore abituale di un suo cliente, dovuta all'assenza dei requisiti stabiliti dalla legge, in quanto, pur in presenza di elementi di rilevanza indiziaria, i rilievi effettuati non gli sono noti, né avrebbe potuto venirne a conoscenza trattandosi di dati riservati e non accessibili.

Sentenza 

206. Operazioni inesistenti - Deducibilità dei costi

Sentenza n. 281/2/16, dep. 08/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Butta

Accertamento - Operazioni inesistenti in tutto o in parte - Deducibilità dei costi - Onere della prova da parte del contribuente - Necessità - Fattispecie

In tema di detrazione e deduzione di costi rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi derivanti da operazioni comunemente dette “frodi carosello”, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione d’imposta – in quanto relative ad operazioni inesistenti – e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o costi, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tale scopo, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.

Nel caso, infatti, di accertata inesistenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, in quanto la semplice buona fede non può essere invocata da colui il quale sfrutta gli effetti favorevoli di operazioni accertate come inesistenti senza tuttavia mai mettere in moto alcun intervento di rettifica delle indebite azioni.

Riferimenti: Corte di Cassazione – Sentenze n. 2847/08, n.15228/01, n. 1950/07; n. 12802/11.

Sentenza 

207. Esportazioni e importazioni - Prova del trasporto all'estero

Sentenza n. 1784/2/16, dep. 14/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cervetti; Relatore: Cau

Imposta valore aggiunto - Esportazioni e importazioni - Prova del trasporto all'estero - Modalità e condizioni

La prova dell'avvenuto trasferimento delle merci, che hanno formato oggetto della transazione verso Stati esteri e/o ad altro Stato della Comunità Europea, deve essere posta a carico del cedente residente, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea. A differenza delle operazioni di esportazione nei Paesi non appartenenti alla U.E, nessuna disposizione normativa nazionale specifica le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione verso altro Stato membro, non specificando, peraltro, nemmeno la normativa comunitaria le modalità che permettano la dimostrazione dell'avvenuta regolarità dell'operazione, rimandando agli Stati Membri la corretta applicazione dell'esenzione dall'imposta, al fine di evitare ogni possibile frode, evasione od abuso.

E' da escludersi che l'operatore economico debba attivare procedure investigative per rintracciare le merci cedute, ma lo stesso deve agire impiegando la "normale diligenza" richiesta all'operatore commerciale, prendendo a riferimento parametri come la struttura organizzativa, l'entità del giro d'affari o la clientela più o meno qualificata.

Sentenza 

208. Onere della prova nel caso di frodi carosello

Sentenza n. 361/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Iva - onere della prova nel caso di frodi carosello

In tema di onere della prova - Iva- nell'ambito di fatture di acquisto per operazioni inesistenti nel caso di frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare anche a mezzo di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti gli elementi di fatto del cedente -natura di cartiera, inesistenza di una struttura operativa , mancato pagamento Iva e da risultanze di verbali e ispezioni nei confronti di altri contribuenti-. Il contribuente, che ha detratto l'Iva, deve dare prova contraria di aver concluso l'operazione, di aver operato con diligenza le indagini dovute non essendo sufficienti le risultanze contabili.

Sentenza 

209. Operazioni soggettivamente inesistenti

Sentenza n. 367/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Cau

Accertamento Iva - Detrazione operazioni soggettivamente inesistenti

Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto di detrazione dell'imposta da parte del cessionario in buona fede è condizionato dallo stato soggettivo del cessionario, che non solo deve essere inconsapevole della frode, ma deve aver adottato tutte quelle misure necessarie per evitare di restarvi coinvolto altrimenti ne diviene complice. L'operatore commerciale deve adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una frode fiscale.

Sentenza 

210. Omesso versamento Iva - Solidarietà

Sentenza n. 442/1/16, dep. 09/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Avviso di accertamento – Omesso versamento Iva su acquisto di autoveicoli ad un prezzo inferiore da fornitori residenti in altri Paesi U.E. con successiva vendita in Italia – Solidarietà del versamento Iva tra cedente e cessionario

Come disposto dal III comma dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/72 il cessionario obbligato solidale delle autovetture acquistate all'estero fuori dalla U.E non è stato in grado di dimostrare che il prezzo inferiore delle stesse è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Non essendo il trasferimento delle autovetture comunque connesso con il mancato pagamento dell'imposta il concessionario è obbligato in solido con il cedente al versamento dell'Iva relativa.

Riferimenti : art. 17 Direttiva 77/388/C.E.E. (VI Direttiva dell'Unione Europea).

Sentenza 

211. Omesso pagamento dei tributi da parte del liquidatore - Responsabilità

Sentenza n. 75/2/17, dep. 06/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Macagno, Relatore: Macagno

Responsabilità liquidatore - Comportamento colposo liquidatore - Mancato versamento iva nella liquidazione - Chiusura liquidazione

In materia di IVA, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i creditori sociali possono rivalersi sui liquidatori, solo quando il mancato pagamento dipenda da colpa di questi (distribuendo somme ai soci ovvero provvedendo a pagamenti preferenziali). Se dal verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione emerge la mancanza di attivo da destinare all'estinzione delle passività, non vi è condotta pregiudizievole per i creditori da parte del liquidatore

Riferimenti: art. 2495 c.c.; art. 36 d.P.R. 602/73; art. 3 legge 241/1990

Sentenza 

212. Cessione di beni e servizi - Alternatività imposta registro/Iva

Sentenza n. 152/8/17, dep. 06/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Lepore; Relatore: Giobellina

Cessione di beni e servizi - Duplicazione di imposta - Alternatività imposta registro/Iva

Il versamento di imposta proporzionale di registro con riferimento ad atti soggetti a Iva, costituisce una duplicazione di imposta in violazione dell'art 401 Direttiva di rifusione - 2006/112/CE.

La Direttiva vieta l'introduzione di imposte che abbiano la natura di imposte sul giro di affari, come evidente dalla sovrapposizione dei due tributi applicati alla cessione di beni e servizi derogando dal principio di alternatività fra Iva e imposta di registro.

Sentenza 

213. Responsabilità dell'associazione e responsabilità dell'associato

Sentenza n. 18/2/17, dep. 21/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Pinolini

Iva - Responsabilità delle obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta e garanzia ex lege - Responsabilità per debiti di natura tributaria - Responsabilità dell'associazione e responsabilità dell'associato - Elementi di prova utili ad integrare una presunzione semplice

L'art. 38 c.c. stabilisce che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Si evince, pertanto, che la norma tende a regolarizzare un duplice principio per il quale gli associati ad una associazione non riconosciuta devono rispondere delle obbligazioni assunte dalla stessa nei limiti del fondo comune e senza limite e personalmente solo qualora abbiano agito “in nome e per conto” dell'associazione. Per giurisprudenza maggioritaria e costante si ritiene che tale responsabilità personale, che scaturisce dall'adesione ad una associazione non riconosciuta, non essendo genericamente connessa alla mera titolarità del potere di rappresentanza, si genera laddove venga effettivamente svolta un'attività negoziale e nei limiti delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta. (v. Cass. Civ. Sez. III del 29/12/2011). La responsabilità di coloro che agiscono in tal senso, ivi compresi i membri del Consiglio Direttivo e i dipendenti dell'associazione non riconosciuta, configura, sostanzialmente, un'obbligazione di garanzia ex lege, assimilabile alla fidejussione. Il principio della responsabilità si applica anche ai debiti di natura tributaria (Cass. Civ. Sez. Trib. n. 19486/2009) dove può essere, pertanto, chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto concretamente la gestione associativa nel periodo considerato. La responsabilità non sussiste, tuttavia, nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato l'atto fonte dell'obbligazione, ma non abbiano agito all'esterno in nome e a nome dell'associazione non riconosciuta, fatto salvo il caso in cui abbiano effettivamente curato il completo svolgimento dell'attività negoziale pur avendo attribuito il potere rappresentativo ad altro soggetto in virtù di mandato o di altro rapporto interno (Cass. Civ. Sez. I, n. 2648/1987). Considerato che la responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità, ha l'onere di provare la concreta attività svolta in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Cass. Civ. Sez. Trib. n.

Massimario 2017 CCTTPP Piemonte

19486/2009). E' onere dell'Ufficio fornire validi elementi di prova, che possano assumere la consistenza di attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice, per affermare quale sia il soggetto responsabile che ha concretamente seguito la gestione amministrativo/contabile dell'associazione non riconosciuta. Non appare neanche fondata la pretesa dell'Ufficio di invertire l'onere della prova pretendendo che, successivamente all'accertamento, cui non è stato allegato alcun atto sottoscritto o concretamente effettuato in nome e per conto dell'associazione, sia il soggetto ritenuto responsabile a dover dimostrare, documentalmente, la propria estraneità alla gestione dell'associazione, in quanto, tale richiesta, effettivamente, risulta essere una probatio diabolica.

Sentenza 

**214. Diniego rimborso Iva - Società cessata - Assenza l'operatività -
Motivazione del diniego**

Sentenza n. 77/3/17, dep. 30/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

*Società cessata nessun rimborso Iva se manca l'operatività - Carezza di
motivazione del diniego*

Non compete il rimborso Iva, per le operazioni svolte, richiesto da società cessata se dall'esame della documentazione contabile risulta che non vi sia stata un'attività effettivamente esercitata e neppure l'esistenza di un'attività imprenditoriale risultando non operativa ai sensi art. 30 l.724/94 che prevede che il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale non può essere chiesto a rimborso ne può essere compensato o ceduto a terzi

Il diniego al rimborso non necessita di una motivazione estesa come per l'avviso di accertamento poiché nei provvedimenti di diniego è il contribuente che ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda quindi è sufficiente per l'ufficio esplicitarne la ragione essenziale.

Riferimenti: Cass.8998/2014

Sentenza 

215. “Tributi armonizzati” - Mancato rispetto del contraddittorio

Sentenza n. 73/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e relatore: Tuccillo

*Accertamento IVA - IRPEF - Avviso di accertamento- “Tributi armonizzati”
Mancato rispetto del contraddittorio - Invalidità dell’avviso di accertamento -
Legittimità - Fondamento*

In tema di operazioni soggette all’IVA, trattandosi di un “tributo armonizzato”, il mancato contraddittorio incide sulla validità dell’atto accertativo.

Il mancato rispetto del contraddittorio, infatti, può comportare l’invalidità dell’atto di accertamento soltanto a condizione che “in giudizio il contribuente assolva l’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Riferimenti: Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n.24823/15.

Sentenza 

216. Frode carousel - Fatturazione di operazioni inesistenti

Sentenza n. 34/1/17, dep. 09/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Carezzo; Relatore Cavallari

Avviso di accertamento - Recupero IVA detratta in funzione di un sistema fraudolento - Fatturazione di operazioni inesistenti

La detrazione di IVA connessa a operazioni con finalità frodatrice è legittima se il soggetto passivo non era consapevole delle finalità illecite anche se lo stesso ha tratto beneficio dalle operazioni medesime. Sta all'Amministrazione provare che il contribuente sapeva o non poteva non sapere, non essendo sufficiente il fatto che l'altro partecipante all'operazione fosse realmente al corrente della frode. In tale ambito l'Ufficio può avvalersi di presunzioni (merce ceduta a prezzi inferiori a quelli del mercato, tipologia del fornitore, ecc.) ma con i requisiti previsti dalle norme.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 25898/2015 e n. 17818/2016

Sentenza 

217. Detrazione dell'IVA - Inerenza dell'operazione

Sentenza n. 629/8/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Boggio

Imposta valore aggiunto - Detrazioni - Attività di liquidazione - Condizioni e limiti

L'esercizio del diritto di detrazione dell'iva si basa sull'inerenza dell'operazione, cioè sulla destinazione prospettica del bene o servizio acquistato allo svolgimento di operazioni imponibili. Nel caso di un'impresa in liquidazione l'inerenza può essere colta nell'ambito di un collegamento tendenziale e prospettico. A tale scopo risultano rilevanti anche operazioni fuori campo iva, in quanto escluse dall'art. 2 comma 3 lett. b) d.P.R. 633/1972, che pure conferiscono il diritto alla piena detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 comma 3 d.P.R.633/1972. Tali operazioni consistenti nella cessione di aziende risultano tipiche delle imprese in liquidazione. Se ne ricava che lo svolgimento di acquisti finalizzati a tali operazioni consente la piena detrazione dell'imposta anche indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata dall'impresa prima della fase di liquidazione.

Riferimenti: artt. 168 della Direttiva 2006/112 e 19 d.P.R.633/1972

Sentenza 

218. Rimborso dell'IVA - Società cessata - Adempimenti necessari

Sentenza n. 773/9/17, dep. 29/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Fassio; Relatore: Nicodano

Imposta valore aggiunto - Rimborso - Società cessata - Ultima dichiarazione - Assenza di indicazione a rimborso - Istanza - Decadenza biennale - Non sussiste

La domanda di rimborso dell'IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale.

Sentenza 

NOTIFICAZIONI

219. Notifica a mezzo posta - Elementi necessari

Sentenza n. 192/1/16, dep. 22/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Inesistenza di notifica avvenuta tramite il servizio postale direttamente dall'Agente della riscossione

La notifica a mezzo posta è disciplinata dagli art.148-149 c.p.c., dall'art. 60 d.P.R. 600/73 e dalla l.890/82 secondo cui l'ufficiale giudiziario - agente notificatore può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi :

- compilazione della relata di notifica indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto - art. 149 c.p.c. e art. 3 l.890182
- apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica art. 148 c.p.c.
- inserimento dell'atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata la sua sottoscrizione art.3 l. 890182
- compilazione dell'avviso di ricevimento art. 2 l. 890182 consegna della busta all'ufficio postale.

La Cassazione sent.53051/99 ha stabilito che se nell'atto da notificare la relazione è priva di sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario la notificazione è inesistente e non semplicemente nulla mancando il requisito attestante l'attività compiuta.

Sentenza 

220. Notifica a cittadino residente all'estero

Sentenza n. 234/1/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Scafi

Cartella di pagamento – Notifica a cittadino residente all'estero - Procedimento – Notificazioni – In genere – Notificazione a mezzo deposito presso la casa comunale – Legittimità – Condizioni -Irreperibilità del contribuente – Precedente osservanza della disciplina di cui all'art. 60 d.P.R.. n.600/1973 – Necessità – Fondamento – Conseguenze.

In tema di notificazione nei confronti di cittadino residente all'estero, deve riconoscersi regolare la notificazione eseguita secondo le puntuali previsioni dell'art. 60 del d.P.R. n.600/1973.

La nullità della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata non all'indirizzo estero ma a mezzo deposito presso la casa comunale, ma comunque ritirata dal contribuente entro il termine di prescrizione del relativo debito tributario, è certamente sanata avendo raggiunto lo scopo.

“La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito”.

Riferimenti: Corte di Cassazione – sezione 5 – sentenza n. 384 del 13.01.2016.

Sentenza 

221. Assenza di notifica - Responsabilità del socio

Sentenza n. 1466/6/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bianconi; Relatore: Pugno

Iscrizione a ruolo - Responsabilità del socio - Assenza di notifica dell'avviso bonario - Illegittimità - Sussiste

La mancata notifica al socio receduto degli atti prodromici all'emissione della cartella, relativi a debiti della società di persone, costituisce un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui assenza - impedendo alla contribuente la conoscenza della presunta obbligazione e l'esercizio del proprio diritto di difesa - integra la nullità dell'atto esattivo.

Sentenza 

222. Modalità di notificazione

Sentenza n. 1522/2/16, dep. 03/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Ducco

Accertamento - Notificazione - Temporanea assenza - Modalità

Nel caso di soggetti giuridici la cui sede legale sia regolarmente indicata al Registro delle Imprese non è ammessa la notifica di un atto della A.F. mediante il semplice deposito presso la Casa Comunale. Non trattandosi di un soggetto sconosciuto o irreperibile, ma sussistendo al più una temporanea irreperibilità, la notifica deve perfezionarsi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dandone notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Sentenza 

223. Nullità dell'avviso di intimazione

Sentenza n. 320/2/16, dep. 13/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e relatore: Pianta

Nullità dell'avviso di intimazione per omessa allegazione cartella

E' nullo l'avviso di intimazione che non reca in allegato la cartella, da cui deriva la richiesta di pagamento, se la notifica di quest'ultima, essendosi perfezionata secondo le prescrizioni di legge con il rito dell'irreperibilità del destinatari, non ha permesso al contribuente di averne conoscenza art. 7 l.212/00

Sentenza 

224. Omessa notifica cartella - Nullità intimazione

Sentenza n. 206/1/16, dep. 24/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Omessa notifica cartella - Nullità avviso intimazione

È nulla l'intimazione di pagamento a seguito di omessa regolare notifica della cartella di pagamento, atto presupposto.

Sentenza 

225. Notificazione atti tributari ex art. 140 c.p.c.

Sentenza n. 354/2/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta ; Relatore: Di Gaetano

Inesistenza della notificazione per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa

La notificazione degli atti tributari di cui all'art. 140 c.p.c., per essere valida, prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore tra cui l'invio al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito dell'atto. La mancata produzione dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata informativa comporta l'inesistenza della notificazione.

Riferimenti: d.P.R.600/73 art. 60 e art. 140 c.p.c.

Sentenza 

226. Nullità dell'atto – Omessa notifica atto prodromico

Sentenza n. 353/2/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Di Gaetano

Avviso intimazione concessione governativa - Diritto annuale CCIAA - Atto nullo per omessa notifica della cartella prodromica

È nullo l'atto di intimazione se è stata omessa la notificazione della cartella di pagamento, atto presupposto che svolge la funzione di portare a conoscenza la pretesa tributaria iscritta nei ruoli entro i termini a pena di decadenza. Tutto ciò comporta un vizio procedimentale impedendo al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa art. 19 c.3 d.Lgs.546/92.

Sentenza 

227. Mancata notifica a tutti gli eredi

Sentenza n. 394/1/16, dep. 21/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Mancata notifica a tutti gli eredi – nullità dell'intera procedura – Non sussiste

La mancata notifica dell'atto di accertamento ad uno degli eredi non invalida l'intera procedura di accertamento, stante la solidarietà passiva degli stessi stabilita dalla legge. L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non fa venir meno la qualifica di erede.

Sentenza 

228. Nullità della Notifica - Impugnabilità delle comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione

Sentenza n. 422/2/16, dep. 28/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente e relatore: Macagno

Corretta notifica – Notifica tramite servizio postale

La notifica mezzo servizio postale dell'avviso di accertamento in luogo di quella tramite ufficiale giudiziario è valida e la mancata indicazione sul medesimo della relazione di avvenuto affidamento del plico all'ufficio postale è una mera irregolarità che non comporta l'inesistenza della notifica. Allo stesso modo non è eccepibile la nullità della notifica della cartella di pagamento per il fatto di essere avvenuta per il tramite del servizio postale.

Riferimenti: art. 26, co. 1, d.P.R. 602/73

Sentenza 

229. Notifica provvedimenti a contribuente residente all'estero

Sentenza n. 97/2/16, dep. 15/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e Relatore : Bertona

Contribuente residente all'estero - Legittimità delle notifiche all'ultima residenza italiana nota

In presenza di un oggetto passivo di imposta che si trasferisce all'estero senza comunicare all'anagrafe del Comune di residenza l'avvenuto trasferimento e all'Amministrazione la variazione del proprio domicilio fiscale, l'applicabilità in fase di notifica di quanto previsto per l'irreperibilità del destinatario è legittima con tutti gli effetti previsti per l'eventuale tardiva impugnazione. Il fatto che il Comune di residenza cancelli dall'anagrafe la persona per la prolungata assenza non incide sulla procedura di notifica. Inoltre non è applicabile la sanatoria del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc se l'Amministrazione dimostra che parte contribuente ha proposto impugnazione tardiva anche in riferimento alla data in cui la stessa ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 2460/2014; Art. 60 c. 1 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

230. Nullità e inesistenza della notifica

Sentenza n. 2/2/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Di Gaetano

Nullità e inesistenza della notifica

La notifica di un atto è nulla se sono violate le regole che si riferiscono alla persona alla quale deve essere consegnata la copia (e, più in generale, le regole del procedimento di notificazione), o quando vi è incertezza assoluta sulla data o sulla persona che ha preso la copia.

Qualora la notifica non sia avvenuta secondo norma di legge, la dimostrazione che l'atto ha raggiunto il suo scopo (far conoscere l'atto al destinatario effettivo) sana, comunque, la nullità.

Diversa dalla nullità è l'inesistenza della notifica: si tratta di un vizio grave in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o il luogo presso il quale esso è notificato.

Sentenza 

231. Prescrizione e obblighi di conservazione documentale

Sentenza n. 87/2/17, dep. 13/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Bovetti; Relatore: Altare

Prescrizione quinquennale - Conservazione cartelle non riscosse - Prova della notificazione

L'ente riscossore è tenuto a conservare le cartelle cui fanno riferimento le intimazioni di pagamento, potendo così dimostrare la corretta notificazione e la correlazione tra i due atti impositivi. In caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio, infatti, la prescrizione non risulta validamente interrotta se non viene provata l'esistenza e la corretta notificazione delle cartelle.

Riferimenti: artt. 25 e 26 d.P.R. 602/73, Art. 1, cc. 5-bis e 5-ter, d.l. 106/2005 (conv. con modificazioni nella l. 156/2005), art. 72 d.Lgs. 507/1993, art. 1, c. 163, l. 296/2006

Sentenza 

232. Ici - Notifica dell'avviso

Sentenza n. 49/5/17, dep. 22/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Suffia

Ici - Notifica dell'avviso - Valore della perizia CTU per terreni edificabili

E' sufficiente la richiesta della notifica dell'atto nei termini e non è necessario il suo effettivo recapito per rispettare i termini di decadenza di notificazione degli avvisi di accertamento.

Se dall'elaborato peritale del CTU si rileva che i terreni dichiarati fabbricabili risultano solo nominalmente edificabili presentando elementi che non confermano quanto accertato quali: lo stato dei luoghi che rende impossibile la costruzione di un numero di abitazioni come ipotizzato dalle delibere comunali - la potenzialità edificatoria necessita di ipotetici accordi tra privati. L'omessa inattività del comune nel quinquennio dall'approvazione del P.R.G.C. rende inefficace il provvedimento. Le rinnovazioni successive all'avviso operate dall'Ente non motivate da necessità di pubblico interesse non possono far rivivere un provvedimento decaduto per inerzia dell'Ente.

Sentenza 

233. Inesistenza della notifica di un atto.

Sentenza n. 23/3/17, dep. 14/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e Relatore: Carenzo

Illegittimità dell'atto in relazione alla irregolarità della notifica

La notifica di un provvedimento fiscale effettuata a un indirizzo diverso da quello in cui risiede il destinatario (residente all'estero) è illegittima anche se agli atti risultasse che l'interessato abbia firmato personalmente la ricevuta di ricevimento al messo notificatore in quanto il raggiungimento del fine non può dipendere dalla casualità del suo raggiungimento.

Riferimenti: art. 6 c. 1, l. 212/2000

Sentenza 

234. Notifica delle cartelle esattoriali – Onere della prova

Sentenza n. 55/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Contestazioni sulla notifica delle cartelle esattoriali - Conservazione delle copie degli atti.

Per quanto concerne la mancata notifica delle cartelle di pagamento è onere del Concessionario dimostrarne la regolarità dell'esatto adempimento nei tempi e nei modi di legge. Parimenti, spetta al Concessionario provare o comunque dimostrare, l'esistenza di atti interruttivi.

Nell'ipotesi di contestazioni sulla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha l'onere di provare la concreta riferibilità all'avviso di ricevimento dell'atto che sostiene di aver notificato, per cui è opportuno conservarne copia oltre i cinque anni, laddove il credito non sia stato ancora recuperato, sì da poter presentare, a richiesta, idonea prova documentale.

Riferimenti: Cass. Ordin. n. 7615/2016.

Sentenza 

235. Notifica a soggetto iscritto AIRE

Sentenza n. 23/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

***Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a iscritto AIRE eseguita in Italia
– Legittimità – Non sussiste***

La notifica eseguita nei confronti di un italiano residente all'estero, compiuta in Italia e non all'indirizzo risultante dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) è da considerarsi omessa ed inesistente, ancor prima che nulla, con conseguente nullità dell'atto impositivo.

Riferimenti : art. 25-26 d.P.R. 602/73; art. 60 d.P.R. 600/73

Sentenza 

236. Difetto di notifica - Fallimento – Prescrizione

Sentenza n. 167/2/17, dep. 03/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Bovetti; Relatore: Altare

***Cartella di pagamento - Nullità atto - Difetto di notifica - Fallimento-
Prescrizione – Prescrizione breve***

Per la notifica effettuata unicamente nei confronti del debitore fallito, si considera violato il disposto di cui all'art. 48 l. fallimentare, che dispone la consegna al curatore di tutta la posta diretta al fallito. Di conseguenza si ritiene in questo caso il credito non insinuato correttamente nel fallimento e trattandosi di credito per tributi locali si considera decorso il termine breve di prescrizione quinquennale.

Per le cartelle invece notificate al curatore si ritiene che i relativi crediti sono da considerare correttamente insinuati nel fallimento e non colpiti da prescrizione in quanto quest'ultima rimane sospesa sino alla chiusura della procedura fallimentare.

Riferimenti : Cass. n. 4283/10, Cass.n. 6209/09, Cass.n. 16408/14, Cass.n. 2449/83, Cass. n.16380/02, Cass. n. 16844/15, Cass. n. 5141/11, l. fall. art. 111 bis, l. fall. art. 48

Sentenza 

237. Notifica cartella via pec

Sentenza n. 26/2/17, dep. 06/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Bolla; Relatore: Marzagalli

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica via pec con pdf – Legittimità – Sussiste

La cartella di pagamento notificata via pec in pdf corrisponde ai requisiti di “documento informatico” previsti dall’art. 20 d.Lgs 82/2005, salvo che per la mancanza della firma elettronica. Detta mancanza non costituisce problema prettamente afferente all’esistenza del documento informatico, giacché la firma digitale è equiparata alla firma manuale ex art. 21 d.Lgs 82/2005, bensì problema più generale attinente alla validità del documento. Ritiene la commissione di escludere la necessità della firma in calce alla cartella (digitale o manuale) poiché la certezza della provenienza dell’atto, che la firma è finalizzata a garantire, è indubitabilmente ricavabile dall’intestazione della cartella.

Riferimenti: art. 26 d.P.R. 602/73

Sentenza 

238. Notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria

Sentenza n. 78/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone

Riscossione - Avviso di iscrizione ipotecaria - Omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria - Violazione del contraddittorio preventivo - Illegittimità - Non sussiste

In tema di riscossione, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quale necessario atto volto ad instaurare il contraddittorio preventivo nei confronti del contribuente, deve riconoscersi regolarmente effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto al predetto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito.

Ove l'agente notificatore dichiara di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'attestazione di aver "rilasciato avviso sul luogo del destinatario" non può essere interpretato in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che il predetto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 c.p.c., e cioè mediante affissione alla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti di compatibilità, agli atti amministrativi (cfr. Cass. Sez Trib. 12.2.2010 n. 3426).

In difetto di querela di falso, infatti, la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve ritenersi regolare, con perfezionamento della stessa decorsi, in ogni caso, dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.

Con riferimento alla adeguatezza della motivazione dell'atto, deve rilevarsi che l'iscrizione di ipoteca è un atto "dovuto" in base all'art. 77 d.P.R. 602/77, che va motivato limitatamente alla sua funzione specifica, e cioè in relazione alla ragione del credito, all'importo totale dello stesso, ai beni attinti dall'ipoteca e alla loro indicazione catastale, alle soglie di esperibilità dell'iscrizione.

Sentenza 

239. Inesistenza notifiche esattoriali

Sentenza n. 117/3/17, dep. 24/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

Notifica delle cartelle

La notifica delle cartelle può avvenire direttamente a opera del Concessionario con invio di raccomandata con avviso di ricevimento ossia ordinaria raccomandata postale art. 32 DM 9.4.2001

senza alcuna particolare formalità dell'ufficio postale se non che la persona destinataria o abilitata a norma art. 39 firmi l'avviso di ricevimento da restituire al mittente dovendo dare prova della conoscibilità dell'atto e non della effettiva conoscenza del suo contenuto. L'avviso di ricevimento parte integrante della relata di notifica costituisce il solo documento idoneo a provare la consegna del plico con data di consegna e identità della persona che lo ha ritirato e sottoscritto l'avviso.

Sentenza 

240. Notifica atto a soggetto senza potere di rappresentanza

Sentenza n. 615/7/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Ingino; Relatore: Collu

Processo tributario - Parti - Società - Potere di rappresentanza - Condizioni e limiti

Il fatto che un atto destinato ad una società sia notificato presso la residenza di un soggetto che non sia o non sia stato socio, amministratore o liquidatore della stessa non gli conferisce titolo e/o potere di impugnare tale atto.

Sentenza 

241. ICI – Trust - Notifica

Sentenza n. 194/3/17, dep. 19/07/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Ferrari

Notifica dell'Avviso di accertamento nel trust

L'accertamento dell'ICI non può e non deve essere notificato sic et simpliciter al trustee, addebitandogli personalmente le conseguenze dell'asserito mancato pagamento. Esso deve essergli notificato nella sua qualità di trustee, ma l'onere deve essere addebitato al patrimonio del trust

Sentenza 

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

242. Mezzi pubblicitari - Chiosco/Edicola

Sentenza n. 1326/5/16, dep. 08/08/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Villa

Tributi locali - Imposta pubblicità – Esenzioni – Condizioni e limiti

I cassoni installati sul tettuccio di un chiosco, recanti la denominazione di un giornale, per il luogo pubblico ove sono situati e per le loro caratteristiche strumentali sono oggettivamente idonei a far conoscere a un numero indeterminato di soggetti possibili acquirenti il nome, l'attività e il prodotto della Società editrice. Trattasi infatti di mezzi pubblicitari a carattere permanente finalizzati alla promozione della domanda e a diffondere l'immagine del quotidiano.

Non si rende quindi applicabile l'esenzione dal canone per le insegne poste sulle vetrine della edicola.

Sentenza 

243. Imposta pubblicità - Presupposto

Sentenza n.218/2/16, dep. 10/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Torino

Imposta pubblicità - Presupposto

Non è ravvisabile l'intento pubblicitario delle scritte esterne sulle cabine di fotografia istantanea indicanti il luogo dove si svolge l'attività e non è dovuta imposta di pubblicità ai sensi art. 2 bis c. 1 l. 75/2002 per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni fino a 5 mq complessivi che contraddistinguono le sedi. Senza rilievo che l'attività sia svolta in modo automatico senza addetti.

Sentenza 

244. Pubblicità - Mancata impugnazione atti prodromici

Sentenza n. 379/1/16, dep. 19/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Bolognesi

Avviso di intimazione Pubblicità - Mancata impugnazione degli atti prodromici

La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, atti prodromici alle ingiunzioni di pagamento emesse dal Concessionario per l'imposta di pubblicità - e oggetto di contenzioso -, cristallizza definitivamente la pretesa tributaria, sottraendo al giudice tributario la cognizione relativa all'imposizione fiscale contestata.

Sentenza 

245. Imposta comunale sui servizi pubblicitari

Sentenza n. 51/3/17, dep. 04/07/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente : Catania; Relatore: Rigolone

Recupero a tassazione di più messaggi pubblicitari insistenti nel medesimo luogo

Fermo restando che l'imposta sulla pubblicità va commisurata alla superficie utilizzata, in presenza di messaggi pubblicitari aventi la finalità di promuovere lo stesso oggetto e presenti in più supporti (ombrelloni, tavolini, ecc.), la superficie imponibile va misurata come fosse un unico atto pubblicitario e non dalla somma dei mezzi espositivi utilizzati.

Riferimenti: art. 7 c. 5 d.Lgs 507/1993; Corte di Cassazione n. 16357/2013

Sentenza 

REGISTRO

246. Imposta di registro - Atti già soggetti ad IVA – Contrasto con direttiva CEE

Sentenza n. 1360/2/16, dep. 07/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cervetti; Relatore: Lepore

Imposta registro - Atti e contratti - Contratto di affitto soggetto ad IVA - Contrasto con norma U.E. - Sussiste

L'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale su atti già soggetti a Iva, ovvero sul canone di locazione di beni strumentali, in deroga al principio di alternatività fra Iva e imposta di registro, si pone in contrasto con il principio comunitario di cui all'art. 401 della Direttiva CEE n. 2006/112/CE che vieta l'introduzione di imposte sul volume d'affari, che vadano ad aggiungersi all'Iva. Risultando palese il contrasto tra normativa interna e l'art. 401, dovendosi fare diretta applicazione di quest'ultimo, il giudice deve disapplicare la disposizione interna in contrasto con il principio fissato dalle norme comunitarie.

Riferimenti : art. 401 della Direttiva CEE n. 2006/112/CE

Sentenza 

247. Contratto di cessione di credito - Accessorietà a contratto leasing

Sentenza n. 1473/6/16, dep. 27/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Steinleitner

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Contratto di cessione di credito - Accessorietà a contratto leasing - Sussiste

La cessione dei crediti relativi alla convenzione con il Gestore dei servizi energetici GSE Spa (stipulata al fine dell'ottenimento della tariffa incentivante commisurata all'energia prodotta), posta in essere a garanzia degli impegni assunti nei confronti della società di leasing per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, con l'allacciamento alla rete energetica per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto stesso, ha natura accessoria rispetto al contratto principale di leasing in quanto la cessione dei crediti non avrebbe ragione d'essere senza la connessione al contratto principale di leasing. In quanto tale l'atto di cessione dei crediti non può essere tassato ai fini dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Sentenza 

248. Lastrico solare - Tassazione in misura proporzionale

Sentenza n. 1474/6/16, dep. 27/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Enipeo; Relatore: Steinleitner

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Lastrico solare - Costituzione di diritto di superficie - Classificazione catastale - Rilevanza - Sussiste

Un lastrico solare, a seguito di variazione catastale ed autonomo censimento in categoria F, viene ad assumere normativamente una propria autonomia funzionale rispetto al fabbricato sottostante venendo ad acquisire una valenza diversa rispetto alla semplice funzione di copertura di fabbricato strumentale. Per tali ragioni la costituzione di un diritto di superficie deve essere tassato in misura proporzionale.

Sentenza 

249. Avviso liquidazione - Caparra penitenziale

Sentenza n. 339/1/16, dep. 03/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Pozzi

Avviso liquidazione imposta di registro - Tassazione caparra penitenziale

L'atto preliminare che prevede il versamento di somme relative alla caparra penitenziale (corrispettivo del recesso diverso dalla caparra confirmatoria garanzia dell'adempimento) sottoposto alla registrazione deve scontare l'imposta del 0,50% e non del 3% non essendosi verificati i presupposti di recesso. Se fosse tassato al 3% in caso di mancato recesso non verrebbe detratta in caso di mancato recesso dall'imposta principale da versarsi con l'atto definitivo di trasferimento.

Sentenza 

250. Efficacia delle perizie di valorizzazione di immobili ai fini fiscali

Sentenza n. 86/2/16, dep. 06/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e relatore: Bertona

Avviso di liquidazione vendita immobili - Efficacia delle perizie

Nella valutazione del valore in comune commercio di un immobile soggetto a imposta, nel caso in cui le parti (UTE e parte contribuente) producano perizie con risultati contrastanti, la rilevanza dell'una sull'altra deriva dal confronto dei criteri utilizzati. In sintesi: periodo storico di riferimento, comparazione con cessioni di immobili simili della medesima zona, interventi di ristrutturazione successivi alla cessione, rilevazione delle caratteristiche significative degli immobili di confronto. In tale ambito una perizia condotta a tavolino basata sulla sola visita dall'esterno e da calcoli condotti sulle planimetrie non si può ritenere oggettiva.

Riferimenti: metodo Market Comparison Approach (MCA)

Sentenza 

251. Pertinenzialità del fabbricato destinato all'attività agricola

Sentenza n. 324/2/16, dep. 10/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Imposta di registro - Efficacia retroattiva - Agevolazioni tributaria P.P.C. - Immobili rurali; P.P.C. Immobili adiacenti - Case rustiche

Le norme sulla piccola proprietà contadina si applicano anche nel caso in cui i soci conferiscano in una società agricola terreni agricoli e fabbricati pertinenti, dove per questi ultimi si devono considerare anche la porcilaia, il magazzino, la tettoia e mangimificio ovvero fabbricati destinati a ospitare e trattare gli animali che si trovino in aree limitrofe ai terreni e non necessariamente adiacenti. Si è ritenuto di non negare la pertinenti di fabbricati destinati oggettivamente e soggettivamente all'attività agricola se ubicati nelle vicinanze dei fondi e celermente raggiungibili con mezzi moderni, non è pertanto fondamentale la sovrapposizione ma la vicinanza tale da far ritenere l'unitarietà dell'azienda.

Riferimenti : art.2 c. 4 bis d.l. 194/2009 convertito in legge n. 25 del 26/02/2010; Agenzia Entrate risoluzione 26/E del 06/03/2015; art. 1 u.c. legge 64/1954

Sentenza 

252. Imposta di registro su atto giudiziario relativo a più atti.

Sentenza n. 341/1/16, dep. 24/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Soffio

*Imposta di registro : tassazione di decreto ingiuntivo inerente a più atti .
Prevalenza del negozio giuridico sull'atto documentale.*

In tema di registrazione di decreto ingiuntivo relativo a più atti negoziali, ognuno di questi va valutato separatamente secondo la propria natura intrinseca, anche con riferimento al principio di alternatività tra Iva e Imposta di Registro. Conseguentemente il riconoscimento di un debito originato da cessione di crediti commerciali soggetti ad iva, va tassato proporzionalmente (1%) in aggiunta alla registrazione in misura fissa della cessione del credito ed alla condanna al pagamento di tale debito (3%) decretata dall'autorità giudiziaria.

Riferimenti : Art. 1268 C.C.; d.P.R. 131/86

Sentenza 

253. Finanziamento infruttifero - Imposta proporzionale di registro

Sentenza n. 1748/8/16, dep. 09/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Giobellina

Imposta registro - Operazione di finanziamento infruttifero - Non costituisce prestazioni di servizi ai fini IVA - Assoggettamento ad imposta proporzionale di registro

Non tutti i “prestiti di denaro” costituiscono indiscriminatamente “prestazioni di servizi”: infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3 del d.P.R. 633 del 1972, lo sono soltanto quelli "effettuati verso corrispettivo". L'esistenza di un corrispettivo, cioè di una previsione di onerosità (che in caso di prestiti in denaro è necessariamente costituito dalla corresponsione di un interesse) è dunque la discriminante che consente di far rientrare l'operazione di prestito tra quelle assimilabili alle prestazioni di servizi soggette a IVA e per conseguenza, in conformità al principio affermato dall'art. 40 del d.P.R. 131/86, non soggette a imposta proporzionale di registro. In mancanza di corrispettivo, il prestito risulta quindi soggetto ad imposta proporzionale di registro.

Riferimenti: art. 3, comma 2, n. 3 del d.P.R. 633 del 1972; art. 40 del d.P.R. 131/86

Sentenza 

254. Fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca

Sentenza n. 1785/2/16, dep. 14/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cervetti; Relatore: Cau

Misure cautelari - Fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca - Condizioni

Il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, deve essere ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia.

Va osservato pertanto come non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi, qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

Sentenza 

255. Registro - Notaio rogante solidalmente tenuto al pagamento delle imposte in misura ordinaria

Sentenza n. 292/1/16, dep. 22/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Tuccillo; Relatore Mietto

Registro - Costituzione di diritti reali senza corrispettivo - Autoliquidazione con pagamento di sola tassa fissa - Notaio rogante solidalmente tenuto al pagamento delle imposte in misura ordinaria - Legittimità – Fondamento.

Il Notaio, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 131/198, non solo è obbligato a chiedere la registrazione dell'atto ma anche, in forza dell'art.57, a pagare – seppure in via solidale – le relative tasse in quanto pubblico ufficiale che ha “redatto, ricevuto o autenticato l'atto”.

Nella fattispecie trattasi di imposta chiaramente finalizzata a rettificare “errori od omissioni” effettuati in sede di autoliquidazione dal Notaio rogante al momento della registrazione telematica, e non di altro.

Nessun dubbio può sussistere circa la natura da attribuire all'imposta correttamente individuata dall'Ufficio come “principale”.

Riferimenti: art. 10 - 42 e 57 del d.P.R. 131/1986

Sentenza 

256. Cessione del contratto di permuta – Base imponibile

Sentenza n. 441/1/16, dep. 09/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Cessione di contratto – Cessione di contratto di permuta – Base imponibile – Prestazioni da eseguire

La base imponibile ai fini dell'imposta di registro della cessione di contratto è data dal corrispettivo della cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire. Qualora il contratto ceduto sia una permuta composta dalla cessione di un bene in cambio di prestazioni di servizi la base imponibile è data dalla somma del corrispettivo della cessione e dal valore della controprestazione ancora da eseguire.

Riferimenti: d.P.R.. n. 131/86, art. 43, c.1, lett.d)

Sentenza 

257. Registro – Contraddittorio preventivo - Non sussiste - Perizia asseverata di tecnico abilitato - Congruità

Sentenza n. 328/1/16, dep. 16/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Registro- Rettifica del valore dell'immobile oggetto di compravendita - Contraddittorio preventivo - Obbligo di attivazione - Non sussiste - Valore dichiarato in atto - Perizia asseverata di tecnico abilitato - Congruità - Fondamento.

L'obbligo di contraddittorio fra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, preliminare rispetto all'eventuale emanazione di atto impositivo, può essere invocato soltanto in ambito di "tributi armonizzati" vale a dire disciplinati dalla normativa comunitaria.

Nel caso, di imposta di registro, quindi, svincolato da qualsiasi disciplina sovranazionale, l'Amministrazione non ha alcun onere di contraddittorio preliminare.

In sostanza, il valore dichiarato nell'atto oggetto di verifica, sostenuto dalla perizia asseverata di tecnico abilitato, correttamente individua e descrive l'immobile con riferimento alle sue specifiche caratteristiche e all'inquadramento urbanistico; quindi in maniera sicuramente più attendibile ai fini valutativi rispetto all'unico raffronto utilizzato dall'Ufficio ai fini accertativi.

Riferimenti: Corte di Cassazione Civ. SS.UU. - sentenza n. 24823/15

Sentenza 

258. Plusvalenza da vendita di terreno edificabile – Legami con il valore determinato ai fini dell'imposta di registro

Sentenza n. 59/1/17, dep. 31/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero

Plusvalenza ex art 67 c.1 d.P.R. 917/86 - Imposta di registro - Rideterminazione della plusvalenza dichiarata ai fini Irpef, utilizzando i dati definiti ai fini dell'imposta di registro in sede di procedura di mediazione

In ossequio all'art.5, comma 2, del Decreto Legislativo n.147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) non è possibile rideterminare in aumento la plusvalenza dichiarata ai fini Irpef, a seguito della vendita di un terreno edificabile, sulla sola e unica base del maggior valore del terreno venduto definito in sede di mediazione relativamente all'imposta di registro.

Il contribuente che, a seguito della ricezione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, accetti la definizione in sede di mediazione di un valore di mercato superiore a quello dichiarato in atto ai fini irpef, non può vedere utilizzato tale maggior valore per rideterminare la plusvalenza originariamente dichiarata ai fini delle imposte sui redditi. Per le cessioni di immobili, infatti, l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunta soltanto sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro, anche se dichiarato e accettato in fase di mediazione.

Riferimenti: d.lgs. 147 del 2015 art.5 c.2; sentenza cassazione n.2221/16, ord. n.24857/16

Sentenza 

259. Successione - Valore delle quote sociali

Sentenza n. 45/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Grattarola

Successione - Avviso liquidazione - Valore delle quote sociali

La revisione in aumento del valore delle quote di società dichiarate dall'erede relative a società fallite è nullo e non commerciabile come pure dicasi per quelle di società in concordato preventivo . Nulla pure la valutazione riferita al valore dei finanziamenti soci effettuati dal de cuius relativi alle società fallite o in concordato preventivo tenuto conto che il credito è chirografario rimborsabile dopo l'integrale pagamento di tutti i creditori delle due società e pertanto di valore nullo

Sentenza 

260. Immobile ad uso promiscuo

Sentenza n. 28/2/17, dep. 23/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Pianta

Accertamento Rendita catastale - Immobile ad uso promiscuo

In assenza di una specifica categoria prevista per una tipologia di immobile ad uso promiscuo (abitazione e usi collettivi, quali conferenze, eventi, degustazioni), ma saltuario, si deve avere riguardo alle caratteristiche oggettive dell'immobile, astrattamente considerate secondo la tipologia individuata dall'Agenzia delle Entrate, in quanto, diversamente, basterebbe un'occasionale destinazione ad uso pubblico, culturale e ricreativo, lasciato alla totale discrezionalità del contribuente, per modificare quelli che sono dei parametri fissati da provvedimenti normativi.

Sentenza 

261. Motivazione revisione classamento

Sentenza n. 29/2/17, dep. 23/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Di Gaetano

Avviso di accertamento Classamento e Rendita catastale - Motivazione dell'atto di revisione del classamento - Variazione del classamento - Nuova distribuzione degli spazi e diritto alla difesa

La giurisprudenza di legittimità, in merito alla motivazione dell'atto di revisione del classamento catastale, ha affermato che essa non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), ma deve specificare, a pena di nullità, sia le ragioni giuridiche, sia i presupposti di fatto della modifica. L'Amministrazione è tenuta, quindi, a precisare dettagliatamente se il mutamento è giustificato dal mancato aggiornamento catastale o dall'incongruenza del valore rispetto a fabbricati simili (individuando detti edifici, il loro classamento e le caratteristiche che li rendono analoghi a quello in oggetto) o dall'esecuzione di lavori particolari nell'immobile, da menzionare analiticamente, o, infine, da una risistemazione dei parametri della microzona di collocazione, da esplicitare in modo chiaro con l'indicazione del rapporto tra valore di mercato e valore catastale dell'area e delle altre comunali, così che emerga il significativo divario (Cass. n. 21736-55/2014; Cass. n. 17346/2014).

L'A.E. deve specificare se la variazione sia dovuta a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l'unità stessa. Nella prima ipotesi l'Ufficio dovrebbe indicare le trasformazioni intervenute, nel secondo dovrebbe indicare gli atti con cui hanno provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo in tal modo chiara la conoscenza dei presupposti del nuovo classamento da parte del contribuente (Ordinanza 29 Settembre 2014, n. 20537).

Una nuova distribuzione degli spazi, dal punto di vista sostanziale, non garantisce il diritto alla difesa del contribuente, in quanto non gli consente di valutare in modo consapevole, e di addurre, in un eventuale successivo contenzioso, ragioni diverse rispetto a quelle specificatamente enunciate nell'atto.

Sentenza 

262. Classamento e Rendita Catastale - Ruralità di un immobile

Sentenza n. 31/2/17, dep. 23/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Politano

Avviso di Accertamento Classamento e Rendita Catastale in applicazione dell'art. 61 d.P.R. 1142/1949 - Oggettività del classamento di un immobile - Riconoscimento della ruralità di un immobile a fini fiscali

E' da respingere l'eccezione di "nullità dell'atto di Accertamento per Classamento e Rendita catastale in quanto non supportato dall'indispensabile sopralluogo", allorquando l'Ufficio abbia dato applicazione al disposto di cui all'art. 61 d.P.R. 1142/1949.

Il classamento di un immobile è atto oggettivo, indipendente dalle caratteristiche del proprietario, in quanto strettamente legato alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, che può essere alienato senza che il nuovo acquirente, ove possieda i requisiti soggettivi necessari per usufruire delle agevolazioni previste per gli edifici rurali, debba necessariamente richiedere una variazione catastale.

Il riconoscimento della ruralità a fini fiscali è riconosciuta soltanto in presenza della contemporanea esistenza di ambedue i requisiti, quello oggettivo del classamento in categoria D/10 e quello soggettivo del proprietario che deve svolgere attività agricola.

Sentenza 

263. Registro - Motivazione - Criteri per la determinazione del valore

Sentenza n. 40/1/17, dep. 02/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Mineccia; Relatore: Mondello.

***Imposta di Registro – Compravendita di Immobili - Criteri di stima O.M.I.
Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione – Regolarità – Sussiste***

In tema di imposta di registro ed ai fini della determinazione della base imponibile, ha rilievo la motivazione che enuncia il criterio di rettifica seguito e la fonte del valore normale assunto come parametro integrativo, rappresentata dal decreto ministeriale 27.7.2007 concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all'art. 1 comma 307 legge 296/06 – cod. O.M.I., con ciò consentendo al contribuente di prendere idonea conoscenza delle ragioni alla base della pretesa impositiva e di poter quindi controdedurre con cognizione di causa.

Non è, comunque, richiesta l'allegazione all'accertamento di tali stime, in quanto riprodotte nei dati essenziali in motivazione e per il resto direttamente consultabili sul sito internet dell'Agenzia.

Sentenza 

264. Successione - Qualifica ai fini fiscali di erede e di legatario

Sentenza n. 358/7/17, dep. 15/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Ingino; Relatore: Gurgone

Imposta di successione - Qualifica ai fini fiscali di erede e di legatario nell'ambito di una successione - Applicabilità dell'incremento presuntivo del 10% della base imponibile di cui all'art. 9, co. 2, d.Lgs 346/1990

Premesso che l'erede è il successore a titolo universale dei beni o di una quota di beni del de cuius, mentre il legatario è quello che subentra al de cuius nella proprietà di specifici e singoli beni a carattere patrimoniale indicati dal testatore, nel caso in cui il testamento preveda la suddivisione in quote di patrimonio, può essere considerato erede il destinatario di una di queste quote quando, per l'importanza della quota e sulla base di altre circostanze, risulti l'intenzione del testatore di farne l'erede universale. Costui, in quanto erede, è soggetto all'incremento presuntivo del 10% della base imponibile di cui all'art. 9, co. 2, d.Lgs 346/1990.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 2158/2015; d.Lgs 346/1990; art. 588 c.c.

Sentenza 

265. Qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo

Sentenza n. 103/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Marozzo

Avviso di Liquidazione Imp. Registro, Ipotecarie e Catastali - Qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo

Per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, deve sussistere il requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti nel momento dell'acquisto del fondo, mentre, nei cinque anni successivi, deve persistere soltanto il requisito della coltivazione del fondo e non anche quello dell'iscrizione o dello svolgimento prevalente di tale attività.

Riferimenti: art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194/2000

Sentenza 

266. Registrazione atto di elargizione di denaro - Benefattore non residente nel Paese.

Sentenza n 31/3/17, dep. 24/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente Careno; Relatore Michelini

Avvisi di liquidazione su elargizione di somma di denaro non registrata - Benefattore non residente nel Paese

La cessione a titolo gratuito di denaro, in assenza di una specifica volontà testamentaria, va considerata un atto liberale e non successorio, ovvero rientra nelle disposizioni previste per le donazioni e va conseguentemente registrato. Non solo, ai fini del rispetto della territorialità, non incide il fatto che il donatore risieda all'estero, ma solo la residenza del beneficiario con attenzione al rispetto delle convenzioni esistenti tra i due Stati.

Riferimenti: art. 1, art. 2 e art. 55 c. 1 bis d.Lgs 346/1990

Sentenza 

267. Valutazione avviamento

Sentenza n. 627/8/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Boggio

Imposta registro - Azienda - Valutazione avviamento - Criteri di cui al d.P.R. 460/1996 - Condizioni e limiti

Nella quantificazione del valore di avviamento relativo ad una azienda ceduta l'applicazione dei criteri aritmetici di cui al dpr 460/1996 non prescinde da una valutazione del contesto d'impresa e delle sue peculiarità al momento del trasferimento. Il coefficiente di moltiplicazione deve essere determinato tenendo conto delle condizioni del mercato e quindi dei margini dei profitti nel contesto temporale considerato. Tale coefficiente non può essere quello massimo se l'attività di commercio sia situata in un'area urbana non proprio favorevole, vicino alle grandi vie commerciali della città ma non abbastanza da poter fruire della possibile clientela che viene attratta ed assorbita dagli altri numerosi negozi presenti sulle medesime.

Riferimenti: artt. 2 d.P.R. 460/1996 e 51 comma 4 d.P.R. 131/1986

Sentenza 

268. Unità immobiliare di lusso - Computo della superficie

Sentenza n. 644/8/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Giobellina

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Prima casa - Unità immobiliare di lusso - Locale di sgombero - Rilevanza - Sussiste

Nel computo della superficie utile complessiva (superficie che, ai sensi delle norme vigenti pro tempore, se superiore a mq 240 caratterizza l'unità immobiliare come "di lusso" e la esclude per conseguenza dalle agevolazioni tributarie "prima casa") stabilita dal D.M. 2 agosto 1969, ai cui criteri di calcolo l'art. 1, comma 4, della Tariffa Parte Prima annessa al d.P.R. 131/86 (nel testo vigente fino al 31.12.2013) rinviava al fine di attribuire carattere "di lusso" alle case di abitazione, devono essere esclusi gli elementi espressamente indicati all'art. 6, ovvero "i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina". Attenendosi strettamente alla lettera della norma, i "locali di sgombero" non sono espressamente esclusi e quindi devono partecipare al computo della superficie utile.

Sentenza 

RISCOSSIONI

269. Avviso iscrizione ipotecaria sui beni dell'amministratore

Sentenza n. 187/1/16, dep. 19/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Torino

Iscrizione ipotecaria - beni dell'amministratore di un srl - Inammissibile

Non è possibile la richiesta di iscrizione ipotecaria, per i debiti sociali, sui beni dell'amministratore unico di una società srl dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Sentenza 

270. Riscossione - Termine prescrizionale

Sentenza n. 189/1/16, dep. 19/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Torino

Avviso intimazione Irpef -Bollo - Termine Prescrizionale a seguito sentenza di condanna

L'iscrizione a ruolo della tassa e la notifica al contribuente della cartella di pagamento tributi locali prevede il termine prescrizionale breve art. 2953 c.c che si trasforma in termine ordinario decennale a seguito di intervenuta sentenza di condanna . Il titolo della pretesa tributaria diventa la sentenza, che sostituisce l'atto che decade se nel corso dei 5 anni il termine prescrizionale non è interrotto.

Sentenza 

271. Fermo amministrativo autoveicoli – Uso imprenditoriale non provato

Sentenza n. 323/1/16, dep. 12/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero

Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo di autoveicoli – Mancanza di prova per uso imprenditoriale - Sussiste

A fronte della comunicazione di fermo amministrativo del proprio autoveicolo il contribuente ingiunge, tra l'altro, anche il fatto che l'autovettura è in uso per la sua attività di impresa di ditta individuale essendo riportata sul libro dei cespiti ammortizzabili.

La Commissione è invece del parere che l'iscrizione di detto automezzo sul libro cespiti sia un atto interno da cui non sussista prova che sia usato nell'ambito della sua attività imprenditoriale, anche perché, dalla visura al Registro P.R.A. tale mezzo non risulta intestato alla ditta individuale ma alla persona fisica del ricorrente.

Risulta quindi fondata la comunicazione di fermo amministrativo su detto bene.

Sentenza 

272. Fermo amministrativo -Automezzi strumentali all'attività

Sentenza n. 1633/8/16, dep. 24/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Roccella

Processo tributario - Misure cautelari - Fermo amministrativo auto – Condizioni

Il fermo amministrativo è precluso nei riguardi non solo dei mezzi strumentali per natura (autocarri o mezzi di cantiere in genere) o per destinazione, come autoveicoli adibiti al servizio pubblico (taxi) o per destinazione esclusiva all'attività (autoscuole), ma la preclusione deve essere estesa a tutte le ipotesi in cui l'autovettura trova comunque un'effettiva utilizzazione nello svolgimento dell'attività aziendale o professionale del suo proprietario (come nel caso di un sub-agente assicurativo con una vasta area territoriale di riferimento diversa da quella di residenza).

Sentenza 

273. Termine di prescrizione della Cartella esattoriale - Cartella non impugnata

Sentenza n. 64/1/16, dep. 25/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore; Serianni

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata opposizione - Prescrizione decennale - Non sussiste

Il termine di prescrizione della Cartella esattoriale rimane quello del tributo cui si riferisce, non trovando applicazione generale il termine di prescrizione decennale per effetto della mancata opposizione alla Cartella esattoriale, dalla quale discende sì l'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito ma non l'effetto di natura processuale riservato ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'inidoneità al giudicato. Non si applica quindi il disposto dell'art.2953 Codice Civile "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

Riferimenti: art.2953 Codice Civile; Cassazione civile n. 4283/10

Sentenza 

274. Avviso bonario - Aggio

Sentenza n. 213/2/16, dep. 27/10/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Avviso bonario - Compensi riscossione

L'avviso bonario prevede la possibilità di far conoscere all'ufficio le proprie ragioni prima dell'inizio di un eventuale contenzioso.

La materia relativa ai compensi della riscossione è disciplinata dall'art. 17 d.Lgs, 112/99 e l'aggio è destinato a remunerare l'attività dell'agente della riscossione non in relazione alle singole attività ma all'attività nel suo complesso e complessità quale mantenimento in efficienza del servizio nazionale della riscossione.

Sentenza 

275. Intimazione - Calcolo interessi- Aggio

Sentenza n. 214/2/16, dep. 27/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Avviso intimazione – Calcolo interessi - Compensi riscossione concessionario

Non esiste alcun obbligo di indicazione di tassi di interesse e periodi di calcolo negli atti di intimazione. Il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile essendo determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento - dies a quo e dies ad quem - necessari al calcolo sono fissati in elementi cronologici ben individuati .

L'aggio non è imposizione patrimoniale ma è destinata a remunerare i costi fissi sostenuti dall'esattore (Cassazione sez. III sent.11177 del 29.5.2015) oltre a riguardare le attività svolte deve coprire i costi fissi risultati dal bilancio certificato il cui rimborso è determinato annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora. I costi fissi sostenuti nello svolgimento del servizio ha identiche modalità sia per le entrate di natura tributaria che non tributaria e l'aggio è indifferenziato per tutti i debitori dell'Erario assoggettati a procedura esecutiva del concessionario.

Sentenza 

276. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Accertamento iscritto a ruolo

Sentenza n. 373/1/16, dep. 07/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente : Rivello; Relatore: Franconiero

Avviso di accertamento iscritto a ruolo – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

In forza dell'art. 29 d.l. n. 78 del 2010 è fondata la semplice e succinta comunicazione di iscrizione ipotecaria a fronte di avviso di accertamento a suo tempo regolarmente iscritto a ruolo.

Sentenza 

277. Impugnazione cartelle

Sentenza n. 219/1/16, dep. 14/11/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Mancata notifica cartelle - Impugnazione - Inesistenza per invalidità delle notifiche

E' ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato, su richiesta ,dal concessionario.

Sentenza 

278. Intimazione di pagamento - Motivazione

Sentenza n. 1836/3/16, dep. 22/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Collu

Riscossione - Intimazione - Motivazione - Modello ministeriale - Sufficienza - Non sussiste

E' illegittimo l'avviso di intimazione di pagamento quando dall'esame dello stesso non si possa comprendere quali siano i titoli in forza dei quali le somme ivi indicate siano state iscritte a ruolo e contenute nelle cartelle in esso richiamate, non consentendo al contribuente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e, in via a tutte preliminare, individuare il giudice investito della giurisdizione a decidere su una eventuale impugnazione. Tale genericità viola innanzitutto il disposto dell'art.24 della Cost. nonché quello contenuto nell'art.7.1 della l. 212/2000 che dispone espressamente sulla necessità della chiarezza e motivazione degli atti nonché degli artt. 3, comma 1, 21 septies della l. 241/90 che, in difetto, ne sancisce la nullità a nulla rilevando, evidentemente, che l'atto sia o meno conforme ai modelli ministeriali non essendo questi idonei a superare cogenti disposizioni normative.

Sentenza 

279. Iscrizione ipotecaria - Abitazione principale

Sentenza n. 224/1/16, dep. 20/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Iscrizione ipotecaria anche sull'abitazione principale a titolo di garanzia - Validità

L'ipoteca può iscriversi anche in casi in cui non sia possibile l'espropriazione come nell'ipotesi di immobile adibito ad abitazione principale del contribuente e il credito per cui si procede è superiore a € 20.000,00 ma inferiore a € 120.000,00.

Sentenza 

280. Nullità atto e preavviso di fermo - Difetto di motivazione - Contraddittorio preventivo

Sentenza n. 23/1/17, dep. 18/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Nullità atto e preavviso di fermo - Difetto di motivazione - Contraddittorio preventivo

Il difetto di motivazione non sussiste in caso di atto regolarmente notificato e proprio per questo motivo nessun obbligo di ulteriore allegazione si profila. L'art. 7 comma 1, della l. 27/7/2000 n. 212 nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedenti comunicazioni.

Sempre riferito al difetto di motivazione l'adozione del provvedimento richiede soltanto il "fumus boni iuris" della ragione di credito vantata dall'Amministrazione finanziaria, restando estranea alla natura e funzione del provvedimento qualsiasi considerazione relativa all'eventuale "periculum in mora".

L'art. 36 ter d.P.R. 600/1973 non prevede alcun contraddittorio con l'ufficio, essendo previsti, per il contribuente, 30 giorni successivi alla comunicazione dell'esito per addurre elementi in merito.

Riferimenti: art. 7 comma 1, della l. 27/7/2000 n. 212, art. 36 ter d.P.R. 600/1973

Sentenza 

281. Fermo amministrativo- Motivazione

Sentenza n. 2/2/17, dep. 19/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Di Gaetano

Fermo amministrativo- Motivazione dell'atto

La motivazione di un atto consiste nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che sono alla base del provvedimento emesso.

Se, nella sezione dettaglio, l'Agente della riscossione indica sia i titoli per cui procede (intimazioni di pagamento già notificate), sia l'Ente creditore, con la specifica dei crediti vantati, la motivazione dell'atto è soddisfatta.

Il fermo amministrativo è uno strumento di garanzia di crediti attraverso il quale l'Amministrazione si tutela dal rischio che, a causa del ritardo nel pagamento da parte del contribuente, la riscossione futura non sia possibile perché questi, nel frattempo, ha occultato o disperso il proprio patrimonio.

Sentenza 

282. Iscrizione ipotecaria su immobili confluiti in fondo patrimoniale familiare

Sentenza n. 32/2/17, dep. 16/01/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Fondo patrimoniale familiare - Debiti contratti nell'ambito dell'attività di impresa - Iscrizione di ipoteca sui beni confluiti nel fondo patrimoniale

Debiti sorti nell'ambito dell'attività imprenditoriale e relativi a imposte dirette, indirette e contributi previdenziali Inps, non sono immediatamente e direttamente connessi alle esigenze familiari e quindi atti a legittimare un'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione sui beni immobiliari confluiti nel fondo patrimoniale familiare. Viene negata la presunzione di inerenza alle necessità familiari che Equitalia spa assume come operante in quanto il fondo patrimoniale familiare, essendo nato per soddisfare le esigenze economico finanziarie della famiglia, rimane per sua natura svincolato dai debiti tributari sorti nell'attività di impresa. La previsione secondo la quale l'ipoteca risulta iscrivibile qualora il creditore non conosca l'estraneità del debito alle esigenze familiari, non è applicabile al caso, in quanto la natura dei debiti (Irpef, Inps, Iva) porta evidentemente a ritenere che questi ultimi abbiano avuto origine nell'ambito di un'attività di impresa.

Riferimenti: artt.167-170 c.c.

Sentenza 

283. Cartella di pagamento – Motivazione - Legittimazione passiva di Equitalia

Sentenza n. 19/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Cau; Relatore: Soffio

Cartella di pagamento TARSU/TIA - Motivazione di un atto - Nullità della cartella di pagamento - Legittimazione passiva di Equitalia - Interessi e sanzioni sulle somme dovute a titolo TIA

Il vizio di mancata motivazione è insussistente allorquando l'atto impugnato contenga tutti gli elementi in forma sintetica, in fatto e in diritto, utili alla funzione da svolgere e all'informazione da rendere al contribuente (Sez. 5, sentenza n. 1466 del 25/5/2011).

E' infondata l'eccezione relativa alla nullità di una cartella di pagamento per mancato avviso dell'avvio del procedimento, da un lato perché non dovuto da parte dell'Amministrazione, dall'altro perché di fatto, dai documenti prodotti, potrebbe ampiamente dedursi che il contribuente ha partecipato pienamente al procedimento.

Equitalia ha certamente legittimazione passiva nel momento in cui il ricorrente propone, tra i motivi di ricorso, la pretesa nullità della cartella di pagamento.

Gli interessi sulle somme dovute a titolo di TIA sono certamente dovuti; essi decorrono automaticamente in ragione dell'esistenza del debito non onorato. Parimenti sono dovute le sanzioni nel caso in cui la denuncia sia stata incompleta, infedele o omessa.

Sentenza 

284. Omessi versamenti – Art. 36 bis - Comunicazione di irregolarità

Sentenza n. 501/8/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bertotto; Relatore: Boggio

Cartella di pagamento - Liquidazione dell'imposta - Comunicazione di irregolarità - Condizioni e limiti

La mancata ricezione della preventiva comunicazione di irregolarità, relativa al controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36 bis comma 3 d.P.R. 600/1973 e 54 bis comma 3 d.P.R. 633/1972, non comporta la nullità della conseguente cartella di pagamento nel caso in cui il quantum dovuto sia esclusivamente frutto di omessi versamenti. In tal caso la comunicazione di irregolarità non risulta necessaria, poiché essa trova luogo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” fatto non ravvisabile nella fattispecie.

Sentenza 

285. Difetto di legittimazione passiva del concessionario

Sentenza n. 117/3/17, dep. 24/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

Eccezioni inerenti al ruolo - Difetto di legittimazione passiva del concessionario

Il Concessionario soggetto preposto alla riscossione è carente di legittimazione passiva quanto al merito del ruolo di cui deve effettuare l'incasso

Sentenza 

286. Esecuzione fermo amministrativo- omessa indicazione responsabile del procedimento - Carenza di motivazione

Sentenza n. 117/3/17, dep. 24/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e relatore: Liuzzo

Esecuzione fermo amministrativo - Omessa indicazione responsabile del procedimento, irregolarità - Carenza di motivazione

Il fermo amministrativo può essere eseguito direttamente dal concessionario nel rispetto del D.M. 503/98.

Non è obbligatoria nel preavviso di fermo amministrativo l'indicazione del responsabile del procedimento tale obbligo è previsto solo per le cartelle di pagamento e non comporta l'invalidità dell'atto ma mera irregolarità

Nel preavviso amministrativo il riferimento alla cartella di pagamento atto amministrativo è elemento esaustivo per permettere al destinatario di conoscere le ragioni dell'atto cautelare

Sentenza 

287. Definitività della sentenza - Iscrizioni a ruolo non impugnabili autonomamente

Sentenza n. 609/3/17, dep. 11/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Bolla; Relatore: Cali

Avviso intimazione di pagamento - Definitività della sentenza - Iscrizioni a ruolo non impugnabili autonomamente - Sgravio

Le censure mosse a una sentenza passata in giudicato è preclusa dalla definitività della sentenza. Le iscrizioni a ruolo/avvisi di presa in carico dell'Agenzia di Riscossione, non sono atti autonomamente impugnabili avendo natura di comunicazioni informative, conoscendo il contribuente la pretesa dall'avviso di accertamento divenuto esecutivo. Lo sgravio è necessario quando l'originaria iscrizione di un terzo delle imposte è maggiore dell'imposta rideterminata su sentenza.

Sentenza 

288. Preavviso di fermo - Impugnabilità per vizi propri

Sentenza n. 730/3/17, dep. 29/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Cristiano

Preavviso di fermo, impugnabile solo per vizi propri

E' inammissibile il ricorso avverso il preavviso di fermo se non per vizi propri vizi formali nel tentativo di impugnare altro atto propedeutico quale la cartella esattoriale non opposta e definitiva.

Sentenza 

289. Cartella di pagamento – Nullità

Sentenza n. 214/2/17, dep. 08/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Macagno; Relatore: Macario

Iscrizione a ruolo – Avviso bonario ex art. 36-bis - Contraddittorio

L'iscrizione a ruolo di somme derivanti da avviso bonario è nulla se le irregolarità riscontrate riguardino incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e l'Amministrazione Finanziaria non abbia instaurato un contraddittorio con il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo, senza prendere in considerazione i rilievi sollevati con istanza di autotutela.

Il controllo di merito della dichiarazione non può essere esercitato con la semplice verifica ex art. 36-bis, il quale è un controllo automatizzato, ma deve essere integrato con il confronto con il contribuente. L'omissione del contraddittorio su un aspetto rilevante della dichiarazione genera nullità dell'iscrizione a ruolo.

Riferimenti: art. 2 c. 2 d.Lgs. 462/1997, art. 36-bis d.P.R. 600/1973, art. 6 c. 5 l. 212/2000

Sentenza 

TARSU

290. TARSU – Presupposto impositivo

Sentenza n. 223/1/16, dep. 07/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

*TARSU – Presupposto impositivo – Occupazione o detenzione di aree –
Esclusioni - Esonero – Denuncia – Obbligo – Fondamento*

L'art. 62, comma primo, del d.Lgs. n.507 del 1993 (ora art. 14, terzo comma, d.l. 201/2011) stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani è dovuta a fronte dell'occupazione o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti.

Tale previsione ha carattere generale e subisce solo deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo 62. Le stesse non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.

Riferimenti: art.62, c. 1 e 2, d.Lgs. n. 507/1993; art. 14, c. 3, d.l. 201/2011.

Sentenza 

291. Accertamento TARSU - Contenuto

Sentenza n. 402/2/16, dep. 20/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Di Gaetano

Contenuto dell'Avviso di accertamento TARSU

L'Avviso di Accertamento TARSU deve contenere informazioni precise e univoche e deve consentire di comprendere a quale immobile e tipologia di superficie faccia riferimento l'Amministrazione comunale.

Il contribuente deve essere messo in condizione di comprendere la pretesa tributaria al fine di non mortificare il diritto alla difesa. È necessario dare la possibilità al contribuente di impugnare un atto ricevuto almeno con cognizione di causa.

Sentenza 

292. Giurisdizione della TARSU/ TIA

Sentenza n. 19/1/17, dep. 20/02/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Cau; Relatore: Soffio

Giurisdizione della TARSU/ TIA

L'eccezione di carenza di giurisdizione tributaria è infondata qualora la controversia abbia ad oggetto la tariffa di gestione dei rifiuti - Cass. a Sez. Unite Ordinanza n. 14903 del 21/6/2010 - e, anche se, dopo la citata ordinanza, il legislatore ha convertito in legge l'art. 14 del d.l. 78/2010 che esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie in materia di TARSU, la giurisprudenza successiva non è mutata (Sez. 5, sentenza n. 11157 del 10/5/2013).

E ancora: la Sez. U, con Ordinanza n. 23114 del 12/11/2015 ha definitivamente statuito che "le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) spettano alla giurisdizione tributaria, in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo".

Sentenza 

293. Tassa sui rifiuti - Presupposto della tassa

Sentenza n. 134/2/17, dep. 15/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Scafi.

Tributi Locali – Tassa sui rifiuti - Unità ad uso commerciale, non arredata e non allacciata ad alcuna utenza - Tassabilità – Non sussiste

La condizione di immobile, sfitto, non arredato e non allacciato ad alcuna utenza sottrae i locali domestici dal pagamento della tassa rifiuti, in quanto stabilmente non utilizzati e quindi neppure occupati dal contribuente.

Presupposto della tassa, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi destinazione o uso adibiti.

Nel caso di attività commerciali, i locali e le aree scoperte a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Riferimenti: art. 14, comma 3, d.Lgs. 201/2011, richiamato dall'art. 1, comma 49 legge n. 147/2013

Sentenza 

TERMINI

294. Raddoppio dei termini

Sentenza n. 190/1/16, dep. 22/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Avviso accertamento Irpef-Irap - Raddoppio dei termini per denunce all'autorità penale giudiziaria - Prescrizione

La norma art. 37 c. 24 d.l. 223/06 dispone che in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs 74/2000 i termini di accertamento sono raddoppiati . Il raddoppio opera a seguito di denuncia indipendentemente dall'esito del processo penale permettendo agli uffici finanziari più tempo per acquisire elementi istruttori . La sentenza della Corte Costituzionale 247/2011 ha stabilito che il raddoppio è previsto per il mero riscontro di fatti comportanti la denuncia penale indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia -e l'obbligo di denuncia sussiste anche ove esistano cause di non punibilità

A norma dell'art.17 d.lgs 74/2000 la prescrizione è interrotta oltre che dagli atti di cui all'art. 160 c.p. dal verbale di constatazione o atto di accertamento .

La Cassazione sentenza 20043/15 ha stabilito che la prescrizione del reato non esclude il raddoppio dei termini, l'intervenuta prescrizione del reato non è di impedimento all'applicazione del termine raddoppiato. Regime del doppio binario: il raddoppio dei termini vale sia per Irpef che per Irap

Sentenza 

295. Art. 2 d.Lgs 128/15 - Raddoppio dei termini

Sentenza n. 194/2/16, dep. 26/09/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Bertolotto

Raddoppio dei termini di accertamento - Modifiche apportare dall'art. 2 d.Lgs 128/15

Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/73 è stato modificato dall'art.2 d.Lgs 128/15 che prevede che il raddoppio non operi quando la denuncia da parte dell'A.F. sia presentata oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Sono salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili notificati alla data di entrata in vigore del decreto. Non si tratta di proroga di termini scaduti ma termini fissati direttamente dalla legge

Sentenza 

296. Sanzioni penali - Termini sospesi

Sentenza n. 200/2/16, dep. 14/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Sanzioni penali - Inesigibilità - Cartella pagamento - Termini per la riscossione sospesi

Le sanzioni tributarie non sono eseguibili nei confronti di soggetti per i quali è in discussione la responsabilità penale art. 21 d.Lgs 74/00 pur rilevando che l'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato che partecipano alla formazione e notificazione dell'avviso di accertamento. I termini per la riscossione rimangono sospesi durante la pendenza del procedimento penale e del processo e ricominciano a decorrere dalla data della non applicazione da parte del giudice penale.

Sentenza 

297. Intimazione di pagamento - Termini

Sentenza n. 351/2/16, dep. 03/11/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente : Macagno; Relatore : Macario

Intimazione di pagamento - Regolarità

Risulta regolare la procedura dell'intimazione di pagamento emessa entro l'anno dalla notificazione della cartella esattoriale redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e con decreto del Direttore Generale del dipartimento delle entrate in data 28/6/1999 e successive modifiche, notificata al contribuente priva della cartella esattoriale.

Sentenza 

298. Prescrizione dell'azione di riscossione

Sentenza n. 317/1/16, dep. 12/12/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente e Relatore: Tuccillo

Riscossione - Avviso di intimazione - Prescrizione dell'azione di riscossione - Termine ordinario di durata decennale - Legittimità - Sussiste

La cartella di pagamento - ove pure ed eventualmente non fosse stata preceduta dalla notifica di un formale avviso di accertamento - in assenza di impugnazione del tributo sottostante, fa divenire definitiva ed inoppugnabile la pretesa tributaria sostanziale, e, quindi, fondata la definitività della pretesa tributaria e la osservanza del termine di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c..

In assenza, infatti, di un diverso dispositivo normativo, la pretesa tributaria – una volta consolidata – diviene normalmente riscuotibile nell'ordinario termine decennale.

Riferimenti: art. 2948 n. 4 c.c.; Corte di Cassazione , ordinanza n. 20213/15

Sentenza 

299. Prescrizione cartella Tarsu /Tia

Sentenza n. 334/8/17, dep. 08/03/2017
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Steinleitner

Termini prescrizione cartella Tarsu/Tia

La prescrizione del diritto di agire in via esecutiva è quinquennale come stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 23397/16.

Sentenza 

300. Termine prescrizionale

Sentenza n. 41/1/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Mariani

Avviso di intimazione - Termine prescrizionale quinquennale in assenza di atti interruttivi

In assenza di atti interruttivi, deve ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale dei crediti tributari iscritti a ruolo.

Riferimenti: Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 23397/2016

Sentenza 

301. Prescrizione tributi locali

Sentenza n. 46/1/17, dep. 20/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Surini

Invito al pagamento TARSU/TIA - Prescrizione tributi locali

In caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale, divenuta definitiva, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.

Riferimenti: art. 2948, c. 4, c.c.

Sentenza 

302. Termine di prescrizione

Sentenza n. 78/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Mineccia; Relatore: Pezone

Termine decennale di prescrizione - Legittimità - Non Sussiste

Quanto, infine, alla eccepita prescrizione dei crediti azionati deve rilevarsi che, secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo termine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.

Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo.

Riferimenti: art. 140 c.p.c.; art. 77 d.P.R. n. 602/77; Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 380/17

Sentenza 

303. Avvisi di accertamento - Denuncia all'A.G - Contraddittorio preventivo

Sentenza n. 83/1/17, dep. 11/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Mondello

Procedimento - Avvisi di accertamento - Denuncia all'A.G. - Possibilità di utilizzare il termine raddoppiato - Legittimità - Fondamento - Obbligo di denuncia per reati previsti dal d.Lgs. 74/2000 - Allegazione all'avviso di accertamento - Tassatività - Condizioni - Contraddittorio preventivo - Mancata instaurazione - Irrilevanza - Fondamento

In tema di accertamento, l'obbligo di denuncia senza ritardo, sanzionato penalmente ex art. 361 c.p. è tale nei casi in cui il pubblico ufficiale verificatore sia in grado di individuare con certezza gli elementi di reato da denunciare (escluse le cause di estinzione e non punibilità, che possono essere valutate solo dall'Autorità Giudiziaria) non essendo sufficiente un generico sospetto di attività illecita.

Mentre la tutela del contribuente è affidata al vaglio incidentale, da parte della Commissione Tributaria, della presenza effettiva degli estremi per obbligo di denuncia, mediante un giudizio diretto ad accertare se l'Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustamente di un più ampio termine per l'accertamento. Occorre, quindi, ritenere che l'Amministrazione non ha alcun onere diverso da quello di una sollecita presentazione di denuncia penale all'A.G. competente: sicché la possibilità di utilizzare il termine raddoppiato non è condizionato da alcun adempimento preventivo, tenuto conto del fatto che la normativa introdotta con d.Lgs. n. 128/2015 fa comunque salvi gli effetti dei processi verbali di constatazione, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del testo, alla sola condizione che i conseguenti atti impositivi siano notificati. Quanto all'obbligo del contraddittorio preventivo, occorre rilevare che il contribuente può direttamente interloquire con i verificatori, e quindi – una volta chiuse le operazioni di verifica e notificato il P.V.C. – ben può utilizzare le facoltà difensive riconosciute dall'art. 12 legge 212/2000 presentando memorie ed osservazioni.

Riferimenti: d.Lgs. n. 128/2015; art. 7 legge 212/2000.

Sentenza 

304. Decadenza dal pagamento - Cartella di pagamento

Sentenza n. 574/5/17, dep. 27/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Villa; Relatore: Pugno

Cartella di pagamento - Decadenza dal pagamento - Tassa automobilistica

Ai sensi dell'art. 25 lett. c, d.P.R. 602/73 la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Sentenza 

305. Tarsu/Tia - Prescrizione cartella

Sentenza n. 626/7/17, dep. 10/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Ingino; Relatore: Marini

Avviso intimazione Tarsu/Tia - Prescrizione cartella

Il credito tributario derivante da una sentenza passata in giudicato è soggetto al termine di prescrizione decennale, in forza della diretta applicabilità dell'art. 2953 c.c., che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può essere analogicamente applicata ad altre ipotesi; pertanto, qualora il credito scaturisca da una cartella di pagamento divenuta definitiva, ex se inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, ai fini dell'esecuzione trova applicazione il termine - più breve - indicato dalla norma tributaria specifica.

Sentenza 

306. Tassa automobilistica - Notifica - Termini

Sentenza n. 731/3/17, dep. 29/05/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Cocilovo; Relatore: Baldi

Notifica cartella - Tasse automobilistiche - Termini

Ai sensi art. 25 c.1 lett.c) d.P.R. 602/73 la notifica della cartella relativa alla tassa automobilistica deve avvenire entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Sentenza 

VARIE

307. Canone Rai – Agriturismo

Sentenza n. 1460/3/16, dep. 20/09/2016
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Cocilovo; Relatore: Bolognesi

Imposte e tasse in genere - Canone Rai – Agriturismo – Esenzione – Non sussiste

Il possesso di apparecchi televisivi all'interno di strutture ricettizie è assimilabile alla detenzione di TV fuori dall'ambito familiare, e come tale soggetto al canone speciale RAI, il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni. Attesa la natura erariale del canone, la normativa di cui ai R.D.L. n. 246/1938 e d.l.Lt. n. 458/1944 non può ritenersi derogata dalle leggi regionali in materia di agriturismo.

Sentenza 

308. Ammissione al gratuito patrocinio e spese processuali.

Sentenza n. 55/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Ammissione al gratuito patrocinio e spese processuali

Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Riferimenti: art. 133 d.P.R. n. 115/2002

Sentenza 

VIOLAZIONI

309. Sanzioni - Impugnabilità

Sentenza n. 356/1/16, dep. 14/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Sanzioni - Impugnabilità

Le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono ai sensi art. 16 in deroga art. 17 d.Lgs 472/97 sono parte dell'atto contestuale. Nel caso di emissione di separati atti pur essendo inammissibili i ricorsi contro le sanzioni per tardività, essendo parte dello stesso iter procedimentale, ne seguono l'annullamento quali atti consequenziali.

Sentenza 

310. Irrogazioni sanzioni – Sospensione

Sentenza n. 214/2/16, dep. 27/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Avviso intimazione Irpef-Irap-Iva - Irrogazioni sanzioni penali inesigibilità

L'avviso di intimazione deve contenere l'indicazione delle somme dovute dai contribuenti a titolo di sanzioni, come previsto dall'art. 21 d.Lgs 74/00, che autorizza l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni con sospensione dell'esecuzione essendo in corso il procedimento penale.

Sentenza 

311. Sanzioni per omessa presentazione dichiarazione IVA

Sentenza n. 68/1/16, dep. 28/10/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

***Applicazione sanzioni per omessa presentazione dichiarazione IVA -
quantificazione della sanzione - Principio***

Per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA non può applicarsi la sanzione proporzionale prevista dall'art. 5, 1° comma, d.Lgs. 471/1997, pari al 120% dell'imposta non versata, ma quella indicata all'art. 5, 3° comma, stesso decreto, che punisce con la sanzione da € 258 a € 2.065 "ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta" e che, in caso di tenuità del fatto, può essere determinata nella misura minima di legge.

Sentenza 

312. Sanzioni tributarie - Prescrizione

Sentenza n. 339/8/17, dep. 08/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Denaro; Relatore: Roccella

Prescrizione - Credito per imposte erariali, sanzioni ed interessi - Prescrizione quinquennale - Condizioni

Le sanzioni tributarie che non discendono da una sentenza passata in giudicato sono sottoposti alla prescrizione quinquennale, principio valido, ovviamente, anche per gli interessi. Non ha valore la tesi di collegare la prescrizione dei sopra indicati crediti accessori a quella del credito tributario principale in quanto, sussiste la prescrizione quinquennale anche del credito erariale principale e non delle sole voci accessorie, sempre che lo stesso non sia portato in una decisione passata in giudicato

Riferimenti: art. 2948 c.c.

Sentenza 

313. ICI – Sanzioni.

Sentenza n. 21/1/17, dep. 31/03/2017

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Avviso di Accertamento ICI - Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni devono essere applicate allorquando non siano state invocate cause legittimanti un'esclusione dalle stesse. Né può considerarsi valido motivo di esclusione la mancata richiesta di pagamento dell'ICI, da parte dell'Ente impositore, in relazione alle annualità pregresse.

Sentenza 

314. Sanzioni e Principio del “favor rei”

Sentenza n. 100/1/17, dep. 10/04/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Marozzo; Relatore: Volante

Sanzioni e Principio del “favor rei” – Ricalcolo delle Sanzioni

In tema di sanzioni si applica il principio del “favor rei”, che comporta il ricalcolo delle sanzioni applicate, nel caso in cui sia intervenuta una normativa, medio tempore, più favorevole al contribuente.

Sentenza 

315. Sanzioni – Non debenza

Sentenza n. 171/2/17, dep. 26/06/2017

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore: Moltrasio

Ricorso accolto nel merito – Sanzioni – Non dovute.

L'accoglimento del merito del ricorso comporta l'assorbimento della questione relativa all'applicabilità o meno delle sanzioni

Sentenza 